

# EUNOMIA

RIVISTA DI STUDI SU PACE E DIRITTI UMANI

ANNO XII n.s., NUMERO 2, 2023



2023

## **Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani**

Inserita nell'elenco delle Riviste Scientifiche di ANVUR per le aree scientifiche 11, 12, 13, 14.

### *Direttore Responsabile*

Salvatore Colazzo (Università del Salento, Lecce, Italy)

### *Comitato di direzione*

Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Attilio Pisanò (Università del Salento), Anna Maria Campanale (Università di Foggia), Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia), Victor Luis Gutierrez Castillo (Universidad de Jaen), Roberto Maragliano (Università Roma Tre), Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia).

### *Comitato scientifico*

Fabio Pollice (Università del Salento), Mariano Longo (Università del Salento), Luigi Melica (Università del Salento), Michele Carducci (Università del Salento), Daniele De Luca (Università del Salento), Claudia Morini (Università del Salento), Gianpasquale Preite (Università del Salento), Giuliana Iurlano (Cesram, Lecce), Antonio Donno (Cesram, Lecce), Jose Antonio Santos (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Ricardo Rabinovich Berkman (Universidad de Buenos Aires), Consuelo Ramon Chornez (Universidad de Valencia), Antonio Lazari (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Vincenzo Lorubbio (Università del Salento), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu, Madrid), Monica Lugato (Università di Roma-LUMSA), Francesco Perfetti (LUISS "G. Carli", Roma), Maria Eugenia Rodriguez Palop (Universidad Carlos III, Madrid), Ludovica Poli (Università di Torino), Enza Pellecchia (Università di Pisa), Rabia M'rabet Tamsamani (Universidad de Jaen), Emanuele Sommario (S.S. Sant'Anna, Pisa).

### *Comitato editoriale*

Demetrio Ria (Università del Salento), Andrea Napolitano (Università degli studi di Napoli), Chiara Grieco (Università del Salento), Benedetta Rossi (Università di Modena e Reggio Emilia), Francesco Celentano (Università di Bari), Jonathan Pass (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Francesco Maria Maffezzoni (Università di Brescia), Francesco Viggiani (Università del Salento), Isabella Salsano (Università del Salento), Silvia Solidoro (Università del Salento).

### *Redazione*

Rosita Ingrosso (Università del Salento), Angelo Ferramosca (Università del Salento).

### *Editorial Office*

Università del Salento-Lecce  
Via Stampacchia, 45  
73100 Lecce (Italy)  
tel. 39-0832-294642  
tel. 39-0832-294765  
fax 39-0832-294754  
e-mail: [eunomia@unisalento.it](mailto:eunomia@unisalento.it)

*In collaborazione con*



RETE PACE E DIRITTI

**ISSN 2280-8949**

**Journal website: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>**

**© 2023 Università del Salento – Coordinamento SIBA**

**Coordinamento**  
**SIBA**  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
<http://siba.unisalento.it>

## SOMMARIO

ANNO XII N.S., NUMERO 2, 2023

DEMETRIO RIA

*Ragionare sull'Antropocene. Intervista doppia a Lech Witkowski e Salvatore Colazzo.* 5

SAGGI / ESSAYS

19

SUSANA BORRÀS-PENTINAT

*Construyendo la justicia climática ante la aparente aporía climática de la desigualdad*  
*Building Climate Justice in the face of the apparent climate aporia of inequality* 21

LUCÍA APARICIO CHOFRE

*Della giustizia climatica a uno sviluppo rigenerativo. L'Agenda 2030 e gli Obiettivi di*  
*Sviluppo Sostenibile sono una valida tabella di marcia?*  
*From Climate Justice to regenerative development. Are the 2030 Agenda and the*  
*Sustainable Development Goals a valid roadmap?* 51

GIOVANNI TARANTINO

*Riflessioni a partire dall'“impronta ecologica” dell'intelligenza artificiale: cambiamento*  
*climatico e intertemporalità dei diritti fondamentali.*  
*Reflections starting from the “ecological footprint” of artificial intelligence: climate*  
*change and the intertemporality of fundamental rights.* 75

PATRYCK DE ARAUJO AYALA

*Constitucionalismo da Terra e a Transformação Ecológica do Constitucionalismo Global:*  
*Por um Constitucionalismo de Diálogos com os Sistemas Socioecológicos.*  
*Earth Constitutionalism and the Ecological Transformation of Global Constitutionalism:*  
*For a Constitutionalism of Dialogues with Socioecological Systems.* 93

MICHELE CARDUCCI

*La buona fede “climatica” dopo la COP28* 127

ATTILIO PISANÒ

*L'Evoluzione dei Contenziosi Climatici nei Report UNEP (2017-2023)*  
*The Evolution of Climate Litigation in UNEP Reports (2017-2023)* 145

EDUARDO MENDES SIMBA

*Minerais Críticos para a Transição Energética. Enquadramento na Ordem Jurídica Angolana e Uma Abordagem Comparada a partir de uma Visão Africana*  
*Critical Minerals for the Energy Transition. Angolan Legal Framework and a Comparative Approach from an African Perspective* 161

FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI

*Declinazioni “verdi” del mercato del futuro, tra impresa, dichiarazioni e consumatori*  
*Green declinations of the market of the future, between business, declarations and consumer* 187

FOCUS 209

CARLO MERCURELLI

*Tra diritti, dignità umana e autodeterminazione: la storia esemplare del movimento Vita Indipendente*  
*Between rights, human dignity and self-determination: the exemplar history of Independent Living* 211

RECENSIONI / REVIEWS 235

SILVIA BARTOLI

*Per una ‘diversa’ narrazione della storia e del potere. Mary Shelley e il romanzo Valperga. Vita e avventure di Castruccio, principe di Lucca* 237

CLAUDIA SEVERI

*Barbara Giovanna Bello, Laura Scudieri (a cura di), L’odio online: forme, prevenzione, contrasto, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1-186.* 243

CLAUDIA SEVERI

*Paola Imperatore, Emanuele Leonardi, L’era della giustizia climatica. Prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso, Orthotes, Napoli-Salerno, 2023, pp. 164. 249*

DEMETRIO RIA  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Ragionare sull'Antropocene*

Intervista doppia a Lech Witkowski e Salvatore Colazzo

*Demetrio:* Carissimi Lech e Salvatore, l'esperienza e gli scambi intercorsi lo scorso anno nel Convegno del 28-29 ottobre 2022 sul tema "Antropocene e complessità" ci ha offerto occasione di scambio su un tema che merita sicuramente di essere approfondito. Mi piacerebbe farlo, almeno in parte, con questa intervista.

Per iniziare sarebbe utile che voi condivideste i vostri ricordi e suggestioni che avete avuto durante quell'esperienza. Direi di iniziare da Lech.

*Lech:* Per prepararmi al nostro incontro, ho raccolto alcune idee anche consultando gli appunti presi nei giorni di quel convegno. Ho provato a mettere assieme le riflessioni fatte allora da diversi interlocutori, alla luce delle mie concezioni attuali.

Sono indotto a dirvi che oggi avverto la necessità che venga affrontato il tema dell'Antropocene con un linguaggio molto più radicale di quello usualmente impiegato. È essenziale agire sul linguaggio per percepire in modo più netto la drammaticità delle questioni. I fenomeni e i sintomi dell'Antropocene richiedono un linguaggio più incisivo poiché la sfida è molto più tragica di quanto normalmente non appaia.

Ci troviamo di fronte a sintomi di crisi che anticipano prospettive catastrofiche o addirittura apocalittiche, perciò ritengo necessario rafforzare in modo deciso il linguaggio e le parole. Stiamo vivendo un periodo di azione suicidaria del contesto globale, è in questione la sopravvivenza dell'intero pianeta. Mi sembra che manchi, nonostante vi

siano piccoli segnali di consapevolezza positiva, una corretta percezione dell'impatto che abbiamo come umanità sulla vita.

Il mio principale postulato è quindi di avere il coraggio di radicalizzare il linguaggio, poiché il riferimento generico alla crisi non è sufficiente. Stiamo per affrontare una situazione veramente pericolosa e drammatica, e il concetto di crisi da solo non è adeguato a darne conto. Si profilano all'orizzonte possibili catastrofi, fino all'apocalisse mondiale, e non mi si venga a dire che queste parole sono eccessive. Bisogna individuare gli ostacoli che impediscono l'apertura necessaria per andare oltre i limiti della nostra consapevolezza attuale, sia a livello collettivo sia istituzionale, sia nei nostri modi di funzionare nella vita quotidiana delle società.

Il primo ostacolo deriva dall'estrema frammentazione dell'esperienza indotta dai modelli di vita attuali che comporta inevitabilmente un indebolimento della nostra riflessione, che si limita ad attestarsi sulla ripetizione dell'esistente e sull'adattamento. Abbiamo bisogno, invece, di una grande apertura dell'immaginazione e della motivazione a produrre una radicale modifica del modo in cui il mondo funziona globalmente, ma anche a livello delle famiglie e degli individui. Per indurla possiamo cominciare con i bambini, a partire dai gesti più semplici e via via a scalare.

Ci sono da assumere comportamenti virtuosi a livello individuale, partendo dai più piccoli, ma ci sono anche decisioni molto più drammatiche e pesanti da assumere, superando gli ostacoli che si frappongono. C'è una distrazione sistematica presente nei modi produttivi e nella mentalità dei politici in molti paesi, Polonia compresa (potete giudicare voi stessi il livello di consapevolezza dei politici in Italia, ma per me è necessaria una svolta non solo sul piano tecnologico, ma anche dell'immaginazione radicale).

Roberto Maragliano ha utilizzato durante la *lectio magistralis* tenuta in occasione della sua Laurea honoris causa all'Università del Salento una bella espressione: la forza energetica dell'immaginario. Per me è importante sottolineare che questa dimensione dell'immaginario non è sufficientemente aperta e dinamicamente modificata per

affrontare questa sfida che abbiamo dinnanzi a noi e che non aspetta, poiché i problemi ci incalzano.

Sono veramente grato a voi per porre questo problema nel modo più serio possibile, perché davvero non possiamo permetterci di perdere tempo. Questa lentezza nell'affrontare le drammatiche questioni che l'Antropocene ci pone è legata anche alle dominanti ideologie, compreso il cristianesimo. Quando si parla di sottomettere la terra ai nostri bisogni, si dimentica che c'è la necessità di modificare i nostri bisogni per salvare la terra, come unico modo per darci la possibilità di sopravvivere come civiltà umana.

La narrazione dominante della crescita è troppo ingenua e non percepisce quanto siamo vittime di questa ingenuità e del pericolo che comporta. Per me, questi errori sistematici portano alle catastrofi poiché rendono indisponibili al cambiamento: dobbiamo mutare a livello mentale, ma anche nei modi di fare. Ad esempio, l'inquinamento industriale dei fiumi, finora è stato trattato come ovvio risultato dell'industria mineraria, ma ha portato alla contaminazione delle acque. Un esempio in Polonia: il secondo fiume per grandezza, l'Odra, è stato tragicamente inquinato e l'inquinamento ha ucciso tutta la vita nel fiume. Secondo concetto che mi sta a cuore: la modernità deve essere ridefinita, perché gli approcci tradizionali al Moderno fin dal suo inizio sono stati incapaci di vedere i pericoli e prevedere le tragedie a cui siamo giunti, eppure negli anni '70 del secolo scorso grida d'allarme erano state autorevolmente lanciate dal Club di Roma. Lì c'era questo famoso appello "Limits to Growth" finalizzato a bloccare la rincorsa a conseguire il più alto livello produttivo per forzare la crescita. Non nego che qualcosa si è fatto quando si è deciso di porre una moratoria alla corsa agli armamenti nucleari. Lo stesso schema dovrebbe funzionare per frenare la crescita indefinita e insensata.

Noi possiamo affrontare il pericolo dell'autodistruzione e del suicidio dell'umanità. La prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è che dobbiamo assumere il pieno controllo dei fattori che possono causare il paventato pericolo. È indispensabile far comprendere alle persone che sono molti i fattori incidenti e che a tutti i livelli dobbiamo concorrere a controllarli. Scuole, media, comportamenti quotidiani devono muoversi in modo convergente. Per farlo è indispensabile promuovere consapevolezza, con qualsiasi mezzo.

Quel che finora si è fatto è troppo poco. Solo di recente si è cominciato a parlare di Antropocene come l'era della possibilità della distruzione del pianeta.

Ci sono fattori, poi, che sfuggono del tutto alla nostra possibilità di controllo. Oggi ho ritrovato, in internet, informazioni su un processo di disintegrazione dell'Africa come continente, con una rottura di un grande pezzo che cambierà tutto lo spazio, non solo geografico ma ecologico, con la riconfigurazione dei mari.

Io dico che le sfide radicali che sono di fronte a noi vanno affrontate modificando i funzionamenti sistemici. Necessitano una nuova identità, un'identità non ancora disponibile, un'identità che possa percepire la portata planetaria delle questioni odierne. Va sviluppata una coscienza planetaria, che significa orientamento alla vita, assunzione di responsabilità, disponibilità a immaginare creativamente il futuro. Questo significa impegnarsi per la "civilizzazione del pianeta". Dobbiamo cominciare immediatamente. Ne va della sopravvivenza delle future generazioni.

Quando si è giovani pensare alla morte è avvertito come prematuro, quando si è anziani la si rimuove. Non vorrei che riguardo alle sfide dell'Antropocene, ci trovassimo di fronte ad una rimozione. Quando vorremo fare qualcosa, scopriremo esser troppo tardi. Per molta gente è troppo presto pensare alla rovina imminente, è chiusa nelle routine della loro esperienza. E invece è questa l'ora della consapevolezza.

*Demetrio:* Interessante quello che hai proposto: un vero e proprio dispositivo interpretativo e operativo dell'Antropocene. Adesso ascolteremo Salvatore che, ovviamente, può approcciare da dove meglio crede il tema.

*Salvatore:* Abbiamo dedicato un convegno a questo tema, quello a cui ti riferivi introducendoci. Abbiamo invitato a riflettere epistemologi, soprattutto epistemologi e altri intellettuali delle Scienze umane e sociali, sul tema dell'Antropocene e delle sue conseguenze e anche delle sue premesse. Il fatto che chi si occupa di definire i tempi geologici abbia deciso di proporre, ad un certo punto, l'introduzione di un nuovo termine ad indicare una nuova era geologica definendola Antropocene è molto significativo,



secondo me. Dai geologi, dai paleontologi ci viene detto: 'Siamo dentro una discontinuità, si è creata una demarcazione geologica'. Questa discontinuità, determina una novità radicale: è una presa d'atto che si sono iscritti nei segni della terra gli elementi di una modifica profonda del pianeta Terra. Questo si è modificato profondamente, tanto profondamente che un domani chi dovesse guardare retrospettivamente a distanza di migliaia e migliaia di anni, a questo frangente geologico-storico, direbbe: 'Ecco qui ci sono gli evidenti segni di qualcosa che ha sconvolto profondamente gli equilibri del pianeta Terra'. Quindi, Antropocene significa sostanzialmente questo: che l'azione umana è stata tanto incidente sui sistemi naturali da produrre una netta, chiara, evidente discontinuità.

E allora, Antropocene significa essenzialmente questo: l'azione umana nel giro di non tantissimi anni ha sconvolto profondamente tutti gli equilibri su cui il pianeta ha garantito la sua continuità. Quindi, come giustamente dice Lech, siamo nel momento storico di una possibile apocalisse. Simile a quella che ha visto, che ne so, la scomparsa dei dinosauri. Antropocene, quindi, è una sintesi di tutte le nostre crisi. Quando si parla di cambiamento climatico, di innalzamento delle acque si sta dicendo di fenomeni naturali in cui, però, l'azione dell'uomo è determinante. Ma soprattutto dovremmo parlare di una profonda crisi ecologica, perché la grossa, questione è che tutto converge nella perdita straordinaria di diversità biologica. Numerose specie viventi vengono quotidianamente annientate, e le catene ecologiche si accorciano inesorabilmente.

L'altro giorno vedevo degli orsi - un video documentario su degli orsi -, che, a causa del riscaldamento climatico, attendendo la risalita dei salmoni, rimanevano per così dire a bocca asciutta, poiché l'innalzamento della temperatura delle acque non induceva la migrazione dei salmoni e quindi gli orsi rimanevano affamati e cominciano a morire. Questo è un caso emblematico che si ripete migliaia e migliaia di volte in forme differenti, per cui si rompe quello straordinario equilibrio che l'evoluzione aveva creato e che garantiva sostanzialmente il replicarsi della vita sulla terra. E noi oggi, con le nostre azioni, abbiamo messo esattamente in questione la possibilità di continuare quell'equilibrio straordinario della creazione, chiamiamolo della creazione, e ciò

condurrà alla nostra estinzione. Probabilmente condurrà alla nostra estinzione perché solo un'azione abbastanza delirante ci ha portato ad auto-immaginarci come separati, contrapposti alla natura. In realtà, la verità più profonda è che noi siamo esseri animali. Siamo innanzitutto esseri animali che stanno dentro il flusso della vita naturale. L'essere dotati di linguaggio, di pensiero, di razionalità, di progettualità non ci può fare immaginare di essere del tutto esenti dai vincoli naturali.

Quindi, per me, la questione culturale fondamentale è comprendere in profondo che cosa sia il vincolo e come il vincolo vada integrato nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Abbiamo bisogno di una cultura che ci faccia percepire il senso del vincolo. La nostra immaginazione, la nostra razionalità, la nostra tecnica non possono essere sfrenate. Cioè, non debbono immaginarsi svincolate. Non debbono riuscire a pensare la totalità delle relazioni in cui l'azione umana, la vita umana, è iscritta. Cioè, senza pensare questa complessità, è impossibile avere il salto culturale che giustamente auspica Lech. È veramente necessario un cambio di prospettiva. Bisogna guardare a se stessi e al proprio contesto in maniera differente. Il contesto non è uno sfondo. Il contesto non è semplicemente una riserva di materie da saccheggiare e il progetto umano non può essere immaginato se non dentro un progetto che non ci appartiene, che uno chiamerà il progetto dell'evoluzione, un altro chiamerà il progetto di Dio, chiamatelo come volete, ma la sostanza è chiara: ci serve un freno al nostro agire. Sta di fatto che noi dobbiamo maturare l'idea che esiste un progetto più ampio dei nostri progetti; esiste un progetto più ampio entro cui le nostre azioni debbono in qualche modo esistere, sussistere. Noi abbiamo una responsabilità non solo verso le generazioni future; abbiamo una responsabilità verso la vita nel suo complesso da vedersi nella sua ricchezza di articolazioni. Noi dobbiamo sentirci in qualche modo custodi del creato e non semplicemente gli esseri a cui il creato è stato affidato per un suo uso e consumo.

Il fatto è che noi abbiamo sviluppato dei sistemi socioeconomici e culturali che si basano sul presupposto del dominio e dello sfruttamento. Dobbiamo ribaltare proprio la logica del dominio, dello sfruttamento, che è logica fondamentalmente dialettica. Dobbiamo superare la dialettica uomo-natura, soggetto-oggetto, e dobbiamo inventare nuovi modi

di pensare. Abbiamo le risorse culturali per fare questo. Ci sono tanti pensatori che nel corso dei secoli hanno avuto la giusta sensibilità, ci hanno fatto comprendere la necessità di stare dentro, come dire, un circuito energetico di cui noi, in qualche modo, siamo parte, dentro una sorta di superiore armonia che ci impone di custodirla, dentro un *kosmos* da preservare, dentro una totalità di cui noi siamo parte integrante e non estranea.. Io sono fedele a un principio epistemologico che trovo in Feyerabend<sup>1</sup>, il principio della *sovraabbondanza del reale*. La nostra mente, che noi immaginiamo smisurata, grande - ed è grande - non è tanto grande da poter veramente rispecchiare la complessità, la ricchezza del reale.

La complessità della mente umana ha un ordine inferiore alla complessità dell'universo. L'universo è estremamente più complesso. La realtà è estremamente più ricca di quanto le nostre chiavi di lettura, i nostri specchi, i nostri strumenti riescano a catturare. Per quanto noi vogliamo riprodurre il mondo, il mondo è notevolmente più ricco. Questo significa che noi dobbiamo star con la nostra piccola complessità dentro la grande complessità dell'universo. Se non capiremo questo, vuol dire che staremo in un delirio che ci porterà, come dice Lech, al suicidio planetario, al suicidio più che del pianeta, dell'umanità. Perché poi, in virtù di questa ricchezza, di questa maggiore complessità, il pianeta ci sopravviverà. Il pianeta ci sopravviverà e ritroverà i modi e le forme affinché quella sovraabbondanza continui a rigenerarsi. Non è una concessione porsi il problema ecologico al vivente non umano. È semplicemente un'opportunità che noi diamo a noi stessi di poter sopravvivere.

*Demetrio:* Effettivamente posso dire che le suggestioni che mi avete dato in questo primo giro mi stanno facendo riflettere molto sul concetto di consapevolezza, cioè la consapevolezza di cui parlava Lech; la consapevolezza di essere una complessità di grado inferiore rispetto a una grande, diciamo, complessità di cui parlava adesso Salvatore. Quando ancora non si parlava di Antropocene, il dato era che il pianeta Terra ha sicuramente una vita più lunga e avrà una vita più lunga rispetto a quella che possono

---

<sup>1</sup> P.K. FEYERABEND, *Scienza come arte*, Lampugnani, Negri, 1971.

avere le specie umane sul pianeta. Quindi sì, siamo di fronte a due ordini di complessità differenti.

Una consapevolezza che tu, Lech, hai declinato sulla base della necessità di rendere il linguaggio sufficientemente duro da far balzare all'evidenza il problema. Mi chiedo: quanto questa consapevolezza dipende dal linguaggio e quanto invece può dipendere da una mobilitazione culturale, sociale, comunitaria? Penso ad azioni come quelle che, per esempio, fanno Salvatore e la professoressa Manfreda<sup>2</sup>, per tentare di sensibilizzare una comunità alle questioni dell'oggi.

*Lech:* Ringrazio di queste domande perché volevo aggiungere elementi di maggiore concretezza ai miei postulati iniziali. Il pianeta sopravviverà forse anche senza di noi, ma quando noi distruggiamo il nostro habitat, noi stiamo distruggendo la vita. Ciò che rimarrà sarà di certo più povero della ricchezza della vita che l'evoluzione ci ha donato.

Io tornerei a sottolineare che questo nuovo radicale linguaggio che auspico è necessario per ritrovare non solo nuovi termini per definire le questioni, ma anche per dotare di nuovo significato i termini che normalmente usiamo nella nostra comunicazione. Abbiamo bisogno di nuovi contenuti, di nuovi concetti per percepire la nostra realtà piena di complessità, piena di paradossalità. Questi concetti devono cominciare a essere i nuovi schermi con cui guardare alle cose. Il concetto di schermo non è solo tecnico, ma è legato alla domanda: che cosa vediamo tramite questo schermo? Perché gli schermi non solo sono i mezzi per mostrare qualcosa, ma hanno la prerogativa di bloccare l'accesso alla visione, alla percezione, e quindi alla comprensione.

Bisogna cominciare a portare avanti una riflessione, fin dai primi gradi dell'educazione, intorno ai termini come *qualità dello sviluppo, progresso, razionalità responsabile*. Questi termini devono essere ridefiniti perché lo sviluppo a cui abbiamo dato luogo è una complessità paradossale. Nel senso, ad esempio, che esso ci ha portato i veleni con cui

---

<sup>2</sup> Per avere una idea a riguardo si consiglia la lettura del volume S. COLAZZO, A. MANFREDA, *La comunità come risorsa: Epistemologia, metodologia e fenomenologia dell'intervento di comunità*. Armando Editore, 2019. Inoltre, il lettore può visitare il sito <https://artiperformative.com/>.

inquiniamo il nostro ambiente, l'acqua che dovremmo bere e i campi che dovremmo coltivare. Ricordo che quand'ero bambino, nei nostri manuali della scuola elementare, i pesticidi erano segnalati come un simbolo di progresso. Progresso in agricoltura significava mettere a disposizione della produzione opportuni mezzi chimici per incrementarla. Adesso sappiamo che era un eccesso del progresso, della modernità, troppo cieca ai pericoli creati dalle sue azioni.

Lo sappiamo sulla nostra pelle. Si va rivelando quando le nostre esistenze individuali siano condizionate dai programmi di sviluppo indotti sotto la pressione dei complessi militari, degli interessi di strutture economiche, della concorrenzialità spietata tra differenti interessi nazionali, del desiderio di avere un predominio sugli altri popoli, fino a giungere alla guerra, come di recente è successo con l'Ucraina.

Ciò che sorprende è che ci sono molte voci, non solo tra i politici, negazioniste, il fatto che si moltiplichino gli allarmi legati all'Antropocene è un eccesso, proprio del postmodernismo. Il pensiero conservatore respinge con l'accusa di postmodernismo tutto ciò che esso ritiene sia un attentato al nostro orgoglio di essere umani. Per me, invece, si tratta di constatare che nonostante i progressi e i successi della scienza, nonostante i portati della tecnologia, nonostante lo sviluppo globale indotto dalla modernità, molta gente non sta nel post-moderno, ma col suo pensiero sta nel pre-moderno. Quindi non sa comprendere e utilizzare in termine di consapevolezza i risultati della scienza. Decide di non credere agli scienziati quando dicono del riscaldamento globale, dell'innalzamento dei mari che sottrae spazio alla terraferma.

È un atteggiamento pre-moderno che la gente abbraccia poiché è molto più comodo vivere nello spazio di una responsabilità ridotta. Loro non vogliono focalizzare la loro attenzione sui segnali che minacciano la comodità della vita odierna, preferiscono la tranquillità del vivere che però dipende da insufficiente riflessione. Olga Tokarczuk<sup>3</sup>, premio Nobel per Letteratura di qualche anno fa, Peter Sloterdijk<sup>4</sup>, Jean Baudrillard<sup>5</sup>, tutti e tre, in modi

---

<sup>3</sup> Premio Nobel per la letteratura nel 2018, per i tipi di Bompiani è stato pubblicato il volume Tokarczuk, O. (2023). *I vagabondi*. Bompiani e Tokarczuk, O. (2020). *Nella quiete del tempo*. Bompiani.

<sup>4</sup> Sloterdijk, P. (2017). *Che cosa è successo nel XX secolo?*. Bollati Boringhieri.

<sup>5</sup> Baudrillard, J. (2021). *Parole chiave*. Armando Editore.

differenti tra loro, sottolineano che la pandemia di COVID è stata preceduta da una più grave pandemia, quella della mancanza di riflessione.

Per contrarla abbiamo un'unica possibilità, un'unica medicina: leggere, studiare, discutere, approcciare la letteratura che descrive i drammi della civiltà e questi tunnel in cui entriamo con gli occhi chiusi e a orecchie tappate, perciò non riusciamo ad ascoltare i drammatici allarmi che i libri contengono.

Questa pandemia della irresponsabilità va superata, come giustamente dice Maragliano, con la forza energetica dell'immaginario vivificatrice dei processi dell'educazione e capace di influenzare il funzionamento dei mezzi di comunicazione pubblica.

*Demetrio:* Facciamo un ultimo giro. Ho pensato che invece che terminare con una affermazione forse potremmo proporre delle domande, invece che chiudere il discorso, mantenerlo aperto. Saranno domande che potranno consentire di continuare a ragionare di questi temi, anche con altri colleghi. Lech, a te la parola.

*Lech:* Io mi pongo due domande che secondo me dovremmo proporre alla discussione a tutti i livelli della comunicazione culturale. Direi che la cosa più difficile per la scuola, nonostante le buone intenzioni, è che essa lavora come un'organizzazione che rafforza obbedienza, ripetizione e adattamento. È troppo chiusa, non offre la libertà di riflettere, e tornare a riflettere, sulla propria identità. Allora, direi che l'educazione che auspico deve preparare ad avere una capacità di farsi domande a proposito di sé, ad avere un atteggiamento critico rispetto a ciò che pare ovvio e tradizionale, inserito in procedure non toccabili.

Come sappiamo, la svolta antipositivistica anche nella Scienza, impone autocritica, capacità di modificare se stessa. All'educazione, con uno sforzo, bisognerebbe applicare questa svolta, così potrebbe preparare nuovi atteggiamenti capaci di consentire di modificare le premesse dell'agire, e ciò in ogni fase della vita, e in tutti gli spazi sociali, culturali, istituzionali. Mi viene in mente un'espressione di un teologo protestante, Paul

Tillich<sup>6</sup>, che dice della necessità di auto-trascendenza, anche contro gli interessi delle chiese, degli insegnanti, dei politici, anche dei parenti, della famiglia; questa auto-trascendenza è strettamente legata alla ricerca di un'identità spirituale individuale sempre più responsabile empatica sul piano globale e i valori universali per altri individui e futuri generazioni.

La seconda domanda è legata a un dubbio che vorrei qui presentare: fino a che grado la tecnologia, che distrugge parzialmente il nostro ambiente sociale, è capace di trovare la cura? oppure c'è la necessità di maturare un nuovo atteggiamento alle risorse naturali? Ora mi pare importante sottolineare che c'è una complementarità necessaria tra i progressi delle nuove tecnologie e l'atteggiamento della gente, che diventa, affascinata dai loro successi, una disponibilità a lasciarsi manipolare. Bisogna, come già diceva il Club di Roma cinquant'anni fa, capire che bisogna porre dei limiti allo sviluppo. Ma questo fa difficoltà ad affermarsi nella sensibilità comune della gente.

Io chiuderei dicendo che la cosa fondamentale è vedere l'interconnessione delle azioni da farsi per salvare il pianeta tra tutti i livelli, cominciando dai piccoli bambini e passando per le comunità locali. Sono d'accordo con Salvatore, con questa sua convinzione che bisogna lavorare per integrare gli stimoli auto-trasendenti operando a livello delle comunità locali, anche dei piccoli villaggi. Apprezzo molto queste pratiche delle scuole fuori dai muri che Salvatore e Ada Manfreda fanno a favore delle comunità locali, per far maturare una sensibilità con valore auto-trasendente.

*Demetrio:* Salvatore con quali domande ci vuoi salutare?

*Salvatore:* Guarda, voglio manifestare alcune perplessità e dubbi che mi attanagliano nel constatare che la scuola, per come è stata concepita finora, ha esaurito il proprio compito storico. Penso che la scuola, come apparato di Stato, quella che abbiamo conosciuto in Italia, cioè in particolar modo la scuola come emanazione dello Stato e magari ostaggio delle ideologie dominanti, è stata superata ampiamente dai tempi, ha storicamente

---

<sup>6</sup> Tillich, P. (2015). *Che cos' è il coraggio?*. Fazi Editore.

esaurito la sua funzione. Su queste macerie, cosa verrà fuori? Questa è la prima domanda. Firmare il certificato di morte della scuola significa rendersi inconsapevoli strumenti, inopportuni strumenti di una mercantizzazione della scuola? Andiamo verso un mercatismo dei processi educativi? Dopo aver constatato questo, dichiaro: sto facendo un servizio a favore di chi vuole la scuola privatizzata o, per esempio, in mano alle diverse comunità multietniche che abitano lo spazio sociale, per cui poi ognuno si farà la propria scuola organica, più o meno confessionale, alle più svariate opzioni assiologiche che esistono. Quindi, il problema che mi pongo e che mi induce anche ad una certa prudenza è questo: dopo aver constatato che la scuola, per come è stata ereditata, non serve, qual è l'organizzazione più idonea ad affrontare quelle che oggi noi riteniamo le grandi sfide culturali?

Devo lasciarmi guidare così dalla parte non pienamente cosciente. Direi che la scuola oggi dovrebbe in qualche modo essere l'espressione di una libertà elettiva, che significherebbe mettere nelle mani del discente il bisogno educativo. Le piattaforme lo fanno già, i tutorial non sono altro che l'espressione del mettere nelle mani del bisogno dell'utente l'informazione di cui necessita. Che significa una scuola che sia realmente nelle mani del discente? È una domanda, una gran bella domanda, nelle mani di un discente che però vive dentro i processi sociali che hanno una natura comunque educativa, fortemente educativa. Non c'è stata mai nella storia dell'uomo tanta pressione educativa da parte dell'ambiente quanto in questa epoca, una pressione a suo modo paragonabile a quella in cui dominava il diffuso analfabetismo. Era in quelle epoche che l'ambiente aveva un'incidenza educativa grandissima, ma erano epoche sostanzialmente molto stazionarie e in cui non vi era questo eccesso enorme di informazioni. Quindi, il novero delle informazioni di cui disponeva un soggetto era limitato e comunque esistevano dei mediatori culturali abilitati a separare il vero dal falso. Solo la nostra epoca dispone contemporaneamente di informazioni di altissimo livello liberamente accessibili e di informazioni di infimo livello altrettanto liberamente accessibili. In mezzo c'è la scuola che non sempre è in grado di fornire informazioni di alto livello o di altissimo livello. Spesso vive in una specie di limbo tra l'ovvio e l'elementare. E anche per questo non



soddisfa le esigenze del discente che, proprio perché è stimolato dall'ambiente, spesso ha delle esigenze educative molto più significative di quelle che la scuola riesca a soddisfare. Quindi, in questo mondo così paradossale fatto di questa grande complessità, la scuola – per come l'abbiamo ereditata - sta piuttosto stretta. Da qui poi nascono le domande di cui ti dicevo: cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo, e qui finisco, forse tornare a ragionare veramente dagli elementi di base. Forse dobbiamo cominciare a recuperare lo spirito dell'*universitas* medievale, dobbiamo decidere di mettere assieme le esigenze di spiriti che vogliono, che sentono l'esigenza di un rinnovamento culturale. Ricostituire queste micro-comunità di anime che testimoniano una possibilità al di un'alternativa, che decidono in qualche modo di improntare la loro esistenza come ritengono che essa possa svilupparsi quando tutto il rumore del mondo si attenuerà.

*Demetrio:* Molte, ripeto, sono le suggestioni e le domande che avete sollevato. Non potevamo affrontare in modo diverso questo tema se non lasciandolo aperto, perché è talmente grande da non poter essere assolutamente rinchiuso in un ragionamento razionalmente parcellizzato che possa durare anche un tempo più lungo di quello che abbiamo trascorso assieme. Credo che sia, tra l'altro, il tema che più dinamicamente evolve istante per istante nel dibattito, quindi è difficile fermarlo. Con queste vostre domande, ritengo sia possibile pensare a strutturare un ciclo di interviste su ognuno dei temi che avete sollevato. Ringrazio il professor Lech Witkowski dell'Università Pomerania di Słupsk, in Polonia e il professor Salvatore Colazzo dell'Università del Salento e colgo il loro soggetto di porre attenzione e cura nel guardarsi attorno e nel rapportarsi con il mondo circostante, costruendo nuove e più proficue relazioni con il prossimo.



SAGGI / ESSAYS



SUSANA BORRÀS-PENTINAT  
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

*Construyendo la justicia climática ante la aparente aporía climática de la  
desigualdad*

*Building Climate Justice in the face of the apparent climate aporia of inequality*

**Abstract:** *La crisis climática refleja no solo un reto global, sino también una de las mayores aporías de la humanidad: cómo la desigualdad injustificada genera más desigualdad en el contexto de la crisis climática, y cómo los esperados nuevos discursos de solución climática reproducen anteriores patrones de privilegio responsables del calentamiento global. El presente artículo presenta un análisis conceptual de la justicia climática, desde sus distintas manifestaciones de la desigualdad injusta, y hasta qué punto la dimensión jurídica de la justicia ha permitido incorporar el discurso de la vulnerabilidad y la diferencia en el marco jurídico internacional del cambio climático con el fin de superar la aparente aporía climática.*

**Abstract:** *The climate crisis reflects not only a global challenge, but also one of humanity's greatest aporias: how unjustified inequality generates more inequality in the context of the climate crisis, and how the hoped-for new discourses of climate solutions reproduce previous patterns of privilege responsible for global warming. This article presents a conceptual analysis of climate justice, from its various manifestations of unjust inequality, and the extent to which the legal dimension of justice has enabled the discourse of vulnerability and difference to be incorporated into the international legal framework of climate change in order to overcome the apparent climate aporia.*

**Keywords:** Climate justice; climate aporia; climate vulnerability; climate inequality.

*1. Introducción: el peso de la desigualdad en la inducción de vulnerabilidades  
climáticas*

El cambio climático representa un reto global, con implicaciones ético políticas de primer orden, que ponen de manifiesto el debate de la estrecha relación entre derechos

humanos, desarrollo desigual y cambio climático. Así, el Acuerdo de París<sup>1</sup> reconoce que aunque el cambio climático es global y que afecta a toda la humanidad,

«(...) al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional».

Sin embargo, este reconocimiento de la desigualdad no llega a reflejar completamente el carácter “injusto” de estas situaciones de desigualdad y de cómo la intensificación del colapso climático no solo deja al descubierto injusticias basadas en estas desigualdades y que interseccionan con otras preexistentes, sino que genera de nuevas, perpetuando la situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (en adelante, IPCC por sus siglas en inglés), la vulnerabilidad es

«(...) la propensión o predisposición a verse afectado negativamente. La vulnerabilidad abarca una variedad de conceptos y elementos, incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente y adaptarse»<sup>2</sup>

Por lo tanto, la vulnerabilidad climática viene determinada no solo por la exposición geográfica al riesgo o al impacto climático, sino a los factores socioeconómicos que afectan a una determinada población. Vale la pena puntualizar aquí, que ningún ser humano, ni grupo poblacional es vulnerable por naturaleza. Según Flores-Sandí

«(...) son las condiciones y factores de exclusión o discriminación, lo que hacen que muchas personas y grupos de personas vivan en situación de vulnerabilidad y de bajo disfrute de los derechos humanos. Por esto, el término adecuado es personas o grupos vulnerabilizados o en situación de vulnerabilidad. Estas son todas aquellas poblaciones

---

<sup>1</sup> UNITED NATIONS, Paris agreement as contained in the report of the conference of the parties in its twenty-first session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, 2015, United Nations *Treaty Series*, vol. 3156, p. 23.

<sup>2</sup> R. ARA BEGUM, R. LEMPert, E. ALI, T.A. BENJAMINSEN, T. BERNAUER, W. CRAMER, X. CUI, K. MACH, G. NAGY, N.C. STENSETH, R. SUKUMAR, P. WESTER, 2022: *Point of Departure and Key Concepts*. In: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 2022, pp. 121–196.

que, por el estigma y la discriminación, viven en una situación de desigualdad, y de acuerdo a esto todas las personas pueden ser vulnerabilizadas en algún momento»<sup>3</sup>.

En este contexto, surgen las injusticias vinculadas al cambio climático, que se identifican en lo que se ha llamado como «triple injusticia»: las personas menos responsables de las emisiones de carbono son también las más vulnerables a sus efectos, y al mismo tiempo, a menudo se ven más desfavorecidas por respuestas al cambio climático que pueden reproducir o agravar las desigualdades actuales<sup>4</sup>.

Considerando estas ideas previas, precisamente, la justicia climática contribuye a reflexionar sobre estas desigualdades y a abordarlas, prestando atención, fundamentalmente, a cómo el cambio climático afecta a las personas y a sus derechos, de forma diferente, desigual y desproporcionada, así como en reparar las injusticias resultantes de manera justa y equitativa. Así, la justicia climática suele entenderse o bien como justicia en relación con la responsabilidad por el cambio climático y sus impactos, o como justicia en relación con los efectos de las respuestas al cambio climático. Siguiendo a Farhana Sultana, la justicia climática constituye un punto de vista crítico, que replantea los discursos dominantes, contruidos desde la opresión, y que tiene su base en la solidaridad y en la acción colectiva<sup>5</sup>, con el fin de abordar estas desigualdades climáticas, que determinan una mayor exposición, riesgo y menor capacidad de resiliencia climática.

Sólo para ejemplificar las situaciones de desigualdad en un contexto de impacto climático, durante el huracán Katrina en agosto de 2005 en EE.UU., el 51% de las víctimas eran afroamericanos y el 42% blancos, en un país donde los afroamericanos representan el 16% de la población y los blancos el 70% (en Luisiana, el estado más afectado, los afroamericanos representan el 32% de la población y los blancos un 62%). En Nueva Orleans, la ciudad más grande del Estado de Luisiana, esto se traduce en entre

---

<sup>3</sup> Ver G. FLORES-SANDÍ, *Gestión de la accesibilidad y derecho a la salud*, «Acta Médica Costarricense», 2012, 54(3), pp. 181-188. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43423197010> [Consultado 9 de agosto de 2023].

<sup>4</sup> D. KRAUSE, *Transformative Approaches to Address Climate Change and Achieve Climate Justice*, en Jafry (ed) *Routledge Handbook of Climate Justice*, London: Routledge, 2018.

<sup>5</sup> F. SULTANA, *Critical climate justice*. "The Geographical Journal", 188, 2022, pp. 118-124.

una 1,7 y 4 veces más mortalidad para los afroamericanos mayores de 18 años, en comparación con los blancos de la misma edad<sup>6</sup>.

Así, la edad, la raza, el género, la clase, entre otros factores permiten entender porque la crisis climática es una crisis multidimensional y, sobre todo, de desigualdad. Además, el conocimiento de estas realidades de desigualdad que contribuyen a una situación de vulnerabilidad climática es fundamental para articular un orden jurídico sensible, sobre la base de la justicia climática que informe de las causas y consecuencias del cambio climático, de sus perpetradores y de sus víctimas y que proporcione mecanismos de protección y reparación ante los daños y pérdidas climáticas, con el fin de restablecer la justicia en el contexto de emergencia climática. No obstante, el abordaje de esta cuestión desde la justicia climática conlleva una “aporía climática”<sup>7</sup>. Es decir, el cambio climático y su respuesta, en términos de justicia, deviene un problema de difícil solución o intransitable, en la medida que recordando a Aristóteles la “igualdad de razonamientos contrarios” produce una realidad aparentemente o convenientemente impracticable<sup>8</sup>.

Por este motivo, en este artículo se presenta, en primer lugar, una reflexión sobre las causas de la crisis climática considerando las desigualdades económicas y sociales que injustamente construyen vulnerabilidades. En segundo lugar, se introduce el análisis del concepto de justicia climática como una cuestión de equidad y no discriminación para proteger aquellas poblaciones expuestas a las vulnerabilidades climáticas. Por ello, a continuación, se procede a explorar las dimensiones sobre las cuales se articula esta justicia con el fin de reconocer las desigualdades en las causas y consecuencias derivadas de los efectos del cambio climático. Finalmente, se analiza hasta qué punto el régimen jurídico del cambio climático, principalmente a través del Acuerdo de París, ha incorporado el reconocimiento de la desigualdad y la vulnerabilidad climática, en las distintas acciones y soluciones para responder al reto del cambio climático. El artículo se

---

<sup>6</sup> J. R. ELLIOT, J. PAIS, *Race, class, and Hurricane Katrina: Social differences in human response to disaster*, en «Social Science Research», 2006, pp. 295–321; Y. PARK, J. MILLER, *The social ecology of Hurricane Katrina: Re-writing the discourse of 'natural' disasters*, en “Smith College Studies in Social Work”, 2006, pp. 9–24.

<sup>7</sup> Etimológicamente, aporía significa “sin camino” en griego: la partícula privativa “a”, seguida de πόρος (pasaje). Ver L. BALLESTEROS, J. A. NICOLÁS, R. LINARES, *Diccionario de la posverdad*, ed. Comares, 2023, p. 16.

<sup>8</sup> *Tópicos*, VI, 145b17–20.



cierra con una serie de reflexiones finales que permiten constatar como el estancamiento de la acción climática representa una aporía más del sistema, sostenida por la preservación de los privilegios capitalistas y la tolerancia colonial de los sacrificios.

## *2. Las raíces de la crisis climática: el cambio climático en un contexto de desigualdad económica y social injusta*

El cambio climático de origen antropogénico es uno de los mayores desafíos y amenazas del siglo XXI<sup>9</sup>. Tal como señala el recientemente publicado Informe de Evaluación (AR6) del IPCC, el actual calentamiento del sistema climático es inequívoco y las actividades humanas en el modelo de desarrollo económico insostenible son su principal causa<sup>10</sup>. En efecto, las emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) provenientes principalmente de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, han provocado el aumento de la temperatura del planeta en aproximadamente 1.1 °C por encima de los niveles preindustriales. De seguir el ritmo actual de emisiones de GEI, la temperatura del planeta podría seguir en aumento en las próximas décadas, alcanzando los puntos de no retorno<sup>11</sup>. Mientras, las políticas actuales no sólo no son suficientes para lograr el objetivo principal del Acuerdo de París<sup>12</sup> de limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C y hacer todo lo posible para que no sobrepase los 1.5 °C, sino que llevarían a un calentamiento de 2.8 °C para finales de siglo.

Las consecuencias de este calentamiento global se traducen en los cada vez más frecuentes y severos fenómenos meteorológicos extremos –como las sequías, lluvias

<sup>9</sup> S. GARDINER, S. CANEY, D. JAMIESON, H. SHUE (eds), *Climate ethics: essential readings*. Oxford University Press, Oxford, 2010.

<sup>10</sup> IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. PÖRTNER, D.C. ROBERTS, M. TIGNOR, E.S. POLOCZANSKA, K. MINTENBECK, A. ALEGRÍA, M. CRAIG, S. LANGSDORF, S. LÖSCHKE, V. MÖLLER, A. OKEM, B. RAMA (eds.)]. Cambridge University Press, 2022, 52ss.

<sup>11</sup> T. M. LENTON, J. ROCKSTRÖM, O. GAFFNEY, S. RAHMSTORF, K. RICHARDSON, W. STEFFEN & H. J. SCHELLNHUBER, *Climate tipping points — too risky to bet against. The growing threat of abrupt and irreversible climate changes must compel political and economic action on emissions*, en “Nature”, 575, 2019, pp. 592-595. D. I. ARMSTRONG MCKAY *et al.*, *Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points*, «Science» 377, 2022. DOI:10.1126/science.abn7950.

<sup>12</sup> *Cit. supra*.

intensas, inundaciones, ciclones, olas de calor e incendios—, el aumento del nivel del mar, el calentamiento y acidificación de los océanos, la rápida reducción de los glaciares y de las capas árticas y antárticas son algunos de los impactos climático, ya visibles alrededor del mundo y que están provocando la destrucción y pérdida de viviendas y de medios de subsistencia (como el acceso a alimentos seguros y agua limpia) y la aparición de problemas de salud física y mental en las personas, cobrándose miles de vidas cada año y forzando a millones a desplazarse a nuevas zonas dentro o fuera de sus países y a abandonar sus hogares, su familia, su cultura. Aún peor, los peligros y riesgos relacionados con el clima se incrementan a medida que el mundo se calienta. De hecho, cada incremento adicional de las temperaturas aumentaría la frecuencia y magnitud de estos impactos, por lo que, si no se cambia de rumbo, éstos serán cada vez más intensos y violentos, provocando no sólo pérdidas humanas y materiales de gran consideración, sino incluso daños irreversibles que afectarán el conjunto de la vida en el planeta<sup>13</sup>.

No obstante, las raíces de esta crisis climática están interconectadas causalmente con una amplia variedad de otras realidades económicas y sociales, de modo que resulta artificial tratarlo por separado. Las desigualdades económicas y sociales, vinculadas a un proceso colonialista y capitalista caracterizado por la concentración y dominio de poder, muy a menudo, se basan en la raza, la clase social, el género, la etnia y el origen y constituyen un contexto de mayor vulnerabilidad social ante los riesgos y efectos del cambio climático<sup>14</sup>. Así, Moe-Lobeda emplea el término de «colonialismo climático» para explicar cómo el cambio climático es un fenómeno producido de forma principal «por personas de alto nivel de consumo que sin embargo lleva la ruina y la muerte a poblaciones empobrecidas que tienden a ser personas de color, el cambio climático puede que sea la mayor expresión de privilegio de clase y de color que ha evidenciado la humanidad». Esto es porque la actividad económica que ha enriquecido el Norte global

---

<sup>13</sup> D. I. ARMSTRONG MCKAY *et al.*, *Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points*, *cit. supra*.

<sup>14</sup> P. C. GODFREY, *Introduction: race, gender & class and climate change*, en «Race, Gender & Class», 2012, pp. 3–11.

es en gran medida responsable de la devastación producto del cambio climático sobre poblaciones vulnerabilizadas, principalmente las empobrecidas y de color<sup>15</sup>.

En consecuencia, los efectos del cambio climático suelen estar mediados por otros factores como la pobreza, las infraestructuras existentes y la capacidad de respuesta de las autoridades políticas, interactúan con las desigualdades y la vulnerabilidad existentes, produciendo lo que Leichenko y O'Brien denominan la «doble exposición»<sup>16</sup>. Además, la extracción de combustibles fósiles y la industria construida en torno a ella suelen perjudicar directamente los mismos intereses (como la salud y el acceso a la tierra), que se ven afectados por la emisión de gases de efecto invernadero.

Por este motivo, el cambio climático y sus efectos no pueden explicarse y abordarse, ni desde un punto abstracto ni homogéneo y, sobre todo, sin tener en cuenta la justicia, la equidad y los derechos como fundamento de la justicia climática.

### 3. *La justicia climática: una cuestión de equidad y no discriminación*

El concepto de justicia climática surge de una realidad marcada por las desigualdades estructurales de carácter social e interseccional, que se profundizan por los efectos del cambio climático inducido por la riqueza<sup>17</sup>. Así, según Gardiner, el cambio climático resulta ser una cuestión estrechamente vinculada a la ética y, por extensión, a la justicia<sup>18</sup>.

Las dimensiones conceptuales de la justicia climática se basan, en gran medida, en los conceptos de justicia ambiental<sup>19</sup> y de justicia distributiva<sup>20</sup>. En concreto, el movimiento por la justicia ambiental surge en EE.UU. en la década de 1980 como una nueva coalición entre ecologistas y activistas por los derechos civiles, a través de la resistencia a la

<sup>15</sup> C. D. MOE-LOBEDA, *Climate change as climate debt: forging a just future*, en "Journal of the Society of Christian Ethics", 36, 2016, pp. 27-49.

<sup>16</sup> R. LEICHENKO, K. O'BRIEN, *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*, New York: Oxford University Press, 2008.

<sup>17</sup> J. FINE, J. LOVE-NICHOLS, *Language and climate justice: A research agenda*, en "Journal of Sociolinguistics", 25 (6), 2021. También R. ECKERSLEY, *Responsibility for climate change as a structural injustice*, en *The Oxford handbook of environmental political theory*, 2016, pp. 346-361.

<sup>18</sup> S. M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, US: Oup Usa, 2011.

<sup>19</sup> D. SCHLOSBERG, L.B. COLLINS, *From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice*, en "WIREs Climate Change", 5 (3), 2014, pp. 359-374.

<sup>20</sup> J. RAWLS, *A theory of justice*, Cambridge, Mass.: Original ed, Belknap Press, 1971.

eliminación de residuos tóxicos en comunidades pobres y afroamericanas<sup>21</sup>. No obstante, los discursos de justicia ambiental difieren significativamente del ecologismo dominante. El movimiento ecologista se centra en las cuestiones relacionadas con el agotamiento de los recursos, la degradación y la gestión de los recursos, mientras que la justicia ambiental aborda temas relacionados con la autodeterminación, la autonomía, el acceso equitativo a los recursos y la justicia<sup>22</sup>. La diferencia en estos posicionamientos se debe, principalmente, a que los protagonistas de ambos movimientos ocupan posiciones sociales diferentes y, en consecuencia, tienen experiencias y percepciones ambientales distintas<sup>23</sup>. Así, mientras el ecologismo dominante se desarrolló históricamente en círculos de clase media blanca, las preocupaciones por la justicia ambiental fueron planteadas sobre todo por personas afroamericanas en Estados Unidos, aunque más tarde se incluyeron las preocupaciones de otros grupos marginados, sobre todo de las personas en situación de pobreza. Estos grupos marginados tenían experiencias ambientales muy diferentes a las de sus homólogos blancos de clase media, ya que los primeros a menudo carecían de experiencias ambientales positivas como el ocio en la naturaleza o la exploración de los espacios naturales<sup>24</sup>. En cambio, sus experiencias consistían en ser víctimas del acaparamiento de tierras, los desplazamientos, la contaminación o la (re)ubicación forzosa por parte de sus familias.

En este sentido, el movimiento de la justicia ambiental ha evolucionado integrando la distribución injusta de los daños y beneficios ambientales con las causas subyacentes, conectando las tres dimensiones centrales de la justicia, a saber: la distributiva, la del procedimiento y la del reconocimiento, todas las cuales deben abordarse para que la

---

<sup>21</sup> R.D. BULLARD, *Anatomy of environmental racism and the environmental justice movement*, en *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots* 15, 1993, pp. 15-39. También véase L. W. COLE, S. R. FOSTER, *From the ground up: Environmental racism and the rise of the environmental justice movement*. Vol. 34. New York: NYU Press, 2001 y E. M. MCGURTY, *From NIMBY to civil rights: The origins of the environmental justice movement*, en «Environmental History», 2.3, 1997, pp. 301-323.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> D.E. TAYLOR, *The rise of the environmental justice paradigm*, en “American Behavioural Science”, 43(4), 2000, pp. 508-580.

<sup>24</sup> Véase J. MARTÍNEZ ALIER, *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valores*, Icaria, Barcelona, 2009, pp. 26 ss. Según este autor «El movimiento ambientalista norteamericano evolucionó desde constituir un grupo compuesto esencialmente por conservacionistas y abogados, a transformarse en un movimiento social comunitario que aboga por los derechos y por la justicia ambiental»; también véase a J. PURDY, *The long environmental justice movement*, en “Ecology Law Quarterly”, 44.4, 2018, pp. 809-864.

sociedad sea más justa en el contexto de emergencia climática<sup>25</sup>. Aunque los aspectos distributivos de la justicia pueden considerarse un indicio de injusticias, es decir, que el daño ambiental lo sufren desproporcionadamente determinados grupos de la sociedad, Schlosberg señala que estos grupos o individuos deben ser reconocidos antes de que pueda producirse cualquier redistribución<sup>26</sup>. Esto también se aplica a la dimensión procedimental de la justicia, si se quiere proteger a un grupo o individuo, es preciso reconocerlo.

La justicia de reconocimiento se refiere a la existencia de estructuras sociales que refuerzan los resultados injustos en la sociedad, al reconocer que algunas normas y prácticas culturales e institucionales pueden otorgar inherentemente una representación desigual a determinados grupos, describiéndolos del beneficio y/o protección común. La justicia distributiva, por su parte, considera el reparto justo y equitativo de los bienes y beneficios ambientales para todas las personas, con el objetivo de comprender cómo se experimentan los daños o beneficios ambientales en la sociedad<sup>27</sup>. Y la justicia procedimental se centra en el hecho de que la participación en la toma de decisiones no siempre es igualitaria, y algunos grupos e individuos pueden quedar excluidos.

Junto con estas dimensiones de la justicia ambiental, McCauley y Heffron añaden la justicia reparadora, como una cuarta dimensión de la justicia con el fin de corregir las trayectorias históricas de desarrollo que han creado formas estructurales de injusticia<sup>28</sup>. Así la justicia reparadora tiene como finalidad devolver la dignidad a las personas afectada<sup>29</sup>, y ser una alternativa a los litigios relacionados con pérdidas y daños<sup>30</sup>.

El concepto de la justicia ambiental, que a menudo se refería a los peligros ambientales locales, se globaliza al extenderse a la crisis climática mundial, pero siempre guardando

---

<sup>25</sup> D. SCHLOSBERG, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Vol. 9780199286, 2007.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> S. HUGHES, M. HOFFMANN, *Just urban transitions: toward a research agenda*, en "Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change", 2020. También V. BELLVER CAPELLA, *El movimiento por la justicia ambiental. Entre el ecologismo y los derechos humanos*, "Anuario de Filosofía del Derecho", no.13-14, 1996-1997, pp. 327-348.

<sup>28</sup> D. MCCAULEY, R. HEFFRON, *Just transition: integrating climate, energy and environmental justice*, en "Energy Policy", 119, 2018, pp. 1-7.

<sup>29</sup> A. THOMPSON, F.E.L. OTTO, *Ethical and normative implications of weather event attribution for policy discussions concerning loss and damage*, en "Climate Change", 133, 2015, pp. 439-451.

<sup>30</sup> S.A. ROBINSON, D.A. CARLSON, *A just alternative to litigation: applying restorative justice to climate-related loss and damage*, "Third World Quarterly", 2021, pp. 1-12.

relación con las desigualdades socioeconómicas implantadas por el sistema capitalista. Así, Bullard reconoce que el cambio climático es, en la actualidad, el desafío más importante de la justicia ambiental, cuando se refiere a que: «Históricamente, las personas pobres y las personas de color contribuyeron menos al calentamiento global, sin embargo, estas poblaciones más vulnerables sufrirán los primeros y más graves reveses debido al lugar donde viven, a sus limitados ingresos y medios económicos, y a su deficiente acceso a la atención médica»<sup>31</sup>.

De ahí que, partiendo de este marco conceptual de la justicia ambiental, la justicia climática, según Newell et al., se caracteriza por (i) la responsabilidad por generar el cambio climático y sus impactos, o (ii) los efectos de las respuestas al cambio climático<sup>32</sup>. Es decir, se vincula a las llamadas «triples injusticias» del cambio climático, a saber: la distribución desigual de los impactos, la responsabilidad desigual por el cambio climático y los costes desiguales asociados a la mitigación y la adaptación<sup>33</sup>, en que los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero son también los más vulnerables a sus impactos y los más desfavorecidos por las respuestas al cambio climático<sup>34</sup>. Por lo tanto, la justicia climática requiere no solo establecer las responsabilidades de las causas, sino también que las estrategias de mitigación y adaptación, para ser justas, deban dirigirse preferentemente a beneficiar a las poblaciones y naciones más amenazadas y con mayor necesidad.

Hay algunos autores, como Brown Weiss<sup>35</sup>, Meyer<sup>36</sup> o Knappe y Renn<sup>37</sup>, que añaden la dimensión intergeneracional de la justicia, con el fin de poner de manifiesto los deberes de una generación respecto a otra y, en particular, en relación con el cambio climático, en

---

<sup>31</sup> S. K. LEWIS, *An Interview with Dr. Robert D. Bullard*, en “The Black Scholar”, vol. 46, no. 3, 2016, pp. 4-11.

<sup>32</sup> P. NEWELL, S. SRIVASTAVA, L. OTTO NAESS, G. A. TORRES CONTRERAS, R. PRICE, *Toward transformative climate justice: An emerging research agenda*, en “WIREs Climate Change”, Volume 12, Issue 6, November/December 2021.

<sup>33</sup> J. T. ROBERTS, B. C. PARKS, *A climate of injustice: global inequality, north-south politics, and climate policy*, en *Global environmental accord*, vol. 1, The MIT Press, 2015.

<sup>34</sup> D. KRAUSE, *Transformative approaches to address climate change and achieve climate justice*, en *Routledge handbook of climate justice*, Routledge, 2021.

<sup>35</sup> E. BROWN WEISS, *Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law*, en “Vermont Journal of Environmental Law”, vol. 9, 2008, pp. 615-627.

<sup>36</sup> L. H. MEYER, *Intergenerational justice*, en *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2021 Edition.

<sup>37</sup> H. KNAPPE, O. RENN, *Politicization of intergenerational justice: how youth actors translate sustainable futures*, en “European Journal of Futures Research”, 10, 6, 2022. También véase S. CANEY, *Justice and future generations*, en “Annual Review of Political Science”, 21(1), 2018, pp. 475-493.

los deberes respecto a los jóvenes y niños y niñas que ya viven (o que están a punto de nacer), cuyas vidas actuales y futuras se ven perjudicadas por las condiciones medioambientales en rápida evolución.

Con el fin de trazar un mayor entendimiento de la justicia climática, a continuación, se aborda el análisis de sus distintas dimensiones.

#### 4. *Las dimensiones de la injusticia climática: causas y consecuencias*

El análisis de las distintas dimensiones de la justicia climática permite una mejor comprensión de las injusticias creadas en relación a la emergencia climática, que representan diferentes situaciones de desigualdad.

##### 4.1 *La justicia distributiva: la crónica del abuso climático, la responsabilidad en la generación del cambio climático y el desplazamiento de sus impactos*

Esta dimensión de la justicia trata de cómo se calculan los costos y beneficios del cambio climático y cómo se asignan los bienes y los males sociales, desde una perspectiva temporal y espacial<sup>38</sup>. Según Ikeme, se podría sintetizar en tres niveles: la distribución de impactos, la distribución de responsabilidad y la distribución de costes y beneficios<sup>39</sup>. No obstante, todas estas injusticias distributivas se caracterizan por converger en su carácter temporal y espacial y en el contenido en que se sustancia la distribución injusta, contribuyendo a un conflicto distributivo no resuelto.

##### a) El carácter temporal y espacial de la distribución

La crisis climática tiene raíces históricas que perduran en la actualidad<sup>40</sup>. Entre 1850 y 2002, los países del Norte Global emitieron tres veces más emisiones de GEI que los países del Sur Global, donde reside aproximadamente el 85% de la población mundial. Incluso, en la actualidad el promedio de emisiones de CO<sub>2</sub> (toneladas métricas per cápita)

---

<sup>38</sup> D. MCCAULEY, R. HEFFRON, S. HANNES, K. JENKINS, K., *Advancing Energy Justice: The Triumvirate of Tenets*, en "International Energy Law Review", 32.3, 2013, pp. 107-110.

<sup>39</sup> J. IKEME, *Equity, environmental justice and sustainability: incomplete approaches in climate change politics*, en "Global Environmental Change", 13, 2003, pp. 195-206.

<sup>40</sup> L. H. MEYERA, D. ROSERB, *Climate justice and historical emissions*, en *Intergenerational Justice*. Routledge, 2017, pp. 469-494.

de las poblaciones de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático<sup>41</sup>, por ejemplo, Mozambique (0,3), Malawi (0,1) y Zimbabwe (0,9), son insignificantes en comparación con el promedio de emisiones de una persona en Estados Unidos (15,5), Canadá (15,3), Australia (15,8) o el Reino Unido (6)<sup>42</sup>.

La injusticia no solo se produce por las emisiones per cápita, sino que además, según los datos del Global Carbon Project existe una diferencia importante entre las emisiones territoriales (las generadas en el mismo territorio) y las de consumo (que contiene las emisiones asociadas a los bienes de consumo importados, que no se contabilizan en el cómputo global de las emisiones)<sup>43</sup>. Por ejemplo, en 2018, la Unión Europea (UE) era responsable de un 9% de las emisiones globales a escala territorial, y de un 12% de consumo. Esto se asocia con la externalización de la producción: la UE multiplicó por más de cuatro las importaciones entre 2002 y 2019 de China, que, en este último año, han representado un 20,5% de las importaciones de la UE. Por lo tanto, no es válido hacer una lectura positiva de las emisiones que puedan reducirse a nivel territorial, si no se tiene en cuenta la responsabilidad exterior de la UE, especialmente ahora, con una economía tan globalizada y externalizada en el Sur global<sup>44</sup>.

Desde una perspectiva espacial, la distribución de los impactos climáticos se inclina hacia las regiones con menor capacidad de adaptación. Según Neil Adger, los impactos del cambio climático son y serán diferenciados espacial y socialmente, contribuyendo en ambos casos a que los más pobres sufran impactos desproporcionados, cuando muchas sobreviven con menos de 2 dólares al día y casi no generan emisiones de gases de efecto invernadero<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> J. PUASCHUNDER, *Mapping climate justice*, en *Governance & Climate Justice: Global South & Developing Nations*, 2020, pp. 23-38.

<sup>42</sup> A. HARGROVE, M. QANDEEL, J. M. SOMMER, *Global governance for climate justice: A cross-national analysis of CO2 emissions*, en "Global Transitions", 1, 2019, pp. 190-199.

<sup>43</sup> Los datos de emisiones de CO2 se obtienen del Global Carbon Project: Global Carbon Project. (2020). Datos suplementarios de Global Carbon Budget 2020 (Versión 1.0) [Conjunto de datos]. Proyecto Global de Carbono. <https://doi.org/10.18160/gcp-2020>.

<sup>44</sup> J. PUASCHUNDER, *cit. supra*.

<sup>45</sup> N. ADGER, *Social Capital and Climate Change*, en *Tyndall Centre for Climate Change Research Working Paper 8*. Norwich, UK: University of East Anglia, 2001.



Así, África será la más afectada, con daños climáticos del orden de varios puntos porcentuales del producto interior bruto en caso de un aumento de 2 °C de la temperatura media mundial. En Asia, alrededor de 1.000 millones de personas se enfrentan a riesgos derivados de la reducción de los rendimientos agrícolas, la disminución del suministro de agua y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos<sup>46</sup>.

b) El carácter sustantivo de la distribución

El análisis sustantivo de la distribución permite considerar injusticia en la asignación de cargas provenientes de la división de las emisiones restantes, los costos de mitigación y adaptación, incluidas las oportunidades perdidas y la compensación aquellos que han sido perjudicados injustamente<sup>47</sup>. Es decir, desde una perspectiva de la justicia climática, no basta con analizar las emisiones de GEI, sino también el reparto desigual de los beneficios y privilegios generados por crecimiento económico responsable del aumento de la precariedad entre amplios sectores de la población, de la crisis climática y de las innumerables injusticias. Este análisis permite determinar que los costos de las acciones para mitigar o adaptarse al cambio climático deberían recaer proporcionalmente sobre aquellos que han desempeñado el mayor papel en contribuyendo a esos daños. Mientras que quien se haya beneficiado de una injusticia que causa daño a otro tiene el deber de compensarlos por el valor del beneficio obtenido, ya sea a través del reconocimiento de las pérdidas y daños generadas<sup>48</sup> o de la deuda de carbono que los países más enriquecidos deben a los más empobrecidos<sup>49</sup>.

El análisis material de la desigualdad distributiva permite constatar como el sistema económico actual y las pautas de consumo se ha caracterizado por una concentración de poder, que se ejerce por los responsables de la degradación del medio ambiente y de las

---

<sup>46</sup> SCHNEIDER, S.H., S. SEMENOV, A. PATWARDHAN, I. BURTON, C.H.D. MAGADZA, M. OPPENHEIMER, A.B. PITTOCK, A. RAHMAN, J.B. SMITH, A. SUAREZ, F. YAMIN. *Assessing Key Vulnerabilities and the Risk from Climate Change*, en *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. M.L. PARRY, O.F. CANZIANI, J.P. PALUTIKOF, P.J. VAN DER LINDEN, and C.E. HANSON, eds. *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007, pp. 790ss.

<sup>47</sup> J. MOSS (ed.), *Climate Change and Justice*, Cambridge: CUP, 2018.

<sup>48</sup> E. ROBERTS, S. HUQ, *Coming Full Circle: The History of Loss and Damage Under the UNFCCC*, en "International Journal of Global Warming", 8.2, 2015, pp. 141-157 y E. ROBERTS, M. PELLING, *Loss and Damage: An Opportunity for Transformation?*, "Climate Policy", 2019, pp. 1-14.

<sup>49</sup> J. MOSS (ed.), *cit. supra*.

injusticias ambientales, creando una zona de sacrificio y una zona de privilegio. La zona de sacrificio, según explica Bullard, representa «(...) un problema de Justicia Ambiental y expone cómo las cargas ambientales inequitativas se han concentrado en sectores marginados de la sociedad por estatus socioeconómico y raza, fundamentalmente»<sup>50</sup>. Asimismo, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente sobre el derecho a un medio ambiente no tóxico de 2022, se refiere a que, si bien «todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre las personas, los grupos y las comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica», y son potencialmente vulnerables «[l]as mujeres, los niños y niñas, las minorías, las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas de edad y las personas con discapacidad»<sup>51</sup>. El Relator destaca, además, que algunas comunidades están extremadamente expuestas a la contaminación y a las sustancias tóxicas en sus lugares de residencia, por los que se les ha denominado «zonas de sacrificio», las cuales incluirían las poblaciones afectadas por las causas (actividades antropogénicas generadoras de GEI) y consecuencias del cambio climático (riesgos, desastres, daños y pérdidas derivadas del cambio climático). En concreto, se refiere a las zonas de sacrificio como:

«[U]n lugar cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud física y mental y violaciones de sus derechos humanos, de resultas de vivir en focos de polución y zonas altamente contaminadas. La crisis climática está creando una nueva categoría de zonas de sacrificio como consecuencia de la emisión desaforada de gases de efecto invernadero, ya que los terrenos de esas comunidades se han convertido, y se siguen convirtiendo, en zonas inhabitables a causa de fenómenos meteorológicos extremos o de desastres de evolución lenta, como la sequía y la subida del nivel del mar»<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> R. D. BULLARD, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, Westview Press 3rd (Third) edition, 2000.

<sup>51</sup> Res. A/HRC/49/53: Derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: el medio ambiente no tóxico - Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 12 enero 2022, pp. 7-8. Ver también M. LOPES DE SOUZA, 'Sacrifice zone': *The environment-territory-place of disposable lives*, en "Community Development Journal", Vol. 56, Issue 2, 2021, pp. 220-243.

<sup>52</sup> Res. A/HRC/49/53, *Ibid.*

Las zonas de privilegio, en cambio, son aquellas que se identifican con las poblaciones de países que se han beneficiado del desarrollo económico propiciado por los combustibles fósiles y el colonialismo y que ahora ocupan posiciones privilegiadas, con las mejores capacidades para adaptarse a los efectos negativos de su desarrollo que han ayudado a generar y de la que se han beneficiado, que incluyen, entre otros, un clima alterado. Este espacio de privilegio incluye también, por ejemplo, aquellas pocas empresas multinacionales, un centenar de todo el mundo (conocidas como *carbon majors*), que son responsables del 71% de las emisiones globales de GEI desde 1988, causantes del calentamiento global<sup>53</sup>. En términos más generales, se produce la siguiente aporía: el 10% más rico de la población mundial (zona de privilegio) produce casi tantas emisiones de GEI como el 90% más pobre (zona de sacrificio)<sup>54</sup>. Según Oxfam, mientras este 10% más rico del mundo causa el 50% de las emisiones, también concentra el 52% de la riqueza del mundo. El 50% más pobre del mundo contribuye aproximadamente con el 10% de las emisiones mundiales y recibe alrededor del 8% de los ingresos mundiales. Según Diffenbaugh y Burke, la mayor parte de los países empobrecidos son considerablemente más pobres debido al cambio climático, mientras la mayoría de los países ricos son más ricos gracias a él<sup>55</sup>. Sin duda, la riqueza aumenta la capacidad de adaptación y de resiliencia y, a su vez, la huella carbónica. Todo esto significa que la concentración de poder recae en los principales responsables del cambio climático están relativamente aislados de sus impactos, pero que legitiman sus decisiones por el poder que concentran, generando graves repercusiones para la mayor parte de población, que habitan en las zonas de sacrificio, que se identifican con las zonas que concentran a las poblaciones más empobrecidas del mundo.

Además, la base de este sistema económico emisor de GEI está en los extractivismos con consecuencias no solo ambientales, sino económicas y sociales negativas para

---

<sup>53</sup> Carbon Disclosure Project, *The Carbon Majors Database*. También GRAIN, IATP, *Emissions Impossible—How Big Meat and Dairy Are Heating up the Planet*, 2018.

<sup>54</sup> S. MOTESHARREI, J. RIVAS, E. KALNAY, et al., *Modelling sustainability: population, inequality, consumption, and bidirectional coupling of the Earth and Human Systems*, en “Natural Science Review”, 3(4), 2016, pp. 470-494.

<sup>55</sup> N. S., DIFFENBAUGH, M. BURKE, *Global warming has increased global economic inequality*, en “PNAS” 116, 2019, pp. 9808–9813.

aqueellos Estados proveedores de los combustibles fósiles y que ahora asumen importantes impactos ecosociales. Por ejemplo, en julio de 2020, el Atlas de Justicia Ambiental registraba 310 conflictos vinculados a la extracción de minerales y carbón, un total que representaba el 35% de todos los conflictos ambientales de la región de América Latina<sup>56</sup>, con un preocupante el aumento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, que denuncian los efectos de los proyectos extractivos industriales a gran escala sobre la salud humana, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento de tierras y la contaminación del agua. Los miembros de las comunidades indígenas son especialmente vulnerables a esta violencia<sup>57</sup>.

Todas estas realidades derivadas de la crisis climática (y sus efectos desiguales) están relacionadas con dos sistemas y proyectos históricos cuya relevancia sigue vigente: el capitalismo y el colonialismo. Ambos han sido determinantes en la generación de la desigualdad y el carácter sistémico de la crisis climática y es preciso tenerlos en cuenta no solo para entender mejor el carácter del reto político que representa la crisis climática, sino también para exigir la inversión de las cargas climáticas hacia los responsables climáticos.

En este orden de ideas es esencial reconocer que los impactos son, desproporcionadamente, soportados por aquellos que tradicionalmente han sido excluidos social, económica y políticamente de los beneficios de la sociedad moderna, y que se sienten en gran medida en los países más empobrecidos – o “en desarrollo” (según terminología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático-CMNUCC<sup>58</sup>), donde las inequidades, económicas y sociales, políticamente e históricamente construidas en sus comunidades, exacerban los efectos, cada vez más graves del cambio climático. Además, los científicos están revisando sus estimaciones, advirtiendo que incluso con los niveles actuales de calentamiento atmosférico conducirán a una exposición de la población al aumento del nivel del mar y a las inundaciones

---

<sup>56</sup> *Environmental Justice Atlas*. Disponible en: <https://ejatlas.org/>

<sup>57</sup> GLOBAL WITNESS, *Una década de resistencia*, 2022. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/>

<sup>58</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change, Nueva York, 9 de mayo de 1992, UNTS, vol. 1771, No. 30822, p. 107.

costeras, mucho mayor de lo que se había previsto anteriormente. En este sentido, no se debería dejar que los países que menos contribuyeron a aumentar el riesgo de esos efectos -y cuya capacidad de adaptación se ha reducido, como resultado de la esclavitud, el colonialismo y las políticas económicas neoliberales- soporten los mayores costes climáticos.

En pocas palabras, los beneficios del modo de vida, producción y consumos de las generaciones presentes, especialmente las más privilegiadas del Norte Global, están en conflicto con los derechos de las generaciones presentes, en su mayoría, las del Sur Global, pero también en conflicto con los derechos de las generaciones futuras<sup>59</sup>, que también comparten estas zonas de sacrificio.

Con este orden de ideas, la restitución de la justicia desde la perspectiva distributiva implicaría concentrar las mayores cargas a los países del Norte Global en términos de acción climática, incluyendo la transferencia de recursos y tecnología del Norte al Sur, con el fin de facilitar la adaptación de los países del Sur.

### *3.2 La justicia procedimental: la invisibilidad de la exclusión*

La justicia procedimental es uno de los pilares de la justicia climática y se constituye en un juicio normativo sobre la equidad del proceso de toma de decisiones. Se trata fundamentalmente de garantizar que los procesos de toma de decisiones sean justos, responsables y transparentes, incluso en el contexto de la respuesta al cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación. Los procedimientos justos son importantes para regular la distribución de los bienes y la financiación climática y para que los procesos de toma de decisiones sean transparentes y responsables. Esto puede incluir el acceso a la información, el acceso y la participación significativa en la toma de decisiones, la ausencia de prejuicios por parte de los responsables de la toma de decisiones y el acceso a los procedimientos legales. En general, la justicia procedimental se centra

---

<sup>59</sup> E. A. PAGE, *Climate change, justice and future generations*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2007.

en identificar a quienes planifican y elaboran normas, leyes, políticas y decisiones, y a quienes están incluidos y pueden opinar en esos procesos<sup>60</sup>.

Es decir, esta dimensión de la justicia climática permite establecer que la distribución de costes y beneficios de los recursos atmosféricos sólo puede ser equitativa, y por lo tanto justa, si se deriva de un proceso acordado por todas las partes. Así, este proceso, recordando a Rawls, para ser justo y generar un resultado justo, requiere de la participación más amplia posible<sup>61</sup>. Por lo tanto, se considera que un proceso de toma de decisiones es justo si se basa en un fundamento democrático en el que todas las personas afectadas tienen la posibilidad de ser informadas y participar, expresar sus opiniones e influir en las decisiones.

En concreto, uniendo los distintos estudios de la justicia procedimental, aplicada al cambio climático, esta incluiría: la capacidad de participación de los países en desarrollo en la CMNUCC<sup>62</sup>, la legitimidad de los procesos de adopción de las normas<sup>63</sup>, la transparencia como norma de procedimiento<sup>64</sup> y la capacidad de articular políticamente las propias opiniones e intereses<sup>65</sup>. Considerando estos elementos de la justicia procedimental, a nivel global, no obstante, se ha producido una concentración asimétrica de poder político y económico que ha sido una causa importante de las distintas crisis en curso, entre ellas, se incluye la crisis climática. La distribución del poder influye en cómo se valoran y distribuyen dentro de las fronteras nacionales los bienes (por ejemplo, el aire limpio), los problemas (por ejemplo, la contaminación) ambientales, pero sobre todo la toma de decisiones<sup>66</sup>. En este sentido, se perciben una serie de barreras procesales

---

<sup>60</sup> *Guide on Climate Justice in Gender and Youth Engagement*, Oxfam/PlanAdapt, IDRC 2020. También consultar a E. GAUNA, *The environmental justice misfit: public participation and the paradigm paradox*, en “Stanford Environmental Law Journal”, 17 (1), 1998, pp. 1–87.

<sup>61</sup> J. RAWLS, *A theory of Justice*, Harvard U.P., Cambridge, MA, 1972.

<sup>62</sup> J. PAAVOLA, W. N. ADGER, *Fair adaptation to climate change*, en «Ecol. Econ.», 56, 2006, pp. 594-609. También consultar a L. TOMLINSON, *Procedural Justice in the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Springer International Publishing, Cham, 2015.

<sup>63</sup> F. BIERMANN, A. GUPTA, *Accountability and legitimacy in earth system governance: a research framework*, en “Ecological Economics”, 70, 2011, pp. 1856-1864.

<sup>64</sup> E. BRANDSTEDT, B. BRÜLDE, *Towards a theory of pure procedural climate justice*, en “Journal of Applied Philosophy”, 36 (2019), pp. 785-799.

<sup>65</sup> M. GRASSO, S. SACCHI, *Impure procedural justice in climate governance systems*, en “Environmental Values”, 24 (2015), pp. 777-798.

<sup>66</sup> W. N. ADGER, *et al.*, *This must be the place: underrepresentation of identity and meaning in climate change decision-making*, en “Global Environmental Politics”, 11 (2), 2011, pp. 1–25.

genéricas a la participación efectiva que reducen la probabilidad de que los países en desarrollo puedan aumentar la capacidad de respuesta de las negociaciones sobre el cambio climático a sus preocupaciones fundamentales. Desigualdades en la capacidad y la participación significan que la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo no son capaces incluso de estar continuamente presentes durante todo el proceso de negociación, y mucho menos representar adecuadamente los intereses de sus ciudadanos en ámbitos donde las demandas y las necesidades de conocimientos jurídicos y científicos son elevadas<sup>67</sup>. Así, y con el fin de incrementar su participación en la respuesta al cambio climático, los países del Sur Global sostienen que la justicia o imparcialidad de un resultado depende de la legitimidad del proceso que se ha seguido y, por ende, el respeto y realización de la justicia procedimental.

### *3.3. La justicia del reconocimiento: las desigualdades, vulnerabilidades y interseccionalidades en un contexto de emergencia climática*

La dimensión del reconocimiento está relacionada con la dimensión procesal y distributiva, pero se centra en particular en el reconocimiento de la diferencia<sup>68</sup>. El reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos, en los que cada uno ve al otro como su igual. Es decir, esta dimensión de la justicia climática supone identificar a las personas en contextos de vulnerabilidad, la cual puede verse agravada. El reconocimiento implica identificar y comprender las diferencias, además de protegerlas. En este sentido, se exige la constatación de como el actual aumento de las temperaturas mundiales inducido por las actividades humanas ya ha provocado cambios sin precedentes en el sistema climático que están teniendo graves consecuencias sobre las personas y ecosistemas de todas las regiones del planeta, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más pobres, vulnerables e históricamente marginadas –principalmente de regiones altamente vulnerables del Sur Global. En efecto,

---

<sup>67</sup> P. NEWELL, S. SRIVASTAVA, L.O. NAESS, G. A. TORRES CONTRERAS, R. PRICE, *Towards Transformative Climate Justice: Key Challenges and Future Directions for Research*, IDS Working Paper 540, Brighton: Institute of Development Studies, 2020, pp. 41 ss.

<sup>68</sup> N. FRASER, *Rethinking Recognition*, en “New Left Review”, 3, 107, 2000.

esta representa la población mucho más numerosa y diversa que durante mucho tiempo ha sido, y sigue siendo, explotada y sacrificada en los procesos de desarrollo que han dado origen al cambio climático. Dada su desventaja previa, así como la exposición geográfica de vulnerabilidad climática<sup>69</sup>, este grupo de población es ahora especialmente vulnerable a la carga adicional de las retroalimentaciones de la economía capitalista sobre el clima global. Así, como ya se ha apuntado anteriormente en la dimensión distributiva de la justicia climática, a pesar de apenas contribuir al cambio climático, y de sufrir ya los procesos de explotación que lo generan, la mayoría de la población mundial sufrirá sus peores efectos, sin tener capacidades y recursos suficientes para enfrentar sus impactos.

La condición de vulnerabilidad climática viene determinada por las interseccionalidades y las situaciones de privilegio. Entre las personas más vulnerables al cambio climático se encuentran los miembros de minorías y grupos indígenas, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas y discapacidades, y las personas con bajos ingresos que viven en entornos marginales<sup>70</sup>.

Las discriminaciones socioestructurales, las relaciones de poder desigual junto con la ecodependencia determinan las capacidades y resiliencias ante los efectos del cambio climático. Así, por ejemplo, el cambio climático dificultará la responsabilidad de las mujeres y niñas en su labor, socialmente asignada de la recogida de agua, alimentos y combustible para sus hogares en los países más empobrecidos o los pueblos indígenas y originarios, que están estrechamente vinculados al entorno natural, es probable que sufran tanto pérdidas físicas desproporcionadas, como la pérdida espiritual y falta de bienestar<sup>71</sup>.

Además, las personas de estas comunidades carecerán de recursos para adaptarse al cambio climático y amortiguar sus golpes. Preocupa, por tanto, que las disparidades socioeconómicas intranacionales entre los grupos acomodados y los desfavorecidos

---

<sup>69</sup> Tal y como ya señaló el IPCC, casi la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas muy expuestas y vulnerables al cambio climático y ven su vida y medios de subsistencia altamente amenazados. Véase M.L. PARRY, O.F. CANZIANI, J.P. PALUTIKOF, P.J. VAN DER LINDEN, C.E. HANSON (eds), IPCC, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, eds., Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 7-22.

<sup>70</sup> S. N. ISLAM, J. WINKEL, *Climate change and social inequality*, en "DESA Working Paper", 152, 2017.

<sup>71</sup> R. BAIRD, *The impact of climate change on minorities and indigenous peoples*, en *Minority Rights Group International*, London, 2008.



debido a los impactos del cambio climático puedan entrar en un círculo vicioso que se refuerce a sí mismo, por el que la desigualdad inicial hará que los grupos desfavorecidos sufran de forma desproporcionada, lo que conducirá a una mayor desigualdad posterior. La evidencia de esta realidad está en que, por ejemplo, ocho de los 10 países más afectados por los impactos cuantificables de los fenómenos meteorológicos extremos en 2019 pertenecían a la categoría de ingresos bajos a medio-bajos y la mitad eran países menos desarrollados<sup>72</sup>.

El reconocimiento para ser justo debería tener implicaciones relevantes a nivel jurídico, es por ello que la articulación de la dimensión jurídica de la justicia climática, tal y como se procede a analizar, debe pasar por la constatación de la desigualdad y, consecuentemente, en la articulación de compromisos jurídicos asimétricos.

#### *4. Hacia la articulación de la dimensión jurídica internacional de la justicia climática*

La justicia climática debería utilizarse para lograr nuevos enfoques jurídicos y políticos para abordar el cambio climático y esto implica necesariamente su inclusión en todas sus dimensiones, en el régimen internacional sobre el cambio climático. En este sentido, los Estados más vulnerables al cambio climático ya hace tiempo que reclaman que son los países industrializados y su pasado de sobreexplotación y contaminación los responsables de la crisis climática y, en consecuencia, son ellos a quienes corresponde solucionar el problema y compensar los daños resultantes, a partir del reconocimiento de sus responsabilidades como perpetradores del daño climático. Al respecto, pero es necesario establecer la determinación jurídica para transitar de la cuestión ética moral a la efectividad de estas responsabilidades.

Según el Informe de 2014 de la Asociación Internacional de Abogados, la realización de la justicia climática implica:

«Garantizar que las comunidades, los individuos y los gobiernos tengan derechos sustantivos jurídicos y procesales relacionados con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible y los medios para adoptar o hacer que se adopten

---

<sup>72</sup> Véase Relief Web. *Global climate risk index 2021*. Disponible en <https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021>

medidas en el marco de sus sistemas legislativos y judiciales nacionales y, cuando sea necesario, en los planos regional e internacional, para mitigar las fuentes de cambio climático y prever la adaptación a sus efectos respetando los derechos humanos»<sup>73</sup>.

Así, las implicaciones jurídicas vienen determinadas por interpretar los derechos y obligaciones en el contexto de emergencia climática a la luz de las distintas responsabilidades y vulnerabilidades. Esto implica, en concreto, afirmar derechos y deberes climáticos; el trato diferenciado en el compromiso común; las compensaciones/reparaciones por las pérdidas y los daños (justicia reparadora) y la determinación de las responsabilidades.

Por ello es necesario que el Derecho internacional establezca obligaciones jurídicas vinculantes para que los países reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, reconociendo al mismo tiempo las diferentes contribuciones y prioridades de los países. A nivel formal, la concepción de la justicia climática ya ha tenido un algún reflejo: a través de la Declaración de Río de Janeiro<sup>74</sup> y la CMNUCC<sup>75</sup> con el reconocimiento del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, el cual permite reconocer las diferencias históricas en la contribución de los países desarrollados y en desarrollo a los problemas ambientales mundiales, así como las diferencias en su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y las diferencias en sus respectivas capacidades económicas y técnicas para hacer frente a estos problemas.

#### *4.1. Las responsabilidades en las soluciones climáticas*

En concreto, la asignación de responsabilidades y soluciones de manera equitativa es una cuestión central en el Acuerdo de París<sup>76</sup>, así lo indica, al poner de relieve “la relación intrínseca que existe entre las medidas, las respuestas y las repercusiones generadas por

---

<sup>73</sup> Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption, INT’L BAR ASS’N (July 2014), <file:///sbs2k8/RedirectedFolders/accintern/My%20Documents/Downloads/Climate%20Change%20Justice%20and%20Human%20Rights%20report%20full.pdf>

<sup>74</sup> UN GENERAL ASSEMBLY, *Report of the United Nations Conference on environment and development*, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, Annex I: Rio Declaration on environment and development, A/CONF.151/26 (Vol. I) 12 August 1992.

<sup>75</sup> *Cit. Supra*.

<sup>76</sup> United Nations *Treaty Series*, vol. 3156.

el cambio climático y el acceso equitativo al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Así, la implementación de este Acuerdo se orienta a todos los países, los cuales deben comprometerse a ejecutar acciones para reducir los GEI en términos de mitigación y mejorar la resiliencia de las sociedades nacionales, en términos de adaptación, mediante la presentación de sus “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” con el fin de lograr el objetivo común de que el incremento de temperatura media global se establezca por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para que sea inferior a 1,5°C respecto de los niveles preindustriales. La universalización de la acción y compromiso climático parece compensarse con la necesidad de que esta implementación se base en “los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”. Por ello, según su artículo 5, “se prestará apoyo a las Partes que son países en desarrollo para la aplicación del presente artículo”. Además, se asume que “los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas...que reflejen sus circunstancias especiales” (artículo 6); y, finalmente, que “al aplicar el presente Acuerdo, las Partes deberán tomar en consideración las preocupaciones de aquellas Partes cuyas economías se ven más afectadas por las repercusiones de las medidas de respuesta, particularmente de las que sean países en desarrollo” (artículo 4,15).

Una de las posibilidades de traducir jurídicamente la justicia climática se basaría en la necesidad de que el Derecho internacional proporcione marcos jurídicos que aborden los efectos directos del cambio climático, como las sequías, las inundaciones, la seguridad energética, la escasez de agua, la escasez de alimentos, la pobreza, el desempleo, reconociendo especialmente las circunstancias actuales de los pequeños Estados insulares, que soportan una carga desproporcionada de los efectos del cambio climático, y la necesidad de proteger sus derechos humanos. Esto viene por reconocer el principio de asignar a los países responsabilidades cambio climático a los países en función de sus emisiones históricas, lo cual no sucede en el Acuerdo de París, en el que se esperan acciones universalmente compartidas, obviando las desigualdades como punto de partida.

Estas responsabilidades, principalmente asignadas a los Estados de las zonas de privilegio, deberían predeterminar las respuestas jurídicas al cambio climático, incluyendo la necesidad de incluir mecanismos de financiación y compensación como parte del régimen internacional del cambio climático y garantizar el reparto de la carga global de la acción climática en función de la desigual carga.

El mismo IPCC, en sus últimos informes, ha constatado que el retraso en la reducción de emisiones empeorará enormemente no sólo los impactos del cambio climático, sino también las injusticias climáticas. El Informe sobre los 1,5 grados, por ejemplo, subraya que el cambio climático es una cuestión de ética, y hace un llamamiento a la sociedad para que aborde los derechos humanos de los desposeídos, "incluidos sus derechos al agua, la vivienda, la alimentación, la salud y la vida" (Masson-Delmotte et al., 2018). Esto es, traducir el objetivo ético en uno jurídicamente justo.

Los comentarios anteriores evocan una idea de justicia climática, en términos de deuda climática, que implica asignar a los países responsabilidades proporcionales a los países en función de sus emisiones históricas, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y reconocer las diferencias históricas en la contribución de los países del mundo privilegiado a los problemas ambientales mundiales, así como también las diferencias en su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y las diferencias en sus respectivas capacidades económicas y técnicas para hacer frente a estos problemas. La adaptación no es posible o poco probable que pueda generarse en contextos de vulnerabilidad climática. Por ello, necesariamente la determinación de las responsabilidades a través del reconocimiento de la deuda climática tiene dos repercusiones básicas para alcanzar la justicia climática: reparar los daños ocasionados por el cambio climático y redistribuir los recursos con los que mitigar y adaptarse a los efectos de ese cambio.

Estas consecuencias vienen derivadas de uno de los principios del Derecho ambiental, a saber, el principio de quien contamina paga, que sostiene que las cargas deben soportarse en proporción a cuánto ha emitido un agente<sup>77</sup>. Esto implicaría, bajo ciertas

---

<sup>77</sup> H. SHUE, *Climate Justice: Vulnerability and Protection*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 182-186.

condiciones, responsabilizar a los agentes de sus acciones. No obstante, en su aplicación en el régimen del cambio climático se observan ciertas problemáticas: como la dificultad de establecer un nexo causal entre emisor y daño, especialmente cuando son muchos los emisores que históricamente y actualmente están contribuyendo al calentamiento global. O también la ignorancia de que sus emisiones pudieran causar estos efectos, debido a la falta de evidencia científica. Si bien es difícil especificar exactamente cuándo ya no se puede alegar ignorancia excusable, lo importante, según Singer, es que haya límites a la medida en que se puede alegar ignorancia excusable<sup>78</sup>. Además, sobre la base de la justicia climática, sería justo atribuir cargas a quienes ignoraban excusablemente los daños de sus emisiones, si quienes emitían se beneficiaban suficientemente de ellas. La idea general es que, aunque alguien pueda quejarse razonablemente de que es injusto penalizarle por haber contribuido sin culpa a un daño, su argumentación se debilita considerablemente si se demuestra que la actividad perjudicial le ha reportado beneficios. Entonces si se han beneficiado, hacerles pagar no sería tan oneroso e incluso podría no dejarles en peor situación que si no hubieran emitido<sup>79</sup>.

Otra objeción en la evasión de responsabilidades se refiere al hecho que los emisores históricos ya no viven y sería injusto atribuir estas responsabilidades históricas a los actores presentes. En respuesta a este argumento, se alega que las emisiones se produjeron en el seno de un Estado, el cual responde de las actividades que se realizan en su territorio o bajo su control. De forma que lo que emitió un Estado en el pasado, este mismo Estado debería pagar ahora. Además, el argumento anterior basado en el beneficio de la industrialización es suficiente, de nuevo, para dar respuesta a esta objeción, en el sentido que los determinados Estados disfrutaban ahora y en el futuro de los beneficios derivados de actividades anteriores, generadoras de emisiones y, por tanto, tienen la obligación de pagar al menos parte de los costes incurridos en su producción<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> P. SINGER, *One World: the ethics of globalization*, Yale University press, 2002, p. 34.

<sup>79</sup> A. GOSSERIES, *Historical Emissions and Free-Riding*, en "Ethical Perspectives", 11 (1), 2004, pp. 36-41.

<sup>80</sup> E. NEUMAYER, *In defence of historical accountability for greenhouse gas emissions*, en "Ecological Economics" 33 (2), 200, p. 189; H. SHUE, *Climate Justice: Vulnerability and Protection*. Oxford University Press, 2014, p. 186; A. GOSSERIES, *ibid.*, pp. 41-55.

En todo caso, a diferencia de lo que propone el Acuerdo de París, la asignación de responsabilidades no puede trasladarse injustamente a aquellas poblaciones más empobrecidas, las cuales no pueden ni deben pagar el coste de emitir gases de efecto invernadero, sobre todo si no se puede garantizar un nivel de vida digno. Es más, deben incorporarse las necesarias reparaciones climáticas.

#### *4.2. Las reparaciones climáticas*

Además de responder por las emisiones y buscar soluciones a la crisis climática, otra forma de traducir jurídicamente la justicia climática es asumir las consiguientes reparaciones climáticas, evidentemente, atendiendo al factor contextual de la desigualdad.

En términos de reparaciones, en la COP21 en 2015, uno de los puntos cruciales fue la inclusión de las pérdidas y daños en el Acuerdo de París, como un pilar independiente de la mitigación y, principalmente, de la adaptación (art. 8), a diferencia de como se había concebido anteriormente. En el artículo 8, los Estados reconocen la importancia de evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños, y asumir la obligación discrecional de mejorar la comprensión, la acción y el apoyo sobre una base cooperativa y facilitadora con respecto a las pérdidas y daños. No obstante, conviene recordar que el mismo artículo 8 del Acuerdo de París no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización. Por lo tanto, el apoyo respecto a las pérdidas y daños climáticos sigue siendo completamente voluntario, centrándose en la financiación y sin la esperada asunción de responsabilidades climáticas por parte de los Estados del privilegio. Asimismo, cuidadosamente se omite cualquier referencia a las pérdidas y daños en el artículo 9 dedicado a la financiación, donde se aclara que:

«los recursos financieros que se proporcionen a los países en desarrollo deberían reforzar la puesta en práctica de sus políticas, estrategias, reglamentos y planes de acción y medidas para hacer frente al cambio climático en lo que respecta tanto a la mitigación como a la adaptación y contribuir así al logro del propósito del Acuerdo, definido en el artículo 2».

En este sentido, no parece haberse seguido los postulados de la Declaración de Río de 1992<sup>81</sup> y de nuevo se invisibiliza las responsabilidades de los deudores, a pesar de que en el Preámbulo del Acuerdo de París se refiera a la “justicia climática”.

Las reparaciones climáticas vienen justificadas por los principios de equidad y trato justo. El principio de trato justo consistiría en quienes han contribuido en mayor medida a un problema perjudicial y han recibido su beneficio tengan la obligación de rectificarlo<sup>82</sup>. Según el profesor Shue, en el ámbito del desarrollo y el medio ambiente, el inicio del calentamiento global por el proceso de industrialización, que ha enriquecido al Norte Global pero no al Sur, constituye un claro ejemplo de este principio<sup>83</sup>. En respuesta a quienes sostienen que la generación actual de los Estados industrializados no debería ser responsable de los daños causados por las generaciones anteriores, este profesor defiende que las generaciones contemporáneas están cosechando los beneficios de las sociedades industriales ricas y han seguido contribuyendo al calentamiento global a pesar de ser conscientes de sus consecuencias perjudiciales<sup>84</sup>. Es decir, como ya se ha mencionado anteriormente, los países que han recibido la mayor parte de los beneficios históricos de la industrialización y que han disfrutado de los mayores ingresos procedentes de la extracción de petróleo y gas deben soportar la carga de financiar las reparaciones en beneficio de los países de renta baja más afectados, que en general han contribuido poco a las consecuencias graves y duraderas del cambio climático. Es decir, que los países más enriquecidos, según Duus-Otterström, tienen un deber positivo de asistencia<sup>85</sup>.

Respecto al «principio de equidad» vendría determinado por la mayor capacidad de pago de determinadas partes. Cuando se aplica a la crisis climática, este principio hace recaer la carga de la equidad en los países de renta alta, que son los que más pueden pagar por la adaptación a la crisis climática, y no en los países de renta baja, que son los que

---

<sup>81</sup> *Cit. supra.*

<sup>82</sup> H. SHUE, *Global environment and international inequality*, en “International Affairs”, 75(3), 1999, pp. 531–545.

<sup>83</sup> *Ibidem.*

<sup>84</sup> *Ibidem.*

<sup>85</sup> G. DUUS-OTTERSTRÖM, *The problem of past emissions and intergenerational debts*, en “Critical Review of International Social and Political Philosophy”, 17 (4), 2014, pp. 448–469.

menos pueden pagar para hacerse más resistentes a los riesgos climáticos. Además, este principio hace recaer al menos parte de la responsabilidad en las grandes empresas dedicadas a la extracción y venta de combustibles fósiles. Además, el profesor Shue entiende que este principio sirve para evitar que los que ya están en peor situación empeoren aún más, puesto que la equidad exige que las personas que tienen menos de lo suficiente para una vida humana decente reciban lo suficiente. Así, los países que están aplicando procesos industriales perjudiciales para el clima no pueden pedir a los países de renta baja, que son pobres en gran parte porque no se han industrializado, que hagan sacrificios para rectificar el problema<sup>86</sup>.

En consecuencia, las reparaciones climáticas exigirían recaudar fondos y recursos materiales de los gobiernos de los países más responsables históricamente de la crisis climática, incluyendo a las grandes corporaciones extractoras de combustibles fósiles por su papel en la contribución al cambio climático. Estas corporaciones no sólo se han beneficiado económicamente a lo largo del tiempo, sino que estas corporaciones han liderado campañas durante muchos años para negar la existencia del cambio climático inducido por el ser humano, financiando a científicos y grupos de presión y cuando ya no fue posible negar la existencia del cambio climático, argumentaron que la extracción y el uso de combustibles fósiles no eran la causa<sup>87</sup>.

Según Chapman y Ahmed, estas reparaciones no consistirían en el pago de una indemnización, sino en la prestación de ayuda financiera, transferencia de recursos y proporcionar conocimientos técnicos a los países vulnerables y de renta baja, así como exigir a todos los países, en particular a los países industrializados la adopción de políticas energéticas libres de carbono y de acciones climáticas ambiciosas<sup>88</sup>. Esta sería la línea aceptada por los Estados en el Acuerdo de París, sin embargo, ni se logra el aspecto ético-moral de la justicia ni tampoco la transferencia de recursos. Además, con el añadido que, las propuestas de descarbonización pueden generar un efecto contraproducente, que

---

<sup>86</sup> H. SHUE, *Climate Justice: Vulnerability and Protection*, cit. supra.

<sup>87</sup> Véase N. ORESKES, E. M. CONWAY, *Merchants of doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming*, New York: Bloomsbury Press, 2010.

<sup>88</sup> A. R. CHAPMAN, A. K. AHMED, *Climate Justice, Humans Rights, and the Case for Reparations*, en "Health Human Rights", 23(2), 2021, pp. 81-94.



contribuya a la persistencia de la injusticia climática, especialmente cuando se trata de soluciones falsas, impregnadas de principios progresistas e igualitarios, como, por ejemplo, la denominada «transición justa» que busca descarbonizar mientras «nadie se quede atrás», sin atender el precio que tiene esta descarbonización para las zonas de sacrificio. En la medida que la transición de los combustibles fósiles hacia formas de producción de energía menos intensivas en carbono, como la energía solar y eólica implican, hoy por hoy, la extracción de una gran cantidad de minerales críticos para esta tarea.

En este sentido, el informe Cambio Climático y Tierra del IPCC<sup>89</sup> hace hincapié en la complejidad ética tanto de los impactos del cambio climático como de las respuestas de mitigación y adaptación, ya que algunas soluciones propuestas para la reducción del carbono en la tierra amenazan con empeorar la injusticia climática a nivel local y regional a menos que se tenga mucho cuidado. De nuevo la sombra de la aporía climática resurge cuando las supuestas soluciones climáticas parecen reproducir las estructuras sistémicas de la desigualdad.

#### *Conclusiones: la aporía climática de la desigualdad*

Desde la óptica de la justicia climática se pretende explicar la exposición desigual a los efectos del cambio climático, la responsabilidad diferencial de causarlo y las exclusiones en la toma de decisiones, desvelando que la crisis planetaria implica una discriminación climática y exige una responsabilidad común pero diferenciada.

En este sentido, la integración de las distintas dimensiones de la justicia climática requiere, en general, la vinculación de los derechos humanos y el desarrollo para hacer frente a las vulnerabilidades y desigualdades preexistentes que contribuyen al cambio climático y se ven exacerbadas por él. Esto supone dar prioridad a los más vulnerables al clima para garantizar que nadie se quede atrás y garantizar una toma de decisiones justa

---

<sup>89</sup> IPCC, *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems* [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)], 2019.

e inclusiva, especialmente para las personas y grupos tradicionalmente excluidos de estos procesos. La incorporación de la justicia climática exige invertir en leyes e instituciones centradas en las personas para hacer posible una acción climática ambiciosa y distribuir equitativamente los costes y beneficios de las medidas de mitigación y adaptación climáticas. Y, finalmente, crear sistemas de justicia que puedan resolver los conflictos relacionados con el clima, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las personas y las comunidades, incluidos los derechos de las generaciones futuras.

Sin embargo, la situación climática no retorno no parece perturbar a la zona de privilegio y se sigue sin concretizar la dimensión jurídica de la justicia climática, incorporando derechos y responsabilidades climáticas, para proteger a las poblaciones de las zonas de sacrificio. Sin respuestas jurídicas que sean sensibles a estas situaciones, se contribuye a la idea de que el cambio climático, aparentemente, es una aporía más de nuestros tiempos.

LUCÍA APARICIO CHOFRÉ  
UNIVERSITAT DE VALENCIA

*Dalla giustizia climatica a uno sviluppo rigenerativo. L'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono una valida tabella di marcia?*

*From Climate Justice to regenerative development. Are the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals a valid roadmap?*

**Abstract:** *L'articolo delinea l'evoluzione delle preoccupazioni ambientali nei primi decenni del XXI secolo. Tutto ciò da una prospettiva normativa, giuridico-filosofica e basata sui diritti umani. Una questione che rappresenta la sfida principale per l'umanità e il nostro pianeta oggi. In questo percorso, il punto di partenza sarà la recente nozione di giustizia climatica, determinata dall'aggravarsi delle conseguenze climatiche generate dall'azione umana che implica un importante cambio di paradigma, in cui il diritto e i diritti umani diventano elementi centrali dell'azione climatica. Infine, l'articolo si conclude con un'analisi critica dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come valida tabella di marcia per affrontare queste sfide urgenti e comuni, proponendo nuove alternative basate sulla rigenerazione, la responsabilità e la speranza, che richiedono una radicale trasformazione sistemica al fine di salvaguardare il benessere e l'unità di tutti gli esseri esistenti che condividono questa casa comune.*

**Abstract:** *This article will outline the evolution of environmental concerns in the first decades of the 21st century. All this from a normative, legal-philosophical perspective and with a human rights-based approach. An issue that represents the main challenge for humanity and our planet today. In this journey, the starting point will be the recent notion of climate justice, brought about by the worsening of the climatic consequences generated by human action, which are becoming increasingly evident and undeniable, thus posing an important change of paradigm, in which law and human rights become core elements of climate action, in order to counteract them. Finally, it will conclude with a critical analysis of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals as a valid roadmap to address these urgent and common challenges, proposing new alternatives based on regeneration, responsibility and hope, which require a radical systemic transformation in order to safeguard the well-being and unity of all sentient beings who share this common home.*

**Keywords:** Giustizia climatica; Rigenerazione; Obiettivi di sviluppo sostenibile.

**Keywords:** Climate Justice; Regeneration; Sustainable Development Goals.

1. *La giustizia climatica come leva per il cambiamento di fronte all'emergenza climatica.*

La giustizia climatica è un concetto relativamente nuovo che emerge da diverse tradizioni politiche, movimenti sociali e accademici. Sebbene non esista una definizione chiara di giustizia climatica<sup>1</sup>, è stato notato che essa affronta la 'tripla disuguaglianza' prodotta dalla crisi climatica attraverso tre valori che devono essere stelle polari di qualunque intervento correttivo: mitigazione, responsabilità e vulnerabilità<sup>2</sup>.

Di seguito, per avvicinarsi al concetto di giustizia, verrà presentata la descrizione di questa nozione da parte di diversi autori:

Per González, la giustizia climatica, riferita all'asimmetria Nord-Sud degli effetti climatici, ha quattro dimensioni: giustizia distributiva, giustizia procedurale, giustizia correttiva e giustizia sociale<sup>3</sup>.

Secondo Abate, la giustizia climatica può essere definita «come una risposta all'onere sproporzionato degli impatti dei cambiamenti climatici sulle comunità povere ed emarginate e come un tentativo di promuovere una ripartizione più equa degli oneri di questi impatti a livello locale, nazionale e globale attraverso iniziative politiche proattive e rimedi giudiziari reattivi basati sui diritti umani internazionali e sulle teorie della giustizia ambientale»<sup>4</sup>

Da un punto di vista più giuridico, Pisanò<sup>5</sup> si riferisce invece al contenzioso climatico come strumento fondamentale per la materializzazione della giustizia climatica, consistente nella realizzazione di un'azione politica secondo la traiettoria *bottom-up* (Mobilitazione legale), promossa da individui (attivisti sociali, in questo caso attivisti climatici) o da gruppi organizzati di individui (gruppi di interesse e/o di pressione),

---

<sup>1</sup> M. MEIKLE, J. WILSON, T. JAFRY, *Climate justice: between Mammon and Mother Earth*, in "International Journal of Climate Change Strategies and Management", 8, 4, 2016, pp. 488-504.

<sup>2</sup> J. GOODMAN, *From global justice to climate justice? Justice ecologism in an era of global warming*, in "New Political Science", 31, 4, 2009, pp. 499-514.

<sup>3</sup> C.G. GONZALEZ, *Climate Justice and Climate Displacement: Evaluating the Emerging Legal and Policy Responses* in "Wisconsin International Law Journal", 36, 2, 2019, pp. 366-395.

<sup>4</sup> R.S. ABATE, *Climate Justice: Case Studies in Global and Regional Governance Challenges*. Washington, DC: ELI Press, 2016, p. xxxiii.

<sup>5</sup> A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, pp. X-321.

motivati da un sentimento di ingiustizia subita o di giustizia richiesta, che ricorrono alla via politico-giudiziaria (al decisore politico-giudiziario) per raggiungere un obiettivo politico (il rispetto dell'obbligo climatico e il riconoscimento e la tutela del diritto al clima) che non può essere raggiunto utilizzando il canale politico-rappresentativo.

Infine, il professor Bellver sintetizza magistralmente le caratteristiche e le diverse dimensioni della giustizia climatica. A questo proposito, sottolinea che essa si caratterizzerebbe come anticapitalista, ecofemminista, intergenerazionale, ontologica e universale e avrebbe pure tre dimensioni principali: riparazione, redistribuzione e riconoscimento<sup>6</sup>.

In sintesi, si potrebbe affermare che la nozione di giustizia climatica rappresenti una nuova fase, tipica del primo decennio di questo nuovo secolo, nella tutela dell'ambiente e, in particolare, degli effetti sempre più evidenti e perniciosi del cambiamento climatico sugli esseri umani e sull'ecosistema.

Una nozione interessante che, come sottolinea anche il professor Bellver, affonda le sue radici nella nozione nordamericana di giustizia ambientale, coniata dai movimenti sociali degli anni '80 e che è in grado di trasformarsi e acquisire una rinnovata validità di fronte alla mancanza di ambizione e all'inazione a livello politico, sia nazionale che internazionale<sup>7</sup>.

In questo senso, la giustizia climatica assume un'importanza vitale e con essa il ruolo che tutti i giuristi sono chiamati a svolgere in questa nuova fase di azione urgente contro il cambiamento climatico.

Stiamo quindi entrando in quello che potremmo definire il tempo del diritto, in cui il diritto diventa uno strumento potente che, alleato con i movimenti sociali e la comunità scientifica, può, nel suo ruolo di regolatore e organizzatore della struttura sociale e della

---

<sup>6</sup> V. BELLVER, *Origen, Evolución, Caracteres y dimensiones de la Justicia Climática* in S. BORRÁS-PENTINAT, S e P. VILLAVICENCIO-CALZADILLA, *Justicia Climática. Visiones constructivas desde el reconocimiento de la desigualdad*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2021, pp. 59-80.

<sup>7</sup>*Ibid.*, p. 38.

convivenza, imporre comportamenti, stabilire riparazioni, investimenti e persino risarcimenti per i danni causati finora al clima e alla biodiversità dall'uomo<sup>8</sup>.

Nella configurazione e nell'articolazione di questa nuova nozione giuridica, la dottrina, in quanto ispiratrice, sistematizzatrice e critica del sistema giuridico, svolge un ruolo fondamentale al fine di fornire agli operatori giuridici gli strumenti concettuali e gli argomenti necessari per la sua successiva applicazione nella pratica<sup>9</sup>.

Merita una menzione speciale la proposta indubbiamente più olistica e coraggiosa del professor Luigi Ferrajoli, in chiara sintonia con le tesi del professor Ballesteros, in cui propone una nuova "Costituzione per la Terra" e l'istituzione di un demanio planetario, con tutto ciò che questo comporta a livello giuridico ed economico, per la protezione dei beni vitali della natura, al fine di affrontare il bivio più drammatico e decisivo della storia dell'umanità<sup>10</sup>.

Da un punto di vista normativo, come progressi in questo nuovo percorso, a livello internazionale possiamo evidenziare l'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 26 luglio 2022, della Risoluzione A/76/L.75 che riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile e la Risoluzione 48/13, dell'8 ottobre 2021, del Consiglio dei Diritti Umani intitolata "Il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile".

---

<sup>8</sup> J. BALLESTEROS, *Sobre el sentido del Derecho*, Madrid, Tecnos, 2001 e J. BALLESTEROS, *Ecologismo personalista: cuidar la naturaleza, cuidar al hombre*, Madrid, Tecnos, 1995.

<sup>9</sup> J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, the Centre for Climate Change Economics and Policy, 2022 disponibile in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf> [data ultima consultazione 20/09/2023]; S. CANEY, *The Struggle for Climate Justice in a Non-Ideal World* in "Midwest Stud. Philos", 40, 1, 2016, pp. 9–26; A. GAJEVIC SAYEGH, *Climate justice after Paris: a normative framework* in "J. Glob. Ethics", 13, 3, 2017, pp. 344–365; J.C HEYWARD, D. ROSER, *Climate Justice in a Non-Ideal World*, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 323; C. OKEREKE – P. COVENTRY, *Climate justice and the international regime: before, during, and after Paris*, "Wiley Interdiscip. Rev. Clim. Change", 7, 6, 2016, pp. 834–851; M. ROBINSON-T. SHINE, T., *Achieving a climate justice pathway to 1.5°C* in «Nat. Clim. Change», 8(7), 2018, pp. 564–569; P. ROUTLEDGE, A. CUMBERS, K.D. DERICKSON, *States of just transition: Realising climate justice through and against the state* in "Geoforum", 88, 2018, pp.78–86; S. CHAN, R. FALKNER, M. GOLDBERG, H. VAN ASSELT, *Effective and geographically balanced? An output-based assessment of non-state climate actions*, in "Clim. Policy", 18, 1, 2018, pp. 24–35; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. X-321.

<sup>10</sup> L. FERRAJOLI, *Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada*, Madrid, Trotta, 2022.

La Risoluzione, in particolare, da un lato riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano, collegato ad altri diritti e al diritto internazionale, esistente, dall'altro sollecita gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese e le altre parti interessate ad agire per garantire che il diritto in parola sia riconosciuto, invitando altresì ad adottare politiche a fine di migliorare la cooperazione internazionale, rafforzare lo sviluppo delle capacità e continuare a condividere le buone pratiche per rafforzare gli sforzi per garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti.

Queste due risoluzioni internazionali forniscono quindi un'importante base giuridica, accanto a trattati internazionali come l'Accordo di Parigi o la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per rafforzare la base giuridica della giustizia climatica a fine di renderla più efficace, soprattutto a livello regionale e nazionale, con un sistema più sofisticato di protezione giudiziaria.

A livello regionale, da questo punto di vista, si può evidenziare in America Latina anche lo storico "Accordo di Escazú" sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica e alla giustizia in materia ambientale, adottato nel 2018 ed entrato in vigore il 22 aprile 2021.

A livello europeo, vale la pena sottolineare il lancio del *Green Deal*<sup>11</sup> nel 2019 da parte dell'Unione Europea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Dal punto di vista giurisdizionale, il contenzioso sul cambiamento climatico sta diventando sempre più importante come nuova strategia per far avanzare o ritardare l'adozione di misure efficaci contro il cambiamento climatico.

---

<sup>11</sup> Il Patto verde europeo è un pacchetto di iniziative politiche volte ad avviare l'Unione europea verso una transizione verde, con l'obiettivo finale di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Comprende iniziative che riguardano il clima, l'ambiente, l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura e la finanza sostenibile, con un approccio olistico e intersettoriale. Queste misure includono, in termini di giustizia climatica, il Fondo per la transizione giusta, per fornire sostegno finanziario e tecnico alle regioni più colpite dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e l'istituzione di un Fondo per la transizione giusta (FTJ), dotato di 17,5 miliardi di euro per sollevare i costi sociali ed economici sostenuti dalle regioni che dipendono dai combustibili fossili e dalle industrie ad alta emissione. Per maggiori informazioni si può consultare: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/> [data ultima consultazione 20/09/2023].

Nel 2022, il Gruppo di lavoro III del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ha riconosciuto espressamente il ruolo del contenzioso nella *governance* del contrasto al cambiamento climatico antropogenico<sup>12</sup>.

In questo modo, il contenzioso sul clima è diventato uno strumento prezioso per fare pressione su governi e aziende nella lotta per la giustizia climatica<sup>13</sup>. Un fatto dimostrato dall'aumento esponenziale, nell'ultimo decennio, nel numero complessivo di cause legali legate al cambiamento climatico, raggiungendo un totale di 2.341 cause in tutto il mondo. Solo tra il 1° giugno 2022 e il 31 maggio 2023 sono state presentate 190 nuove cause<sup>14</sup>. Vale la pena notare che quasi due terzi di tutte le cause, per un totale di 1.157, sono state iniziate a partire dal 2015, in coincidenza con l'adozione dell'Accordo di Parigi, quando è cominciata un'ondata di cause, caratterizzata da una crescente diversità degli argomenti legali utilizzati e dalla diffusione geografica dei casi<sup>15</sup>.

In questo modo, sono stati depositati casi in almeno 51 Paesi, in tutte le regioni del mondo, nonché davanti a organismi internazionali o regionali, tribunali o corti<sup>16</sup>. Gli Stati

---

<sup>12</sup> IPCC, *Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change 2022*, Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, disponibile in [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGIII\\_FullReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf) [data ultima consultazione 20/09/2023]

<sup>13</sup> J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation*, cit.

<sup>14</sup> Mentre si registra un calo del tasso di crescita complessivo delle nuove controversie, determinato in particolare dalla riduzione delle cause presentate contro l'amministrazione statunitense dopo l'insediamento dell'amministrazione Trump, la diversità delle controversie continua ad aumentare, con un incremento delle cause presentate contro le società. K. SILVERMAN-ROATI, *US Climate Litigation in the Age of Trump: Full Term*. Sabin Center for Climate Change Law, "Columbia Law School", 2021, disponibile in <https://climate.law.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/Silverman-Roati%20202106%20US%20Climate%20Litigation%20Trump%20Admin.pdf> [data ultima consultazione 21/08/2023].

<sup>15</sup> J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation*, cit.

<sup>16</sup> Almeno 50 casi o denunce sono stati presentati a 11 corti e tribunali internazionali e regionali, agli organi e alle procedure speciali delle Nazioni Unite e al Comitato di conformità con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Di questi casi, circa 20 sono stati portati davanti agli organi per i diritti umani, mentre 12 sono stati portati davanti all'organo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito degli Accordi internazionali sugli investimenti. Nell'ultimo anno, quindi, spicca la richiesta di un parere consultivo, per la prima volta nella storia, sui cambiamenti climatici alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Una richiesta promossa da 18 Stati guidati da Vanuatu e inoltrata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo la sua adozione all'unanimità, della Risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023, in cui si chiede alla Corte di chiarire i doveri degli Stati di proteggere il sistema climatico e i diritti delle generazioni presenti e future di fronte ai danni indotti dal clima, nonché le conseguenze legali per gli Stati che hanno causato danni climatici significativi



Uniti rimangono il Paese con il maggior numero di cause sul clima documentate, con 1.590 casi in totale, seguiti dall'Australia con 130 e dal Regno Unito con 102. Inoltre, 67 casi sono stati portati davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e un numero relativamente alto di casi è stato documentato in Germania (59), Brasile (40) e Canada (35). Infine, nell'ultimo anno, per la prima volta, sono stati individuati contenziosi di questo tipo in Bulgaria, Cina<sup>17</sup>, Finlandia, Romania, Russia, Thailandia e Turchia<sup>18</sup>, e più di 130 casi sono stati archiviati nel Sud globale<sup>19</sup>.

Inoltre, nel 50% dei casi, i contenziosi hanno esiti giudiziari diretti che possono essere considerati favorevoli all'azione per il clima, portando a cambiamenti nelle politiche<sup>20</sup> e

---

al pianeta e alle sue comunità più vulnerabili. Il documento evidenzia inoltre la presentazione di una denuncia alla Corte Penale Internazionale in cui si chiede ai procuratori di indagare sul Consiglio di amministrazione della Società British Petroleum per il suo ruolo nel cambiamento climatico.

<sup>17</sup> Le prime due cause cinesi sono state iniziate contemporaneamente nel 2016 dall'ONG cinese *The Friends of Nature* contro due società di servizi statali nelle province di Gansu e Ningxia, per non aver immesso in rete tutta l'energia rinnovabile disponibile nella provincia in violazione della legge sull'energia ed è stata chiesta la responsabilità delle società per i danni ambientali causati dall'inutile dipendenza dal carbone Z. YAN, *The Subordinate and Passive Position of Chinese Courts in Environmental Governance*, in J. LIN, D. KYSAR (Eds.), *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 374.

<sup>18</sup> Nella causa S.S. Gölarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi c. Repubblica di Türkiye, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Direzione Provinciale dell'Agricoltura e delle Foreste di Manisa, una cooperativa di pescatori che pesca intorno al Lago di Marmara, una zona umida di importanza nazionale, ha intentato una causa contro il governo sostenendo che non aveva impedito il deterioramento e il prosciugamento del lago, non avendo effettuato le adeguate valutazioni di impatto ambientale per vari progetti infrastrutturali e avendo violato gli obblighi internazionali in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici; come compensazione i pescatori hanno chiesto l'esenzione dal pagamento delle licenze di pesca. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation*, cit.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> J. PEEL, A. PALMER, R. MARKEY-TOWLER, *Review of Literature on Impacts of Climate Litigation: Report*. London and Melbourne, Children's Investment Fund Foundation and University of Melbourne, 2022, disponibile in [https://www.unimelb.edu.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0008/4238450/Impact-lit-review-report\\_CIFF\\_Final\\_27052022.pdf](https://www.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/4238450/Impact-lit-review-report_CIFF_Final_27052022.pdf) [data ultima consultazione 22/08/2023].

persino, nei casi di insuccesso, hanno impatti indiretti<sup>21</sup> significativi sul processo decisionale in materia di cambiamenti climatici al di là della sede giudiziaria<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda i ricorrenti, è utile sottolineare il fatto che le ONG e i singoli individui continuano a presentare un numero elevato di cause sul clima: quasi il 90% delle cause presentate al di fuori degli Stati Uniti sono state presentate da organizzazioni non governative (ONG) o da singoli individui, o da entrambi<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Alcuni di questi impatti indiretti includono l'amplificazione del rischio climatico, che sta già emergendo come una sfida importante per i settori assicurativo e bancario, il suo impatto sulle azioni e sui titoli societari, il crescente interesse degli operatori del diritto e la formazione di nuove narrazioni. C. HIGHAM-J. SETZER-F. BRADEEN, *Challenging government responses to climate change through framework litigation*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, 2022; M. SATO, G. GOSTLOW, C. HIGHAM, J. SETZER, F. VENMANS *Impacts of climate litigation on firm value. Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper 421*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper 397, London, London School of Economics and Political Science, 2023, disponibile in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/05/workingpaper-> [data ultima consultazione 22/08/2023]; J.C. DERNBACK, TD. HESTER, A. EDWARDS, *ABA encourages climate-conscious lawyering at COP27*, American Bar Association, 2023, disponibile in [https://www.americanbar.org/groups/environment\\_energy\\_resources/publications/trends/2022-2023/march-april-2023/aba-encourages-climate-conscious/](https://www.americanbar.org/groups/environment_energy_resources/publications/trends/2022-2023/march-april-2023/aba-encourages-climate-conscious/) [data ultima consultazione 22/08/2023]; European Lawyers Foundatoin and Council of Bars and Law Societies of Europe [ELF and CCBE], *Climate Change: The impact of climate change on lawyers' practices*. 27 February 2023, Online webinar <https://elf-fae.eu/climate-change/> [data ultima consultazione 22/08/2023]; European Forum for Judges for the Environment [EUFJE]. EUFJE conference 24-25 October 2022 – *Climate law and litigation Answers to the Questionnaire*, Germany. London and Brussels, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science and the European Union Forum of Judges for the Environment. [https://www.eufje.org/images/docConf/par2022/Questionnaire\\_2022\\_Germany.pdf](https://www.eufje.org/images/docConf/par2022/Questionnaire_2022_Germany.pdf) [data ultima consultazione 22/08/2023]; B. PRESTON, *Climate Conscious Lawyering*, «Australian Law Journal», 95, ALJ 51, 2021, disponibile in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3949080](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949080) [data ultima consultazione 22/08/2023]; K. BOUWER, *Climate-conscious lawyering*, Oxford University Press Blog, 12 June 2015 disponibile in <https://blog.oup.com/2015/05/climate-consciousness-daily-legal-practice/> [data ultima consultazione 22/08/2023]; K. BOUWER, J. SETZER, *New trends in Climate Litigation: What works?*, British Academy COP26, Briefings Series, 2020, disponibile in [www.thebritishacademy.ac.uk/documents/2701/Climate-Litigation-as-Climate-Activism-What-Works.pdf](http://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/2701/Climate-Litigation-as-Climate-Activism-What-Works.pdf) [data ultima consultazione 22/08/2023].

<sup>22</sup> I contenziosi in cui a livello nazionale la tutela costituzionale del diritto a un ambiente sano, insieme alla legislazione nazionale sul clima, ha svolto un ruolo fondamentale nei casi di inquinamento atmosferico e un ruolo chiave nelle cause contro i governi. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, the Centre for Climate Change Economics and Policy, 2023, disponibile in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2023-snapshot/#:~:text=Key%20trends%2C%20May%202022%E2%80%93May,in%20cases%20is%20still%20expanding> [data ultima consultazione 22/08/2023].

<sup>23</sup> Una tendenza che riflette in larga misura l'aumento delle cause "strategiche" e "semi-strategiche" sul clima presentate negli ultimi anni, una strategia procedurale che viene presentata come uno strumento per

Negli Stati Uniti, invece, questa percentuale di ONG che si costituiscono è più bassa, con poco più del 70% delle cause e una percentuale relativamente alta, pari al 13%, di cause iniziate da aziende e associazioni di categoria.

Si registra anche un aumento del numero di cause ‘strategiche’, con contendenti che impiegano strategie riconoscibili in diverse giurisdizioni<sup>24</sup>, nella maggior parte dei casi perseguendo risultati ‘a favore del clima’ o ‘allineati al clima’<sup>25</sup>. Tuttavia, il cosiddetto contenzioso ‘anti-clima’ è un fenomeno emergente, soprattutto negli Stati Uniti<sup>26</sup>.

D’altro canto, al di fuori degli Stati Uniti, si registra un aumento significativo del numero di casi ‘quadro’, che mettono in dubbio l’attuazione e l’ambizione della risposta

---

i gruppi che tendono a essere esclusi o sono insoddisfatti delle decisioni della governance climatica per cercare di risolvere i loro problemi. B. BATROS, T. KHAN, *Thinking Strategically about Climate Litigation* in C. RODRÍGUEZ-GARAVITO (Ed.), *Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action (Globalization and Human Rights)*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, pp. 97-116.

<sup>24</sup> Il contenzioso sul clima è usato strategicamente «come strumento per influenzare i risultati delle politiche e/o cambiare il comportamento delle imprese e della società», K. BOUWER, J. SETZER *New trends in Climate Litigation: What works?*, cit. L’obiettivo dei ricorrenti sarebbe quello di ottenere impatti favorevoli alla regolamentazione in favore del clima, attingendo all’esperienza del contenzioso strategico sui diritti umani, come l’importanza di identificare il ruolo del contenzioso come parte di una teoria generale del cambiamento, la considerazione delle sfide legate all’esecuzione delle sentenze e la necessità di valutare i rischi delle strategie. N. SILBERT, *In search of impact: climate litigation impact through a human rights litigation framework*, “Journal of Human Rights and the Environment”, 13, 1, 2022, pp. 265-289 e B. BATROS, T. KHAN, *Thinking Strategically about Climate Litigation*, cit.

<sup>25</sup> Il contenzioso sul clima è un fenomeno complesso, perciò il mondo accademico ha recentemente sviluppato anche il termine “just transition litigation”. Tali “just transition litigation” possono essere definite come cause che sollevano questioni sull’equità e la correttezza delle misure adottate per implementare un’azione per il clima, e devono essere intentate da o per conto di coloro che sono colpiti negativamente e strutturalmente svantaggiati dalla transizione, come i lavoratori, le comunità indigene e tradizionali, le donne, i bambini, le minoranze, le popolazioni indigene e altri gruppi emarginati o vulnerabili. A. SAVARESI, J. SETZER, *Rights-base litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, “Journal of Human Rights and the Environment”, 13, 1, 2022, pp.7-34.

<sup>26</sup> Questi usi “anti-climatici” del contenzioso strategico, che si oppongono alla protezione del clima, si concentrano sulla protezione dell’ambiente, opponendosi alle politiche, alla legislazione o ai progetti di adattamento o mitigazione dei cambiamenti climatici. M. GOLNARAGHI, J. SETZER, N. BROOK et al., *Climate Change Litigation – Insights into the evolving global landscape*. Geneva Association. 2021, disponibile in [https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/research-topics-documenttype/cpdf\\_public/climate\\_litigation\\_04-07-2021.pdf](https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/research-topics-documenttype/cpdf_public/climate_litigation_04-07-2021.pdf) [data ultima consultazione 23/08/2023].

politica dei governi in materia di clima<sup>27</sup>, con 81 casi<sup>28</sup>, delle imprese, con 17 casi, e dei casi di ‘riciclaggio climatico’<sup>29</sup>, che mettono in dubbio l’accuratezza delle dichiarazioni

---

<sup>27</sup> Questi casi sono chiamati contenzioso sul clima sistemico o “case Urgenda style Urgendast”, questi mirano a mettere in discussione l’ambizione o l’attuazione della risposta politica climatica di un governo, sono caratterizzati dalla presenza di parti in causa in diverse giurisdizioni che traggono ispirazione da notevoli successi ottenuti altrove. O. KELLEHER, *Systemic Climate Change Litigation, Standing Rules and the Aarhus Convention: A Purposive Approach*, in “Journal of Environmental Law”, 34, 1, 2022, pp.107-134 e L. MAXWELL, S. MEAD, D. VAN BERKEL, *Standards for adjudicating the next generation of Urgendastyle climate cases* in “Journal of Human Rights and the Environment”, 13, 1, 2022, pp. 35-63.

<sup>28</sup> Questi casi sono stati presentati in 34 paesi e anche davanti a tribunali e corti internazionali e regionali. Nel 2022 sono state presentate per la prima volta in Russia, Indonesia, Svezia e Finlandia e nel 2023 sono state presentate contro Austria e Romania e una nuova causa contro i Paesi Bassi da parte di cittadini del territorio d’oltremare di Bonaire. Sono caratterizzate da argomentazioni di tipo costituzionale o relative ai diritti umani, in cui si sostiene che l’ambizione dell’azione nazionale per il clima è sufficiente a proteggere i diritti umani dei cittadini, utilizzando i trattati internazionali o regionali sui diritti umani come supporto legale. C. HIGHAM, J. SETZER, F. BRADEEN, *Challenging government responses to climate change through framework litigation*, cit. Così, dopo la sentenza Urgenda del 2020 nei Paesi Bassi, che ha riconosciuto, per la prima volta a livello europeo, l’inadeguatezza delle politiche climatiche, basate sui dati scientifici forniti dall’IPCC, da parte di uno Stato, le conseguenze di questo inadempimento degli obblighi statali assunti in materia di diritto del clima e le cui conseguenze si traducono nella violazione dei diritti umani riconosciuti a livello europeo negli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, aprendo così la strada al riconoscimento della specificità di un diritto del clima e dell’esistenza di un nesso causale diretto tra le emissioni di CO<sub>2</sub> o la mancanza di misure per la loro riduzione nel caso degli Stati e la violazione dei diritti umani. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit. Una pronuncia storica che ha spinto questo tipo di controversie sul clima a sorgere, come in un effetto domino, in altri Stati europei come Belgio (Klimaatzaak), Francia (L’Affaire du siècle), Germania (Neubauer et al.), Spagna (Greenpeace, Oxfam e Ecologistas en Acción), quest’ultima respinta dalla Corte Suprema in STS 3556/2023 del 24 luglio 2023, Repubblica Ceca (Klimatická žaloba), Italia (Giudizio Universale), e persino davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Duarte Agostinho et al. v. Portugal, KlimaSeniorinnen v. Switzerland e Careme v. France. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit. e C. HERI, *Climate Change before the European Court of Human Rights: Capturing Risk, Ill-Treatment and Vulnerability* in “European Journal of International Law”, 33, 3, 2022, pp.925-951 o il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Daniel Billy e altri contro Australia (2022). Contenzioso che tenta di aprire questa breccia nel muro, al fine di configurare il diritto al Clima come un diritto soggettivo per il suo rapporto inscindibile con i Diritti Umani, come già accaduto in passato nel caso dell’ambiente o dell’industria del tabacco e delle sue conseguenze dannose per la salute o per l’ambiente, questione di cui ormai nessuno dubita. A questo proposito, possiamo sottolineare la storica condanna del 26 maggio 2021 da parte del Tribunale distrettuale dell’Aia della casa madre Royal Dutch Shell, in quanto responsabile delle politiche del gruppo Shell, ritenendo che non abbia adempiuto ai suoi doveri legali non adottando misure sufficienti per ridurre le sue emissioni di anidride carbonica e, quindi, abbia causato un danno ambientale imminente con conseguenze gravi e irreversibili e rischi per i diritti umani dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden e le ha ordinato di ridurre le emissioni di anidride carbonica di un 45% netto entro la fine del 2030 rispetto ai livelli del 2019, attraverso la politica aziendale del gruppo, compresi i suoi fornitori e clienti. A. PORCELLI, A. MARTINEZ, *Climate litigation: investigations on jurisdictional mechanisms in defense of climate rights second part* in “LEX Journal of the Faculty of Law and Political Science”, Revista de la Facultad de Derecho Ciencia Política, 29, 2022, pp. [iii]-42. La sentenza è disponibile all’indirizzo: Rechtbank Den Haag. Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell, 26 maggio 2021, Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, consultato il 15 settembre 2021, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337> [data ultima consultazione 23/08/2023].

ambientali e il rispetto degli impegni climatici, con un totale di 57 casi. In otto di questi casi quadro, in cui si è pronunciata la più alta corte del Paese, sei hanno avuto esiti favorevoli all'azione per il clima<sup>30</sup>.

Anche le cause contro le aziende sono in aumento, con un totale di 50 cause, di cui circa 20 negli Stati Uniti, in particolare contro le Carbon Majors<sup>31</sup> e altre aziende di combustibili fossili<sup>32</sup>, e per lo più al di fuori degli Stati Uniti. Queste cause aziendali prendono sempre più di mira i settori dell'alimentazione e dell'agricoltura, dei trasporti, della plastica e della finanza, della plastica o della finanza.

---

<sup>29</sup> Negli ultimi anni si è assistito a un'esplosione di casi di *whitewashing* climatico che si riferiscono al reale impegno delle imprese per il clima, all'impatto ambientale delle catene di produzione delle aziende, all'esagerazione degli investimenti o del sostegno aziendale all'azione per il clima o all'occultamento dei rischi climatici. L. BENJAMIN, A. BHARGAVA, B. FRANTA, K. MARTÍNEZ TORAL, J. SETZER, A. TANDON, *Climate-Washing Litigation: Legal Liability for Misleading Climate Communications*, Policy Briefing, The Climate Social Science Network, 2022, disponibile in [www.cssn.org/wp-content/uploads/2022/01/CSSN-Research-Report-2022-1-Climate-Washing-Litigation-Legal-Liability-for-Misleading-Climate-Communications.pdf](http://www.cssn.org/wp-content/uploads/2022/01/CSSN-Research-Report-2022-1-Climate-Washing-Litigation-Legal-Liability-for-Misleading-Climate-Communications.pdf) [data ultima consultazione 23/08/2023].

<sup>30</sup> A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit.

<sup>31</sup> A questo proposito, possiamo evidenziare la storica condanna del 26 maggio 2021, da parte del Tribunale distrettuale dell'Aia, alla Royal Dutch Shell, in quanto responsabile delle politiche del gruppo Shell, ritenendo che abbia violato i propri doveri legali, non adottando misure sufficienti per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica e, quindi, causando un danno ambientale imminente con conseguenze gravi e irreversibili e rischi gravi e irreversibili e rischi per i diritti umani dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden, ordinandole di ridurre le emissioni di anidride carbonica di un 45% netto entro la fine del 2030 rispetto ai livelli del 2019, attraverso la politica aziendale del gruppo, compresi i suoi fornitori e clienti. A. PORCELLI, A. MARTINEZ, *Climate litigation: investigations on jurisdictional mechanisms in defense of climate rights second part*, cit. La sentenza è disponibile all'indirizzo: Rechtbank Den Haag. Klimaatszaak tegen Royal Dutch Shell. 26 maggio 2021. Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5337> [data ultima consultazione 23/08/2023].

<sup>32</sup> Sebbene queste siano state le prime cause presentate per ritenere le aziende direttamente responsabili dei danni climatici causati dai loro prodotti alle comunità e agli individui, dopo un primo fallimento a metà degli anni 2000 che ha portato a una pausa di quasi un decennio, con la pubblicazione nel 2014 di un nuovo studio che attribuisce direttamente più di due terzi delle emissioni di gas serra a circa 100 aziende, le cosiddette Carbon Majors. Lo studio ha così fornito la prova decisiva per l'avvio di una seconda ondata di cause sul clima contro queste aziende, in cui si sta verificando un cambiamento nella strategia di contenzioso, ritenendo le aziende responsabili a posteriori per le emissioni causate in passato. Attualmente sono state presentate 59 cause contro queste aziende in tutto il mondo, 20 delle quali da parte di città e Stati americani. R. HEEDE, *Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers 1854–2010*, in "Climatic Change", 122, 2014, pp.229–241 e G. GANGULY, J. SETZER, V. HEYVAERT, *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change* in "Oxford Journal of Legal Studies", 38, 4, 2018, pp. 841–868.

Inoltre, un altro elemento da evidenziare in queste cause è che la gamma di argomentazioni legali impiegate è sempre più complessa, combinando richieste di risarcimento che includono la compensazione per le perdite passate e presenti, contributi per i futuri costi di adattamento e richieste ai tribunali di ordinare alle aziende ad alte emissioni di allineare le loro attività agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Infine, la mancanza di informazioni sta giocando un ruolo chiave anche nei casi di tutela dei consumatori.

A questo proposito, le controversie riguardanti le decisioni di investimento nel contesto del cambiamento climatico sono in aumento. Sebbene i tribunali siano stati finora riluttanti ad essere eccessivamente prescrittivi, i contenziosi possono aiutare a chiarire i parametri entro i quali dovrebbero essere prese le decisioni di investimento, con le attività ad alte emissioni che hanno maggiori probabilità di essere contestate in vari punti del loro ciclo di vita, dal finanziamento iniziale all'approvazione finale del progetto, compresa l'espansione dei combustibili fossili e, sempre più spesso, le pratiche agricole che contribuiscono alla deforestazione.

Le richieste di questo tipo di contenzioso hanno una serie di punti in comune con alcune delle questioni più importanti evidenziate dalla comunità internazionale alla COP26 e 27, tra cui la necessità di aumentare l'ambizione e l'azione degli Stati; ridurre gradualmente l'uso di tutti i combustibili fossili nel settore energetico; enfatizzare il rispetto dei diritti umani e la collaborazione tra i settori e la società per ottenere un'azione climatica efficace, una giusta transizione e utilizzare la finanza come leva per un'azione sistemica coordinata.

Da un'analisi aggregata di questo contenzioso, è stato possibile identificare sette aree che probabilmente saranno di grande interesse prioritario nei prossimi anni in questo settore e che probabilmente determineranno l'evoluzione del futuro della giustizia climatica<sup>33</sup> :

-Aree relative alla responsabilità personale;

---

<sup>33</sup> J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation*, cit.

- Aree relative alla contestazione degli impegni che si basano troppo sull'eliminazione dei gas serra o sulle tecnologie 'a emissioni negative';
- Aree relative incentrate sugli inquinanti climatici a vita breve;
- Aree relative nel nesso tra biodiversità-clima e l'importanza dei pozzi di carbonio;
- Aree relative agli eventi meteorologici estremi;
- Aree relative ad una maggiore enfasi sugli oceani come un importante serbatoio di carbonio e di risorse;
- Aree relative alle le strategie che esplorano il ricorso legale per le 'perdite e danni' derivanti dal cambiamento climatico.

Infine, una menzione particolare merita la proposta promossa dalla *Stop Ecocide Foundation* nel 2021 e portata avanti da un gruppo di esperti indipendenti<sup>34</sup>, al fine di elaborare una definizione giuridica di "Ecicidio" che potrebbe servire come base per la considerazione di un emendamento allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale<sup>35</sup>.

In conclusione, si può affermare che, in questa nuova fase della lotta al cambiamento climatico, in cui la nozione di giustizia climatica sta assumendo un'importanza sempre maggiore, si può notare da un punto di vista assiologico che la sua rilevanza trascende la sfera meramente ambientale per abbracciare quella della giustizia e ottenere così una maggiore adesione e ripercussioni sociali. Giustizia che si caratterizza anche per essere interspecie, intragenerazionale e intergenerazionale<sup>36</sup>.

*2. Dalla mitigazione e dall'adattamento alla necessità di rigenerazione e decelerazione: Sono l'Agenda 2030 e gli SDG una valida tabella di marcia?*

In quest'ultima sezione, a modo di conclusione, si intende affrontare, da una prospettiva critica, se le misure adottate finora, in particolare l'Agenda 2030 e gli

---

<sup>34</sup> Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text (Amsterdam: Stop Ecocide Foundation, June 2021), disponibile in [www.stopecocide.earth/legal-definition](http://www.stopecocide.earth/legal-definition). [data ultima consultazione 24/08/2023].

<sup>35</sup> A. BRANCH, L. MINKOVA, *Ecocide, the Anthropocene, and the International Criminal Court*, "Ethics & International Affairs", 37, 1, 2023, pp.51-79.

<sup>36</sup> V. BELLVER, *Origen, Evolución, Caracteres y dimensiones de la Justicia Climática*, cit. e J. ROCKSTRÖM, J. GUPTA, D. QIN et al., *Safe and just Earth system boundaries*, "Nature", 619, pp. 102-111.



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite, costituiscano una valida tabella di marcia per affrontare l'urgente sfida esistenziale che l'umanità deve affrontare.

Innanzitutto, si può notare che l'adozione all'unanimità, nel settembre 2015, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile<sup>37</sup>(SDGs, Sustainable Development Goals) rappresenta un importante passo avanti rispetto ai precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio<sup>38</sup> (MDGs, Millennium Development Goals), incorporando non solo la nozione di sviluppo sostenibile come obiettivo principale, al fine di non lasciare indietro nessuno, ma anche prestando particolare attenzione all'ambiente, specificando tre Obiettivi, uno dei quali, l'SDG 13, è appunto intitolato "Azione per il clima"<sup>39</sup>.

Questi obiettivi si aggiungono alle già citate normative internazionali in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e appaiono comunque un'opportunità per l'esplicita menzione del clima in un appello all'azione congiunta di tutti i destinatari<sup>40</sup>. Un'opportunità (forse sufficientemente colta), come si analizzerà in seguito, di rafforzare i legami tra clima e sviluppo e dare impulso all'azione globale per il clima coinvolgendo un'ampia gamma di attori, gli Stati a tutti i livelli nazionali, regionali e locali e i loro livelli di governo, le imprese, le entità non governative e i cittadini in generale, al fine di

---

<sup>37</sup> Si tratta di un insieme di 17 obiettivi e 169 target associati che dovranno essere pienamente attuati entro il 2030. Per quanto riguarda la questione del clima, spiccano in particolare gli SDG 13 (Azione per il clima), 14 (Vita sottomarina) e 15 (Vita degli ecosistemi terrestri). Anche l'SDG 6, relativo all'acqua potabile e ai servizi igienici.

<sup>38</sup> Negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), anch'essi concordati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'inizio del millennio, solo uno degli otto obiettivi, l'MDG 7, mirava a garantire un ambiente sano e sostenibile e si concentrava prioritariamente sullo sradicamento della povertà estrema e si rivolgeva agli Stati meno sviluppati.

<sup>39</sup> Il riferimento al cambiamento climatico nel quadro degli SDG è stato uno dei principali scogli dei negoziati fino all'ultimo minuto, ed è stato molto vicino a riportare gli SDG al minimo comune denominatore - un'agenda "MDG+" incentrata sulla povertà, o un'agenda di sviluppo sostenibile priva di un obiettivo climatico specifico e quindi di qualsiasi tipo di credibilità. G. FERRERO, D. DE LOMA-OSORIO, *The 2030 Agenda for Sustainable Development: Bringing Climate Justice to Climate Action, "Development"*, 59, (3-4), 2016, pp. 223-228.

<sup>40</sup> Una delle principali e più rilevanti novità è che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a differenza degli OSM, sono rivolti a tutti gli Stati, sia sviluppati che in via di sviluppo, ma anche alle imprese, alle organizzazioni non governative e in generale a tutti i cittadini che abitano il pianeta.



ridurre le minacce che il degrado climatico pone allo sviluppo e all'eliminazione della povertà<sup>41</sup>.

A questo proposito, l'inestricabile legame tra sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, compresa l'eliminazione della povertà, è stato sottolineato da un'ampia letteratura accademica che fornisce importanti approfondimenti su questa relazione<sup>42</sup>. Una valutazione esaustiva delle implicazioni dei cambiamenti climatici per lo sviluppo sostenibile si trova anche nel 5° Rapporto di valutazione del Gruppo di esperti, che sottolinea come i cambiamenti climatici rappresentino una minaccia per uno sviluppo equo e sostenibile, con il conseguente peggioramento della povertà<sup>43</sup>, imponendo ulteriori oneri ai poveri<sup>44</sup>.

Pertanto, limitare gli effetti del cambiamento climatico è una condizione essenziale per raggiungere lo sviluppo sostenibile e l'equità, ed è inestricabilmente legato alla questione della giustizia climatica<sup>45</sup>.

A riprova di questa rilevanza, il cambiamento climatico è citato fino a 25 volte nel testo dell'Agenda 2030<sup>46</sup>, dove viene descritto come «una delle più grandi sfide del nostro

---

<sup>41</sup> K. MUNRO, *The Right Climate for Development: Why the SDGs Must Act on Climate Change*. Report. Produced by CARE et al., settembre 2014, disponibile in <https://insights.careinternational.org.uk/publications/the-right-climatefordevelopment-why-the-sdgs-must-act-on-climate-change>, [data ultima consultazione 23/08/2023].

<sup>42</sup> V. BELLVER, *Origen, Evolución, Caracteres y dimensiones de la Justicia Climática*, cit; N. BEG et al., *Linkages between climate change and sustainable development*, «Climate Policy», 2(2), 2001, pp. 129–144; A. MARKANDYA, K. HALSNAES, *Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Countries*, London, Earthscan, 2002 e R. SWART, J. ROBINSON, S. COHEN, *Climate change and sustainable development: expanding the options*, «Climate Policy», 3, 1, 2003, S19–S40.

<sup>43</sup> L'IPCC, nel suo rapporto di valutazione sulla scienza degli 1,5°C di 2018, che analizza le gravi conseguenze di un aumento della temperatura globale di 1,5°C, dedica un capitolo esclusivo all'esame dell'ambiente con un aumento della temperatura di 1,5°C, nonché alle interazioni, alle sinergie e ai compromessi dell'azione per il clima con lo sviluppo sostenibile e gli SDGs.

<sup>44</sup> J. ROY, P. TSCHAKERT, H. WAISMAN et al., *Sustainable Development, Poverty Eradication and Reducing Inequalities*. In: *Global Warming of 1.5°C*. in V. MASSON, P. DELMOTTE, H.O. ZHAI et al. *An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, Cambridge, UK and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2018, pp. 445-538.

<sup>45</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Summary for Policymakers* in IPCC, *Global Warming of 1.5°C*, Geneva, IPCC, 2018, disponibile in <https://www.ipcc.ch/sr15/> [data ultima consultazione 23/08/2023].

<sup>46</sup> Durante le negoziazioni, molti Paesi sviluppati ed in via di sviluppo si sono opposti all'inclusione di riferimenti al cambiamento climatico nell'agenda globale, sostenendo che il cambiamento climatico e lo

tempo» e dove gli Stati sono chiamati a «proteggere il pianeta dal degrado» e ad «affrontare con decisione la minaccia posta dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale». Vediamo quindi come il cambiamento climatico sia integrato nell'agenda della *governance* globale come condizione essenziale per raggiungere l'auspicato sviluppo sostenibile.

Sebbene questo sia indubbiamente un passo avanti, riteniamo che il raggiungimento degli SDGs sia pieno di ostacoli, tensioni e che essi siano progettati in modo tale da non promuovere le profonde trasformazioni sociali ed economiche necessarie per evitare la catastrofe ecologica<sup>47</sup>.

Se non si promuovono tali trasformazioni sociali<sup>48</sup>, gli Obiettivi diventerebbero un mero cerotto che comprometterà la realizzazione degli stessi SDGs in quanto è evidente che non è possibile realizzare uno sviluppo sostenibile in condizioni di emergenza climatica.

In termini metaforici, potremmo usare la similitudine di una nave che sta affondando, e invece di riparare il buco che permette all'acqua di entrare, ci si limita a tirare fuori l'acqua con un semplice bicchiere<sup>49</sup>, ricordandoci pericolosamente il famoso paradosso enunciato nel Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per cui occorre «cambiare tutto perché nulla cambi».

Uno dei principali risultati dell'SDG 13, tuttavia, è quello di aver contribuito ad aumentare la visibilità del cambiamento climatico come questione chiave dello sviluppo sostenibile e la sua crescente rilevanza per l'eliminazione della povertà. Ma allo stesso

---

sviluppo sono agende separate e che il primo dovrebbe essere affrontato dall'UNFCCC. P. VILLAVICENCIO-CALZADILLA, *Justicia Climática. Visiones constructivas desde el reconocimiento de la desigualdad*, cit.

<sup>47</sup> L.J. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, "Global Journal of Comparative Law", 7, 1, 2018, pp. 5–36.

<sup>48</sup> J. BALLESTEROS, *Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza*, Valencia, Universidad Católica de Valencia/ Tirant lo Blanch, 2021.

<sup>49</sup> Un'altra opzione, altrettanto lodevole, sarebbe che ognuno, secondo le proprie convinzioni, si affidasse alla Divina Provvidenza, pur assumendone le conseguenze in termini di giustizia, questa volta non umana, come è avvenuto nella storia dell'umanità in altre occasioni storiche.

tempo si tratta di un'altra opportunità mancata<sup>50</sup>, a causa della definizione di obiettivi troppo vaghi e deboli che non delineano scadenze e azioni vincolanti<sup>51</sup> per accelerare l'azione globale urgente sul cambiamento climatico e promuovere la giustizia climatica<sup>52</sup>.

Oltre a questo primo ostacolo, ve ne sono altri, come il fatto che a metà della scadenza per l'attuazione dell'Agenda 2030, in un periodo storico caratterizzato da una situazione di policrisi<sup>53</sup>, secondo l'ultimo rapporto disponibile delle Nazioni Unite<sup>54</sup>, meno del 50%<sup>55</sup> dei Paesi ha dati sulla possibilità di raggiungimento degli obiettivi, nonostante le ripercussioni devastanti e durature della triplice crisi del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento che il pianeta sta vivendo<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> A questo proposito, alcuni autori hanno sostenuto che l'SDG 13 “è un’aspirazione su scala interamente ridotta” e che gli Stati non devono compiere alcuno sforzo aggiuntivo per attuare l'SDG 13. A. JHA, *SDG 13: Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact*, New Delhi, Parvi, 2017.

<sup>51</sup> La riduzione non contiene alcun riferimento all’urgente necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG), né alla necessità che gli Stati, soprattutto quelli sviluppati, di ridurre urgentemente l’intensità di carbonio delle loro economie per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C ed evitare livelli catastrofici di cambiamento climatico. Il limite di 1,5°C di riscaldamento non è solo una questione di giustizia, ma anche di sopravvivenza per milioni di persone. O. HOEGH-GULDBERG et al., *The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5 °C*, «Science», 365, p. 6459, 2019.

<sup>52</sup> Una nozione di giustizia climatica che non è nemmeno esplicitamente menzionata nell’Agenda 2030 o nell’Sdg 13, né nell’Agenda 2030 né nell’Sdg 13. P. VILLAVICENCIO, *The Sustainable Development Goals, climate crisis and sustained injustices*, “Oñati Socio-Legal Series”, Volume 11, n. 1, *Climate Justice in the Anthropocene*, 2021, pp. 285-314.

<sup>53</sup> La policrisi attuale è segnata da conflitti armati in varie parti del mondo, dai cambiamenti climatici e dagli effetti persistenti della pandemia di COVID-19 che minacciano di far deragliare i progressi compiuti negli ultimi anni su questioni epocali come l’arresto dei costanti progressi compiuti negli ultimi tre decenni la riduzione della povertà, l’aumento, per la prima volta in una generazione, del numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà e la disuguaglianza tra i paesi. Nazioni Unite, *Rapporto sui Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Edizione Speciale, Per un piano di riscatto per le persone ed il pianeta*, luglio 2023, disponibile in <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>, [data ultima consultazione 24/08/2023].

<sup>54</sup> Un rapporto che sottolinea la seguente dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite: «Se non agiamo ora, l’Agenda 2030 diventerà l’epitaffio di un mondo che avrebbe potuto essere» e incoraggia i governi e il settore privato a riorientare le proprie economie verso modelli di crescita resilienti ed a basse emissioni di carbonio.

<sup>55</sup> Un rapporto che sottolinea la seguente dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite: «Se non agiamo ora, l’Agenda 2030 diventerà l’epitaffio di un mondo che avrebbe potuto essere» e incoraggia i governi e il settore privato a riorientare le proprie economie verso modelli di crescita resilienti ed a basse emissioni di carbonio.

<sup>56</sup> A questo proposito, il rapporto rileva che il cataclisma climatico si sta aggravando a causa del continuo aumento delle emissioni di gas serra. L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico conclude che la temperatura globale è già di 1,1°C al di sopra dei livelli preindustriali e probabilmente raggiungerà o supererà il punto critico di 1,5°C entro il 2035. Di conseguenza, ondate di calore, siccità, inondazioni e incendi boschivi catastrofici e sempre più intensi sono diventati fin troppo frequenti. D’altra parte, l’innalzamento del livello del mare minaccia centinaia di milioni di persone nelle comunità costiere. Inoltre, il mondo sta affrontando il più grande evento di

Inoltre, anche i finanziamenti per arrestare il cambiamento climatico sono di gran lunga inferiori agli impegni assunti, con i Paesi sviluppati che non riescono a fornire i 100 miliardi di dollari all'anno promessi a partire dal 2020.

Sebbene l'Agenda 2030 e gli SDGs abbiano contribuito quasi un decennio fa ad evidenziare<sup>57</sup>, seppur timidamente, la crescente tensione tra sviluppo economico e conservazione dell'ambiente<sup>58</sup>, il loro approccio rimane ancorato ad una strategia profondamente antropocentrica, che tenta di sollevare i sintomi, in modo decisamente poco ambizioso, di un problema esistenziale senza affrontare in modo coraggioso e definitivo le cause o i fattori scatenanti.

Un grave difetto che si manifesta in una serie di profonde contraddizioni che, a titolo di esempio, citeremo di seguito e che, a causa della natura olistica e interdipendente degli SDGs, rendono molto difficile o quasi impossibile che essi costituiscano una soluzione realistica ed adeguata alla grande sfida che l'umanità si trova ad affrontare in un momento in cui tale sfida del riscaldamento globale sta accelerando e assumendo nuove proporzioni giorno dopo giorno.

---

estinzione di specie dall'era dei dinosauri e gli oceani sono inquinati da oltre 17 milioni di tonnellate di plastica nel 2021, con proiezioni che indicano che questa cifra potrebbe raddoppiare o triplicare entro il 2040. Nazioni Unite, *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*, cit.

<sup>57</sup> È un'evidenziazione che è un timido riflesso della consapevolezza che qualcosa nel nostro sistema economico è andato terribilmente storto, che l'avidità spietata e la ricerca obbligatoria di una crescita materiale senza fine stanno annientando il nostro pianeta vivente e producendo povertà ad un ritmo sempre più rapido. B. HALE, *The SDGs fail to offer the new economy we so desperately need*. Eldis Blog [online], 22 marzo 2016, disponibile, <https://www.eldis.org/blogpost/sdgs-fail-offer-new-economy-we-so-desperately-need>, [data ultima consultazione 24/08/2023] e J.E. STIGLITZ, *El precio de la desigualdad*, Barcelona, Taurus, 2016.

<sup>58</sup> Sostenendo la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici per tutti (SDG6), l'accesso ad un'energia economica, sicura, sostenibile e moderna (SDG 7), la promozione di una crescita economica inclusiva e sostenibile (SDG 8), il passaggio ad un'industrializzazione sostenibile (SDG 9), la realizzazione di città più inclusive, sicure, resilienti e sostenibili (SDG 11), modelli sostenibili di consumo e produzione (SDG 12), conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine (SDG 14), gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del territorio, arrestare la perdita di biodiversità (SDG 15).

Da ciò si potrebbe concludere che gli obiettivi sarebbero irraggiungibili per la loro portata e l'urgenza della catastrofe planetaria in atto e non offrirebbero alcuna possibilità reale di giustizia globale, climatica o sociale per le generazioni attuali o future<sup>59</sup>.

Incoerentemente, infatti gli SDG promuovono una strategia di sviluppo sostenibile antropocentrica basata su vecchi paradigmi che sono stati in parte responsabili della distruzione ecologica e mettono in pericolo la resilienza del pianeta.

Facciamo l'esempio del SDG 8, che promuove sia la crescita sostenuta che quella sostenibile, due aggettivi di per sé contraddittori<sup>60</sup>.

Ancora una volta, si tratta di una pericolosa politica economica neoliberista basata su una cieca crescita illimitata<sup>61</sup>, anche se ora apparentemente *greenwashed*<sup>62</sup>, in un mondo con materie prime e risorse finite<sup>63</sup>, che avvantaggia solo pochi e aumenta il divario di disuguaglianza.

In realtà, non ci vuole un economista esperto per capire che l'unica soluzione praticabile è un reale cambiamento degli stili di vita insostenibili<sup>64</sup>, soprattutto a livello aziendale e finanziario, che si traduce in un reale cambiamento delle abitudini di consumo

---

<sup>59</sup> S. ADELMAN, *The Sustainable Development Goals, Anthropocentrism and Neoliberalism* in D. FRENCH, L. KOTZÉ, eds., *Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation*, Cheltenham, Edward Elgar, 2018, pp.15–40.

<sup>60</sup>S. ADELMAN, *The Sustainable Development Goals, Anthropocentrism and Neoliberalism*, cit.

<sup>61</sup> A questo proposito, possiamo consultare l'interessante studio costi-benefici realizzato dall'economista premio Nobel Nordhaus. N. NORDHAUS, *El casino del clima*, Barcelona, Deusto, 2019. Una ricetta discutibile che negli ultimi tre anni è stata rallentata prima dalla pandemia e poi da una crisi umanitaria che ha portato ad una preoccupante deriva inflazionistica, allargando ulteriormente il divario di disuguaglianza. Così il tasso di crescita annuale del PIL mondiale reale pro capite ha seguito la seguente progressione: 4,1% nel 2020, 5,2% nel 2021, 2,2% nel 2022 e si prevede che sarà dell'1,4% nel 2023, ben lontano dal 7% prescritto. Nazioni Unite, *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*, cit.

<sup>62</sup> J. HICKEL, G. KALLIS, *Is Green Growth Possible?*, "New Political Economy", 25, 4, 2019.

<sup>63</sup> J. RANDERS, et al., *Transformation is feasible. How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries*, A report to the Club of Rome from Stockholm Resilience Centre and BI Norwegian Business School. 18 October 2018. Disponibile in [https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report\\_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals\\_WEB.pdf](https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf) [data ultima consultazione 25/08/2023].

<sup>64</sup> J. HICKEL, *Five reasons to think twice about the UN's Sustainable Development Goals*. LSE blog, 23 September 2015, disponibile in <https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2015/09/23/five-reasons-to-think-twice-about-the-uns-sustainable-development-goals/> [data ultima consultazione 25/08/2023].

e di produzione<sup>65</sup> per tutte quelle parti del pianeta che da secoli vivono ecologicamente al di sopra delle proprie possibilità<sup>66</sup>.

Un'altra contraddizione riguarda la questione energetica, che negli ultimi anni ha assunto un'importanza basilare a causa della generalizzazione e dello sviluppo di nuove tecnologie che hanno portato a un aumento della domanda di energia e alla limitazione di alcune fonti energetiche come il gas, a causa del conflitto russo-ucraino, unito al costante aumento del prezzo del greggio.

L'SDG 7 chiede di garantire a tutti l'accesso ad un'energia economica, affidabile, sostenibile e moderna, ma la realtà è che le moderne fonti rinnovabili hanno generato solo il 28,2% dell'elettricità nel 2020, e tali fonti hanno rappresentato il 4% nei trasporti e il 10% nel riscaldamento. A ciò si aggiunge il fatto che i miglioramenti dell'efficienza energetica dovrebbero più che raddoppiare, dato che nel periodo 2015-2020 il tasso annuo di miglioramento dell'intensità energetica reale è stato dell'1,4% e dovrebbe raddoppiare al 3,4% nel periodo 2020-2030. Insieme al fatto, non va dimenticato, che i finanziamenti pubblici internazionali per la diffusione delle energie pulite nei Paesi in via di sviluppo continuano a diminuire, più che dimezzandosi da 26,4 miliardi di dollari nel 2017 a 10,8 miliardi nel 2021<sup>67</sup>. Va aggiunto che queste energie, pur essendo *a priori* sostenibili, hanno anche un impatto sull'ambiente.

Questi fattori fanno sì che l'insufficienza di alternative energetiche, unita all'aumento della domanda di energia, in parte dovuto agli stessi cambiamenti climatici ed alla generalizzazione del mondo digitale, faccia sì che i Paesi, invece di optare per la transizione e la decrescita energetica, continuino ad optare per la diversificazione energetica utilizzando fonti di energia dannose per l'ambiente invece che puntare verso fonti rinnovabili e la decrescita del consumo di energia.

---

<sup>65</sup> Secondo i dati del *National Footprint and Biocapacity Accounts*, entro il 2022 il Qatar consumerà l'equivalente di 9 pianeti in un anno; gli Stati Uniti, 5,1; la Spagna 2,8, l'Argentina 1,75 e solo 0,3 pianeti nel caso dello Yemen.

<sup>66</sup> E. ALFREDSSON, et al., *Why achieving the Paris Agreement requires reduced overall consumption and production. Sustainability*, "Science, Practice and Policy", 14, 1, 2018.

<sup>67</sup> In un pianeta in cui 675 milioni di persone, di cui 4 su 5 nell'Africa subsahariana, vivono ancora nella completa oscurità. Nazioni Unite, *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*, cit.

Nonostante la piena consapevolezza degli effetti perniciosi e letali delle emissioni causate dalle fonti energetiche tradizionali come il carbone ed il petrolio, che queste fonti nel 2022 hanno raggiunto la cifra senza precedenti di 36.800 tonnellate di CO<sub>2</sub><sup>68</sup>.

Infine, per concludere questo breve elenco, l'SDG 12 è dedicato a garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. Si tratta di un paradosso per un numero crescente di società consumistiche che basano la loro felicità ed il loro benessere sul consumo, data l'insostenibilità degli attuali modelli di consumo e produzione di beni e servizi, che non solo esauriscono le risorse naturali, ma causano anche il degrado ambientale e la generazione di enormi quantità di gas serra<sup>69</sup>.

L'impronta ambientale dei Paesi sviluppati è 10 volte superiore a quella dei Paesi a basso reddito, 24 tonnellate metriche contro 2,5, ed ogni persona spreca in media 120 chili di cibo all'anno, mentre una persona su tre deve affrontare un'insicurezza alimentare grave o moderata<sup>70</sup>.

Mentre i rapporti di sostenibilità delle imprese sono triplicati dal 2016 e 62 Paesi e l'Unione Europea hanno adottato 485 regolamenti in materia, non si può che essere pessimisti sul peso che le nostre abitudini hanno nel produrre nuove emissioni. Pensiamo al cambiamento delle nostre abitudini di consumo<sup>71</sup>, e all'estensione e la generalizzazione della tecnologia, sulla scia della pandemia, per cui il 95% del mondo ha accesso alla banda larga mobile e più di 5,3 miliardi di persone hanno usato internet nel 2022, si è accelerata la cosiddetta impronta invisibile di carbonio, concepita dalla stragrande maggioranza

---

<sup>68</sup> I sussidi per i combustibili fossili, a causa della crisi globale, sono raddoppiati da 375 milioni di dollari nel 2020 a 732 milioni di dollari nel 2021. Nazioni Unite, *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*, cit.

<sup>69</sup> A. TUKKER et al., *Fostering change to sustainable consumption and production: an evidence based view*. "Journal of Cleaner Production", 16, 11, 2008, pp. 1218–1225.

<sup>70</sup> Nazioni Unite, *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*, cit.

<sup>71</sup> Un altro esempio di questo cambiamento di abitudini e del suo impatto sull'ambiente è la generalizzazione del commercio online. Così Amazon, il gigante della vendita al dettaglio, dal 2019, quando ha annunciato il suo *Climate Pledge*, ha aumentato le sue emissioni del 40% per raggiungere 71,27 milioni di tonnellate metriche di anidride carbonica nel 2022, il doppio dell'Irlanda. Ciò ha spinto l'iniziativa Science Based Targets (SBTi), che convalida i piani di riduzione delle emissioni aziendali con l'avallo delle Nazioni Unite, ad annunciare la sua rimozione dalla lista delle aziende che si impegnano ad agire sugli obiettivi climatici e a declassare il suo status a quasi *greenwashing* L.V. GATTI, C.L. CUNHA, L. MARANI et al. *Increased Amazon carbon emissions mainly from decline in law enforcement*, "Nature", 621, 2023, pp.318-323.

come qualcosa di intangibile e virtuale, comportano effetti perniciosi sul nostro ambiente naturale.

Si stima che ogni persona sia responsabile di circa 414 kg di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) all'anno solo utilizzando internet sui propri dispositivi<sup>72</sup>, rappresentando circa il 20% delle emissioni di tutti i gas serra, più del settore dell'aviazione globale e il 7% della domanda globale di energia, tanto che se internet fosse un Paese si posizionerebbe come il quarto stato più inquinante del pianeta<sup>73</sup>.

Una situazione poco incoraggiante, che mostra chiaramente come l'Agenda 2030 e gli SDG, a causa di queste contraddizioni e della loro mancanza di ambizione, non siano la tabella di marcia più appropriata per affrontare le sfide che l'umanità deve affrontare oggi<sup>74</sup>.

Una circostanza che non deve in alcun caso generare disperazione o ansia ecologica, ma che al contrario deve servire di stimolo per l'adozione di nuove alternative più ambiziose e per riacquistare fiducia nella specie umana. Perché è proprio nei momenti più bui della sua storia che, unendo ingegno e fratellanza, ha ottenuto importanti progressi come l'approvazione, 75 anni fa, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

In questo senso, nell'era della resilienza che ci viene proposta<sup>75</sup>, è necessario re-immaginare l'esistenza e disimparare tante vecchie abitudini, partendo dalla premessa che siamo parte della natura e che il nostro progetto è inestricabilmente legato ad essa<sup>76</sup>.

Una re-immaginazione che implica necessariamente una rianimazione della Terra, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'umanità non solo come specie, ma anche per

---

<sup>72</sup> Mezz'ora di visione di un video su internet genera un'impronta di 1,6 chili di carbonio, secondo l'ultimo rapporto del The Shift Project disponibile in <https://theshiftproject.org/en/category/publications-en/studies/>, [data ultima consultazione 26/08/2023]. D'altra parte, i 5 miliardi di visualizzazioni di Despacito, una canzone pubblicata nel 2017, hanno consumato tanta energia quanta ne hanno consumato in un anno Ciad, Guinea-Bissau, Somalia, Sierra Leone e Repubblica Centrafricana messi insieme.

<sup>73</sup> Dietro gli Stati Uniti, la Cina e l'India. M. RAIGAL, *Internet contamina. Qué podemos hacer para reducir su impacto ambiental*, Innofuturo, Valencia, Universitat de Valencia, 2021

<sup>74</sup> Per quanto riguarda la presunta urgenza climatica, si veda Lomborg, in ogni caso, ciò che sembra discutibile è che ci troviamo di fronte a una questione di giustizia climatica in cui a farne le spese sono ancora una volta le persone più povere e vulnerabili. B. LOMBORG, *Falsa alarma, por qué el pánico ante el cambio climático no salvará al planeta*, Barcelona, Antonio Bosch, 2021.

<sup>75</sup> J. RIFKIN, *La era de la Resiliencia, reimaginar la existencia, resilvestrar la tierra*, Barcelona, Paidós, 2022.

<sup>76</sup> P. KELLY, *Pensar con el corazón*, Madrid, Círculo de Lectores, 1992.



le sue qualità speciali che la distinguono come un ragionamento più evoluto o per l'empatia, ma anche per i danni inflitti.

La generalizzazione di una nuova coscienza biofilia, basata sull'empatia e sull'attaccamento, che pone il nostro sé ecologico come parte della nostra essenza naturale al centro vitale come guida della nostra evoluzione<sup>77</sup>.

Un modello basato su un ripensamento del primato e della validità del tanto decantato metodo scientifico come specchio fedele della realtà, dal momento che le persone e la natura con tutta la loro complessità, in termini di esternalità negative, sono spesso escluse dalle sue variabili, ed un nuovo modello di scienza più olistico basato sui cosiddetti sistemi sociologici complessi adattivi<sup>78</sup>.

Un sistema produttivo in cui, di fronte alla quarta rivoluzione industriale, segnata dal passaggio dall'analogico al digitale ed alla intelligenza artificiale, viene messo in discussione il paradosso del capitalismo, che invece di produrre ricchezza e distribuirla, la distrugge e la concentra in poche mani, costruito sul falso mito della produttività, del quantitativo contro il qualitativo, del consumo illimitato, dell'efficienza, della riduzione dei costi e della velocità in un mondo in cui tutto sembra essere usa e getta.

Un intero meccanismo che si traduce in una crescente ed ingiusta pauperizzazione ed in un crescente isolamento sociale nella vita reale. È invece da auspicare per affrontare la crisi climatica la trasformazione del paradigma globale verso uno globale, basato sull'autosufficienza e sulla gestione della biosfera, secondo i ritmi e i flussi del pianeta.

Infine è da non dimenticare che questa trasformazione implicherebbe una mutazione della concezione della libertà come autonomia verso una più inclusiva basata sull'empatia, l'attaccamento e la partecipazione, in cui l'essere ha la precedenza

---

<sup>77</sup> Sono molti gli studi scientifici che dimostrano come il contatto con la natura sia fondamentale per migliorare la nostra salute fisica e mentale, oltre che il nostro apprendimento. K. DA SOUZA, *Outdoor Classes and "Forest Schools" Gain New Prominence Amid Distance Learning Struggles*, Ed Source, 1 de octubre de 2020, disponibile in <https://edsources.org/2020/outdoor-classes-and-forest-schools-gain-new-prominence-amid-distance-learning-struggles/640853>, [data ultima consultazione 26/08/2023] e R. MOORE, C. COOPER, *Healthy Planet, Healthy Children: Designing Nature into Childhood*, in S. KELLERT, J. HEERWAGEN, M. MART (coomps.) *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Building to Life*, Hoboken, John Wiley, 2008.

<sup>78</sup>J. RIFKIN, *La era de la Resiliencia, reimaginar la existencia, resilvestrar la tierra*, cit.

*Della giustizia climatica a uno sviluppo rigenerativo.*

sull'averne ed in cui l'unione e l'interdipendenza della famiglia umana è incarnata per la gestione della nostra unica casa comune, tornando infine a ripensare la nostra aspirazione a raggiungere la felicità e il benessere.

GIOVANNI TARANTINO  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Riflessioni a partire dall'“impronta ecologica” dell'intelligenza artificiale:  
cambiamento climatico e intertemporalità dei diritti fondamentali.*

*Reflections starting from the “ecological footprint” of artificial intelligence: climate  
change and the intertemporality of fundamental rights.*

**Abstract:** *L'IA può certamente aiutare a contrastare il cambiamento climatico, ma può contribuire anche ad amplificarlo. Con un approccio teorico filosofico-giuridico, nel primo paragrafo si rifletterà sull'utilità di possibili limiti etici per l'IA. Nel secondo sull'importanza del principio bioetico di beneficenza. Nel terzo sul fatto che anche l'IA ha una sua “impronta ecologica”. Il quarto analizzerà le interconnessioni tra IA, tecnocrazia e cambiamento climatico. Nel quinto, conseguentemente, si sosterrà l'“intertemporalità” dei diritti fondamentali come argine al dilagare della tecnocrazia. Nell'ultimo si ribadirà l'utilità del rispetto dei principi di precauzione e responsabilità.*

**Abstract:** *AI can certainly help combat climate change, but it can also help amplify it. With a philosophical-juridical theoretical approach, in the first paragraph we will reflect on the usefulness of possible ethical limits for AI. In the second on the importance of the bioethical principle of charity. In the third, on the fact that AI also has its own “ecological footprint”. The fourth will analyze the interconnections between AI, technocracy and climate change. In the fifth, consequently, the “intertemporality” of fundamental rights will be supported as a barrier to the spread of technocracy. In the last part, the usefulness of respecting the principles of precaution and responsibility will be reiterated.*

**Keywords:** *Cambiamento climatico; Impronta ecologica; Intelligenza artificiale.*

**Keywords:** *Artificial intelligence; Climate change; Ecological footprint.*

### *1. L'intelligenza artificiale tra autonomia della scienza e limiti etici.*

Di recente in Italia si è avuta l'istituzione di un “Comitato per la strategia per l'intelligenza artificiale” presso il Dipartimento per la trasformazione digitale e di una “Commissione algoritmi” all'interno del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimenti che appartengono entrambi, com'è noto, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri. La nascita di questi gruppi di lavoro, insieme ad altre iniziative dello stesso tenore ed alla creazione di diverse *task force* ministeriali, come, ad esempio, l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'IA sul sistema produttivo italiano<sup>1</sup>, o come l'indicazione di un provvedimento collegato alla manovra economica di prossima adozione, proprio sull'IA, anticipata ai media pochi giorni addietro dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, rientra all'interno di una precisa strategia posta in essere al fine di analizzare le ricadute che possono aversi in ogni campo dell'agire pratico dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè dall'uso di quei sistemi informatici intelligenti capaci di emulare ed in parte riprodurre i processi mentali, cognitivi e decisionali, dell'uomo.

D'altra parte, se si apre, poi, l'analisi a ciò che avviene al di fuori del contesto normativo italiano, ci si accorge di quanto questa istanza di riflessione sulle conseguenze dell'uso dell'IA sia unanimemente condivisa nello spazio giuridico globale<sup>2</sup>. Le iniziative del Governo italiano relative all'IA a cui si è fatto prima cenno, infatti, viaggiano all'unisono con iniziative dello stesso tenore che si sono avute nel contesto dell'UE, come anche in quello *extra* UE.

a) Per il primo di questi due contesti, ne sia prova, ad esempio, la Decisione del Parlamento Europeo finalizzata a costituire una "Commissione speciale sull'intelligenza

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'*Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano*, deliberata nel recente 3 agosto 2023 dalla X Commissione permanente *Attività produttive, commercio e turismo* della Camera dei deputati, i cui lavori sono rinvenibili in rete all'indirizzo: [https://www.camera.it/leg19/1101?idLegislatura=19&idCommissione=&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&annoMese=&breve=c10\\_intelligenza\\_artificiale&calendario=false&soloSten=false&foglia=true&shadow\\_organo\\_parlamentare=3510](https://www.camera.it/leg19/1101?idLegislatura=19&idCommissione=&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&annoMese=&breve=c10_intelligenza_artificiale&calendario=false&soloSten=false&foglia=true&shadow_organo_parlamentare=3510)

<sup>2</sup> Né potrebbe essere altrimenti, se si parte dal presupposto che l'impatto dell'IA produce conseguenze che investono la specie umana considerata nella sua totalità e non ricadono all'interno dei confini politico-ordinamentali di uno Stato, piuttosto che di un altro. D'altra parte, ciò accade anche per un'altra complessa problematica a cui le riflessioni di questo contributo si riferiranno: quella della tutela dell'ambiente naturale, nella sua più ampia accezione, della conservazione dell'equilibrio climatico in una dimensione più ristretta. Tra i molti autori a cui ci si potrebbe riferire per quest'ultima complessa problematica ricordata, qui sia concesso il rinvio soltanto a due recenti volumi: A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022 e G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2022.

artificiale in un'era digitale"<sup>3</sup> che «dispone di un mandato di 12 mesi per adottare un approccio orizzontale in materia di IA, analizzandone l'impatto futuro sull'economia dell'UE, con particolare attenzione alle competenze, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, all'ambiente, all'industria, all'e-government e agli approcci dei paesi terzi all'IA»<sup>4</sup>. Decisione del Parlamento Europeo questa che segue di poco l'approvazione, da parte dello stesso Parlamento, dell' "IA Act" (*Artificial Intelligence Act*)<sup>5</sup>, che ha dato il via alla successiva negoziazione con il Consiglio UE per la stesura del testo definitivo, il quale dovrebbe entrare in vigore presumibilmente nel 2024. L'*IA act*, per inciso, costituisce un testo normativo pionieristico, che, a detta di molti, pone la legislazione UE all'avanguardia per la regolamentazione dell'uso dell'Intelligenza artificiale nel panorama mondiale, specie nell'ottica del contenimento dei rischi e della promozione di un utilizzo eticamente virtuoso dell'IA. Ciò si può evincere dalla lettura del Documento, il quale, tra le altre cose, al punto 15 del *considerando* afferma che: «L'intelligenza artificiale presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e dovrebbero essere vietate poiché contraddicono i valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e della vita privata e i diritti dei minori»<sup>6</sup>. E più avanti, con un riferimento implicito alla capacità raggiunta dall'IA di agire anche sulla componente emotiva dell'uomo, aggiunge che: «È opportuno vietare l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA intesi a distorcere il

---

<sup>3</sup> Il riferimento è alla *Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale - 2020/2684(RSO)*

<sup>4</sup> Come descritto nel sito istituzionale di questa Commissione, il cui acronimo è AIDA, che si può leggere in rete all'indirizzo: <https://www.europarl.europa.eu/committees/it/aida/about>.

<sup>5</sup> Approvato in Seduta plenaria dal Parlamento UE il 14 giugno 2023.

<sup>6</sup> Cfr. il testo della *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legislativi dell'Unione*, Bruxelles, 21.4.2021 - *Com (2021) 206 final*.

comportamento umano e che possono provocare danni fisici o psicologici. Tali sistemi di IA impiegano componenti subliminali che i singoli individui non sono in grado di percepire, oppure sfruttano le vulnerabilità di bambini e persone, dovute all'età o a incapacità fisiche o mentali. Si tratta di azioni compiute con l'intento di distorcere materialmente il comportamento di una persona, in un modo che provoca o può provocare un danno a tale persona o a un'altra. Tale intento non può essere presunto se la distorsione del comportamento umano è determinata da fattori esterni al sistema di IA, che sfuggono al controllo del fornitore o dell'utente. Tale divieto non dovrebbe ostacolare la ricerca per scopi legittimi in relazione a tali sistemi di IA, se tale ricerca non equivale a un uso del sistema di IA nelle relazioni uomo-macchina che espone le persone fisiche a danni e se tale ricerca è condotta conformemente a norme etiche riconosciute per la ricerca scientifica»<sup>7</sup>. Tanto, come si comprende bene specialmente dagli ultimi concetti presenti nel testo appena citato, con lo scopo non di fermare il progresso scientifico nel campo dei sistemi intelligenti, ma di riportarne lo sviluppo entro una regolamentazione eticamente accettabile.

b) Per il secondo contesto prima ricordato, cioè per quello *extra* europeo, invece, del fatto che, come detto prima, le iniziative del Governo siano in sintonia con l'agire legislativo internazionale, sia prova, a titolo di esempio, tra i molti che se ne potrebbero fare, la recente adozione negli USA di due importanti Documenti sull'intelligenza artificiale: il *Blueprint for an AI Bill of Rights*<sup>8</sup>, promosso direttamente dalla Casa Bianca e l'*AI risk management framework*<sup>9</sup>, presentato, invece, dal NIST (*National Institute of Standards and Technology*), che com'è noto è un'Agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di gestire le tecnologie. Nel primo Documento si ritrova il richiamo esplicito al rispetto di cinque principi etici per l'uso dell'IA, associati ad indicazioni di comportamento pratico così sintetizzate: 1) *Safe and Effective Systems*; 2) *Algorithmic Discrimination Protections*; 3) *Data Privacy*; 4) *Notice and Explanation*; 5) *Human Alternatives, Consideration, and Fallback*. Nelle conclusioni del Documento, inoltre, si

---

<sup>7</sup> *Idem*, punto 16 del *considerando*.

<sup>8</sup> Cfr. in rete <https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/>

<sup>9</sup> In rete, all'indirizzo <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>.

può leggere che: «*Considered together, the five principles and associated practices of the Blueprint for an AI Bill of Rights form an overlapping set of backstops against potential harms. This purposefully overlapping framework, when taken as a whole, forms a blueprint to help protect the public from harm. The measures taken to realize the vision set forward in this framework should be proportionate with the extent and nature of the harm, or risk of harm, to people’s rights, opportunities, and access*»<sup>10</sup>.

Nel documento del NIST appena ricordato, invece, si ritrova una piena assonanza con quanto prima visto a proposito dei Documenti EU, nel momento in cui nell’*incipit* si legge che: «*Artificial intelligence (AI) technologies have significant potential to transform society and people’s lives – from commerce and health to transportation and cybersecurity to the environment and our planet. AI technologies can drive inclusive economic growth and support scientific advancements that improve the conditions of our world. AI technologies, however, also pose risks that can negatively impact individuals, groups, organizations, communities, society, the environment, and the planet. Like risks for other types of technology, AI risks can emerge in a variety of ways and can be characterized as long – or short – term, high or low-probability, systemic or localized, and high – or low – impact*».

Da quanto riportato, quindi, si può comprendere facilmente come, al pari dell’UE, anche nei documenti USA (più esplicitamente nel primo a cui si è fatto riferimento) è presente un forte richiamo ad un’IA etica. Documenti questi, ancora, che si inseriscono in un percorso mirato all’adozione di una più omnicomprensiva *Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale*<sup>11</sup>, ispirata fortemente da questa volontà di rendere eticamente sostenibile l’intelligenza artificiale, alla cui adozione vorrebbe giungere in breve tempo l’attuale amministrazione USA.

Ora, questa serie di azioni intraprese dai vari Governi nel contesto globale apre una finestra che induce a riflettere sull’accennato problema etico che si pone a monte di ogni

---

<sup>10</sup> Cfr. in rete <https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/>

<sup>11</sup> Cfr. l’*Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence* del Presidente USA, del 30 ottobre 2023.

valutazione dell'agire pratico dell'uomo realizzato attraverso gli strumenti forniti dal progresso scientifico e tecnologico. In breve, è il problema dei limiti etici da porre o da non porre alla scienza.

L'intelligenza artificiale, con il suo rapidissimo ed irrefrenabile divenire, è, infatti, portatrice certamente di innumerevoli benefici, oramai in ogni campo della vita dell'uomo. Accanto agli indubbi benefici, tuttavia, come si può ben comprendere anche da quanto fin qui accennato, da essa possono giungere anche danni per la vita dell'uomo e per quella dell'ambiente naturale che lo accoglie.

Se questo è certamente un problema che riguarda il confronto teorico relativo al progresso della scienza nella sua totalità e non soltanto quello concernente l'avanzamento scientifico delle conoscenze nel campo dell'intelligenza artificiale, ne consegue, però, che anche nel campo riguardante la progettazione e l'uso dei sistemi intelligenti la riflessione si debba spostare sul diuturno problema del *se* sia necessario (oppure se sia indispensabile) porre limiti etici all'agire dello scienziato.

Con riflessioni attente che partono dalla vicenda della pandemia da Covid-19, di recente, a questo atavico, ma sempre presente (perché irrisolto) problema dei limiti etici che debbano o meno accompagnare il progredire delle conoscenze scientifiche dell'uomo e l'agire degli scienziati, si è riferito, ad esempio, Zagrebelsky nella sua *Introduzione* al recente volume di J. Habermas, *Proteggere la vita*<sup>12</sup>.

Per il celebre costituzionalista torinese, come può desumersi proprio dalle righe di quella sua introduzione, la questione risiederebbe anche nel fatto che quello del progresso scientifico umano è un percorso che procede per tappe altalenanti che non portano mai ad un grado di conoscenza "certa", in quanto un risultato a cui la scienza sia pervenuta a seguito delle sue ricerche e dei suoi esperimenti e che oggi possa sembrare assodato (e certificato dagli scienziati), può, domani, al netto di nuove scoperte e di nuove conoscenze sopraggiunte, non dimostrarsi più dotato di quel grado di certezza con il quale era stato presentato o addirittura rivelarsi errato del tutto.

---

<sup>12</sup> J. HABERMAS, *Proteggere la vita. I diritti fondamentali alla prova della pandemia* (2021), *Introduzione* di Gustavo Zagrebelsky, trad. it. di F. D'Aniello, Bologna, il Mulino, 2022.



Per inciso, Zagrebesky afferma questo pur sostenendo che il fatto che la scienza proceda per tentativi e per errori non costituisce soltanto un indubbio elemento di debolezza per quelle teorie che vorrebbero porsi a favore di una libertà piena per l'agire scientifico, costituisce *a contrario* anche un suo punto di forza, in quanto risiederebbe proprio nello statuto epistemologico della scienza questo suo procedere per tentativi ed errori. Soltanto partendo dagli errori e correggendoli, infatti, per tentativi appunto, si potrebbe giungere a conoscenze via via più corrette.

D'altra parte, lo stesso Autore afferma anche che: «Agli occhi di chi pretende dalla scienza verità univoche e inconfutabili, la prima incrinatura viene dalla cosiddetta “comunità scientifica”, in quanto essa è tutt'altro che unanime. Non è questione di scienziati seri, meno seri o addirittura ciarlatani. È questione di “statuto epistemologico”, ed è questione che riguarda gli scienziati seri. [...] La scienza non è altro che ricerca scientifica e la ricerca procede cercando di vedere sempre qualcosa che non si era vista fino ad allora, formulando ipotesi da verificare o falsificare con l'esperienza»<sup>13</sup>.

## *2. Principio di beneficenza e intelligenza artificiale.*

Proseguendo ancora nel discorso relativo ai limiti etici per l'agire dello scienziato, pare opportuno continuare a riflettere con maggiore approfondimento sulla realtà per cui se quanto fin qui ricordato è vero in generale, cioè, si ripete, vale per la scienza e per le sue applicazioni in ogni campo dell'agire umano, vale anche per quei campi (quasi tutti, ormai) nei quali si riversano le scoperte relative all'IA: soprattutto per le applicazioni pratiche che da quelle scoperte discendono e per le quali, stante la velocità con cui l'IA aumenta le sue potenzialità e capacità, si ravvisa la difficoltà delle norme giuridiche di regolamentarle.

Proprio in conseguenza del fatto, ad esempio, che si paventi un dominio degli algoritmi<sup>14</sup> sulla stessa autonomia e libertà umana, infatti, oggi sempre con maggiore

---

<sup>13</sup> *Idem*, p. 20.

<sup>14</sup> I quali costituiscono l'essenza medesima dell'IA. Ne rappresentano quasi, si potrebbe dire, un sinonimo del termine.

insistenza si parla della necessità di un'*algoretica*<sup>15</sup> che, *a monte*, possa porsi a riferimento del legislatore, in maniera che questi poi, *a valle*, e con i tempi spesso lunghi del diritto, possa riconoscere almeno un novero minimo di principi etici generalissimi e sulla base di questi dare ordine giuridico allo straordinario numero di fattispecie che attingono l'IA, e nelle quali, spesso, quest'ultima può prendere il sopravvento sull'uomo stesso<sup>16</sup>.

Coerentemente, infatti, a tal proposito Helzel, mettendo in guardia dalla possibilità di giungere ad una *dittatura degli algoritmi*, e quindi dell'IA, ha scritto che: «Gli algoritmi, dunque, hanno un ruolo sempre più rilevante nella società e nell'economia globale, tanto da governare politica, istituzioni, sanità e giustizia. È l'era dell'impero dell'algorazia, ovvero, il predominio degli algoritmi [...] *sull'uomo*. I sistemi governati da algoritmi sono, quindi, in grado di prendere, sempre più in modo crescente, decisioni che influenzano diversi aspetti della vita dell'uomo. Soprattutto, appare chiaro come abbiano iniziato a superare le prestazioni degli uomini in diverse mansioni [...] *potendo giungere anche fino a comprendere e ad interagire con la componente affettiva e relazionale dell'uomo*. [...] Ma, se gli algoritmi, per un verso, consentono di semplificare i processi, riducendone i costi e risolvendone rapidamente i problemi, è anche vero che è palpabile la minaccia di una società governata da una miriade di algoritmi»<sup>17</sup>.

Quanto appena ricordato può valere, quindi, a conferma del fatto che in tal caso, come in tutti quegli altri casi in cui sorgono problemi morali che possono avere effetti sulla vita dell'uomo (specie in ambito biologico e medico; ambiti questi certamente investiti dal fenomeno del cambiamento climatico a cui ci si rivolgerà più direttamente a breve in questo contributo), possa trovare applicazione uno dei principi della bioetica accettati da buona parte della dottrina. Il principio in riferimento è quello della "beneficenza"<sup>18</sup>. È

---

<sup>15</sup> Sull'argomento, fra tutti, si rinvia alle chiare ed esaustive riflessioni di P.B. HELZEL, voce *Algoretica*, in «Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica», vol. I di *Aggiornamento*, Napoli, Esi, 2022, pp. 1-13.

<sup>16</sup> Questo anche in considerazione della possibilità sempre maggiore che l'IA divenga *autogenerativa*, cioè capace di riprodurre autonomamente e senza l'intervento umano nuove forme di IA stessa.

<sup>17</sup> P.B. HELZEL, voce *Algoretica*, cit., p. 7. Il corsivo è mio.

<sup>18</sup> Nel contesto della riflessione bioetica nordamericana, nel celebre volume di T.L. BEAUCHAMP E J. F. CHILDRESS, *Principles of Biomedical Ethics*, New York, Oxford University Press, 1979, si considerò

stato, infatti, ricordato che anche nel campo dell'IA questo principio deve trovare applicazione, nel momento in cui si è a buona ragione sostenuto che: «Il principio per cui le tecnologie di IA sono create a beneficio dell'umanità è espresso in modi diversi [...] ma è forse il più facile da osservare dei quattro principi della bioetica tradizionale»<sup>19</sup>. Principio di beneficenza che, com'è certamente noto, è ripreso in molti documenti internazionali che fanno riferimento alla necessità di una regolamentazione etica per l'IA, al netto del contenuto dei quali ben si può concordare con l'assunto per il quale: «Nel suo insieme, la rilevanza della beneficenza sottolinea fermamente l'importanza centrale di promuovere il benessere delle persone e del pianeta con l'IA»<sup>20</sup>.

Con altre parole e allargando il discorso, si potrebbe dire che l'accettazione del principio di beneficenza riferito all'IA coincide, in una prospettiva che accetti il cognitivismo etico, con il riconoscere che la specie umana sia una realtà ontologicamente orientata, della quale il legislatore è chiamato a promuovere virtuosamente il progresso.

### 3. Sull'“impronta ecologica” dell'intelligenza artificiale.

Considerato fino ad questo punto del discorso che qui si porta avanti il piano generale della riflessione sul rapporto “autonomia della scienza - limiti etici all'agire della stessa”, e volendo discutere d'ora in avanti su di un piano più ristretto circa le ricadute che dalla corretta o non corretta regolamentazione di questo rapporto possono giungere al benessere dell'uomo, tra i tanti ambiti a cui si potrebbero indirizzare le riflessioni, per restare vicino alle tematiche cui si rivolge il numero della rivista che accoglie queste pagine, si ritiene, come prima anticipato, di scegliere l'ambito concernente l'impatto dell'IA sul “sistema climatico”<sup>21</sup>. Meglio, ciò a cui si vuole ora guardare, in breve, è la

---

l'utilizzo di quattro principi morali a cui rifarsi per la valutazione delle problematiche bioetiche. Essi sono: il principio di beneficenza, quello di non-maleficenza, quello di autonomia e, infine, quello di giustizia.

<sup>19</sup> L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide* (2022), trad. it. di M. Durante, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022, pp. 96-97.

<sup>20</sup> *Idem*, p. 97.

<sup>21</sup> Con la locuzione “sistema climatico” si intende oggi l'intero Pianeta e non la sola biosfera ed i vari ecosistemi ed interazioni che essa contiene, come si evince anche dall'art. 1 dell'UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) del 4 giugno 1992. In argomento, *inter multis*, e con riferimento al benessere non solo degli individui presenti oggi, ma anche delle generazioni future, si vedano

problematica della capacità climalterante dell'intelligenza artificiale, dovuta al fatto che anch'essa lascia una sua "impronta ecologica"<sup>22</sup> sul Pianeta.

Dell'esistenza di conseguenze sul cambiamento climatico legate alla capacità climalterante dell'IA, in estrema sintesi, seguendo ancora il già citato Floridi<sup>23</sup>, si può trovare riscontro oggettivo, infatti, se si pensa ad una pluralità di fattori, tra i quali soprattutto quello dell'utilizzo dell'energia – troppe volte ancora derivante dallo sfruttamento dei combustibili fossili – necessaria al funzionamento dei computer sui quali "girano" gli algoritmi ed i sistemi intelligenti. Ancora, un altro fattore, collegato al primo, è costituito dal fatto che l'IA debba avere a che fare con enormi quantità di dati e che all'aumentare di questa grande mole di dati aumenti anche la necessità di energia sia per una maggiore produzione industriale di *hardware* sempre più potenti e sia per far funzionare più avanzati *software* capaci di gestire al meglio quella sempre maggiore quantità di dati.

Tutto ciò bilanciato solo in parte dalla aumentata capacità prestazionale raggiunta dai nuovi sistemi intelligenti artificiali che di continuo si generano. Su questa linea, nello specifico, tirando le somme di questo discorso, Floridi, proprio con riferimento al cambiamento climatico e considerando l'impronta ecologica maggiore o minore che può derivare da diverse applicazioni dell'IA, scrive appunto che:

«Per tutti questi motivi, è cruciale valutare l'impronta ecologica di varie soluzioni di IA utilizzate in diversi aspetti della comprensione del cambiamento climatico o nello sviluppo

---

le interessanti riflessioni di M. CARDUCCI, *Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione*, in «Ars Interpretandi», 2, 2022, pp. 13-28.

<sup>22</sup> Non si scenderà nel prosieguo in riflessioni tecniche e quantitative relativamente al calcolo dell'effettiva "impronta ecologica" che la creazione e l'utilizzo dell'IA comporta. Si ritiene, però, necessario dare preliminarmente almeno una definizione attuale dell'espressione idiomatica "impronta ecologica". Per i maggiori dizionari, con essa comunemente si intende l'«indice statistico che confronta il consumo umano di risorse naturali di una certa porzione di territorio, per es. un'area urbana, con la capacità della Terra di rigenerarle, stimando l'area biologicamente produttiva (di mare e di terra) necessaria a rigenerare le risorse consumate e ad assorbirne i rifiuti» Cfr. TRECCANI, in rete all'indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)

Di "impronta ecologica" si è parlato per la prima volta con la pubblicazione del volume di M. WACKERNAGEL - W. E. REES, *Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth*, Gabriola Island (Canada), New Society Publishers, 1996.

Wackernagel, successivamente ha fondato l'ONG *Global Footprint Network*, che ha lo scopo, tra gli altri, di incrementare sempre di più la capacità di calcolo di questo indicatore complesso, collaborando con molti Paesi, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale globale delle attività umane.

<sup>23</sup> Del volume prima citato di Floridi, per questo paragrafo, cfr. il cap. 12. 4.

di strategie per affrontarne aspetti specifici. Ma anche questo è problematico. Solo ora iniziano a comparire tecniche di facile utilizzo per monitorare e controllare le emissioni di carbonio prodotte da ricerca e sviluppo dell'IA. Tuttavia alcuni approcci sembrano promettenti. L'obiettivo è tenere traccia di diversi fattori durante le fasi di addestramento del modello per contribuire a valutare e controllare le emissioni. [...] Tuttavia, è difficile superare persino ostacoli meno elevati nella riduzione dell'impronta ecologica dell'IA poiché manca un'adozione diffusa di tali approcci e un numero sufficiente di informazioni in molte pubblicazioni di ricerca sull'IA. Ciò può anche portare a inutili emissioni di carbonio quando altri ricercatori cercano di riprodurre i risultati degli studi sull'IA»<sup>24</sup>.

Ma se l'IA porta con sé indubbiamente pericoli derivanti dalla sua impronta ecologica, con conseguenze dirette anche sulla modifica antropogenica del clima, ciò non vuol dire, come lo stesso Floridi ricorda verso la fine del ricordato paragrafo a cui qui ci si sta rivolgendo, che dall'uso dell'IA, quindi, non possano discendere anche capacità valentissime, utili per contrastare lo stesso fenomeno del cambiamento climatico. Tutto sta, se si ritorna a quello che si è sostenuto all'inizio di questo scritto, a muoversi considerando la necessità di porre limiti etici e giuridici all'agire dello scienziato, anche nell'ambito dell'utilizzo dell'IA ed in costanza di un utilizzo non virtuoso della stessa.

Questo non con l'intento, si ripete ancora, di limitare o fermare il progresso, ma con la volontà di far progredire la specie umana verso un vero benessere, in linea con la vocazione teleologica intrinseca alla sua essenza ontologica. Vero benessere che un progresso che conduca con sé l'accettazione di un ambiente naturale sempre più inquinato (con una conseguente modifica dell'equilibrio climatico e con le ricadute negative che da questo derivano per la salute, per l'economia e per il grado di benessere complessivo dell'uomo) certamente non può contemplare.

Limiti etici per l'agire della scienza che in buona sostanza, inoltre, dal punto di osservazione etico e giuridico, unanimemente si ispirano, soprattutto, ai principi di responsabilità e di precauzione, in ogni campo della riflessione, ma specialmente in quello della tutela ambientale.

---

<sup>24</sup> L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, cit., pp. 310-311.

#### 4. Intelligenza artificiale, tecnocrazia e cambiamento climatico.

A fronte di quanto sostenuto nella conclusione del paragrafo che precede con riferimento ai principi etico-giuridici di responsabilità e di precauzione, sempre più spesso, invece, si assiste ad un atteggiamento intellettuale che, specie in costanza di rilevanti interessi economici transnazionali, tende volutamente ad ignorare il rispetto di tali principi. La responsabilità e la prudenza, infatti, scompaiono sotto il dominio del paradigma “tecnocratico” che troppo spesso governa le Nazioni e le società<sup>25</sup>. È il primato delle ragioni dell’economia sulla politica e sul diritto ciò a cui oggi ci si trova di fronte, con la conseguente violazione di molti dei diritti fondamentali che costitutivamente appartengono alla persona umana. Primo fra tutti quello alla vita, se si pensa al singolo individuo oggi vivente; quello alla continuazione dell’esistenza della specie umana nel futuro, se il riferimento non è più al singolo ma alla specie umana nel suo complesso, intesa come l’insieme delle generazioni che si susseguono l’un l’altra nel tempo. Dell’impero odierno, sempre più preponderante, del paradigma tecnocratico, proprio con riferimento alla questione ambientale e al cambiamento climatico, si è reso conto anche il Pontefice, che in più occasioni ha richiamato ad un suo contrasto proprio in virtù della comprensione delle conseguenze negative che da tale dominio della tecnoscienza sulla politica e sul governo possono discendere. Papa Francesco ha fatto riferimento a queste conseguenze negative sul cambiamento climatico anche pochi giorni addietro nella sua *Laudate Deum*<sup>26</sup>.

Con parole che ben si affiancano a quello che prima si è detto sulla possibilità che l’IA “sfugga di mano” al suo creatore e che porti l’uomo al cospetto della *Hybris* anche sul fronte del contrasto al cambiamento climatico, il Pontefice in questa Esortazione

---

<sup>25</sup> In sintesi estrema, quello “tecnoscientifico” è il modello teorico che vede invertito il tradizionale rapporto scienza-tecnica, con la seconda che, negli ultimi decenni, a differenza di quanto è sempre avvenuto in passato, ha preso il sopravvento sulla prima. Quando la “tecnoscienza”, poi, si impone sulle decisioni dei governanti gli Stati finiscono per trasformarsi in “tecnocrazie”. Per un approfondimento attento ed approfondito delle complesse problematiche che ruotano intorno a questo fenomeno, tra i molti, si rinvia a L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017. Specialmente il cap. 3, § 5, dal titolo *La governance della tecno-scienza*, pp. 81 e ss.

<sup>26</sup> PAPA FRANCESCO, *Laudate Deum. Esortazione apostolica a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023.

apostolica appena ricordata ha fatto molte volte riferimento più o meno esplicito proprio al rispetto dei principi di precauzione e responsabilità e, tra le altre cose, proprio considerando la possibilità che alcuni agiscano non rispettando questi due principi, ha affermato anche che: «Non ogni aumento di potere è un progresso per l'umanità. [...] Vi sono stati momenti nella storia in cui l'ammirazione per il progresso non ci ha permesso di vedere l'orrore dei suoi effetti. [...] *Di conseguenza non sembra* strano che un potere così grande in simili mani sia capace di distruggere la vita, mentre la matrice di pensiero del paradigma tecnocratico ci acceca e non ci permette di vedere questo gravissimo problema dell'umanità di oggi»<sup>27</sup>.

*5. L'accettazione della valenza intertemporale dei diritti fondamentali come rimedio al dominio del paradigma tecnocratico? Le possibili ricadute per il contrasto al cambiamento climatico.*

Approssimandosi alla conclusione di queste riflessioni, che sono partite concettualmente dal considerare il fatto che, come ogni azione umana, anche l'uso dell'IA lascia una sua significativa "impronta ecologica" che può compromettere l'equilibrio climatico, non appare peregrino sostenere che il dominio del paradigma tecnocratico di cui si sono tracciate essenziali linee nel paragrafo precedente può forse essere contrastato anche attraverso l'accettazione dell'assunto per cui i diritti umani non debbano essere considerati solo diritti che appartengono agli individui della generazione presente nel momento in cui essi stessi si enunciano e si applicano. Meglio, può essere contrastato se si considera che i diritti fondamentali appartengono non soltanto agli individui oggi viventi, ma anche a quelli futuri, in quanto anch'essi sono individui parimenti appartenenti alla specie umana.

Al proposito, si consideri che della presenza, ed al tempo stesso della necessità, di una "prospettiva intertemporale" dei diritti fondamentali collegata al problema della salvaguardia dell'equilibrio del clima nel tempo, si è accorto poco tempo addietro, ad

---

<sup>27</sup> *Idem*, pp. 25-26. Il corsivo è mio.

esempio, il Tribunale Costituzionale Federale tedesco<sup>28</sup>. In una sentenza del 2021<sup>29</sup>, infatti, tale Tribunale si è espresso sottolineando i limiti, proprio in termini di mancata effettiva protezione dei diritti fondamentali intergenerazionali collegati alla protezione dell'ambiente naturale e più specificamente alla salvaguardia del sistema climatico, di quella che era stata la legge tedesca approvata solo due anni prima per il contrasto al cambiamento climatico<sup>30</sup>, che era ritenuta di portata fortemente innovativa.

Lo ha fatto con riferimento alle scansioni temporali di riduzione delle emissioni antropogeniche climalteranti previste in quella legge (che relativamente alla riduzione dell'immissione dei gas-serra in atmosfera stabilivano maggiori e precisi obblighi fino al 2030, meno pregnanti ed indefiniti dal 2030 al 2050). Nel far questo la Corte Costituzionale tedesca ha sottolineato, quindi, l'importanza di quello che è stato definito come il "fattore tempo", fattore indispensabile per assicurare l'efficacia delle misure a contrasto del cambiamento climatico<sup>31</sup>. A tal proposito, guardando, tra le altre cose,

---

<sup>28</sup> Cfr. in argomento le interessanti riflessioni di A. DI MARTINO, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in «Rivista di Diritti Comparati», n. 2, 2023, pp. 56- 91.

Si veda anche A. DE PETRIS, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in «CERIDAP», 4/2021, che si legge all'indirizzo <https://ceridap.eu/protezione-del-clima-e-dimensione-intertemporale-dei-diritti-fondamentali-karlsruhe-for-future/?lng=en>.

<sup>29</sup> Si tratta di quella che è stata definita come "*Klima-Beschluss*", ovvero la BVerfG, 1 BvR 2656/18 et al., sentenza del 24 marzo 2021. Su questa diromponente sentenza della Corte costituzionale tedesca, a cui ci si è già riferiti nella nota precedente, accanto agli autori prima citati, si vedano, anche: R. BIFULCO, *Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) nella prospettiva del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in «Rassegna di diritto pubblico europeo», n. 2, 2021, pp. 421-437; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit.

Per quanto concerne il discorso sul fatto che i diritti umani appartengano unitariamente a tutte le generazioni che si susseguono nel corso della storia umana e non solo a quelle presenti, si aggiunge qui che la sentenza in questione fa più volte esplicito riferimento alla dimensione intertemporale dei diritti fondamentali. Lo fa chiamando in causa le generazioni future, come avviene, ad esempio, già nel suo *incipit*, nel punto 4 dei Principi guida, dove si legge: «*Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltensamkeit weiter bewahren könnten*».

<sup>30</sup> La legge in questione è la *Bundes-Klimaschutzgesetz* (KSG), che era stata adottata il 12 dicembre 2019 (BGBl. I S. 2513).

<sup>31</sup> Sul "fattore tempo" per l'efficacia delle misure a contrasto del fenomeno del cambiamento climatico vedi, tra tutti, M. CARDUCCI, voce *Giustizia climatica*, in «Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica», vol I° di *Aggiornamento*, cit., pp. 195-211.



all'importanza del "fattore tempo", in alcune pagine dedicate proprio ad un approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca relativa alla *Bundes-Klimaschutzgesetz* (KSG) del 2019 a cui ci si sta riferendo, si è espresso anche l'appena citato Carducci. Egli, infatti, al riguardo, coerentemente con le sue posizioni teoriche, ha scritto che: «In definitiva, la struttura normativa dell'obbligazione climatica si palesa tridimensionale, in quanto coinvolgente: il sistema climatico statale (la "determinata zona" di emissioni, comprensiva di pozzi e serbatoi di gas serra); il tempo (attraverso il processo termodinamico della mitigazione); i soggetti (la presente e le future generazioni). All'interno dello spazio giuridico europeo, tale tridimensionalità climatica è stata confermata dalla Corte GUE Grande Sezione nella Causa C-366/10, oltre che dalla giurisprudenza in tema di inquinamento atmosferico (tra l'altro proprio con riguardo alle insufficienti politiche ambientali italiane).

Ora, la tridimensionalità include il fattore "tempo" (il tempo della "mitigazione" per la "presente e le future generazioni"). Il fattore "tempo" è stato a sua volta formalizzato e vincolato dal diritto europeo (drastico abbattimento delle emissioni entro il 2030 per la neutralità climatica al 2050). Ma tale abbattimento deve essere concretizzato individuando il "picco" globale di emissioni da parte di ciascuno Stato nella contabilizzazione del suo intero ciclo di carbonio, "a beneficio" della presente e delle future generazioni ossia per non far regredire l'esercizio effettivo di diritti e libertà umane in quella "determinata zona" (come del resto desumibile, nello spazio giuridico europeo, dall'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Insomma, il fattore "tempo" diventa il fulcro della tridimensionalità dell'obbligazione climatica statale affinché si realizzino concretamente tutti i suoi contenuti di protezione per i "benefici" umani di libertà e diritti<sup>32</sup>. In questa analisi dell'"obbligazione climatica"<sup>33</sup>, Carducci dunque sostiene che la sua struttura normativa sia tridimensionale, in quanto, accanto al fattore "tempo", sussistano anche quello del "sistema climatico

---

<sup>32</sup> M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in «laCostituzione.info», 3 maggio 2021.

<sup>33</sup> L'obbligazione climatica, in estrema sintesi, si concretizza nell'impegno a ridurre le proprie emissioni di gas-serra, assunto da parte degli Stati in conseguenza della loro adesione all'UNFCCC e derivante altresì all'Accordo di Parigi e dai regolamenti UE.

statale” (concernente la zona statale di emissioni antropogeniche climalteranti) ed infine quello dei “soggetti” (che Carducci identifica con l’umanità presente, ma anche con le generazioni future). Per tale aspetto, volendo riflettere brevemente su quanto Carducci rileva in termini di importanza della sentenza tedesca ai fini di un efficace contrasto al cambiamento climatico, accanto a quanto già esposto relativamente al fattore “ tempo”, non si proporranno in queste pagine considerazioni anche sull’elemento “sistema climatico statale”, in quanto si ritiene che la sua analisi necessiterebbe di sfociare in un’eccessiva esegesi tecnica e normativa, che la brevità ed il tenore maggiormente etico-giuridico di questo contributo non accoglierebbero in termini di coerenza ed organicità generale.

Ci si soffermerà, invece, pur brevemente, sull’altro dei tre elementi prima elencati, cioè quello dei “soggetti”. Qui vale mettere subito in evidenza quello che appare essere l’elemento di maggiore novità che Carducci fa emergere, cioè quello di non considerare soggetti soltanto gli individui oggi presenti, ma accanto a questi anche gli individui che apparterranno alle generazioni future. Questi ultimi sono soggetti massimamente giuridicamente *deboli*, che dal rispetto dell’obbligazione climatica da parte degli Stati possono però ricevere riconoscimento e tutela di molti dei loro diritti fondamentali. Diritti fondamentali che sono indubbiamente attinti dal fenomeno del cambiamento climatico. Ma, soprattutto, dal rispetto dell’obbligazione climatica può giungere tutela per ciò che concerne uno di questi diritti fondamentali: quello delle generazioni future a vedersi consegnato dalle generazioni che le hanno precedute un ambiente naturale integro ed un clima salubre, tali da permettere la prosecuzione della vita degli individui nel tempo che verrà. In altre parole, il primo diritto che il rispetto dell’obbligazione climatica tutela è quello alla vita per la specie umana, intesa, si ripete, come l’insieme delle generazioni che si susseguono nel tempo e non solo come una sola generazione (quella presente), considerata come un *ens* con piena autonomia rispetto alle generazioni precedenti ed a quelle future.

D’altra parte, senza entrare nella disamina concettuale di tutte le posizioni teoriche (sostanzialmente di matrice cognitivistica e giusnaturalistica) che nei secoli hanno

sostenuto che la specie umana sia un'entità unitaria ontologicamente fondata e dotata di una sua teleologicità<sup>34</sup> che ne consente il virtuoso progresso, né volendo guardare alle critiche che tali posizioni teoretiche hanno ricevuto, si ricorda qui che di recente, ad avviso di chi scrive proprio nel solco di quelle teorie che sostengono che la specie umana sia un *unicum* costituito dall'insieme delle generazioni che si perpetuano nel tempo, in Italia vi è stata la nota novella dell'art. 9 della Costituzione. Tale novella si è sostanziata nell'inserimento di un nuovo comma, che opera un esplicito riconoscimento di interessi riconducibili ad un nuovo soggetto giuridico costituito proprio dalle “generazioni future”.

Ne discende che, come la sentenza della Corte costituzionale tedesca prima ricordata, anche questa novella della Costituzione italiana riporta alla tanto dibattuta questione della responsabilità intergenerazionale<sup>35</sup> - oltre che implicitamente verso il definitivo riconoscimento giuridico della specie umana, sempre ad avviso di chi scrive. Se si leggono le modifiche poste da questa novella all'art. 9 (ma nella stessa sede anche all'art. 41 della Carta costituzionale), infatti, se ne può trovare conferma. Tanto, specialmente se ci si pone alla loro lettura proprio rivolgendo il pensiero al principio di responsabilità intergenerazionale connesso all'emergenza climatica. Questo richiamo al rispetto del principio di responsabilità intergenerazionale, infatti, è contenuto: sia nel 3° comma che la novella ha aggiunto all'art. 9, in virtù del quale oggi la Repubblica: “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; sia, più velatamente, nell'art. 41, che nella nuova lettera stabilisce, tra l'altro, il divieto dell'attività economica dei privati strutturata in modalità suscettibili di “recare danno alla salute” e “all'ambiente” (oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, già indicate nel vecchio testo dell'articolo), aggiungendo che, anzi, l'attività economica privata e statale, “possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. Ed il fatto che con

---

<sup>34</sup> Per l'approfondimento sia concesso un rinvio al mio G. TARANTINO, *Specie umana, procreazione e famiglia*, Milano, Giuffrè, 2012.

<sup>35</sup> Per un'esaustiva analisi delle teorie che si confrontano intorno alla divisiva problematica della responsabilità intergenerazionale, per tutti, si rinvia a F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Morcelliana, 2021.

questa novella vi sia stato un riconoscimento di rango costituzionale degli interessi delle “generazioni future”, pur con esplicito riferimento soltanto alla problematica della questione ambientale, non esclude che, per *analogia iuris*, in futuro questo riconoscimento non possa estendersi anche ad altri contesti della vita umana, compresi tutti quelli interessati dall’uso dell’IA. Tanto anche al fine di limitare, stante la ricordata e sempre più riconosciuta intertemporalità dei diritti fondamentali, il dominio del paradigma tecnocratico.

#### *6. Conclusioni.*

In conclusione di queste brevi considerazioni sulla possibilità che, in assenza di un procedere della scienza correttamente ispirato dal rispetto dei ricordati principi di responsabilità e di precauzione, possano giungere significativi danni per il fenomeno del cambiamento climatico anche dall’”impronta ecologica” dell’IA, sembra utile ricordare che già molti decenni addietro l’utilità di affiancare il rispetto intrinseco di questi due principi era stato intuito con lucidità, tra i molti Autori che si potrebbero ricordare, anche dal Premio Nobel John Eccles.

Lo si può evincere se si ricorda che egli, infatti, già nel 1979 scriveva: «Accetto tutte le scoperte e tutte le ipotesi ben corroborate dalla scienza, considerandole non come verità assolute, ma come il punto massimo di accostamento alla verità che si sia finora raggiunto. *Tuttavia* esiste un importante residuo non spiegato della scienza, anzi al di là di ogni futura spiegazione scientifica»<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> J. C. ECCLES, *Il mistero uomo* (1979), trad. it. di E. Cambieri, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 18. Il corsivo è mio.

PATRYCK DE ARAUJO AYALA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

*Constitucionalismo da Terra e a Transformação Ecológica do Constitucionalismo Global: Por um Constitucionalismo de Diálogos com os Sistemas Socioecológicos.*

*Earth Constitutionalism and the Ecological Transformation of Global Constitutionalism: For a Constitutionalism of Dialogues with Socioecological Systems.*

**Resumo:** *Em sociedades que convivem com riscos em expansão de um estado de emergência climática, e no contexto de uma cultura de direitos que lida com a proliferação de necessidades de proteção, proteger a natureza é apenas uma das múltiplas tarefas atribuídas a um Estado de Direito. Trata-se de um Estado de Direito que não conseguiu proteger a natureza por meio da afirmação global de um direito ao meio ambiente. Partindo-se das conclusões contidas no 1º Relatório Global sobre o Estado de Direito Ambiental (PNUMA), constata-se que os danos ao meio ambiente não foram reduzidos pela universalização da definição de um direito ao meio ambiente. Considerando-se esse estado de coisas, este artigo suscita que os modelos teóricos de constitucionalismo global podem não colaborar adequadamente para proteger a natureza enquanto a única estratégia seja a de universalizar a definição de direitos. Sugere-se que o processo de juridicidade da proteção global de direitos também necessita ser inclusivo, e acolher, de forma plural, modelos diferenciados de explicação do mundo, e de justificação das novas necessidades de proteção. Modelos de constitucionalismo baseados no diálogo podem ser capazes de acolher experiências transformadoras, como aquelas que se encontram em curso no Sul Global. Propõe-se que na época do Antropoceno, a proteção da natureza depende do acolhimento adequado dos sistemas socioecológicos pela cultura constitucional global, a qual deve considerar, pelo menos, a premissa básica pela qual as normas jurídicas não podem violar as leis da natureza.*

*Afirmando-se a projeção de um constitucionalismo da Terra (e dos sistemas socioecológicos) como manifestação contra-hegemônica dos modelos de constitucionalismo global, sustenta-se que o diálogo com modelos contra-hegemônicos em formação no Sul Global, e o diálogo com as conclusões dos painéis científicos podem colaborar para transformar os modelos de constitucionalismo global, e o conteúdo universal de sua cultura de direitos. Por meio do método indutivo e de pesquisa bibliográfica, este trabalho pretende demonstrar que, se proteger a natureza é um valor de relevância global nas ordens jurídicas e em seus projetos constitucionais, atingir tais objetivos depende de transformações sobre as funções, e sobre o conteúdo de modelos constitucionais que pretendem proteger e definir direitos como universais.*

**Abstract:** *In societies that live with expanding risks of a state of climate emergency, and in the context of a culture of rights that deals with the proliferation of protection needs, protecting nature is just one of the multiple tasks assigned to a Rule of Law. It is a rule of law that has failed to protect nature through the global affirmation of a right to the environment. Based on the conclusions contained in the 1st Global*

*Report on the Rule of Environmental Law (UNEP), it appears that damage to the environment has not been reduced by universalizing the definition of a right to the environment. Considering this state of affairs, this article suggests that theoretical models of global constitutionalism may not adequately collaborate to protect nature as long as the only strategy is to universalize the definition of rights. It is suggested that the legal process of global rights protection also needs to be inclusive, and accept, in a plural way, different models of explaining the world, and justifying new protection needs. Models of constitutionalism based on dialogue may be capable of embracing transformative experiences, such as those underway in the Global South. It is proposed that in the Anthropocene era, the protection of nature depends on the adequate reception of socio-ecological systems by the global constitutional culture, which must consider, at least, the basic premise by which legal norms cannot violate the laws of nature.*

*Affirming the projection of a Constitutionalism of the Earth (and socio-ecological systems) as a counter-hegemonic manifestation of models of global constitutionalism, it is argued that dialogue with counter-hegemonic models in formation in the Global South, and dialogue with the conclusions of scientific panels can contribute to transform the models of global constitutionalism, and the universal content of its culture of rights.*

*Through the inductive method and bibliographical research, this work aims to demonstrate that, if protecting nature is a value of global relevance in legal orders and their constitutional projects, achieving such objectives depends on transformations in the functions, and in the content of constitutional models that aim to protect and define rights as universal.*

**Keywords:** *Estado de Direito ambiental, Constitucionalismo global, Constitucionalismo da Terra, ciência climática, sistemas socioecológicos.*

**Keywords:** Environmental Rule of Law, Global Constitutionalism, Earth Constitutionalism, climate science, socio-ecological systems.

## *Introdução*

Sob o contexto de uma sociedade de riscos globais, as sociedades contemporâneas caracterizam-se por conviverem com um ambiente social, econômico e cultural definido por uma pluralidade de valores e de expectativas que precisam ser concretizadas pelos Estados sob o plano de uma cultura jurídica de direitos, em uma perspectiva global.

A consideração de uma cultura jurídica de direitos em uma proposta global normalmente suscita objetivos de hegemonização e universalização de valores e de objetivos reputados convenientes no contexto de um projeto civilizatório desejável, mas também lida com dificuldades, justamente, sobre a definição do que de fato é importante para o fim de se justificar essa pretendida proteção universal.

Muito embora o conjunto de valores afirmados universais para uma cultura de direitos se encontre consolidado no texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem desde 1948, e esta proponha objetivos que favorecem a proteção da condição humana, e também projetam sua dignidade como prioridade e como centro da ação dos governos e da

sociedade internacional, a hegemonia desses valores não necessariamente conseguiu alcançar padrões de justiça que acolham, neste momento, a pluralidade dos valores civilizatórios dessas sociedades (no plural), que se conectam em uma ordem (social, econômica, cultural e jurídica) global.

Nesse plano de fundo, o texto propõe que agregar-se a tarefa de proteger a natureza em uma cultura jurídica de direitos de uma ordem global suscita transformações sobre a cultura constitucional dos direitos.

No ano de 2019 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente concluiu, em seu 1º Relatório Global sobre o Estado de Direito Ambiental, que a proliferação de normas jurídicas que definem um direito ao meio ambiente não foi suficiente para reduzir os danos ambientais. De forma distinta do que se suporia, a afirmação do direito em mais normas jurídicas foi acompanhada do aumento dos danos ambientais em escala global.

Esse estado de coisas descreve um possível problema a um constitucionalismo global que pretenda oferecer proteção para a natureza, na medida em que a universalização do direito ao meio ambiente não lhe assegurou alcançar aquele objetivo.

Por outro lado, a universalização do direito ao meio ambiente que não conseguiu oferecer proteção para a natureza ignora a pluralidade epistemológica da definição de seu conteúdo, especialmente no assim denominado Sul Global.

Buscando-se um caminho que pudesse oferecer a superação dessa fragilidade diagnosticada pelo relatório do PNUMA, de 2019, para um constitucionalismo global ambiental, este trabalho propõe como hipótese a de que o processo de definição global do direito ao meio ambiente, por meio das Constituições nacionais, e por meio dos instrumentos convencionais, não pode ignorar, e não pode violar as leis da natureza.

Se a natureza esteve associada, normalmente, nos planos nacional e internacional, a uma cultura jurídica que busca afirmar a universalização da dignidade da condição humana como um imperativo de ação global, superar a frustração de seus objetivos globais depende de um reposicionamento axiológico de sua ação, partindo-se de uma interpretação da realidade na qual a condição humana e a natureza integram uma realidade indivisível dos *sistemas socioecológicos*.

Partindo-se dessa hipótese, e partindo-se da descrição de uma proposta de constitucionalismo global (e compensatório) sustentada por Anne Peters, sugere-se que a natureza também faz parte dos valores considerados imperativos de uma cultura constitucional comprometida com a vida.

O plano de exposição desta investigação se encontra dividido em quatro momentos. A primeira seção se ocupa de descrever as lacunas de um modelo jurídico que interpreta a dignidade da condição humana e a natureza como objetivos distintos e dissociados em um constitucionalismo da dignidade da condição humana. Nessa seção se argumenta que os projetos constitucionais que falharam em proteger os processos ecológicos e os *sistemas socioecológicos* são projetos jurídicos incapazes de lidarem com os desafios do Antropoceno.

Na segunda seção são expostas as características de um constitucionalismo baseado em modelos globais, para o fim de sugerir que, se proteger o meio ambiente é um objetivo comum e razoavelmente consensual na arena internacional, alguns níveis mínimos de efetividade em sua proteção também deve ser esperados enquanto expectativas comuns desses sistemas jurídicos.

Sendo assim, uma definição de constitucionalismo de diálogos é proposta como um caminho capaz de suprir (compensar) as lacunas das práticas localizadas nas experiências nacionais.

Em seguida, e por fim, sugere-se nas duas últimas seções, considerar-se a emergência de constitucionalismos comprometidos com a natureza como modelos de organização do exercício do poder político, que podem colaborar para viabilizar diálogos comuns de uma comunidade global, sobre direitos, e sobre *sistemas socioecológicos*.

A terceira seção integra a natureza no constitucionalismo global a partir de um assim denominado *constitucionalismo da Terra*, enfatizando-se que em uma realidade em que já foram superados alguns limites planetários, as Ciências do Sistema Terrestre, que sustentam a indivisibilidade entre os sistemas humanos e naturais, não podem ser ignoradas por uma cultura jurídica de direitos, especialmente por uma cultura jurídica, ainda em formação, que se pretenda global.



Para o fim de se demonstrar que já se encontram em curso experiências baseadas em constitucionalismos comprometidos com *sistemas socioecológicos* (ao menos, normativamente), a última seção relaciona duas experiências do assim denominado Sul Global, com os compromissos de um *constitucionalismo da Terra*. Para tanto são colhidas experiências dos tribunais constitucionais da Colômbia e do Equador. Por meio de ambas se procura demonstrar o potencial disponível para se fazer o uso de um constitucionalismo de diálogos, para também incluir diálogos com abordagens contra-hegemônicas e decoloniais, por meio das quais, se tem um dos possíveis caminhos alternativos para incluir sistemas socioecológicos nos sistemas de direitos, sendo relevante consignar que, entre eles, também se encontra o sistema climático.

Essas experiências jurisprudenciais pretendem demonstrar, portanto, a capacidade de os diálogos constitucionais viabilizarem a conexão dos mundos humano e natural.

### 1. *Crise de Identidade do Direito Ambiental e o Lugar da Natureza no Constitucionalismo.*

Na época geológica compreendida como Antropoceno, os sistemas ecológicos ficaram mais vulneráveis. Se é uma época jovem (Antropoceno), não é possível saber-se como lidar com os impactos que serão trazidos, inclusive, para a regulação jurídica, aspecto que suscita indagações sobre a utilidade do próprio Direito em uma era geológica que foi iniciada pelas intervenções do próprio homem e pelas transformações que este submeteu a natureza e os processos ecológicos<sup>1</sup>.

A humanidade transformou uma época geológica e fragilizou os *sistemas socioecológicos*.<sup>2</sup> O homem seria o único causador mas não seria, por outro lado, a única

---

<sup>1</sup> P. CRUTZEN, W. STEFFEN, J. MACNEIL. *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?* in “Ambio”, 36, n. 8, dec. 2007, pp. 613-621; P. CRUTZEN, *Human Impact On Climate Has Made This the “Anthropocene Age”*, in “New Perspectives Quarterly”, 22, n. 2, mar. 2015, pp. 14-16; P. CRUTZEN, W. STEFFEN; J. MACNEIL, J. GRINEVALD, *The Anthropocene: conceptual and Historical Perspectives* in “Philosophical Transactions of the Royal Society”, 369, 2011, pp. 842-867.

<sup>2</sup> De forma didática, Ostrom explica que: «Quando nós colocamos as pessoas e as ecologias juntas, nós podemos pensar os resultados como um sistema socioecológico (SSE). [...] Sem entender ambos os sistemas sociais e os aspectos técnicos da gestão dos recursos, nós não podemos conduzir um trabalho que nos permita entender as condições que ajudem a produzir gestão sustentável». Lê-se no original: «When we put people and ecologies together, we can think of the results as a 'socio-ecological system' (SES). [...] Without

vitima das transformações por si infligidas, na medida em que submete todas as demais formas de vida a fragilização de sua integridade. Por essa razão, surge com evidência, a necessidade de recomposição do valor que se atribui à natureza no contexto da própria comunidade moral.

O Direito que se relaciona com a realidade do Antropoceno lida, portanto, com um mundo que foi literalmente transformado e que continua em transformação. A interpretação desse mundo realizada pela ciência climática aponta que há limites para essas transformações que algumas não podem acontecer, que algumas se acontecerem não é possível retroceder e, principalmente, que das nove que não podem acontecer, seis já aconteceram<sup>3</sup>. São os limites planetários<sup>4</sup> e os pontos de não retorno<sup>5</sup>.

Essas transformações são confirmadas por dois relatórios da ONU, um do PNUMA, de 2019<sup>6</sup>, e um segundo da CDB, de 2020<sup>7</sup>, nos quais se tem por conclusões, a de que há

---

understanding both the social systems and the technical aspects of the management of a resource, we cannot conduct work that enables us to understand the conditions that help produce sustainable management». E. OSTROM, *The Future of the Commons. Beyond Market Failure and Government Regulation*, London, The Institute of Economic Affairs, 2012.

<sup>3</sup> J. ROCKSTROÖM et al., *Safe and just Earth system boundaries*, “Nature”, 619, jul. 2023, pp. 102-111.

<sup>4</sup> J. ROCKSTROÖM, W. STEFFEN, K. NOONE, et al. *Planetary boundaries: exploring the Safe Operating System for Humanity*, in “Ecology and Society”, 14, 2009, Disponível em: [https://www.jstor.org/stable/26268316?seq=2#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/26268316?seq=2#metadata_info_tab_contents) [Acesso em: 21 set. 2020].

<sup>5</sup> De acordo com Timothy Lenton (Et. al): «The term “tipping point” commonly refers to a critical threshold at which a tiny perturbation can qualitatively alter the state or development of a system». T. LENTON; H. HELD, E. KRIEGLER et. al. *Tipping elements in the Earth's climate system*. PNAS, 2008, <https://www.pnas.org/content/105/6/1786>, [último acesso 30 outubro 2023].

<sup>6</sup> United Nations, Environmental Rule of Law. First Global Report. Nairobi, 2019. Disponível em: [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental\\_rule\\_of\\_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [Acesso: 31.jul.2023].

<sup>7</sup> United Nations Environmental Programme, Convention on Biological Diversity. *Global Biodiversity Outlook 5*, <https://www.cbd.int/gbo5> [último acesso 20 setembro 2023]. United Nations, Environmental Rule of Law. First Global Report, Nairobi, 2019, [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental\\_rule\\_of\\_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [último acesso 31 julho 2023].

mais normas jurídicas, mas também há mais danos ambientais<sup>8</sup>, aumento da erosão da biodiversidade<sup>9</sup>, e a elevação das temperaturas<sup>10</sup>.

Uma tentativa de explicação desse diagnóstico pode ser oferecida por meio da opção realizada pelos sistemas jurídicos para regular a proteção da natureza.

Se a definição de meio ambiente é flexível e pode admitir distintas acomodações pelas ordens jurídicas, não é possível transigir com a definição de natureza, a qual se encontra representada pela integridade dos sistemas e dos processos ecológicos (integridade que não significa, entretanto, estabilidade)<sup>11</sup>.

Tal como salienta Kotzé, reposicionar o objetivo de proteção (e assim, recuperar a utilidade do Direito e o seu lugar na regulação de conflitos) passar pela consideração de uma assim denominada segunda revolução copernicana. Nesta se faz necessário retirar a posição do homem como superior aos demais seres vivos e recursos naturais. Em detrimento de ser superior, é apenas parte do contexto da vida<sup>12</sup>.

No Antropoceno, o Direito precisa observar e dialogar com a ciência para enfrentar os problemas de tal era geológica, onde o homem é o responsável por transformações geológicas. O direito precisa entender o que é e o que pode ser a natureza. O que se tem normalmente são normas socialmente instituídas e definidoras do que seja meio ambiente, e que não correspondem à realidade do que é a natureza.

---

<sup>8</sup> United Nations, Environmental Rule of Law. First Global Report. Nairobi, 2019. Disponível em: [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental\\_rule\\_of\\_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [Acesso: 31 julho 2023].

<sup>9</sup> United Nations Environmental Programme, Convention on Biological Diversity. *Global Biodiversity Outlook 5*, <https://www.cbd.int/gbo5> [último acesso 20 setembro 2023].

United Nations, Environmental Rule of Law. First Global Report, Nairobi, 2019, [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental\\_rule\\_of\\_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [último acesso 31 julho 2023].

<sup>10</sup> United Nations, Intergovernmental Panel of Climate Change. *Global Warming of 1,5°*, IPCC, 2019.

<sup>11</sup> Para uma abordagem sobre as dificuldades de se compreender os sistemas ecológicos pela ciência, sob a incisiva crítica sobre os mitos que ainda a posicionam como sistemas estáveis, cf. D. BOTKIN, *The moon in the nautilus shell. Discordant harmonies reconsidered*, New York, Oxford University Press, 2012, pp. 8-10.

<sup>12</sup> L. KOTZE, *Sustainable development and the rule of law for nature: a constitutional reading*, in C. VOIGT (Ed.), *Rule of Law for Nature. New dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. pp. 130-145.

Conforme explicam Mattei e Capra: “[...] a natureza sustenta a vida por meio de um conjunto de princípios ecológicos que são generativos e não extrativistas”<sup>13</sup>.

O Antropoceno demonstra que o homem tem condições de, para além de interferir sobre os processos climáticos, transformar eras geológicas<sup>14</sup>. No Antropoceno verifica-se - apesar de não haver consenso, há segurança científica - que o homem tem condições de submeter os processos e os sistemas ecológicos à exaustão e de frustrar sua capacidade de adaptação, comprometendo sua resiliência.

O conceito de Antropoceno é utilizado por Kotzé, entre outros objetivos relevantes, para demonstrar que alguns discursos globais de proteção do meio ambiente são falaciosos<sup>15</sup>. Um dos principais seria o discurso do desenvolvimento sustentável, por meio do qual se sugeriria uma capacidade permanente e infinita de adaptação que simplesmente não existe no plano das leis da natureza, ou de como os processos ecológicos se organizam.

O Antropoceno também é útil para demonstrar que o direito que lide com problemas de semelhante natureza precisa lidar com transformações no modo como as relações são estabelecidas entre ele e as leis da natureza. A realidade de exaurimento dos processos ecológicos impõe que o Direito que pretenda proteger a natureza em tal grau de severidade de ameaças precisa ser um Direito diferenciado.

Por fim, embora o Antropoceno sugira que o homem que submeteu os processos ecológicos ao exaurimento expõe a condição humana à vulnerabilidade em grau máximo, situando a humanidade na condição de vítimas de tal processo de degradação dos sistemas ecológicos, na verdade o Antropoceno propõe problemas de justiça para além da condição humana. Propõe problemas de justiça ecológica porque o Direito que lide com tal estado de ameaças oriunda desta nova época geológica, é ou pelo menos deve ser um Direito que se ocupe de propor caminhos ou direções que permitam assegurar a existência dos

---

<sup>13</sup> F. CAPRA, U. MATTEI. *A revolução ecojurídica. O direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade*, São Paulo, Cultrix, 2018, p. 25.

<sup>14</sup> C. HAMILTON, *Defiant Earth. The fate of humans in the Anthropocene*, Cambridge, Polity, 2017, p. 5.

<sup>15</sup> L. KOTZE, *Sustainable development and the rule of law for nature: a constitutional reading*, in C. VOIGT (Ed.), *Rule of Law for Nature. New dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 130-145.

processos ecológicos, proteger as futuras gerações contra a aceleração dos processos de degradação, e garantir que a coexistência dos valores humano e natural possam ter lugar nos processos de decisão desta geração.

É no contexto desse conjunto de desafios que se propõe interpretar essa realidade por meio de duas premissas que serão relevantes neste trabalho, e para orientar a transformação dos modelos teóricos de constitucionalismo que serão examinados na próxima seção.

Pela primeira premissa, deve-se considerar que o Direito não pode violar e não pode ignorar as leis da natureza<sup>16</sup>.

Um Direito que lide com os desafios do Antropoceno – e o maior de todos eles é, sem dúvida, o de impedir o ciclo de exaurimento dos sistemas ecológicos, e o ciclo de fragilização dos processos ecológicos – é um Direito que *precisa reposicionar a relação entre homem e natureza* - tal como foi proposto por Kotzé – e que leva em consideração não apenas a vida da condição humana, senão o valor de todas as formas de vida, indicando-se que todas elas, e não apenas a vida humana, possuem valor moral e fazem parte de uma comunidade de justiça, e sendo assim, tanto a vida humana quanto a vida não humana, são problemas de justiça.

Pisanò argumenta que os direitos também passam por um verdadeiro processo de *desumanização*, incluindo-se na comunidade de justiça, o meio ambiente, os animais e as futuras gerações<sup>17</sup>.

Considerando-se que os desafios propostos para a regulação jurídica da natureza exigem transformações profundas sobre o modo como o Direito se relaciona com a natureza, já se faz possível enfrentar a indagação sobre o modo pelo qual a natureza se apresenta perante os arranjos constitucionais do poder.

---

<sup>16</sup> H. C. BUGGE, *Twelve fundamental challenges in environmental law: an introduction to the concept of rule of law for nature*, in C. Voigt (Ed.), *Rule of Law for Nature. New dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 9. No mesmo sentido: J. LAITOS, *Why Environmental Policies Fail*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 17; J. LAITOS, *Rethinking Environmental Law. Why Environmental Laws Should Conform to the Laws of Nature*, Cheltenham, Edward Elgard, 2021, pp. 194-195.

<sup>17</sup> A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012.

Capra e Mattei observam que:

“Precisamos repensar nossas leis e suas relações com as leis que regem a ecologia de um planeta vivo. Esse repensar, uma espécie de revolução copernicana no direito, deve usar a natureza como mentora e modelo, colocando os commons e uma concepção de longo prazo no centro do palco”<sup>18</sup>

A segunda premissa que sustenta uma possível proposta de modelo explicativo para o constitucionalismo do Antropoceno reside no desenvolvimento da primeira. Definir-se direitos ou estruturar-se sistemas jurídicos que respeitem as leis da natureza e que não as violem demanda uma relação de deferência ao estado conhecimento científico disponível, e sobretudo, de deferência ao estado do conhecimento disponível a partir das Ciências do Sistema Terrestre.

A noção da ciência para a normatividade do direito deve servir para o fim de relacionar a necessidade desse cenário de dependência com a necessidade de se compreender o que é e o que deve ser, *de fato*, a proteção jurídica da natureza e dos sistemas terrestres.

Isso somente poderá ser alcançado, em primeiro lugar, se o Direito deixar de ignorar as leis da natureza. Transportar essa necessidade em termos jurídicos sugere que o Direito precisaria adequadamente compreender e refletir, em seu processo normativo, *a ciência do sistema terrestre*, de modo que a natureza passe a ser um valor fundamental para escolhas em que se contextualizem cenários de pontos de inflexão.

É por meio da ciência climática que se permite justificar e explicar porque é, agora, imperativo e é uma emergência, respeitar e proteger mais do que utilidades humanas, respeitar e proteger os próprios sistemas naturais, afastando-os de seus *tipping points*<sup>19</sup>.

Com essa estrutura de definição e interpretação da realidade por meio da ciência climática, é possível, neste momento, reforçar premissa pela qual a ciência (climática) é capaz de demonstrar a existência de uma relação de dependência da comunidade humana em relação aos sistemas naturais e processos ecológicos.

---

<sup>18</sup> F. CAPRA, U. MATTEI, *A revolução ecojurídica. O direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade*, São Paulo, Cultrix, 2018, pp. 40-41.

<sup>19</sup> H. LENTON, H. HELD, E. KRIEGLER et. al. *Tipping elements in the Earth's climate system*. PNAS, 2008, <https://www.pnas.org/content/105/6/1786>, [último acesso 30 outubro 2023].

A sugestão que se passa a compreender é a de que um Direito que objetive a proteção dos sistemas terrestres deve ser um *Direito ecológico*, e para tal, deve ser capaz de entender, corretamente, *o que é a natureza*<sup>20</sup>. Entender o que é a natureza levanta a questão quanto a *o que* se busca proteger, e de que forma é possível se intentar esse objetivo primário de proteção jurídica.

Como bem observa Carducci, deve-se ter cautela com a denominação de um constitucionalismo ecológico porque as assim denominadas Constituições ecológicas costumam propor uma visão reducionista do que representa a ecologia, e tendem a fingir um sentido ecológico quando deveriam considerar a natureza, tão somente como o conjunto de leis do sistema terrestre<sup>21</sup>.

A descrição de uma proposta jurídica que leve a natureza a sério deve se encontrar enquanto *integração da ciência às normas jurídicas que objetivem a proteção dos sistemas da Terra*<sup>22</sup>. Sustenta-se que a ciência deve desempenhar importante papel na ecologização de direitos, atuando *no e para o* direito.

Em primeiro lugar, de modo a corretamente definir *o que é natureza*, e em segundo lugar, de modo a orientar os processos de tomada de decisões, a fim de que atividades antropogênicas possam respeitar os limites ecológicos dos sistemas terrestres.

A ciência é útil *no* Direito porque, conforme observa Laitos, a política ambiental, e no presente caso, o direito ambiental, são compreendidos a partir de visões de mundo

---

<sup>20</sup> Nesse mesmo sentido, afirma P.A. Ayala: «(...) O direito precisa entender o que é e o que pode ser a natureza. O que se tem normalmente são normas socialmente instituídas e definidoras do que seja meio ambiente, e que não correspondem à realidade do que é a natureza». P.A. AYALA, *Constitucionalismo global ambiental e os direitos da natureza*, in J.R.M. LEITE, P.A. AYALA, F.C. CAPDEVILLE, M.E. MELO; P.G. SILVEIRA; L.F. DAROS, *A Ecologização do Direito Ambiental Vigente: Rupturas Necessárias*, 2. ed., Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2020, pp.187-234, p. 150.

<sup>21</sup> M. CADUCCI, *La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo "ecologico"*. in "DPCE Online", 58, sp02, 2023, p. 14, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1884> [último acesso 10 outubro 2023].

<sup>22</sup> A necessidade quanto a aproximação da ciência às normas jurídicas de proteção do ambiente pode ser encontrada em: J. LAITOS, *Why Environmental Policies Fail*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017; J. LAITOS, *Rethinking Environmental Law. Why Environmental Laws Should Conform to the Laws of Nature*, Cheltenham, Edward Elgard, 2021; D. BOTKIN, *Adjusting Law to Nature's Discordant Harmonies*, "Duke Environmental Law and Policy Forum" 7:25, 1996, pp. 25-38; L. J. KOTZE, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Hart Publishing, 2016; L. WESTRA, *The Ethics of Integrity and the Law in Global Governance*, in "Environmental Law and Policy Journal", 37, 2003, pp. 127-143.

equivocadas, e que revelam, antes de tudo, que a percepção humana sobre o ambiente natural é fundamentalmente incorreta, visto que baseada “(...) não na realidade ou em fatos cientificamente comprovados, mas na falsa suposição e em uma esperança não substanciada”<sup>23</sup>.

O âmbito de um Direito que não protege a natureza porque não enxerga a natureza, é favorecido por um cenário em que a compreensão do que se entende por natureza é falsa, irreal, sustentada por *suposições do que poderia ser* a natureza, e não por compreensões científicas do que *realmente consiste a natureza*<sup>24</sup>.

É nesse sentido que Laitos observa para um estado de incompreensão do Direito ambiental quanto a real percepção do que é natureza, que se manifesta pela existência de “suposições incorretas por de trás das normas ambientais”<sup>25</sup>.

Um Direito que se pretenda ecológico não pode “[...] transigir com a definição de natureza, a qual se encontra representada pela integridade dos sistemas e dos processos ecológicos”<sup>26</sup>.

Conforme salienta Grimm, a Constituição possui um efeito integrador, e o seu êxito depende da capacidade de seus valores ser percebida pela comunidade, sendo os direitos fundamentais o melhor veículo capaz de o viabilizar<sup>27</sup>.

Uma tentativa de se desenvolver um constitucionalismo que consiga se relacionar adequadamente com novas demandas existenciais passa, necessariamente, pela consideração de que, para além de um contrato social, o Estado tem como desafio lidar com um contrato geracional, que é um contrato com a humanidade. Haberle explica que

---

<sup>23</sup> No original: «(...) based not on reality or scientifically proven fact, but on false assumption and unsubstantiated hope». (J. LAITOS, *Why Environmental Policies Fail*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. p. 17).

<sup>24</sup> J. LAITOS, *Why Environmental Policies Fail*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 17.

<sup>25</sup> No original: «Faulty assumptions behind environmental rules». J. LAITOS, *Why Environmental Policies Fail*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. p. 77.

<sup>26</sup> P.A. AYALA, *Constitucionalismo global ambiental e os direitos da natureza*, in J.R.M. LEITE, P.A. AYALA, F.C. CAPDEVILLE; M.E. MELO; P.G. SILVEIRA; L.F. DAROS, *A Ecologização do Direito Ambiental Vigente: Rupturas Necessárias*, 2. ed., Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2020, p. 188.

<sup>27</sup> D. GRIMM, *Constitutionalism. Past, Present and Future*, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 148.



este contrato é, ao mesmo tempo, um contrato com a cultura e com a natureza<sup>28</sup>. É, portanto, um contrato inclusivo, estando incluídos no conceito de humanidade, a natureza e a cultura. Uma cultura constitucional de longo prazo<sup>29</sup> é amparada em um contrato geracional.

Essa é uma perspectiva que favorece uma revisão sobre o modo como a natureza se posiciona perante a teoria constitucional.

Uma ideia de moralidade, de sociedade e de justiça passam, na leitura formulada pro Dworkin, por uma ênfase para a responsabilidade, em conjunto com os direitos desta mesma sociedade. Aqueles que conseguem satisfazer suas necessidades e se sentem confortáveis nesta sociedade, devem ter igual consideração pelos pobres, assim como pelos doentes quando escolhem e quando exigem respostas das autoridades políticas. Se não se faz isso, não se está apenas correndo o perigo de se privar de nossa decência como pessoas, senão de nossa própria legitimidade enquanto sociedade política. Corre-se o risco de perder a própria identidade enquanto humanidade<sup>30</sup>.

Nesse sentido, se buscar-se reposicionar o lugar da natureza em uma teoria constitucional suscita efeitos sobre o significado da vida com que se compromete a teoria constitucional, qualquer resposta para a indagação sobre o que significa viver bem deve passar, necessariamente por considerar que os padrões de justiça necessários são distintos<sup>31</sup>.

O caminho proposto nesta oportunidade descreve uma teoria constitucional que estabelece vínculos com padrões de justiça ecológica. Descreve a coexistência de relações

---

<sup>28</sup> P. HABERLE, *A constitutional law for future generations - the other form of the social contract: the generation contract*, in J.C. TREMMEL (Ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, London, Edward Elgar, 2006, pp. 218-219. pp. 218-219.

<sup>29</sup> Sobre o constitucionalismo de longo prazo, cf.: L. FERRAJOLI, *Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais*, trad. de A. SALIM, A.C. NETO, D. CARTEMATORI, H. ZANETI JR. e S. CARDEMATORI, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2011, pp. 80-86.

<sup>30</sup> Trata-se aqui de caracterizar que a dignidade é indivisível. Cf. R. DWORKIN, *A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor*, trad. de M.B. CIPOLLA, São Paulo, Martins Fontes, 2014, p. 645.

<sup>31</sup> Neste capítulo os compromissos com a natureza são admitidos como compromissos com a vida, e não apenas com a vida humana, favorecendo a consideração de dois princípios especialmente relevantes para um conceito de justiça ecológica, os princípios de integridade ecológica e de sustentabilidade. Sobre o tema, cf. K. BOSSELMANN, *The principle of sustainability: Transforming Law and Governance*, London, Ashgate, 2008.

entre pessoas que possuem direitos e responsabilidades, entre pessoas que possuem apenas responsabilidades perante o futuro, e entre pessoas e uma comunidade moral distinta, a não humana.

Uma vez que foi exposto nesta seção, a necessidade de se remover os obstáculos que tornam invisível a natureza para as instituições e para o Direito<sup>32</sup>, o desafio suscitado para o constitucionalismo se concentra na apresentação de caminhos para tornar visíveis as necessidades associadas aos sistemas socioecológicos.

É nesse sentido que a próxima seção se ocupará de enfatizar que a inclusão dos sistemas socioecológicos (entre os quais se encontra, também, o sistema climático) pelo Direito passa pela ampliação da moralidade constitucional. Desse modo, será proposto que o primeiro passo na estratégia de transformação do constitucionalismo no qual a natureza tenha o seu lugar, e no qual a natureza seja um valor importante para todos e não apenas para algumas sociedades e comunidades - em detrimento de um imperativo global de garantir a continuidade da vida na Terra - reside na formação de uma estrutura que favoreça diálogos morais no âmbito do constitucionalismo.

A próxima seção pretende demonstrar, portanto, de que modo o constitucionalismo poderia, em uma realidade de expansão de riscos e de danos emergentes de um estado de emergência climática, favorecer e *assegurar a integridade dos sistemas socioecológicos*, estando incluído entre esses, o sistema climático e sua integridade.

## *2. Constitucionalismo Global como um Constitucionalismo de Diálogos.*

Entre distintas possibilidades de se definir a identidade do constitucionalismo ocidental, algumas premissas básicas podem ser enumeradas, sendo as seguintes: separação do poderes, Estado de direito, democracia, direitos fundamentais e solidariedade<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Sobre o tema, cf. S. BAGNI, M. CARDUCCI, *How to see the invisible? The “methods” of the rights of nature to represent future generations*, <https://s4ea656208d9e68b9.jimcontent.com/download/version/1637078124/module/14605838323/name/Bagni%20Carducci%20How%20to%20see%20the%20invisible.pdf> [último acesso 20 outubro 2023].

<sup>33</sup> A. PETERS, *Global Constitutionalism*, in M. GIBBONS (Ed.), *The Encyclopedia of Political Thought*, London, Wyley & Sons, 2015, p. 1.

Em um mundo de realidades existenciais complexas, interesses que nem sempre são convergentes, influenciado por relações sociais, econômicas e normativas em escala global<sup>34</sup>, indaga-se nesta oportunidade, em primeiro lugar, se ainda seria possível confiar em um modelo com semelhantes características para atender a novas necessidades existenciais. Por consequência, também se indaga se seria possível confirmar em semelhante modelo para atingir o objetivo de proteger a natureza.

No caso em que a resposta fosse negativa, seria possível sugerir então, um constitucionalismo global como referência para o enfrentamento do desafio de proteger a natureza nas sociedades contemporâneas.

Peters sugere pelo menos três abordagens viáveis para se compreender um assim denominado constitucionalismo global: a) um modelo baseado no conceito de cosmopolitismo, sugerindo a transformação da ordem internacional em modelos teóricos vinculados a cartas, textos, codificações, e tratados fundadores e legitimadores de uma ordem jurídica internacional; b) considerar o constitucionalismo na ordem internacional e não da ordem internacional, prevalecendo a importância do modo como se justificam e se legitimam os processos de poder; c) Constituição global como, na verdade um conjunto de princípios aliado à necessidade de mudança de paradigma da produção do direito em uma sociedade internacional<sup>35</sup>.

Neste artigo parte-se da terceira face da concepção e propõe-se, no plano da proteção da natureza, que em sociedades com metas e objetivos distintos sobre essa tarefa, deve-se considerar, ao menos expectativas comuns desejáveis.

Um constitucionalismo global que pretenda favorecer a proteção da natureza é, portanto, considerado neste texto, como um constitucionalismo de valores comuns.

A estratégia não é, entretanto, imune de dificuldades para sua estruturação. Isso porque, definir direitos e definir a proteção da natureza pela sociedade internacional ainda sofre o decisivo obstáculo da ausência de poder de coerção, e o global não pode ser

---

<sup>34</sup> G. TEUBNER, *Fragmentos constitucionais. Constitucionalismo social na globalização*, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 184.

<sup>35</sup> A. PETERS, *Global Constitutionalism*, in M. GIBBONS (Ed.), M. GIBBONS (Ed.), *The Encyclopedia of Political Thought*, London, Wyley & Sons, 2015, pp. 1-4. pp. 1-2.

definido sobre o que se chegou a consensos, sobre o que deu certo, ou sobre o que se concorda.

Se uma sociedade cosmopolita é caracterizada pela convivência das diferenças e pelo pluralismo social, moral e cultural, uma busca pela definição do que é ou deve ser importante por meio do critério do consenso tende a ser uma realidade de difícil construção prática.

No lugar de um modelo de Constituição Global enquanto código, ou de Constituição global enquanto consensos globais definidores de direitos, parece ser mais aceitável a postura que a compreende (e assim também o constitucionalismo) como uma modalidade compensatória. Peters explica que o constitucionalismo global tem seu mérito por aceitar a diversidade de estruturas como possível. O problema que remanesce, entretanto, é o de quem define os princípios e valores importantes para a sociedade. A sociedade internacional não depende do conceito de constitucionalismo, senão de como instituições, princípios e implementação trabalhem<sup>36</sup>.

Se a intenção for manter a unidade de conceito, ter-se-ia como aceitável a abordagem funcional para o problema.

Ao atuar de forma compensatória, admite-se diálogo aberto e estruturas comunicativas e interativas entre as experiências, buscando permitir que desta comunicação se obtenha as respostas que não podem ter origem na sociedade internacional, e vice-versa.

Essa abertura é suficiente para sugerir a consideração de uma abordagem complementar, a de um constitucionalismo cosmopolita. Esta sugere uma abertura moral capaz de permitir a consideração de que há algo moralmente muito valioso e que merece ser considerado, independente de benefícios ou utilidades<sup>37</sup>.

Essa aproximação enfrenta o problema de se determinar o que deva ser protegido no âmbito de um determinado modelo de constitucionalismo, favorecendo portanto, uma

---

<sup>36</sup> A. PETERS, *Global Constitutionalism*, in M. GIBBONS (Ed.), *The Encyclopedia of Political Thought*, London, Wyley & Sons, 2015, p . 3.

<sup>37</sup> Sobre uma dimensão não humanista de dignidade, cf.: M. ROSEN, *Dignidade*, Porto Alegre, Unisinos, 2015, pp. 131-133. Sobre o conceito de constitucionalismo cosmopolita, consultar: M. KUMM, *Constituent Power, Cosmpolitan Constitutionalism and Post-Positivism Law*, in “International Journal of Constitutional Law”, 14, 3, jul. 2016, pp. 697-711.

abordagem sobre seu conteúdo moral. Nessa abordagem o alargamento do conteúdo moral da comunidade de justiça organizada no âmbito de um constitucionalismo, dar-se-ia pelos diálogos, que são *primeiro* normativos mas sobretudo *morais*, dependendo-se destes (diálogos morais) para que aquele (alargamento da comunidade de justiça) seja exitoso.

A compreensão do caminho proposto é relevante para o fim de se facilitar, ao final deste artigo, a justificação dos novos conteúdos morais introduzidos nos sistemas de direitos com os quais continuam a lidar o constitucionalismo.

Nessa linha de argumentação, o fato de o meio ambiente merecer a consideração normativa em grande parte das Constituições ocidentais<sup>38</sup> não consegue, antes de tudo, assegurar que todas as ordens jurídicas que se organizem de forma semelhante, proponham proteção semelhante ao valor que essas mesmas ordens admitiram como essenciais para a existência, e a identidade da comunidade. Em outras palavras, esse retrato da realidade normativa não é suficiente para que se afirme que, da definição de sua proteção por meio de sistemas de direitos, os sistemas ecológicos sejam favorecidos.

Kumm argumenta que neste momento, a própria ideia de um poder constituinte é revista a partir de uma noção de comunidade de pessoas livres e iguais que governam a si mesmas dentro do Estado e como parte da comunidade internacional<sup>39</sup>. Sob a perspectiva de uma estrutura teórica por si denominada como constitucionalismo cosmopolita, o poder de dizer o direito e de definir o direito se apresenta como uma tarefa cada vez mais complexa.

Há, desse modo, um difícil problema metodológico que se coloca como mais um desafio para a formação de um Direito que primeiro compreenda as leis da natureza para depois, proteger as leis da natureza. Se são diversas as estruturas de poder onde se pode dizer o direito, o resultado das escolhas morais pode não ser coeso, e quando o é (caso da proteção do meio ambiente), também pode não resultar na proteção da natureza.

---

<sup>38</sup> J. MAY, E DALY, *Global environmental constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 201, pp. 55-56; K. BOSSELMANN, *The principle of sustainability: Transforming Law and Governance*, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 125-126.

<sup>39</sup> M KUMM, *Constituent Power, Cosmopolitan Constitutionalism and Post-Positivism Law*, in “International Journal of Constitutional Law”, 14, 3, jul. 2016, pp. 697-711.

É por essa razão que, em uma estrutura cosmopolita de sociedade, de Estado e de constitucionalismo, é possível se argumentar, em primeiro lugar, que as soluções morais podem não ter origem em uma cultura de proliferação de direitos. A definição do conteúdo material do que deva ser protegido pelos sistemas de direitos passa, necessariamente, pela reconstrução dos fragmentos identificados e colhidos nessa cultura jurídica aberta, plural e em constante redefinição<sup>40</sup>.

Nessa realidade, o desenvolvimento de uma cultura constitucional cosmopolita surge enquanto proposta de diálogo e compreensão das experiências jurídicas, concebendo-as como experiências sobre a definição do sentido de moralidade em torno do próprio conceito de humanidade.

O ideal cosmopolita figura, deste modo, enquanto uma alternativa viável à crise do sistema constitucional vigente, cujo poder regulatório demonstra-se enfraquecido em razão dos desdobramentos advindos da flexibilização oriunda da globalização. Tendo em vista a atual situação da proteção ambiental (ainda deficitária), o cosmopolitismo pensado a partir de uma concepção que recusa a ideia de hierarquias jurídicas entre nações seria capaz de: a) propor soluções de acolhimento de experiências plurais; b) soluções de transformação dos sistemas jurídicos.

Pelo caminho cosmopolita é proposto um caminho possível para a abertura moral da comunidade de direitos, para o fim de que a ela seja integrada a natureza e sua proteção.

A partir de um caminho cosmopolita e dialógico, considera-se que seria possível propor que os *sistemas socioecológicos*, e não mais uma definição normativa de meio ambiente, fossem acolhidos como objetos de proteção de modelos constitucionais que pretendam definir níveis e objetivos universais de proteção.

A próxima seção desenvolve como um caminho de transformação valorativa para o conteúdo do constitucionalismo global, a consideração de um *constitucionalismo da Terra*. Para além da definição universal de um direito ao meio ambiente que não protegeu a natureza, suscita-se a emergência de acolhimento de novos conteúdos para esse processo

---

<sup>40</sup> G. TEUBNER, *Justice under global capitalism*, "Law and Critique", 19, 2008, pp. 329-334.

de definição universal dos direitos, favorecendo-se, neste caso, a inclusão dos *sistemas socioecológicos*.

A última seção terá, por sua vez, o objetivo de demonstrar que a mera definição universal normativa de novos conteúdos para direitos também pode não ser suficiente para proteger a natureza e a integridade de seus processos ecológicos (inclusive o ciclo do carbono)<sup>41</sup>, se não se buscar, também, que sua definição acolha perspectivas plurais de justificação e de explicação para os direitos, e para os *sistemas socioecológicos*.

### 3. *Constitucionalismo Ecológico como um Constitucionalismo da Terra.*

Um constitucionalismo que se propõe viabilizar, simultaneamente, as condições básicas de uma vida decente<sup>42</sup>, e que se comprometa com a vida, supõe a consideração de uma principiologia que favoreça a integração dos dois objetivos definidores, por um lado, de um constitucionalismo da pessoa humana (dignidade), e de um constitucionalismo ecológico (integridade dos processos ecológicos), como partes de um agora, único projeto constitucional, comprometido com a pluralidade característica destas sociedades cosmopolitas.

Ao projeto constitucional que integra ambos os objetivos - admitindo-os como complementares - deve ser designado o compromisso integrador de proteger a vida sob todas as suas formas, como partes de uma comunidade de valores igualmente relevantes sob o prisma de sua proteção não apenas moral, senão jurídica.

Sendo a condição humana e os processos ecológicos valores indissociáveis de uma comunidade de justiça já ampliada, devem ser tratados, ambos, como problemas de justiça relevantes por um constitucionalismo comprometido com a vida, sendo este apresentado, sob as bases de um assim denominado *constitucionalismo da Terra*.

Em conferência proferida por ocasião da primeira assembléia da escola “Constituinte Terra”, em 21 de fevereiro de 2020, Luigi Ferrajoli ressaltou a importância de se

---

<sup>41</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change, *Carbon Cycle and the Climate System*, [https://archive.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/ar4/wg1/en/ch7s7-3.html](https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch7s7-3.html) [último acesso 15 outubro 2023].

<sup>42</sup> O sentido de vida decente é o de: A. MARGALIT, *La sociedad decente*, Barcelona, Paidós, 1997. Por sociedade decente entende-se aquela na qual as instituições não submetem as pessoas a estados humilhantes ou depreciativas.

compreender a Constituição como um espaço de convivência pacífica entre os diferentes os desiguais e que seja capaz de enfrentar os problemas globais ainda não resolvidos, e que ameaçam a existência e o futuro não só da humanidade, como da própria Terra<sup>43</sup>.

No contexto em que ainda se enfrentam problemas ainda não solucionados de escala global - tratados como as diversas *emergências* globais - Luigi Ferrajoli argumenta que o constitucionalismo se expande para além do Estado e em três direções: a) a primeira direção é a de um constitucionalismo supranacional ou de direito internacional, que teria de ser capaz de prover funções e instituições para garantir o nível dos poderes econômicos e políticos globais; b) a segunda é a do constitucionalismo de direito privado, que deve ser capaz de conter o que trata como os *poderes selvagens dos mercados*, por meio de seu condicionamento por meio de regras e de garantias e; c) a terceira direção seria a de um constitucionalismo dos *bens fundamentais*, que para além de um constitucionalismo de *direitos* fundamentais, se ocuparia de viabilizar a garantia que assegurasse o acesso de todos aos bens que fossem vitais<sup>44</sup>.

Entre os ainda não solucionados problemas da humanidade se encontra a questão afeta à emergência ambiental. Para Ferrajoli ela constitui a primeira das cinco emergências por si nominadas (ao lado da emergência nuclear e da emergência social, caracterizada pela expansão das desigualdades em escala global, pela fome, pela escassez de saúde, e da migrações, e da exploração ilimitada do trabalho)<sup>45</sup>, e possivelmente a única que indique, claramente, que a técnica da refundação dos pactos (compromissos com novos *nunca mais*) não pode ser viável. Para o autor:

“Diversamente de todas as outras catástrofes passadas na história da humanidade, a catástrofe ecológica é em grande parte irremediável e talvez não tenhamos tempo de tirar dela as lições necessárias. Pela primeira vez na história, existe o perigo de que a consciência da necessidade de mudar de rumo e de entrar em um novo pacto seja adquirida quando já é tarde demais. Mas também podemos dizer que pela primeira vez na história a emergência ambiental pode oferecer, talvez mais do que qualquer outra, a oportunidade de obrigar a população do planeta a deixar de lado os muitos conflitos e

---

<sup>43</sup> L. FERRAJOLI, *Perché una Costituzione della Terra?* Torino, Giappichelli, 2021.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 55-56.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 67. L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Gianciacomo Feltrinelli, 2022. p. 28.



mesquinhos interesses e unificá-la em torno de uma batalha comum, contra uma ameaça comum, por uma causa comum”<sup>46</sup>

Como parte de um assim denominado *constitucionalismo da Terra*, a proposta de uma Constituição da Terra vale-se da consideração de um caminho de garantia de bens comuns e de bens vitais não apenas para a existência da humanidade, senão do próprio sistema terrestre.

Partido-se dessa premissa e depois de já se ter ressaltado a necessidade primeira de se compreender que a natureza deve existir para o Direito e para o constitucionalismo, (o que proteger), e de já se ter proposto *como* torná-los visíveis os interesses e necessidades vinculados à integridade dos processos ecológicos (diálogos normativos e morais), chega-se ao momento de se propor de que modo podem ser facilitados tais diálogos normativos e morais para ao fim deste capítulo, permitir indagar (e indicar algumas possibilidades) para até onde se pode chegar aproximando os sistemas ecológicos dos sistemas de direitos.

É discutível partir-se da premissa de que exista uma direção correta para o Direito, mas não o seria, no plano do que já foi exposto nesta obra, admitir que existam melhores caminhos se a pretensão é propor que as normas jurídicas sejam capazes de proteger a natureza.

Kotzé sustenta que, para lidar com os problemas do Antropoceno, é necessário que o Direito se transforme de algumas maneiras: a) ele não pode mais lidar com a proteção fragmentária (proteger florestas, fauna, clima), porque isso é, antes de tudo, proteger bens; b) nós devemos transformar nossa relação com a natureza; c) O Direito precisa de uma nova referência ética<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Lê-se no original: «Diversamente da tutte le altre catastrofi passate della storia umana, la catastrofe ecologica è in larga parte irrimediabile, e forse non faremo a tempo a trarne le dovute lezioni. Per la prima volta nella storia c'è il pericolo che si acquisti la consapevolezza della necessità di cambiare strada e di stipulare un nuovo patto quando ormai sarà troppo tardi. Ma possiamo anche dire che per la prima volta nella storia l'emergenza ambientale può offrire, forse più di qualunque altra, l'occasione per costringere la popolazione del pianeta a mettere da parte i tanti conflitti e interessi meschini e per unificarla intorno a una battaglia comune, contro una minaccia comune, per una causa comune» (tradução livre do autor). L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. Teoria Politica*. Nuova Serie, Annali X, p. 11, 2020, p. 42.

<sup>47</sup> Cf. L.J. KOTZE, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Hart Publishing, 2016.

O acolhimento de *sistemas socioecológicos* no constitucionalismo supõe, portanto, que se supere um modelo de justificação fragmentário da natureza para se acolher, em seu lugar, um modelo jurídico que acolha a realidade interpretativa formulada pelo conhecimento científico emergente das Ciências do Sistema Terrestre. Neste contexto, as relações entre os sistemas naturais e os sistemas socioculturais são indivisíveis.

A afirmação de semelhante relação de interdependência introduz uma definição de integridade ecológica, que introduz, por sua vez, o conceito de sistemas ecológicos dentro da biosfera, nos quais estão situadas todas as formas de vida, influenciáveis de forma positiva ou negativa pelo potencial de intervenção humana<sup>48</sup>. A vida é sustentada por processos ecológicos e deve possuir capacidade de resistir a danos e perturbações.

Nesse constitucionalismo de emergência (socioecológica), passa-se a se admitir a existência de um dever de proteger e de restaurar a integridade dos sistemas ecológicos terrestres, tal como se encontra expresso no texto da Carta da Terra, sob a definição de um imperativo de *integridade ecológica*<sup>49</sup>.

Embora o documento não ostente a condição de norma *hard law*, e não lhe seja possível reconhecer a condição de uma norma imperativa de direito internacional - estando melhor aproximada de uma norma *soft law* como lhe concebem Bosselmann e Taylor<sup>50</sup> - a importância do conceito de integridade ecológica não é mitigada em virtude dessa circunstância.

O texto veicula o compromisso de um conjunto diverso de culturas e de povos sob a perspectiva da sociedade civil, e representata um amplo consenso nunca antes obtido

---

<sup>48</sup> Conforme explica Suzuki, a natureza não é nossa inimiga, senão a nossa casa, sustentando todas as formas de vida, estando todas elas conectadas com a biosfera. D. SUZUKI, *Sacred balance*, Vancouver, Greystone Books, 2007, p. 305.

<sup>49</sup> *Ibid.* A Carta da Terra define um princípio de integridade ecológica sob a forma de um imperativo de cuja execução depende a concretização dos princípios definidos ao longo do texto. Sob essa perspectiva, define a integridade ecológica relacionando-a à necessidade de: «proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos terrestres com especial consideração à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida». Unesco, The Earth Charter. [http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme\\_a/mod02/uncom02t05s01.htm](http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/mod02/uncom02t05s01.htm) [último acesso 12 setembro 2023] (tradução livre).

<sup>50</sup> K. BOSSELMANN, P. TAYLOR, *The significance of the earth charter in international law. A thematic essay on the significance of the earth charter for global law*, <http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/ENG-Bosselmann.pdf> [último acesso 10 julho 2023].

sobre um conjunto de princípios globais com pretensões de universalidade e sobre um tema que é central para a humanidade, a saber, a conservação da qualidade do meio ambiente como pressuposto para o desenvolvimento da vida na Terra. Esse conjunto de evidências favorece sua admissão como um novo instrumento de Direito global<sup>51</sup>.

Ainda que o instrumento não detenha a condição de norma *hard law*, a extensão da representatividade do consenso exposto em seu conteúdo não lhe subtrai a capacidade de influenciar a sociedade internacional e as experiências jurídicas domésticas, em consonância com a moderna orientação do Direito internacional que reconhece a todas as normas alguma medida de vinculação<sup>52</sup>.

Reconhecida a relevância do conceito e a medida de sua imperatividade para a elaboração e formação das experiências jurídicas em escala global, verifica-se de sua definição, a fixação de uma clara relação de interdependência que se encontra estabelecida entre as variáveis humana e ecológica, situando a proteção dos recursos naturais como parte integrante dos processos vitais para o desenvolvimento da vida<sup>53</sup>.

Se não se permite a desconsideração de uma orientação antropocêntrica para os sistemas jurídicos, não seria excessivo reconhecer que a perspectiva construída permite enfatiza a emergência de uma perspectiva cada vez mais ecocêntrica, a qual será demonstrada na próxima seção, fortemente influenciada, principalmente, por um princípio de integridade ecológica. Neste, proteger a vida humana é um objetivo que não pode ser desenvolvido sem que se considere proteger as bases naturais da vida e os processos ecológicos essenciais.

Se a partir da proposta de Bugge, Estado de Direito é um modelo que precisa respeitar as leis da natureza, pode-se propor para seu conceito, o de um Estado que respeita os limites dos sistemas que dão suporte à vida sob todas as suas formas, e que assegura a

---

<sup>51</sup> K. BOSSELMANN, *The principle of sustainability: Transforming Law and Governance*, London, Ashgate, 2008, p. 172.

<sup>52</sup> Sobre as normas *soft law* e *jus cogens* de Direito internacional, consultar V.O. MAZZUOLI, *Curso de Direito Internacional Público*, 5. ed., São Paulo, RT, 2011, pp. 150-160.

<sup>53</sup> Sobre um conceito ecológico de sustentabilidade, também cf.: J. BOYD, K. JALAL, P. ROGERS, *An introduction to sustainable development*, London, Earthscan, 2008, p.44.

proteção do bem-estar (seja ou não sob a forma de dignidade) de todas as espécies<sup>54</sup>. A integridade a ser alcançada é a dos *sistemas socioecológicos*, e dos processos cíclicos que permitem a sobrevivência em um planeta com recursos finitos. Atingir esses objetivos somente se faz possível pela consideração jurídica desses sistemas e desses processos como parte das funções do constitucionalismo.

Os princípios de um *constitucionalismo da Terra, e de integridade ecológica* são manifestações institucionais de um Estado de Direito que: a) trabalha com um conceito expandido de justiça; b) que inclui o mundo não humano, todas as formas de vida, ecossistemas e outros sistemas, como integrantes dos objetivos desse Estado e, no qual; c) as leis que devem ser protegidas são também as leis naturais, sendo estes limites inegociáveis para as instituições e para a sociedade.

Um Estado de direito que protege a natureza é um caminho institucional que organiza uma principiologia moral que favorece a natureza *e seus processos vitais*, entre os quais também se insere o *ciclo do carbono*<sup>55</sup>.

A proteção da qualidade de vida, e a manutenção da existência e a conservação da integridade dos processos ecológicos que viabilizam a vida sugerem a necessidade de que os processos de decisão em democracias nem sempre têm disponíveis todas as opções. Se as escolhas de maiorias devem ser respeitadas, alguns valores muito importantes precisam estar fora do alcance destas mesmas maiorias no interesse da conservação da própria existência da vida, das futuras gerações e da própria possibilidade de que as maiorias continuem e possam continuar escolhendo e decidindo.

Em detrimento de um *constitucionalismo da pessoa humana*, a próxima seção demonstrará que as experiências colombiana e equatoriana, já sinalizam, no Sul Global, para a possibilidade de se estruturar os pressupostos e as tarefas institucionais em um *constitucionalismo da Terra*, que é, reiterar-se, antes de tudo, uma estrutura de

---

<sup>54</sup> O conceito ora proposto é inspirado nos direitos de orientação ecológica formulados por Kotze em: L. J. KOTZE, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Hart Publishing, 2016, pp. 244-245.

<sup>55</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change, *Carbon Cycle and the Climate System*, [https://archive.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/ar4/wg1/en/ch7s7-3.html](https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch7s7-3.html) [último acesso 15 outubro 2023].

organização do poder comprometido com a integridade de todos os elementos definidores dos *sistemas socioecológicos*.

#### 4. *O Lugar da Natureza em um Constitucionalismo da Terra.*

Muito mais do que uma teoria dos direitos fundamentais, proteger a natureza nas sociedades cosmopolitas requer um arranjo institucional que relacione um modelo de Estado de Direito (já referido), com um modelo de constitucionalismo e de Direito que considerem que, para além do exercício das liberdades estar sujeito a limites ecológicos, que o exercício das liberdades se faz no interesse dos *sistemas socioecológicos*, das bases naturais da vida, e dos processos ecológicos essenciais<sup>56</sup>.

Em um paradigma (jurídico) de justiça<sup>57</sup> que possa atender a um objetivo de viver bem, a justiça deve também chegar ao mundo não humano, e assim o faz por meio de uma concepção das liberdades onde seu exercício se faz considerando os efeitos das decisões sobre o presente, sobre o futuro e sobre as demais formas de vida<sup>58</sup>.

Essa relação entre os homens e a natureza se faz por meio de um assim denominado Estado de Direito para a natureza, e no âmbito de um modelo de constitucionalismo submetido a padrões de justiça diferenciados. A este modelo de constitucionalismo vinculado a padrões de justiça ecológicos, e que se desenvolve a partir das bases de um Estado de Direito para a natureza, e *que se compromete com a integridade dos sistemas socioecológicos e seus processos essenciais*, trataremos por um *constitucionalismo da Terra*.

Conforme já foi explicitado neste trabalho, os *sistemas socioecológicos* já foram definidos a partir das Ciências do Sistema Terrestre, e inclusive, pela economia, a partir de uma premissa de que não podem ser ignoradas as relações entre as populações humanas e os sistemas naturais.

---

<sup>56</sup> No caso brasileiro, há expressa referência a esse dever por meio do artigo 225, § 1º, inciso III, de sua Constituição.

<sup>57</sup> L.J. KOTZE, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Hart Publishing, 2016, pp. 399-401.

<sup>58</sup> Um princípio de equidade intergeracional encontra-se expressamente definido pelo artigo 225, *caput*, da Constituição Brasileira.

Se a afirmação de um *constitucionalismo da Terra* transforma o conteúdo dos modelos teóricos de constitucionalismo global, por outro lado, a premissa de que normas jurídicas devem respeitar as leis da natureza ganham prioridade e podem ser reforçadas se se permitir que os modelos constitucionais também se abram para modelos diferenciados de explicação e interpretação do mundo, tais como aqueles que se expandem no assim denominado Sul Global.

Os problemas a serem enfrentados não são unitários ou independentes e no Sul Global<sup>59</sup> ostentam um quadro de maior severidade e de gravidade, que não pode ser ignorado pelos esforços de justificação de um conteúdo para um constitucionalismo ecológico.

Neste trabalho considera-se o Sul Global a partir de uma perspectiva da distinção entre as epistemologias propostas por Sousa Santos. Para o sociólogo português:

“As epistemologias do Sul afirmam e valorizam assim as diferenças que permanecem depois da eliminação das hierarquias de poder. O que pretendem é um cosmopolitismo subalterno, da base para o topo. Em lugar da universalidade abstrata, promovem a pluriversalidade. Trata-se de um tipo de pensamento que promove a descolonização potenciadora de pluralismos articulados e formas de hibridação libertas do impulso colonizador que no passado lhes presidiu, tais como a criouliização e a mestiçagem”<sup>60</sup>

Não são apenas os ecossistemas que têm sua saúde ameaçada e vulnerável no Sul Global. Na América Latina, no continente africano e na Ásia os conflitos sobre a proteção de direitos e sobre o desenvolvimento de padrões dignos de vida constituem o resultado de disfunções institucionais e da incapacidade sistêmica de concretizar compromissos.

São direitos sociais, econômicos e culturais, e direitos de liberdade que se encontram expostos a distintos graus de desproteção.

No Sul Global, o quadro que se identifica é de:

a) instituições desorganizadas e ineficazes;

---

<sup>59</sup> Neste trabalho, a diferença entre o Norte e Sul global se dá em termos *epistemológicos*. Para tanto, considera-se o Sul-Global a partir de uma perspectiva da distinção entre as epistemologias propostas por Sousa Santos em: B. SOUSA SANTOS, *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*, Belo Horizonte, Autêntica, 2019, pp. 26-27.

<sup>60</sup> B. B. SOUSA SANTOS, *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*, Belo Horizonte, Autêntica, 2019, pp. 26-27.

- b) no plano ambiental, uma realidade social plural que lida com populações que dependem fortemente dos serviços ecológicos oferecidos por ecossistemas e que colaboram para a existência desses mesmos ecossistemas;
- c) uma forte pressão das atividades econômicas sobre os processos socioecológicos;
- d) modelos de governança de ecossistemas com papéis de frágil protagonismo para o direito e para as populações humanas interessadas, nos processos de tomada de decisão.

No Sul Global, e especialmente na América Latina, em matéria de proteção do meio ambiente, a integridade dos sistemas naturais se vê severamente ameaçada por um desequilíbrio de forças na relação entre o poder político, o econômico, e as pretensões de concretização de direitos.

Lida-se com um conjunto de valores que não são pessoais. São valores associados à coletividade e solidariedade. Valores associados a representações muito distantes dos compromissos com o mundo humano.

A proposta que se desenvolve tenta explicar e justificar a reorganização das instituições e o modo como as instituições se relacionam com os sistemas socioecológicos por meio de uma ideia de diálogo. As Constituições dialogam neste momento e são vários tipos de diálogos.

No Sul Global e, especialmente na América Latina, as Constituições são produtos de salas de máquinas coloniais,<sup>61</sup> identificadas com uma trilogia hegemônica e ocidental que definiu os constitucionalismos historicamente: separação dos poderes, direitos fundamentais e limitação do poder político.

Para mediar novos conflitos, e se o enfrentamento das mudanças climáticas exige ações diferenciadas dos governos, do mercado, e da sociedade, que respeitem os limites planetários e não permitam a superação de pontos de não retorno dos ecossistemas, a Constituição tem de escolher novos valores. E quando escolhe novos valores tem que se comunicar com um mundo diferente. Não é mais o mundo humano. Ela escolhe novos

---

<sup>61</sup> Sobre o tema, consultar: R. GARGANELLA, *La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)*, Buenos Aires, Katz, 2015.

valores e, portanto, se comunica com outros mundos, se forem destacadas, de forma exemplificativa, as cosmologias sustentadas pela Bolívia e pelo Equador.

A Constituição escolhe outros valores, media novos conflitos e pode chegar ao ponto de se comunicar com outros mundos. Por outros mundos, trata-se das cosmovisões, as quais são, agora, *cosmovisões constitucionais*. São aquelas refletidas na Bolívia e no Equador.

O mundo da dignidade tem os seus valores. As cosmovisões têm os seus valores. As cosmologias propõem um mundo diferente, comprometido com o coletivo, no qual a pessoa só existe no contexto do todo.

Mundos diferentes merecem a atenção das experiências constitucionais. Como se conseguiria fazer com que outros mundos se tornem visíveis?

A Constituição que protege novos valores é uma Constituição que depende de uma conexão entre esses mundos. Uma Constituição que não seja capaz de propor uma conexão entre esses mundos será uma Constituição que não vai conseguir se posicionar como instrumento de proteção desses valores.

Por que se deve diminuir a distância entre esses mundos? Porque parece que as Constituições que sinalizam uma virada ou guinada biocêntrica são Constituições que permitem ou asseguram uma convivência entre esses mundos.

No constitucionalismo decolonial das experiências já referidas, as soluções não são alcançadas na ordem internacional, mas em um *jus commune* latino-americano<sup>62</sup> em formação, constituído, neste momento, por um expressivo protagonismo dos tribunais e suas soluções, destacando-se, entre todas aquelas já produzidas pelos tribunais nacionais, aquelas veiculadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Interpretar os direitos definidos pela Convenção Americana dos Direitos Humanos desde a OC 23/2017, o caso *Lhaka Honat*,<sup>63</sup> e, sobretudo, a partir do Acordo de Escazú

---

<sup>62</sup> A. Von BOGDANDY, *Ius Constitutionale Commune na América Latina: uma reflexão sobre um constitucionalismo transformador*, in “Revista de Direito Administrativo”, 269, mai. agos. 2015, pp. 13-66.

<sup>63</sup> Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) versus Argentina*” (fondo, reparaciones y costas), sentencia 6



refletem argumentos muito poderosos para a estratégia de direitos em curso nos tribunais nacionais.

Não se pode ignorar que, na América Latina, o direito humano ao meio ambiente surge na Corte Interamericana, com o caso *Awas Tigny*,<sup>64</sup> a partir da afirmação de uma relação justificada em cosmovisões, portanto, a partir de uma forma diferente de explicar o mundo, que foi violada. Há um constitucionalismo com valores e diálogos muito mais complexos em curso no Sul Global, baseados em rupturas decoloniais sobre modelos hegemônicos de juridicidade.

Coombe e Jefferson se referem a esse movimento a partir do que denominam *legalidades pós-humanas*. A partir de uma noção de *pluriverso*, em distinção a um princípio de universalidade (inspirador, inclusive, da narrativa de universalidade dos direitos humanos), os sistemas jurídicos são convocados a reconhecer a coexistência de muitos mundos no âmbito de diversas cosmologias, contrastando, portanto, com a tradição ocidental universalista que o concebe como um só<sup>65</sup>.

Para o efeito de ilustrar a proposta contida nesta seção, serão enfatizadas duas experiências em tribunais constitucionais latinoamericanos, oriundas da Colômbia e do Equador. A escolha é justificada pelo fato de que, se o enfrentamento das mudanças climáticas depende de se afirmar um *imperativo universal de proteção da integridade dos processos ecológicos essenciais*, ambas as experiências têm em foco dois resultados que reconhecem a *centralidade dos ecossistemas nos sistemas de direitos*<sup>66</sup>.

---

de febrero de 2020, [www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_400\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf) [último acesso 04 setembro 2023].

<sup>64</sup> Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua Sentença de 31 de agosto de 2001 (Mérito, Reparações e Custas)*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Fcasos%2Farticulos%2Fseriec\_79\_por.pdf&cLen=891185&chunk=true [último acesso 14 setembro 2023].

<sup>65</sup> R. COOMB; D.J. JEFFERSON, *Posthuman rights struggles and environmentalisms from below in the political ontologies of Ecuador and Colombia*, in “Journal of Human Rights and the Environment”, 12, set. 2021. pp. 177-204.

<sup>66</sup> Deve-se registrar que as experiências chegam a resultados semelhantes embora partam de premissas constitucionais absolutamente distintas, já que a natureza é sujeito de direitos apenas na realidade equatoriana, conforme se descreverá adiante nesta seção.

Na experiência colombiana: a) se reconheceu a violação sistemática do direito ao meio ambiente; b) afirmou-se a necessidade de que os ecossistemas deveriam ser reconhecidos como sujeitos para o efeito de incluí-los no sistema de direitos, e; c) considerou-se este o ponto de partida para a deflagração de um processo de reforma estrutural das ações das instituições, tendo-se como foco a proteção do rio Atrato<sup>67</sup>.

Como é exposto por Koetze,<sup>68</sup> o Direito precisa lidar com um modelo ético diferente. Se não é simples substituir o homem no centro das relações, já faz parte de um Direito Global aceitar que não há um centro nas relações. O homem também faz parte das relações, mas outros valores também fazem parte das relações.

É assim que a Constituição equatoriana - segunda realidade ilustrativa escolhida neste artigo - não trata de dignidade mas de *sumaw kawsay*. A harmonia supõe o não conflito. Na harmonia não há um valor mais importante do que outro. A harmonia supõe que todos os valores são importantes. Assim, em uma comunidade de direitos, a condição humana e a natureza estão cada vez mais próximos.

Em seu tribunal constitucional, afirmou-se em decisão de 8 de setembro de 2021, que em alguns casos a natureza deve ter direitos tutelados, porque ela é um sujeito complexo que deve ser compreendido a partir de uma perspectiva sistêmica<sup>69</sup>.

Na decisão de 10 de novembro de 2021, no caso *Los Cedros*,<sup>70</sup> o tribunal consignou que, ao lado dos direitos humanos, a Constituição equatoriana, reconhece, de fato, direitos

---

<sup>67</sup> Corte Constitucional de Colômbia, *Sentencia T-622/16, 10 de noviembre de 2016*. Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, Foro Inter-Etnico Solidariedad Chocó y Otros *versus* Presidencia de la Republica y Otros, [www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm) [último acesso 20 julho 2023].

<sup>68</sup> L.J. KOTZE, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Hart Publishing, 2016.

<sup>69</sup> Corte Constitucional del Ecuador, *Caso 22-18-IN. Sentencia*, [http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10\\_DWL\\_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUnLCBlDwIkOidiN2NkMjRmMS1hODMxLTQxMTEtODEzZi1iZTQyOWQ0ZjQxYTMucGRmJ30=?eType=EmailBlastContent&eId=d68ec758-ce69-4ca0-97a1-9b63087ec4f7](http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUnLCBlDwIkOidiN2NkMjRmMS1hODMxLTQxMTEtODEzZi1iZTQyOWQ0ZjQxYTMucGRmJ30=?eType=EmailBlastContent&eId=d68ec758-ce69-4ca0-97a1-9b63087ec4f7) [último acesso 10 setembro 2023].

<sup>70</sup> Corte Constitucional del Ecuador. *Caso 1149-19-JP/20. Sentencia*. Revisión de garantías, [http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10\\_DWL\\_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUnLCBlDwIkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=](http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUnLCBlDwIkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=) [último acesso 10 setembro 2023].

da natureza. Esses direitos complementam os direitos humanos, com eles não se confundem, e protegem ecossistemas e os processos naturais em si mesmos.

Experiências normativas e culturais tão distintas como aquelas representadas pela colombiana e a equatoriana veem-se aproximadas em torno de objetivos comuns, não porque se tratam de experiências que deram certo<sup>71</sup>, ou porque são objeto de consensos internacionais (há muito mais tratados internacionais que protegem o ambiente do que Constituições, embora estas também se apresentem em número expressivo).

Estão unidas como parte dos diálogos normativos que se veem estimulados em uma sociedade cosmopolita, por um modelo de constitucionalismo que não consegue proteger os bens que de fato são importantes em tal sociedade, a não ser mediante a abertura dessa comunidade moral, integrando de forma plena e completa, todos os interesses, as necessidades e as demandas de proteção em expansão.

Na sociedade que é global e cosmopolita, as fontes de normatividade estão difusas e fragmentadas<sup>72</sup>, cumpre à Constituição assumir a relevante função de mediação e de interligação de tais fragmentos na tentativa de formação do que Teubner chama de *direito constitucional de colisões*<sup>73</sup>.

Se a produção normativa é fragmentária, cumpre às Constituições a função de mediar e de ligar esses fragmentos no sentido de proporcionar que os distintos pontos-de-vista e modelos culturais e sociais consigam dialogar em torno de objetivos comuns, que neste caso, referem-se à proteção dos *sistemas socioecológicos* e de seus processos vitais.

Mais do que uma comunidade de direitos em expansão, assiste-se à emergência e o fortalecimento de uma comunidade de deveres perante objetivos de uma sociedade global e cosmopolita, que convive com uma emergência comum, as mudanças climáticas extremas.

---

<sup>71</sup> K. MOLLER, *The global model of constitutional rights*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

<sup>72</sup> K-H. LADEUR, *A relação entre direito público e normas sociais no constitucionalismo - nacional, europeu e global*, in “Direito Unb”, 17, 2016, pp. 13-25.

<sup>73</sup> G. TEUBNER, *Fragmentos constitucionais. Constitucionalismo social na globalização*, São Paulo, Saraiva, 2016. p. 44.

### *Conclusões*

A pesquisa considera que a inclusão dos *sistemas socioecológicos* em uma cultura de direitos, constitui neste momento, uma demanda de acolhimento imperativo nos processos de formação de uma juridicidade que esteja adaptada a enfrentar os desafios do Antropoceno, e das transformações climáticas extremas, a partir de experiências constitucionais, e mediante a afirmação de valores e de direitos universais.

Nesses processos considera-se ser importante que a diversidade, o pluralismo e, sobretudo, as vulnerabilidades dos *sistemas socioecológicos* que estão cada vez mais projetadas pelas conclusões dos painéis científicos sobre mudanças climáticas, sejam admitidos como um ponto de inflexão motivar a transformação dos constitucionalismos, na direção da proteção da vida, em uma abordagem que não mais pode estar dissociada da interpretação do mundo e da realidade, pelas Ciências do Sistema Terrestre.

A consideração de um assim denominado Direito (e de um constitucionalismo) cosmopolita é exposta como uma premissa indispensável para a justificação de um assim denominado Estado de Direito Ecológico. Neste modelo de Estado, proteger e respeitar o pluralismo de objetivos morais que definem uma sociedade cosmopolita exigiria uma transformação de como as relações jurídicas entre homem e natureza são organizadas pelas Constituições.

A coexistência entre as formas de vida e a não intervenção sobre os processos ecológicos são expostos como desafios para a consideração jurídica dos modelos constitucionais ocidentais, e como metas para a transformação dos sistemas de valores protegidos pelo Direito, no âmbito de um assim denominado *constitucionalismo da Terra*, e de um *constitucionalismo dos sistemas socioecológicos*, no qual também se pode incluir o *sistema climático*.

Nesse sentido, a colaboração de um modelo cosmopolita de Direito e de Constituição assegura uma abertura comunicativa para receber, integrar e mediar perspectivas e definições distintas para os valores que se fazem importantes para a humanidade.

A abertura do Direito e da Constituição a identidades que coexistem é uma premissa fundamental para que o significado dos direitos fundamentais (e humanos) possa se

aproximar das necessidades contemporâneas de proteção, as quais incluem, de forma indivisível, todas as partes dos sistemas socioecológicos, não sendo possível a sobreposição das necessidades da comunidade humana.

Um Estado de Direito só é Estado de Direito se for capaz de proteger a vida. Em um direito global nós temos muitas repostas para o que significa proteger a vida.

Essas respostas também incluem a natureza e a vida não humana, as quais são severamente comprometidas pelo estado de emergência climática afirmado pelos painéis científicos.

Trata-se de um problema de justiça de um Estado de Direito para a natureza, que considera como premissas: a) a de que sistemas ecológicos não tem resiliência infinita; b) o homem não pode extinguir espécies; c) não pode extinguir a vida, e; d) não pode produzir transformações irreversíveis sobre os processos ecológicos que sustentam os sistemas socioecológicos.



MICHELE CARDUCCI  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

### *La buona fede “climatica” dopo la COP28*

**Abstract:** l’articolo discute il concetto di buona fede “climatica”, desumibile dall’UNFCCC e dall’Accordo di Parigi, alla luce dei canoni ermeneutici della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. In primo luogo, sono identificati i caratteri differenziali di questo particolare tipo di buona fede. Essi ruotano intorno al concetto di «*pericolosa interferenza antropogenica sul sistema climatico*», indicato dall’art. 2 UNFCCC. Quindi è sottolineata l’importanza della considerazione del “*Carbon Budget*” residuo, ai fini della qualificazione della condotta statale rispetto al principio del *neminem laedere*. Infine, sono analizzati i contenuti della decisione finale della COP28, ulteriormente significativi nella contestualizzazione della buona fede.

**Abstract:** The paper discusses the concept of “climate” good faith, inferable from the UNFCCC and the Paris Agreement, in the light of the hermeneutical canons of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Firstly, the differential characteristics of this particular type of good faith are identified. They revolve around the concept of «*dangerous anthropogenic interference with the climate system*», referred to in Article 2 UNFCCC. Thus, the importance of the consideration of the residual “*Carbon Budget*” for the purposes of qualifying state conduct and respecting the principle of *neminem laedere* is emphasised. Finally, the contents of the COP28 final decision are analysed, which are further significant in contextualisation of good faith.

**Keywords:** buona fede; Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; diritto climatico; *neminem laedere*; bilancio di carbonio

**Keywords:** good faith; Vienna Convention on the Law of Treaties; climate law; *neminem laedere*; Carbon Budget

#### 1. I caratteri distintivi della buona fede “climatica”

Per buona fede “climatica” si intende la buona fede oggettiva<sup>1</sup>, prevista dall’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969<sup>2</sup>, riferita all’esecuzione,

---

<sup>1</sup> Per un quadro completo delle diverse declinazioni della buona fede in senso oggettivo, si v. F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, Giappichelli, 2015.

<sup>2</sup> A. ODDENINO, *Pacta sunt servanda e buona fede nell’applicazione dei trattati internazionali*, Torino, Giappichelli, 2003.

interpretazione e applicazione dei documenti internazionali di diritto climatico, a partire dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (d'ora in poi UNFCCC)<sup>3</sup>.

Questa particolare buona fede è significativa su tre fronti:

- perché produttiva di un vincolo normativo nell'uso delle parole;
- per la considerazione degli scopi perseguiti;
- per il diretto collegamento di quegli scopi con la realizzazione di benefici a favore della presente e delle future generazioni.

Invero, le indicate tre caratteristiche altro non sono che il riflesso dei principi espressi dalla Dichiarazione di Rio del 1992, dove effettivamente tutela dell'ambiente e condizione umana risultano intrecciati sul fronte tanto esistenziale quanto sociale ed economico della vita (si pensi, in particolare, al *Principio 8* che proclama il fine di «*pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti*»).

Tuttavia, gli elementi che le dettagliano poggiano sull'UNFCCC e sugli altri "strumenti giudici" da essa abilitati, ovvero gli accordi o consensi espressi in sede di Conferenza delle Parti (COP)<sup>4</sup>.

Sono dunque queste le fonti da interpretare in base all'art. 26 della citata Convenzione di Vienna.

1.

Il vincolo dell'uso delle parole è scandito dall'art. 1 dell'UNFCCC. Esso elenca le definizioni normative, basate sulle scienze del sistema terra, necessarie a inquadrare l'oggetto materiale della lotta al riscaldamento globale. Quel lessico ha costituito la base dei Glossari dell'IPCC, il Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico<sup>5</sup>, dato che

---

<sup>3</sup> Sulla buona fede nel campo del diritto ambientale internazionale, si v. A. SHIBATA, 'Good Faith', in L. RAJAMANI, J. PEEL (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 32-340, e K. HAGIWARA, *Sustainable Development before International Courts and Tribunals: Duty to Cooperate and States' Good Faith*, in C. VOIGT (a cura di), *International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 167-187.

<sup>4</sup> Sulla collocazione giuridica delle Conferenze delle Parti all'interno del regime giuridico dell'UNFCCC, si v. H. SALIMI TURKAMANI, *The Legal Nature of the Climate Change Regime: Fluctuation between Lex Lata and Lex Ferenda*, in «Utrecht Journal of International and European Law», n. 38(1) (2023), pp.1-13.

<sup>5</sup> Cfr. IPCC, *Glossary (IPCC Glossary Search)*.



proprio quest'ultimo funge da organismo intergovernativo – dunque rappresentativo degli Stati parte dell'UNFCCC<sup>6</sup> – per la raccolta delle informazioni scientifiche necessarie alla conoscenza aggiornata dell'oggetto materiale del diritto climatico. Ne deriva che non risponderebbe a buona fede oggettiva disattendere quelle definizioni e quei glossari, sostituendoli con altri lemmi e concetti, anche ove tratti da altri formanti giuridici – a partire dalle stesse Costituzioni, che tuttavia raramente parlano di cambiamento climatico<sup>7</sup>. La constatazione è piuttosto importante, se solo si pensa al diffuso utilizzo del sostantivo “ambiente” da parte di giuristi ed economisti. Sia le definizioni dell'UNFCCC che i Glossari dell'IPCC escludono questa parola come lessema identificativo di un determinato oggetto, così come escludono il sostantivo “natura”. La peculiarità si spiega col fatto che le parole “ambiente” e “natura” riflettono semantiche “culturali”<sup>8</sup>, prima ancora che nomi propri di un determinato oggetto materiale di conoscenza scientifica (secondo il c.d. “principio di Schlick”)<sup>9</sup>, sicché il loro utilizzo come sostantivi – lì dove, invece, l'aggettivo “ambientale” o “naturale” serve a qualificare una disciplina o un campo di intervento<sup>10</sup> – si presterebbe a uso ambigui se non addirittura, com'è stato efficacemente stigmatizzato, camaleontici<sup>11</sup>. Al contrario, la fedeltà al lessico di quelle fonti assurge a uno dei «*mezzi complementari d'interpretazione*», idonei a escludere ambiguità terminologiche e concettuali, con connessi travisamenti fattuali, in coerenza proprio con gli artt. 31 e 32 della citata Convenzione di Vienna, esplicativi della buona

<sup>6</sup> Il consenso degli Stati all'IPCC avviene secondo specifici protocolli, dettagliatamente documentati sia dall'IPCC (cfr. <https://www.ipcc.ch/about/>) che, per l'Italia, dal CMCC (cfr. <https://ipccitalia.cmcc.it/>).

<sup>7</sup> Sul tema della costituzionalizzazione del cambiamento climatico, si v. la proposta teorica di P. VIOLA, *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Cham, Springer, 2022.

<sup>8</sup> Sul tema dell'uso costituzionale delle parole “ambiente” e “natura”, cfr. M. CARDUCCI, *La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo “ecologico”*, in «DPCE online», n. Sp-2 (2023), pp. 205-232.

<sup>9</sup> Il c.d. “principio di Schlick” chiarisce che stabilire il significato di una frase equivale a stabilire le regole, in accordo delle quali essa deve essere usata; il che è lo stesso che stabilire il modo in cui essa deve venire verificata o falsificata (*Meaning and Verification*, in «The Philosophical Review», n. 45(4) (1936), pp. 339-369).

<sup>10</sup> Lo si comprende, per esempio, dall'art. 5 del d.lgs n. 152/2006.

<sup>11</sup> Sulle molteplici declinazioni del sostantivo “ambiente”, si v. S. FANETTI, *Ambiente e beni comuni*, Milano, Giuffrè, 2019, Cap. I, e, in prospettiva storica, M. FIORENTINI, *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce, Edizioni Grifo, 2022. Sul concetto di “ambiente” come sintagma privo di episteme, cfr. N. LUHMANN, *La comunicazione ecologica*, trad. it., Milano, Franco Angeli, 2021.

fede oggettiva<sup>12</sup>. Non a caso, la medesima conclusione ha trovato riscontro nell'interpretazione giudiziale del *Preambolo* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui si considera «*necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce [...] degli sviluppi scientifici*», al fine di orientare il libero convincimento dei Giudici nelle definizioni giuridiche<sup>13</sup>.

2.

Pure la considerazione degli scopi perseguiti è desumibile dall'UNFCCC e precisamente dall'art. 2, esplicitante l'obiettivo "finale" della lotta al cambiamento climatico: «*stabilizzare ... le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico*», precisando che «*tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile*», affinché si concretizzi l'impegno di ciascuno Stato a «*proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni*»<sup>14</sup>. Anche in questo caso, apparirebbe del tutto illogico interpretare la disposizione giuridica in questione, espressione della volontà collettiva di salvare generazioni presenti e future dalla destabilizzazione del sistema climatico<sup>15</sup>, in termini di non vincolatività degli impegni statali e di deresponsabilizzazione della loro condotta nell'evitare la «*pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico*». A risultare stravolto sarebbe il principio del *neminem laedere*, indubbiamente costitutivo della civiltà giuridica contemporanea<sup>16</sup>. Ma violati risulterebbero nuovamente

---

<sup>12</sup> Sul tema del lessico e del linguaggio nel diritto internazionale, si v. A.L. KJAER, J. LAM (a cura di), *Language and Legal Interpretation in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022.

<sup>13</sup> Cfr. Corte di giustizia UE Causa C-305/05, e Tribunale della Funzione pubblica UE F-157/12, con riguardo al concetto di salute.

<sup>14</sup> La traduzione in italiano è desunta dal testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* europea, contenente l'adesione europea all'UNFCCC (L 033 del 7.2.1994).

<sup>15</sup> Sull'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale si v. M. FRULLI (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

<sup>16</sup> Sul *neminem laedere* come principio di civiltà giuridica a livello internazionale, è celebre, per la sua completa ricostruzione, la *Separate Opinion* del Giudice Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE, nel caso

gli artt. 31 e 32 della citata Convenzione di Vienna, visto che quelle disposizioni richiedono di scongiurare in tutti i modi qualsiasi «*significato ambiguo od oscuro*» o qualsiasi «*risultato chiaramente assurdo o non ragionevole*» degli accordi concordati fra gli Stati rispetto ai loro fini. Che cosa mai potrebbe significare l'esclusione di qualsiasi «*pericolosa interferenza*» umana sul sistema climatico, se gli Stati non si sentissero vincolati all'eliminazione del pericolo? Nell'ottica dell'evocato principio di civiltà giuridica del *neminem laedere*, vorrebbe dire consumare una negligenza di fronte a un fatto riconosciuto ingiusto e da rimuovere (ovvero la «*pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico*»); mentre, in una prospettiva di diritto internazionale dei diritti umani, una simile condotta verrebbe rubricata nella fattispecie dell'abuso di diritto<sup>17</sup>, in quanto *animus nocendi* stigmatizzato dall'art. 30 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, come anche degli artt. 5 §1 rispettivamente del Patto ONU sui diritti civili e politici e del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, e concretizzante quella che non casualmente è stata denominata «*mala fede statale*»<sup>18</sup>. Proprio per tale motivo, la dannosità della negligenza è stata denunciata espressamente dall'IPCC, con la formula *BAU Scenario (Business as usual Scenario)*<sup>19</sup>, indicativa della presunzione statale di poter agire in modo consueto (*usual*), facendo finta di nulla sulla riscontrata «*pericolosa interferenza*» e sul connesso dovere, dalla stessa UNFCCC precisato poi nel suo successivo art. 3 n. 3, di non perdere tempo in nome di «pretesti» d'incertezza sulla conoscenza dei danni determinati da quella «*interferenza*»<sup>20</sup>.

---

A.S. Diallo (reparations, Guinea versus D.R. Congo, Judgment of 19.06.2012) davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

<sup>17</sup> Cfr. F. MARTINES, *L'abuso del diritto nell'ordinamento internazionale*, in A.M. CALAMIA (a cura di), *L'abuso del diritto. Casi scelti tra principi, regole e giurisprudenza*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 117-148.

<sup>18</sup> Così D. HARRIS, M. O'BOYLE, E. BATES, C. M. BUCKLEY (a cura di), *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2023, p. 652.

<sup>19</sup> Lo si legge nei documenti dell'IPCC, in particolare a partire dallo *Special Report* intitolato *Emissions Scenarios*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

<sup>20</sup> F. TENG, S.-Q. XU, *Definition of Business as Usual and Its Impacts on Assessment of Mitigation Efforts*, in «*Advances in Climate Change Research*», n. 4(3) (2012), pp. 212-219.

3.

Del resto, evitare danni significa tutelare diritti. Il ricorso a «ogni norma pertinente di diritto internazionale», solitamente inquadrato all'interno della Convenzione di Vienna come strumento di "antiframmentazione" del diritto internazionale<sup>21</sup>, serve anche a questo, ad aprire le porte alla declinazione della buona fede "climatica" come "Due Diligence" a tutela dei diritti umani<sup>22</sup>. Operare nella prospettiva dei «benefici della presente e future generazioni» implica oggettivamente il non compromettere nel tempo le condizioni della persona umana: condizioni che coinvolgono tanto la dimensione esistenziale della vita, dipendente dal sistema climatico per connessione biofisica, quanto quella qualitativa della proiezione intertemporale dei beni vitali a suo sostegno (dal cibo all'aria, all'abitabilità dei territori ecc.), compromessi dalla destabilizzazione del sistema climatico<sup>23</sup>. In tale prospettiva, il concetto di "Due Diligence" si manifesta come assolvimento di obblighi sia di condotta, che richiedono prevenzione, precauzione e cooperazione in presenza del pericolo<sup>24</sup>, sia di risultato, in termini di concreta assenza di danni<sup>25</sup>.

## 2. Il contesto fattuale della buona fede "climatica": il "Carbon Budget" residuo

In ragione dell'art. 2 dell'UNFCCC, la buona fede "climatica" si cala in una cornice fattuale, non paragonabile ad altre situazioni disciplinate dal diritto. Infatti, la «pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico», da escludere attraverso la stabilizzazione della concentrazione dei gas serra in atmosfera, non descrive

---

<sup>21</sup> M SAMSON, *High Hopes, Scant Resources: A Word of Scepticism about the Anti-Fragmentation Function of Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties*, in «Leiden Journal of International Law», n. 24(3) (2011), pp. 701-714.

<sup>22</sup> B. BAADE, *Due Diligence and the Duty to Protect Human Rights*, in H. KRIEGER, A. PETERS, L. KREUZER (a cura di), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, Oxford Academic, 2020, pp. 138-149.

<sup>23</sup> Sulla duplice dimensione del diritto alla vita nella prospettiva del sistema climatico, cfr. M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in «Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente», n. 1 (2022), pp. 423-459.

<sup>24</sup> G. BARTOLINI, *The Historical Roots of the Due Diligence Standard*, e L. RAJAMANI, *Due Diligence in International Climate Change Law*, entrambi in H. KRIEGER, A. PETERS, L. KREUZER (a cura di), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 23 ss.

<sup>25</sup> M. LONGOBARDO, *L'obbligo di prevenzione del genocidio e la distinzione fra obblighi di condotta e obblighi di risultato*, in «Diritti umani e diritto internazionale», n. 2 (2019), pp. 237-256.

un rapporto giuridico fra soggetti umani, bensì correla direttamente la condotta statale alla conoscenza della dinamica geo-biofisica fra attività umane e sistema terra<sup>26</sup>.

In questa prospettiva, l'attività dell'IPCC, con i suoi *Report* periodici e le connesse *Sintesi per i decisori politici*<sup>27</sup>, è servita a far conoscere e comprendere se e quanto quella dinamica stesse degenerando a discapito dell'effettiva concretizzazione dell'obiettivo dell'art. 2 dell'UNFCCC.

Pertanto, l'aggiornamento scientifico dell'IPCC è sempre servito all'attualizzazione del pericolo concreto su cui intervenire come Stati, integrando la conoscenza della dimensione oggettiva della buona fede.

Questa condizione ha ineluttabilmente comportato di fatto la trasfigurazione del ruolo degli Stati da meri gestori, per via di cooperazione, della “distribuzione” di un bene comune ritenuto inesauribile (l'atmosfera in cui immettere emissioni antropogeniche senza vincoli di quantità e tempo<sup>28</sup>) a contitolari di un “pericolo comune” (il “*Common Bad*” dell'aumento delle concentrazioni atmosferiche di gas serra con connesso incremento della «*pericolosa interferenza*»): trasfigurazione sintetizzata dalla formula del passaggio dalla “tragedia dei beni comuni” alla “tragedia dell'orizzonte”<sup>29</sup>.

Il recepimento giuridico di questo mutamento di ruolo si è avuto con l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, frutto della COP21.

Esso non solo ha qualificato il pericolo del cambiamento climatico antropogenico come «*urgente minaccia*», ma soprattutto ha tradotto l'obiettivo qualitativo dell'eliminazione della «*pericolosa interferenza umana*» in una soglia quantitativa di

<sup>26</sup> Per una sintesi, si v. l'Editoriale *Climate change and human behaviour*, in «Nature Human Behaviour», n. 6 (2022), pp. 1441-1442.

<sup>27</sup> Per una ricostruzione storica dei *Report* dell'IPCC e soprattutto delle loro *Sintesi per i decisori politici*, si v. T. MOLINA, E. ABADAL, *The Evolution of Communicating the Uncertainty of Climate Change to Policymakers: A Study of IPCC Synthesis Reports*, in «Sustainability», n. 13 (2021), 2466.

<sup>28</sup> Cfr. T.A. EISENSTADT, J. LOPEZ, *Specifying the Gap between Nations' Outward-Looking and Domestic Climate Policies: a Call for Measures of Domestic Climate Policy Stringency*, in «Climate», n. 11 (2023), pp. 181-192.

<sup>29</sup> Cfr. P. BOLTON, M. DESPRÉS, L.A. PEREIRA DA SILVA, F. SAMAMA, R. SVARTZMAN, *The Green Swan*, Basel, BIS, 2020.

incremento della temperatura media, da contenere tra +1,5° e massimo + 2°C rispetto ai livelli preindustriali<sup>30</sup>.

In questo modo, sono state legalizzate due nuove condivisioni fra gli Stati, incidenti sulla loro buona fede:

- la traduzione del concetto di «livello», contenuto nell'art. 2 dell'UNFCCC, in una quantificazione misurabile (+1,5°C e +2°C di aumento della temperatura media globale);
- la conseguente identificazione dei gas serra antropogenici come risorsa utilizzabile nel rispetto di quel «livello» quantificato e, per ciò stesso, scarsa, in quanto non più illimitatamente gestibile dagli Stati, pericolosa, perché in grado di provocare lo sfioramento del «livello» concordato, potenzialmente illecita, una volta consumato tale sfioramento.

Insomma, con l'indicazione del limite dell'aumento della temperatura media globale, il «livello» della «pericolosa interferenza» risulta accolto dagli Stati in una duplice prospettiva: quella della conformità all'art. 2 dell'UNFCCC<sup>31</sup>, ove tale aumento si collochi tra +1,5°C e +2°C; e quella della dannosità e illiceità, in caso di superamento della soglia massima di temperatura.

Con la nuova cornice, formalizzata in accordo internazionale, l'ignoranza sul significato del concetto di «livello» della «pericolosa interferenza» non è più scusabile; come non è scusabile, ma contrario a buona fede, continuare a decidere facendo finta di nulla sull'impatto delle proprie azioni su quel «livello».

Il concetto di “Carbon Budget” residuo (RCB) sintetizza tutto questo<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Per la storia dell'individuazione e del consenso interstatale sulle due soglie, minima (+1,5°C) e massima (+2°C), di aumento della temperatura media globale, si v. B. COINTE, H. GUILLEMOT, *A history of the 1.5°C target*, in «WIREs Clim Change», n. 14 (2023), e824, e Y. GAO, X. GAO, X. ZHANG, *The 2 °C Global Temperature Target and the Evolution of the Long-Term Goal of Addressing Climate Change. From the United Nations Framework Convention on Climate Change to the Paris Agreement*, in «Engineering», n. 2 (2017), pp. 272-278.

<sup>31</sup> In una parola, è identificata dagli Stati, in questo modo, la soglia accettabile del pericolo: cfr. M. CUNHA VERCIANO, *L'emergenza climatica tra Giudice e vincoli normativi: sulla soglia accettabile del pericolo*, in *www.LaCostituzione.info*, 13 giugno 2022.

<sup>32</sup> R.D. LAMBOLL, Z.R.J. NICHOLLS, C.J. SMITH, J.S. KIKSTRA et al., *Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budgets*, in «Nature Climate Change», n. 13 (2023), pp. 1360-1367.

Il termine, infatti, indica la quantità cumulativa di gas serra che può ancora essere immessa in atmosfera senza superare appunto il «livello» concordato di aumento della temperatura (tra +1,5°C e +2°C)<sup>33</sup>.

Per agire in buona fede, di riflesso, gli Stati devono tener conto del “*Carbon Budget*” residuo. Diversamente, essi assumerebbero una condotta lesiva dei diritti degli altri Stati e contemporaneamente contraria ai benefici delle generazioni future, dunque in violazione dell’UNFCCC. Infatti, ove uno Stato decidesse di continuare a emettere a prescindere dal “*Carbon Budget*” residuo, gli altri Stati e le future generazioni ne uscirebbero penalizzati, risultando costretti, loro malgrado, a emettere di meno, a causa dell’appropriazione altrui, o a violare gli impegni concordati a Parigi, dovendo agire a “*Carbon Budget*” da altri esaurito.

In conclusione, dopo l’Accordo di Parigi del 2015, la buona fede “climatica” si concretizza in un problema allocativo nell’adempimento delle previsioni concordate<sup>34</sup>. Prescinderne equivarrebbe a un fatto ingiusto.

Sulla giustiziabilità di questo fatto ingiusto, la dottrina si divide.

Da una parte, si manifesta scetticismo sul ricorso alla buona fede come argomento di valutazione della condotta degli Stati, in ragione della non vincolatività delle disposizioni internazionali pattizie in materia climatica<sup>35</sup>. Questa tesi, tuttavia, sembra sottovalutare le implicazioni giuridiche dell’esaurimento del “*Carbon Budget*” sia sul piano fattuale, in termini di causazione di scenari *bad-to-worst* produttivi solo di danni ingiusti, perché prevedibili ed evitabili, sia sul piano formale, per la diretta violazione dell’art. 2 dell’UNFCCC.

<sup>33</sup> Così IPCC FOCAL POINT FOR ITALY, *Bilancio di carbonio*, in *Seeds words that feed the future*, ad vocem.

<sup>34</sup> K. WILLIGES L.H. MEYER, K. W. STEININGER, G. KIRCHENGAST, *Fairness critically conditions the carbon budget allocation across countries*, in «Global Environmental Change», n. 74 (2022), 102481, e J. ABRELL S. BILICI, M. BLESLE, U. FAHL et al., *Optimal allocation of the EU carbon budget: A multi-model assessment*, in «Energy Strategy Reviews», n. 51 (2024), 101271.

<sup>35</sup> Cfr. M. BRUS, A. DE HOOGH, P. MERKOURIS, *The Normative Status of Climate Change Obligations under International Law*, Brussels, European Parliament, 2023.

Dall'altra, invece, si corrobora il richiamo alla buona fede come scelta obbligata per la rimozione del pericolo, rappresentato appunto dallo sfioramento del "Carbon Budget" disponibile<sup>36</sup>.

Questa seconda lettura appare più fedele al testo dell'Accordo di Parigi per due ragioni.

Innanzitutto, è vero che gli impegni di Parigi sembrano contenere obblighi giuridicamente vincolanti solo sul piano procedurale (in particolare, il presentare informazioni specifiche a scadenze e intervalli regolari sugli impegni di mitigazione, con i c.d. "NDC" – *Nationally Determined Contributions*). È altresì incontestabile, però, che altre disposizioni del testo inducono ad aspettative qualificate di condotta, funzionali alla prevenzione sul pericolo. Si pensi agli artt. 2-4, in cui si invocano la più alta ambizione possibile, la progressione migliorativa della mitigazione e il ricorso alla migliore scienza quali elementi costitutivi della condotta statale in un crescendo di contenuti di rafforzamento delle basi di esclusione della «pericolosa interferenza» umana: rafforzamento che solo la considerazione del "Carbon Budget" disponibile può obiettivamente garantire.

In secondo luogo, la conoscenza dell'esauribilità di quest'ultimo, oltre a rendere evidente e misurabile l'avvicinarsi alle soglie di pericolo concordate sull'aumento della temperatura media globale, fa assumere consapevolezza anche sui danni prevedibili e quindi da evitare con la propria condotta (si pensi, per tutti, ai *Tipping Point* del sistema climatico o alle regressioni delle "nicchie climatiche" di abitabilità<sup>37</sup>). Da tale angolo di visuale, la buona fede richiederebbe un'azione motivata dall'analisi del rischio di sfiorare direttamente, o far sfiorare da altri, il "Carbon Budget" rimanente<sup>38</sup>. Il che, tra l'altro, corrisponde anche ai principi consuetudinari internazionali di prevenzione<sup>39</sup> e *no Harm*,

---

<sup>36</sup> C. VOIGT, *The Power of the Paris Agreement in International Climate Litigation*, in «RECIEL», n. 32 (2023), pp. 237-249.

<sup>37</sup> Cfr. J. ROCKSTRÖM, J. GUPTA, D. QIN, S.J. LADE et al., *Safe and Just Earth System Boundaries*, in «Nature», n. 619 (2023), pp. 102-111, e C. HUGGEL, L.M. BOUWER, S. JUHOLA, R. MECHLER et al., *The existential risk space of climate change*, in «Climatic Change», n. 8 (2022), pp. 1-20.

<sup>38</sup> J. HEDLUND, *The politics of climate risk assessment*, in «npj Climate Action», n. 48 (2023), pp. 1-5.

<sup>39</sup> Il carattere consuetudinario del principio di prevenzione è stato riconosciuto sia dalla Corte internazionale di giustizia (ICJ), *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, 8 July 1996, par.



in base ai quali quanto più alto è il grado di danno inammissibile (e tale sarebbe quello conseguente allo sfioramento del “*Carbon Budget*” disponibile), tanto più stringente e severo dovrebbe essere l’obbligo richiesto per prevenirlo<sup>40</sup>.

### 3. *Le novità della COP28*

Che tutto questo si concretizzi effettivamente nella corretta condotta degli Stati, è purtroppo smentito dai fatti.

Lo ha ufficializzato proprio la COP28 del 2023: gli Stati non agiscono né cooperano per restare dentro il “*Carbon Budget*” residuo. La buona fede “climatica” non segna la cifra del loro decidere.

Ciononostante, sempre la COP28 ha scandito ulteriori novità, utili a contornare ancor più dettagliatamente la buona fede “climatica”.

Per comprenderlo, è necessaria una premessa.

Dal 2015, le COP sono state riconvertite, in ragione dell’art. 4 dell’Accordo di Parigi, in «*decisioni pertinenti*» alla definizione degli obblighi indicati dall’accordo stesso (c.d. CMA<sup>41</sup>), fungendo quindi non più da semplice «*strumento giuridico*» dell’UNFCCC, bensì da aggiornamento dinamico, per accordo o consenso, delle condotte statali rispetto agli impegni concordati a Parigi.

Questo significa che i documenti finali di tutte le COP “post Parigi” acquisiscono uno specifico valore giuridico, che non può non incidere sulla buona fede “climatica” degli Stati partecipanti.

---

29; ICJ, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, Judgment, 25 September 1997, par. 140; ICJ, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, 20 April 2010, par. 101; ICJ, *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)* e *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)*, Judgment, 16 December 2015, par. 104) sia dal Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS, *Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Ghana and Côte d’Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire)*, Order 2016/4, 25 April 2016, par. 71).

<sup>40</sup> Cfr., in tal senso, il *Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities*, in «*Yearbook of the International Law Commission*», vol. II, Part Two, 2001, pp. 148-155, Commentary to art 3.

<sup>41</sup> *Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)*.

Così è stato per il *Glasgow Climate Pact* della COP26 del 2021, che ha formalizzato il consenso interstatale sul non superamento della soglia di pericolo di +1,5°C<sup>42</sup>.

Così è ora, con il documento finale della COP28, denominato *Decision -/CMA.5 Outcome of the first global stocktake*.

Dal punto di vista della Convenzione di Vienna, la *Decision -/CMA.5* identifica (ai sensi dell'art. 31 n. 3 *lett. a* della suddetta Convenzione) un accordo «*ulteriormente intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato*» (ovvero l'Accordo di Parigi) e «*l'attuazione delle disposizioni in esso contenute*» (ovvero l'art. 4 dello stesso in funzione degli obiettivi dell'UNFCCC), sicché le parole, in essa enunciate, non possono assumere (ancora una volta per ossequio all'art. 32 della citata Convenzione) significati «*ambigui od oscuri*» o che conducano a «*un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole*» sui contenuti dell'accordo di origine (quello di Parigi e, a monte, l'UNFCCC).

È una constatazione interessante, dato che proprio sull'uso delle parole le Parti della COP28 hanno lungamente e faticosamente discusso, giungendo alla stesura di sintagmi ed enunciati che, considerati isolatamente dai canoni integrativi appunto della Convenzione di Vienna, non potrebbero che permanere ambigui e non ragionevoli.

Ci si riferisce, in particolare, all'espressione «*transitioning away*» (transizione), utilizzata con riguardo all'uso delle fonti fossili, rispetto ai termini, originariamente proposti, di «*phase out*» (eliminazione graduale) e «*phase down*» (riduzione graduale).

Che cosa significhi “*transitioning*” non può essere chiarito, se si omettono i tre caratteri distintivi della buona fede “climatica”. Lo rende palese il Paragrafo 28 della *Decision*: le Parti, riconosciuta «*the need for deep, rapid and sustained reductions in greenhouse gas emissions in line with 1.5°C pathways ... taking into account the Paris Agreement...*», si impegnano singolarmente a «*transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science*».

---

<sup>42</sup> Cfr. UNFCCC, *The Glasgow Climate Pact – Key Outcomes from COP26*.

Ecco individuata la nuova condotta di buona fede: le Parti si impegnano ad “abbandonare” (*transitioning away from*) le fonti fossili nei loro sistemi energetici, dentro il quadro dell’Accordo di Parigi (dunque nella sua funzionalità agli obiettivi dell’UNFCCC) e nel triplice vincolo di farlo:

- a) «*in line with 1.5°C pathways*»;
- b) «*accelerating action in this critical decade*»;
- c) «*in keeping with the science*».

Si tratta di una novità assoluta e inaspettata.

Per la prima volta nella storia del diritto climatico, un documento internazionale, da interpretare nella buona fede oggettiva della Convenzione di Vienna, non parla più soltanto di «*greenhouse gas emissions*», bensì di «*fossil fuels in energy systems*» ossia di combustione fossile a base dell’intero sistema energetico umano contemporaneo, richiedendone l’abbandono («*transitioning away from*»).

Dopo la COP28, l’esclusione delle «*pericolosa interferenza*» è data dall’abbandono delle fonti fossili nel rispetto del “*Carbon Budget*” residuo.

Lo scopo di questo nuovo vincolo concretizza ulteriormente l’obiettivo qualitativo dell’art. 2 dell’UNFCCC, senza disattendere quello quantitativo, introdotto dall’art. 2 dell’Accordo di Parigi.

La precisazione è considerevole, perché implica che il vincolo concordato dagli Stati nella *Decision -/CMA.5* non è affatto temporale, come le imprese multinazionali del fossile si sono affrettate a proporre giocando sulla formula «*by 2050*»<sup>43</sup>, ma quali-quantitativo («*in line with 1.5°C pathways*»). La differenza è enorme ed è spiegata sempre dalla medesima *Decision*, espressiva di ulteriori novità, mai riscontrate prima nei documenti di diritto climatico internazionale.

Con essa, infatti, gli Stati:

---

<sup>43</sup> Ci si riferisce, in particolare, all’iniziativa *Oil&Gas Decarbonisation Accelerator Charter (OGDC)*, promossa all’interno della COP28, ma con riguardo sempre alla finalità della “neutralità carbonica”.

- a) riconoscono esplicitamente l'esistenza della "crisi climatica" («*climate crisis*»), ovvero una situazione di pericolosa interferenza umana che ormai è produttiva di impatti che stanno rapidamente accelerando («*are rapidly accelerating*»),
- b) per cui si impegnano a rispondere ad essa urgentemente («*urgency of responding to the climate crisis*») in questo decennio critico («*to address the climate crisis in this critical decade*»),
- c) in modo da mantenere l'obiettivo di 1,5°C a portata di mano («*to keep the 1.5 °C goal*»),
- d) allo scopo di ridurre significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici («*significantly reduce the risks and impacts of climate change*»),
- e) molto più bassi con un aumento della temperatura di 1,5°C rispetto a 2°C («*much lower at the temperature increase of 1.5°C compared with 2°C*»).

Il «*transitioning away from fossil fuels in energy systems*» serve a tutto questo: a evitare il peggio, non a rispettare una scadenza (il 2050), di per sé compatibile con qualsiasi aumento della temperatura media globale nel «*net zero*»<sup>44</sup> pur conseguito.

Se questo è il quadro letterale della *Decision* di COP28, le sue novità non si fermano qui.

Va detto, infatti, che la COP28 è stata intitolata *Outcome of the first global stocktake*, perché funge anche da certificazione definitiva del primo "bilancio globale" (*Global Stocktake*) degli adempimenti climatici statali, nei termini richiesti dall'art. 14 dell'Accordo di Parigi<sup>45</sup>.

Nella *Decision*, la certificazione del "bilancio" è negativa, sia sul piano formale che su quello sostanziale<sup>46</sup>:

---

<sup>44</sup> Sulle ambiguità e i "miti", che ruotano intorno al concetto "*net zero*", come sostituto dell'obiettivo dell'art. 2 dell'UNFCCC, si v. A. SKELTON et al., *10 myths about net zero targets and carbon offsetting, busted*, in <https://www.climatechangenews.com/>, 11.12.2020, e J. DYKE et al., *Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap*, in «The Conversation», 22.4.2021.

<sup>45</sup> Cfr. L. CARDELLI, *Se gli Stati riconoscono di sbagliare sul clima*, in [www.LaCostituzione.info](http://www.LaCostituzione.info), 18 settembre 2023.

<sup>46</sup> S. TESKE, *The "Global Stocktake" and the remaining carbon budgets for G20 countries to limit global temperature rise to +1.5 °C*, in «SN Applied Sciences», n. 5 (2023), p. 256.

- sul piano formale, perché gli Stati prendono atto di non essere ancora sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di temperatura dell’Accordo di Parigi («*not yet collectively on track towards achieving the purpose of the Paris*»);
- sul piano sostanziale, dato che la riscontrata inadeguatezza è connessa alla “preoccupazione” in merito non solo all’esaurimento del “*Carbon Budget*” residuo<sup>47</sup>, ma anche all’incidenza negativa della quantità già emessa sulla probabilità, almeno al 50%, di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C («*concern that the carbon budget consistent with achieving the Paris Agreement temperature goal is now small and being rapidly depleted and acknowledges that historical cumulative net carbon dioxide emissions already account for about four fifths of the total carbon budget for a 50 per cent probability of limiting global warming to 1.5 °C*»).

Sempre per la prima volta, sono concordati parametri di probabilità («*50 per cent probability*») nella valutazione delle azioni statali dentro il “*Carbon Budget*” residuo «*in line with 1.5°C pathways*».

Come si vede, il 2050 non c’entra; non è l’elemento determinante della buona fede “climatica”. La cornice dei vincoli valutativi dell’azione (non a caso intitolata “*Context and cross-cutting considerations*” nei termini dell’art. 31 n.1 della cit. Convenzione di Vienna) è data da altro:

- dall’opzione preferenziale per l’obiettivo del contenimento dell’aumento della temperatura media globale a non oltre 1,5°C<sup>48</sup>;
- dall’urgenza di agire nel decennio critico;
- dal rispetto del “*Carbon Budget*” residuo;
- dall’assunzione del parametro della probabilità del 50% nella valutazione delle azioni.

Detto ancora più nettamente, dopo la COP28 diventa acquisito il consenso sul fatto che l’interesse pubblico preminente da perseguire risieda non nella “neutralità

---

<sup>47</sup> Cfr. L. CARDELLI, «*Bilancio di carbonio*» e diritti costituzionali, e G. TRIVI, *Il salvavita del “bilancio di carbonio” e il caso “Giudizio Universale”*, entrambi in *www.laCostituzione.info*, rispettivamente 25 novembre 2023 e 28 novembre 2023.

<sup>48</sup> Invero già affermato dal citato *Glasgow Climate Pact* del 2021, dove, tuttavia, le fonti fossili erano qualificate semplicemente come “inefficienti”.

climatica”<sup>49</sup>, bensì nel non sfioramento del “*Carbon Budget*” residuo, in quanto condizione di sopravvivenza delle sfere del sistema climatico con le loro attuali caratteristiche funzionali alla vita umana.

Dentro questa cornice si colloca il «*transitioning away from fossil fuels in energy systems*».

Qualsiasi ipotesi differente contrasterebbe con la lettera della *Decision -/CMA.5* e, di riflesso, con i canoni della Convenzione di Vienna sugli accordi di «*attuazione delle disposizioni*» di Parigi.

Ancora una volta non sarebbe in buona fede.

Ma non sarebbe neppure «*ragionevole*» ai sensi dell’art. 32 sempre della Convenzione di Vienna, dato che implicherebbe, di fatto, la volontà di produrre impatti peggiori nel superamento del “*Carbon Budget*” residuo, consumando così un atto doloso sul *neminem laedere* nella conclamata situazione di pericolo della «*climate crisis*» e nonostante il dichiarato (nella medesima *Decision*) sforzo di evitare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati agli impatti dei cambiamenti climatici («*to avert, minimize and address loss and damage associated with climate change impacts*»).

Sarebbe, infine, pure antiscientifica.

Difatti, «*in keeping with the science*», è noto che la salute umana passa dall’abbandono dei combustibili fossili: prima si abbandonano, meglio è per tutti e per tutto, con benefici e co-benefici comunque sempre superiori ai costi<sup>50</sup>.

Da questo punto di vista, la COP28 sembra aver implicitamente accolto il c.d. “*schema di Williams*”<sup>51</sup>, secondo cui la soluzione migliore per la protezione di tutti gli esseri umani, sia nella loro dimensione esistenziale (minima) di sopravvivenza che in quella qualitativa (espansiva) di accesso alle condizioni di benessere, nella proiezione

---

<sup>49</sup> Come si sostiene in A. BONOMO, *Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Bari, Cacucci, 2023, in un contesto, però, precedente la COP di Dubai.

<sup>50</sup> Cfr. l’annuale *The Lancet Countdown on health and climate change*.

<sup>51</sup> M. WILLIAMS, *Tackling Climate Change: what is the Impact on Air Pollution?*, in «*Journal of Carbon Management*», n. 3 (2012), pp. 511-519, e, sul suo utilizzo, C. FACCHINI, *Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici*, in C. MANGIA, G. RUBBIA, M. RAVAIOLI, S. AVVEDUTO et al. (a cura di), *Ambiente e clima. Il presente per il futuro*, Roma, CNR, 2021, p. 23.

intertemporale dei beni vitali a sostegno di entrambi (aria pulita, cibo, salute, abitabilità, servizi ecosistemici accessibili a tutti ecc.), consista nella definitiva eliminazione dei combustibili fossili, in ragione del “doppio effetto” di non sfiorare il “*Carbon Budget*” per il controllo dell’aumento della temperatura (c.d. “positivo per il clima”) e di ridurre al minimo l’inquinamento da combustione (c.d. “positivo per l’aria”).

Insomma, il «*transitioning away from fossil fuels in energy systems*» opera *pro vita*: il che è del tutto coerente, ancora una volta, con la cit. Convenzione di Vienna, lì dove, all’art. 31 n. 3 *lett. c*, essa abilita a prendere in considerazione «*ogni norma pertinente di diritto internazionale*», incluse evidentemente pure quelle sui diritti umani.

Ecco perché le novità della COP28 sono importanti: rafforzano l’apertura del diritto climatico alla tutela effettiva dei diritti umani rispetto alla soglia di pericolo preferita («*in line with 1.5°C pathways*»).

Se, prima della COP28, potevano ancora residuare dubbi sulla declinazione della buona fede “climatica” come “*Due Diligence*” a tutela dei diritti umani ed espressione del principio di civiltà del *neminem laedere*, ora una siffatta argomentazione apparirebbe assurda e contraria dalla stessa volontà degli Stati: da irragionevole scadrebbe in argomentazione *contra legem*. Ma risulterebbe persino *contra vitam*, in quanto, dopo la COP28, gli scenari di *policy* non potranno più essere declinati come semplice “riduzione” dei gas serra, dovendo invece procedere in termini di irreversibile “abbandono” di uno specifico sistema di produzione energetica ormai classificato dannoso per il sistema Terra: quello fossile<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Sulla distinzione, cfr. P. ACHAKULWISUT, P. ERICKSON, C. GUIVARCH, R. SCHAEFFER et al., *Global fossil fuel reduction pathways under different climate mitigation strategies and ambitions*, in «Nature Communications», n. 14 (2023), 5425.





ATTILIO PISANÒ  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*L'Evoluzione dei Contenziosi Climatici nei Report UNEP (2017-2023)*

*The Evolution of Climate Litigation in UNEP Reports (2017-2023)*

**Abstract:** *L'articolo propone un'analisi dei report UNEP sullo stato dei contenziosi strategici nel periodo 2017-2023 con il fine di evidenziare il boom dei contenziosi climatici, interrogandosi sull'utilità dei contenziosi per affrontare una questione complessa come quella climatica*

**Abstract:** *The article offers an analysis of UNEP reports on the status of strategic litigation in the period 2017-2023 with the aim of highlighting the boom in climate litigation, questioning the usefulness of litigation in addressing a complex issue such as climate crisis.*

**Keywords:** *cambiamenti climatici; contenziosi climatici; diritti climatici.*

**Keywords:** *climate change; climate change litigation; climate rights;*

1. *La questione climatica.*

La questione climatica va intesa come questione (o come insieme di questioni) ecologica, politica, sociale ed economica, posta dalle interferenze pericolose delle attività umane sul sistema climatico (*ex art. 2 della United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici*).

Una questione che appare complessa, perché da un lato l'uomo, con i suoi comportamenti, anche quelli più banali, interferisce (come ha sempre interferito) con il sistema climatico, modificandone progressivamente gli equilibri. Dall'altro lato ha un solo modo per essere risolta: l'istituzionalizzazione di meccanismi di cooperazione che

consentano di promuovere una *governance* inter e transnazionale capace di definire misure globali di carattere mitigativo (cioè finalizzate alla diminuzione dei gas climalteranti in atmosfera) tali da stabilizzare l'aumento medio della temperatura terrestre entro i limiti previsti dall'Accordo di Parigi (1,5-2°C), al fine di ridurre i rischi derivanti da un aumento incontrollato della temperatura terrestre dovuto ad attività antropogeniche.

Il foro privilegiato per definire queste misure previsto dalla Convenzione Quadro dovrebbe essere quello della *Conference of the Parties* (c.d. CoP, art. 2 UNFCCC, da ultimo la CoP 28 di Dubai). Accade però che le CoP, spesso, nonostante l'apparente condivisione di intenti e di risultati, siano luogo in cui emergono i conflitti latenti che attraversano Stati, multinazionali, attori sociali, organizzazioni non-governative, portatori di interessi e visioni diverse sulla crisi climatica, nonostante i chiari obiettivi di politica del diritto climatico scolpiti nella Convenzione Quadro e nell'Accordo di Parigi.

A fronte, pertanto, delle difficoltà di implementare le necessarie misure per affrontare la crisi climatica, seguendo un percorso *top-down*, si stanno diffondendo, con sempre maggiore evidenza, modi alternativi di porre la crisi climatica, che utilizzano traiettorie *bottom-up* con lo scopo principale di fare prendere sul serio la questione climatica a Stati e imprese.

Il contenzioso climatico è certamente una delle modalità attraverso cui, attivisti, movimenti sociali, gruppi di interesse e/o di pressione possono tentare di condizionare le scelte di politica del diritto climatico, inchiodando Stati e imprese alle loro responsabilità.

Dinnanzi ai rischi sempre crescenti di minacce derivanti dall'inazione climatica, dinnanzi all'assunzione da parte degli Stati di una specifica obbligazione giuridica di contrasto al cambiamento climatico antropogenico (con la ratifica della Convenzione Quadro e dell'Accordo di Parigi), dinnanzi ai rischi di violazione di diritti riconosciuti e protetti a livello domestico e internazionali legati all'aumento incontrollato della temperatura terrestre, il canale politico-giudiziario appare la via maestra (forse l'ultima spiaggia) per gli attivisti climatici, spesso portatori di interessi minoritari (ma non di minore rilevanza) per avere un peso nella complessa partita contro i cambiamenti climatici antropogenici.

In questo contesto, il ricorso ai contenziosi climatici appare sempre più frequente e, pertanto, appare crescente l'interesse delle Nazioni Unite, testimoniato dalla recente pubblicazione del *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, a cura dello United Nations Environment Programme (UNEP) e del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University di New York<sup>1</sup>.

Il report è il terzo, in sette anni, e segue i primi due pubblicati nel 2017 (*The Status of Climate Change Litigation: a global review*) e nel 2020 (il *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*).

La periodicità delle pubblicazioni lascia intendere l'interesse dell'UNEP (e delle Nazioni Unite) per i contenziosi climatici che non sembra limitarsi ad una rappresentazione dello stato dell'arte, ma sembra assumere una funzione propulsiva con il fine di sostenere azioni a livello locale che potrebbero contribuire a focalizzare una (*judicial*) *governance* del contrasto al cambiamento climatico, nel quadro delle soluzioni regolative promosse dalle Nazioni Unite.

I report appaiono particolarmente interessanti per diversi motivi: fotografano lo “stato dell'arte” in prospettiva diacronica (2017, 2020, 2023), evidenziando anche i futuri trend; restituiscono, con chiarezza, il peso sempre crescente che il contenzioso strategico -e gli attori che ne sono protagonisti- sta assumendo nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico; favoriscono la comprensione della geografia dei contenziosi climatici, consentendo così di comprendere al meglio la specificità delle condizioni istituzionali che li favoriscono; forniscono uno strumentario pratico per riflettere sull'effettiva utilità dello strumento giudiziale nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico.

## 2. La definizione di contenzioso strategico

In letteratura, molteplici sono le definizioni di contenzioso strategico che spaziano da quelle che utilizzano termini più stingenti per definire e catalogare i contenziosi climatici

---

<sup>1</sup> United Nations Environment Programme. *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*. Nairobi, 2023. Disponibile on line <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review> [ultimo accesso 07 dicembre 2023].

a quelle che, al contrario, fanno ricorso a maglie larghe, con la conseguenza di sfumare le caratteristiche che identificano (o dovrebbero identificare) i contenziosi climatici<sup>2</sup>.

Per questo appare condivisibile la definizione utilizzata Jacquelin Peel e Hari M. Osofsky (*Climate Change Litigation*, 2015) che propongono una definizione ‘aperta’ capace di dare conto di una casistica ampia, variegata, non sempre immediatamente riconducibile a questioni di giustizia direttamente legate al cambiamento climatico.

---

<sup>2</sup> Impossibile fare una ricognizione completa delle definizioni presenti in letteratura. Per un’analisi dettagliata rimando a A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, specificatamente pp. 185-209. Si vedano: I. Alogna, C. Bakker, J.P. Gauci, *Climate Change Litigation: Global Perspectives. An Introduction*, in Id. (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden/Boston, Brill Nijhoff, 2020, pp. 1-30; M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”, 2, 2020, pp. 1345-1369; M. Wilensky, *Climate Change in Courts: An Assessment of Non-US Climate Litigation*, in “Duke Environmental Law & Policy Forum”, 26, 2015, pp. 131-179; D. Markell, J.B. Ruhl *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence of Business as Usual?*, in “Florida Law Review”, 64, 15, 2012, pp. 15-86; J. Peel, H.M. Osofsky, *Climate Change Litigation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; L. Vanhala, C. Hilson, *Climate Change Litigation: Symposium Introduction*, in “Law & Policy”, 35, 3, 2013, pp. 141-149; M. Averill, *Linking Climate Litigation and Human Rights*, in “Review of European and Community International Environmental Law”, 18, 2, 2009, pp. 139-147; S. Bogojević, *EU Climate Change Litigation, the Role of the European Courts and the importance of Legal Culture*, in “Law & Policy”, 35, 3, 2013, pp. 184-207; H. Osofsky, *The Continuing Importance of Climate Change Litigation*, in “Climate Law”, 1, 4, 2010, pp. 3-29; M. Torre-Schaub, sotto la direzione di, *Rapport final de Recherche su Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*, 2019. Disponibile on line <http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf>; D.B. Hunter, *The Implications of Climate Change Litigation for International Environmental Law-Making*, in “Washington College Law Resolution Paper”, 14, 2008, pp. 1-19; V. Jacometti, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in “Rivista Giuridica dell’Ambiente”, 34, 1, 2019, 121-139; G. Ghinelli, *Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?*, in “Rivista trimestrale di diritto processuale civile”, 4, 2021, pp. 1273-1297; E. Fisher, *Climate Change Litigation. Obsession and Expertise: Reflecting on Scholarly Response to Massachusetts vs EPA*, in L. & Policy, 35, 3, 2013, pp. 236-260.




Fig. 1: J. Peel, H.M. Osofsky, *Climate Change Litigation*, 2015

Secondo Peel e Osofsky, pertanto, alla categoria della *Climate Change Litigation* vanno ricondotte sicuramente azioni teleologicamente orientate ad ottenere un risultato politico nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico. Oltre a questi contenziosi, però, ve ne sarebbero altri meno definiti, più sfumati, nei quali il cambiamento climatico non avrebbe un ruolo centrale, ma assumerebbe un ruolo per lo più accidentale che fa capolino tra altre e diverse questioni affrontate, oppure rappresenterebbe solo lo sfondo generale nel quale viene collocata una questione più specifica (non necessariamente climatica)<sup>3</sup>.

Non tutti quelli che vengono dunque definiti come contenziosi climatici, pertanto, sono contenziosi centrati direttamente sulla questione climatica.

Difatti, troppo ricca e complessa appare la fenomenologia dei contenziosi climatici per utilizzare un criterio che consenta di distinguere nettamente i contenziosi climatici da quelli non climatici. Ciò dipende anche dalla natura del cambiamento climatico antropogenico il quale, essendo determinato da attività antropiche ha una natura pervasiva che attraversa ogni attività umana, perché ogni attività umana, dall'utilizzo di uno

<sup>3</sup> J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, cit., p. 4.

smartphone o di un'autovettura, all'estrazione del carbone sino all'ampliamento di un aeroporto, ha un impatto su sistema climatico.

Tutte azioni, quelle appena esemplificate, che dimostrano la difficoltà di circoscrivere un paniere chiuso che definisca tassativamente un cluster di singole, specifiche azioni climalteranti. Essendo, difatti, la questione climatica strettamente legata alle emissioni climalteranti derivanti dal ricorso ai combustibili fossili ed essendo i combustibili fossili la fonte energetica ancora dominante nei Paesi economicamente più avanzati, ogni attività umana energivora può potenzialmente avere un impatto sull'equilibrio climatico.

Per tale ragione, una tassonomia esaustiva dei contenziosi climatici appare impossibile.




Fig. 2: Classificazione dei contenziosi climatici, presso giurisdizioni non statunitensi, secondo il *Climate Change Litigation Database* del *Sabin Center for Climate Change Law*, <https://climatecasechart.com/>

Pertanto, se si adotta una definizione a maglie larghe, il cluster di contenziosi climatici si amplia notevolmente.

Emblematica di questo modo, più ampio, di considerare (e catalogare) i contenziosi climatici appare la definizione utilizzata dal *Climate Change Litigation Database* del *Sabin Center Climate Change Law* (Columbia University).

Il Sabin Center, difatti, utilizza i seguenti criteri per includere (o escludere) nel suo database (corredato spesso dai documenti giudiziari, non necessariamente sentenze) i contenziosi climatici:

1) «*Cases must generally be brought before judicial bodies (though in some exemplary instances matters brought before administrative or investigatory bodies are also included)*»;

2) *Climate change law, policy, or science must be a material issue of law or fact in the case (cases that make only a passing reference to climate change, but do not address climate-relevant laws, policies, or actions in a meaningful way are not included)*»;

3) *Cases that may have a direct impact on climate change, but do not explicitly raise climate issues, are also not included in the database<sup>4</sup>*».

Ciò significa, sostanzialmente, che utilizzando il criterio proposto dal Sabin Center è da considerare climatico ogni contenzioso promosso dinnanzi ad una corte, riguardante questioni di fatto o di diritto trattate dal punto di vista giuridico, politico o scientifico accomunate dall'essere legate alla crisi climatica.

Una definizione, molto ampia, che consente al Sabin Center di catalogare nel suo database, ad ottobre 2023, 1678 contenziosi pendenti sotto la giurisdizione statunitense e 814 contenziosi in altre giurisdizioni.

Questo approccio ci restituisce da un lato una rappresentazione completa della fenomenologia dei contenziosi strategici, dall'altro evidenzia la varietà dei contenziosi climatici la quale -come si diceva- dipende a sua volta dalla pervasività della questione climatica che potenzialmente riguarda ogni attività antropica.

### 3. *La definizione dei contenziosi strategici dell'UNEP*

Per tali motivi, la definizione “lasca” di contenziosi climatici viene utilizzata anche dai report dello *United Nations Environmental Programme* redatti proprio in collaborazione con il Sabin Center.

---

<sup>4</sup> <https://climatecasechart.com/about/>

I report (2017, 2020, 2023), infatti, condividono una struttura comune: partendo dalla definizione (ampia, per l'appunto) di contenzioso climatico, essi individuano quelli più significativi anticipando al contempo possibili nuovi scenari che potranno delinearsi nei prossimi anni.

Così, l'ultimo report UNEP *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review* definisce i contenziosi climatici come quelli:

- 1) *«That raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation or the science of climate change;*
- 2) *Brought before a range of administrative, judicial and other adjudicatory bodies. These cases are typically identified by the Sabin Center with keywords like “climate change”, “global warming”, “global change”, “greenhouse gas”, “GHGs” and “sea level rise”»;*

Escludendo, invece, quei:

- 1) *«Cases that raise issues of law or fact related to climate change but do not use those or other specific terms are also included;*
- 2) *Cases where the discussion of climate change is incidental, or where a non-climate legal theory would guide the substantive outcome of the case. Thus, when climate change keywords are only used as a passing reference to the fact of climate change and those issues are not related to the laws, policies or actions actually at issue, the case is excluded;*
- 3) *Cases that seek to accomplish goals arguably related to climate change adaptation or mitigation, but their resolution does not depend on the climate change dimensions of those goals».*

L'analisi dei dati permette di comprendere immediatamente in cosa consiste il “boom” dei contenziosi strategici.

Nel lasso di tempo 2017-2023 abbiamo una sostanziale triplicazione del numero dei contenziosi climatici (884 vs 2180), del numero di giurisdizioni coinvolte (24 vs 65), del numero dei contenziosi promossi al di fuori degli Stati Uniti (230 vs 658).






Fig. 3: Aumento dei contenziosi climatici secondo le informazioni contenute nei Report UNEP del 2017, 2020, 2023. <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

Con una diffusione dei casi che tocca tutti i continenti con Stati Uniti, Europa e Australia tra i maggiormente coinvolti da questo boom dei contenziosi climatici.




Fig.4: Distribuzione globale dei contenziosi climatici secondo criteri geografici al 31 dicembre 2022 (Stati Uniti esclusi). <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

#### 4. Possibili trend futuri

In linea generale, l'UNEP, nel *report* 2017, proponeva una classificazione dei contenziosi in base ai loro obiettivi, individuando cinque specifiche categorie<sup>5</sup> basate:

1) sul controllo del rispetto da parte dei governi degli impegni politici e normativi assunti in materia climatica;

2) sulla definizione di un legame tra le attività estrattive (carbone o combustibili fossili) sui cambiamenti climatici e sulla resilienza ai cambiamenti climatici<sup>6</sup>;

3) sulla correlazione tra specifiche emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra e cambiamenti climatici<sup>7</sup>;

---

<sup>5</sup> In originale: «*Recent judicial decisions and court filings reveal several trends in regards to the purposes of climate change litigation. Five such trends are described here: holding governments to their legislative and policy commitments; linking the impacts of resource extraction to climate change and resilience; establishing that particular emissions are the proximate cause of particular adverse climate change impacts; establishing liability for failures (or efforts) to adapt to climate change; and applying the public trust doctrine to climate change*». UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, cit., p. 14.

<sup>6</sup> In questo ambito potrebbe rientrare, ad esempio, la sentenza C-035/16 dell'8 febbraio 2016 della Corte Costituzionale colombiana che dichiarava l'incostituzionalità delle leggi n. 1450 del 2011 e n. 1753 del 2015 per l'assenza di ogni valutazione preventiva dei costi legati agli effetti sul cambiamento climatico di attività estrattive autorizzate in alcuni ecosistemi d'alta quota, chiamati *páramos*. La corte, tra le altre cose, sottolineava il ruolo dei *páramos* come pozzi di assorbimento della CO<sup>2</sup>, sottolineando anche come la possibile distruzione o alterazione dell'ecosistema dei *páramos* avrebbe potuto violare alcuni diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto all'acqua pulita. In Europa, invece, si veda il caso norvegese *Greenpeace Nordic Association and Nature & Youth versus Ministry of Petroleum and Energy* (*infra*).

<sup>7</sup> Casi emblematici quelli Connecticut vs. American Electric Power e Kivalina contro ExxonMobil negli Stati Uniti. Di particolare rilevanza, inoltre, è la petizione promossa nel 2015 da *Greenpeace Southeast Asia*, altre organizzazioni non governative e cittadini dinnanzi alla *Commissione filippina sui diritti umani*. I richiedenti, in particolare, chiedevano alla Commissione di chiarire le «human rights implications of climate change and ocean acidification and the resulting rights violations in the Philippines» e, in maniera più specifica, «whether the investor-owned Carbon Majors have breached their responsibilities to respect the rights of the Filipino people». I richiedenti, pertanto, individuavano 50 società (le c.d. *Carbon Majors*, tra cui Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, Repsol, Sasol e Total) ritenendole direttamente responsabili del 21,71% di emissioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera nel periodo 1751-2010. La Commissione filippina per i Diritti umani, il 9 dicembre 2019, dava seguito alle richieste sostenendo che le *Carbon Majors* avrebbero potuto essere ritenute responsabili, moralmente e giuridicamente, dei danni legati al cambiamento climatico e delle possibili connesse violazioni dei diritti umani. La Commissione, infine, concludeva che le principali società di combustibili fossili hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani come articolato dai dall'*UN Human Rights Commission's Guiding Principles on Business and Human Rights*.

4) sull'individuazione della responsabilità per le mancate adozioni o l'insufficienza delle misure adattive ai cambiamenti climatici<sup>8</sup>;

5) sull'applicazione, soprattutto negli Stati Uniti, della dottrina della “fiducia pubblica” («*public trust doctrine*») al cambiamento climatico, con il fine di evidenziare le responsabilità dei governi nella tutela dei beni e delle risorse naturali a beneficio della collettività e anche delle generazioni future<sup>9</sup>.

A tale tassonomia, il *report* 2020 aggiungeva una previsione dei possibili sviluppi nei prossimi anni della *Climate Change Litigation* individuati<sup>10</sup>:

1) nell'aumento dei contenziosi legati a possibili frodi lamentate da consumatori e investitori a causa della di informazioni o a alla divulgazione di informazioni non corrette sul rischio climatico;;

2) nell'aumento di casi legati all'incapacità delle autorità competenti di pianificare le conseguenze di eventi metereologici estremi;

3) nelle possibili nuove sfide legate all'attività esecutiva susseguente all'emanazione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie o para-giudiziarie;

---

<sup>8</sup> Ad esempio: *Katrina Canal Breaches Litigation* e *St. Bernard Parish Government contro Governo degli Stati Uniti*.

<sup>9</sup> Emblematica è la causa *Juliana vs Stati Uniti*, promossa, nel 2015, tra gli altri, dall'organizzazione non governativa *Our Children's Trust* e da ventuno giovani i quali avevano chiesto ad un tribunale federale di costringere il governo ad agire per la riduzione delle emissioni di Co<sup>2</sup> nell'atmosfera, lamentando, in caso contrario, una possibile violazione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti (vita, libertà, proprietà). Secondo i ricorrenti il comportamento omissivo delle autorità federali aveva gli estremi di una violazione degli obblighi fiduciari derivanti appunto dalla dottrina della fiducia pubblica (*public trust doctrine*) perché non preservava, a beneficio della collettività, adeguatamente l'atmosfera dai danni causati dai cambiamenti climatici.

<sup>10</sup> In originale: «1) *Consumer and investor fraud claims. Plaintiffs are increasingly filing consumer and investor fraud claims alleging that companies failed to disclose information about climate risk or have disclosed information in a misleading way; 2) Extreme weather events. Recent years suggest a growing number of preand post-disaster cases premised on a defendant's failure to properly plan for or manage the consequences of extreme weather events; 3) Courts' orders will raise new challenges. As more cases are filed and some reach a conclusion, implementation of courts' orders will raise new challenges; 4) The law and science of climate attribution. As cases seeking to assign responsibility for private actors' contributions to climate change and cases arguing for greater government action to mitigate both advance and proliferate, courts and litigants will increasingly be called on to address the law and science of climate attribution; 5) International adjudicatory bodies. Litigants are increasingly bringing claims before international adjudicatory bodies, which may lack for enforcement authority but whose declarations can shift and inform judicial understanding». UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, cit., pp. 27-29.*

4) nell'aumento del ricorso della scienza (per il tramite della «*science of climate attribution*») nell'individuare la responsabilità degli attori privati nei cambiamenti climatici e nell'individuare obiettivi mitigativi più ambiziosi da parte dei governi;

5) nell'aumento del coinvolgimento degli organismi internazionali che, pur mancando di capacità di *enforcement* possono comunque indirizzare le decisioni giudiziali.

C'è da rimarcare come il *report* UNEP del 2020 individuava come primo *megatrend* in tema di *climate litigation* proprio l'aumento delle azioni che riconoscono come l'insufficiente azione mitigativa del cambiamento climatico antropogenico violi «*plaintiffs' international and constitutional rights to life, health, food, water, liberty, family life, and more*»<sup>11</sup>. Un crescente ricorso all'argomento dei diritti che giustificava l'introduzione di una categoria specifica di contenziosi definiti come i «*climate rights cases*» promossi non solo nei Paesi europei, ma anche, *inter alios*, negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Colombia, Brasile, Perù, Corea del Sud, Filippine<sup>12</sup>.

Il report 2023 si colloca nello stesso solco già tracciato dai precedenti report, muovendo però da tre importanti novità che sono emerse nel lasso di tempo intercorrente tra il report in parola e quello precedente (2020):

a) l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 26 luglio 2022, della Risoluzione A/76/L.75 che riconosce il diritto umano ad un ambiente pulito, salutare e sostenibile («*clean, healthy and sustainable*»), sottolineando l'impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani<sup>13</sup> -adozione preceduta da analoga risoluzione dell'ottobre 2021 da parte dello Human Rights Council A/HRC/RES/47/13-;

---

<sup>11</sup> UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, cit., p. 13.

<sup>12</sup> *Ibidem*, pp. 13-17. In particolare, il rapporto 2020 individuava i seguenti *megatrends*: «*Key trends include: ongoing and increasing numbers of cases relying on fundamental and human rights enshrined in international law and national constitutions to compel climate action; challenging domestic enforcement (and non-enforcement) of climate-related laws and policies; seeking to keep fossil fuels in the ground; claiming corporate liability and responsibility for climate harms; addressing failures to adapt and the impacts of adaptation; and advocating for greater climate disclosures and an end to corporate greenwashing on the subject of climate change and the energy transition*». *Ivi*, p. 4.

<sup>13</sup> «*Recognizing also that [...] the impact of climate change, the unsustainable management and use of natural resources, the pollution of air, land and water, the unsound management of chemicals and waste, the resulting loss of biodiversity and the decline in services provided by ecosystems interfere with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment and that environmental damage has negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of all human rights*».

b) il riconoscimento del contributo della *litigation strategy* nel contrasto al cambiamento climatico operato dal Sesto Assessment Report IPCC del 2023<sup>14</sup>;

c) la diffusione, sempre più evidente, di contenziosi climatici promossi da soggetti vulnerabili (donne, bambini, comunità indigene) maggiormente esposti ai rischi dei cambiamenti climatici.

In questo contesto, vengono individuate sei categorie alle quali ricondurre la maggior parte dei contenziosi climatici, riguardanti:

- 1) il ricorso ai “diritti climatici” nei contenziosi strategici;
- 2) questioni relative all’implementazione su base nazionale degli impegni internazionali relativi al contrasto al cambiamento climatico<sup>15</sup>;
- 3) questioni relative agli effetti a lungo termine dell’estrazione e utilizzo dei combustibili fossili e dei pozzi di carbonio<sup>16</sup>;
- 4) la responsabilità delle grandi imprese multinazionali<sup>17</sup>;
- 5) le informazioni relative al clima (climate disclosure) e al greenwashing<sup>18</sup>;
- 6) il mancato adattamento ai cambiamenti climatici e gli impatti delle misure adattative<sup>19</sup>;

---

<sup>14</sup> «*Mass social movements have emerged as catalysing agents in some regions, often building on prior movements including Indigenous Peoples-led movements, youth movements, human rights movements, gender activism, and climate litigation, which is raising awareness and, in some cases, has influenced the outcome and ambition of climate governance (medium confidence). Engaging Indigenous Peoples and local communities using just-transition and rights-based decision-making approaches, implemented through collective and participatory decision-making processes has enabled deeper ambition and accelerated action in different ways, and at all scales, depending on national circumstances (medium confidence). The media helps shape the public discourse about climate change. This can usefully build public support to accelerate climate action (medium evidence, high agreement). In some instances, public discourses of media and organised counter movements have impeded climate action, exacerbating helplessness and disinformation and fuelling polarisation, with negative implications for climate action (medium confidence)*». [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_LongerReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf) p. 52

<sup>15</sup> Es. il caso francese *Notre Affaire à Tous vs France* (2021).

<sup>16</sup> Es. il caso inglese *ClientEarth vs Secretary of State* (2021).

<sup>17</sup> Es. il caso olandese *Miliedefensie et al. vs Royal Dutch Shell* (2022), al quale possiamo aggiungere il recente caso italiano *Re:Common, Greenpeace et al. vs ENI* (presentato nel giugno 2023).

<sup>18</sup> Diversi casi citati per lo più statunitensi o australiani, tra i casi europei si segnala il caso francese *Amis de la Terre and Sherpa vs. Pereneco* (2022).

<sup>19</sup> Es. *Conservation Law Foundation vs ExxonMobil Corporation* (2016).

Con particolare riferimento all'argomento dei diritti, il report distingue i casi tra quelli promossi all'interno del sistema delle Nazioni Unite di promozione dei diritti umani (es. il caso *Sacchi et al. v. Argentina et al.* sollevato dinnanzi al Comitato sui diritti del fanciullo<sup>20</sup>, in cui si sosteneva che alcuni Stati -Argentina, Brasile, Francia, Germania, Turchia- avessero violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a causa dei tagli insufficienti alle emissioni di gas serra; oppure il caso promosso dinnanzi al Comitato dei Diritti Umani *Daniel Billy et al. vs Australia*); i casi promossi dinnanzi a corti regionali (Corte Interamericana dei diritti umani; Corte di Giustizia dell'Africa orientale -East African Court of Justice-, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte Europea dei Diritti Umani -tra i quali i casi pendenti *Duarte Agostinho* e *KlimaSeniorinnen*-); i casi pendenti dinnanzi a corti domestiche.

I casi pendenti a corti domestiche venivano dunque raggruppati raggruppati intorno a quattro temi specifici a seconda che riguardassero: a) diritti umani<sup>21</sup>; b) il diritto a vivere in un ambiente salubre<sup>22</sup>; c) il diritti della natura; d) una combinazione di questi casi.

In particolare il report sottolineava come al 31 dicembre 2022, ci fossero circa 34 cause promosse da e per conto di bambini e giovani (di solito definiti come persone di età inferiore ai 25 anni), riguardanti possibili violazioni di diritti sulla base della particolare vulnerabilità dei bambini e dei giovani rispetto ai danni determinati dalla crisi climatica e sulla base del principio dell'equità intergenerazionale. Mentre si sottolineava altresì che quattro cause in Cile, Pakistan, Svizzera e Corte europea dei diritti dell'uomo fossero state intentate da ragazze o donne che sostenevano di essere state colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici.

---

<sup>20</sup> *Sacchi, et al. v. Argentina, et al.* (2021). United Nations Committee on the Rights of the Child, Communication No. 104/2019 (Argentina), Communication No. 105/2019 (Brazil), Communication No. 106/2019 (France), Communication No. 107/2019 (Germany), Communication No. 108/2019 (Türkiye), 12 October (United Nations Committee on the Rights of the Child). <http://climatecasechart.com/non-us-case/sacchi-et-al-v-argentina-et-al>. Accessed 12 June 2023.

<sup>21</sup> Tra i casi citati si ricordano il caso *Neubauer* in Germania, l'azione *Klimaatzaak* in Belgio, il contenzioso italiano promosso da *A Sud* (c.d. "Giudizio universale").

<sup>22</sup> Tra i casi citati si ricorda la sentenza della Suprema Corte del Brasile nel caso *PSB et al. vs Brazil* concernente il mancato stanziamento di fondi a sostegno di misure mitigative o adattative e il conseguente impatto sul diritto dei ricorrenti a vivere in un ambiente salubre; il caso messicano promosso dinnanzi alla Corte Suprema Messicana riguardante la componente di metanolo nel gasolio (n°610/2019 del 2020); il caso norvegese *Greenpeace Nordic Ass. vs Ministry of Petroleum and Energy* (*People vs Arctic Oil*, 2020).

Mentre, tra i *trend* futuri si sottolineavano casi riguardanti i migranti climatici, il mancato adattamento agli effetti degli eventi meteorologici estremi, il crescente ruolo della «*attribution science*», la responsabilità transnazionale ed extraterritoriale per i danni derivati dai cambiamenti climatici, i casi promossi da gruppi vulnerabili e i c.d. “*backlash cases*”, veri e propri «*anti-climate cases*» i quali hanno come obiettivo primario quello di contrastare, tanto a livello di regolamentazione, quando di contenzioso, le azioni climatiche<sup>23</sup>.




Fig. 6: Indicazione dei trend futuri. <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>

## 5. Conclusione

L'ultimo report UNEP certifica come il ricorso al canale politico-giudiziario sia avvertito sempre più dagli “attori pro-clima” (non necessariamente attivisti ideologicamente caratterizzati) come un tangibile modo per dare un contributo alla soluzione della crisi climatica.

<sup>23</sup> Markell, D. and Ruhl, J.B. (2012). An empirical assessment of climate change in the courts: a new jurisprudence or business as usual? *Florida Law Review* 64(15), 65–70. <https://scholarship.law.ufl.edu/fr/vol64/iss1/2/>; Peel, J. and Osofsky, H.M. (2020). Climate change litigation. *Annual Review of Law and Social Science* 16, 21-38. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936>

La diffusione quantitativa dei contenziosi, però, di per sé, non garantisce che la crisi climatica verrà affrontata come dovrebbe e quindi risolta.

Per la sua natura di questione globale e locale allo stesso tempo, la strada dei contenziosi appare ancora troppo stretta per assurgere a panacea dei problemi innescati dalla questione climatica, a meno che non si voglia sperare in una diffusione globale dei contenziosi climatici che possa condizionare anche le scelte di quei Paesi meno inclini a ridurre le emissioni climalteranti i quali, per lo più, sono al di là del recinto delle democrazie costituzionali. Tale speranza appare più prossima all'utopia che alla realtà.

I contenziosi climatici possono però gradualmente impattare sulle scelte di *player* comunque importanti sullo scenario globale (Stati Uniti, Unione Europea, *in primis*), consegnando ai Paesi più sviluppati economicamente (quelli in prospettiva storica maggiormente responsabili della crisi climatica) un ruolo-guida nello scenario globale capace di trainare altri Paesi (e altre economie) timorosi degli effetti locali di possibili misure mitigative utili per ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici antropogenici.



EDUARDO MENDES SIMBA

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO, ANGOLA

*Minerais Críticos para a Transição Energética. Enquadramento na Ordem Jurídica  
Angolana e Uma Abordagem Comparada a partir de uma Visão Africana*

*Critical Minerals for the Energy Transition. Angolan Legal Framework and a  
Comparative Approach from an African Perspective*

**Abstract:** *O presente artigo discute as questões atinentes ao enquadramento jurídico dos minerais críticos para a transição energética no ordenamento jurídico angolano, sua importância e desafios para a economia nacional. Partindo da classificação legal que opõe os minerais comuns aos minerais estratégicos e, fazendo uma abordagem comparada, busca-se compreender o conceito de mineral crítico, incluindo a estratégia do país em que se alicerça a sua adoção. Na base do panorama mundial em termos de procura de minerais críticos para a transição energética, debatem-se os problemas socioeconómicos e ambientais da sua extracção, abordados em consonância com as perspectivas do continente africano sobre a matéria. Propõe-se a adopção de um modelo de desenvolvimento de minerais críticos que minimize os danos socioambientais e tire vantagens das potencialidades ecológicas e socioeconómicas que proporciona.*

**Abstract:** *This article discusses issues relating to the legal framework of minerals critical to the energy transition in the Angolan Legal System, their importance, and the challenges for the national economy. Starting from the legal classification that opposes common minerals to strategic minerals and a comparative approach, we seek to understand the concept of critical mineral, including the country's strategy on which its adoption is based. Based on the global panorama in terms of the search for critical minerals for the energy transition, the socioeconomic and environmental problems of their extraction are debated, addressed in line with the African continent's perspectives on the matter. It is proposed to adopt a development model for critical minerals that minimizes socio-environmental damage and takes advantage of the ecological and socio-economic potential it provides.*

**Keywords:** Minerais, transição energética, criticidade, desenvolvimento, Angola e África.

**Keywords:** Minerals, energy transition, criticality, development, Angola and Africa.

### *1. Enquadramento*

O presente artigo, embora focado na compreensão da temática do ponto de vista jurídico, busca, de certo modo, uma perspectiva de integração dos conhecimentos de várias áreas do saber nomeadamente, a economia, a geologia e a mineralogia, a ecologia e o próprio direito, que tem a tarefa de com base nos conhecimentos produzidos por aquelas áreas do saber de modo a proceder ao seu adequado enquadramento jurídico, estabelecendo a balizas regulatórias mais condicentes com as necessidades actuais do desenvolvimento mundial e de cada país.

A nossa abordagem procura também efectuar uma adequada integração entre o Direito Mineiro, Direito Económico e Direito do Ambiente, assente num enquadramento jurídico que tende a incentivar o exercício de actividades económicas sobre os recursos minerais escassos susceptíveis de atender as necessidades actuais do mundo, de um desenvolvimento assente na transformação digital e que corresponda à neutralidade do carbono face às metas mundialmente estabelecidas em termos de níveis de aquecimento global.

É nesse quadro que a Agência Internacional de Energia<sup>1</sup> considera que os minerais críticos como cobre, lítio, níquel, cobalto e elementos de terras raras são componentes essenciais em muitas das tecnologias de energia limpa de rápido crescimento de hoje – de turbinas eólicas e redes de electricidade a veículos eléctricos. Acrescenta que a demanda por esses minerais tende a crescer rapidamente à medida em que a transição energética ganha ritmo.

Importa destacar que o sistema de energia que a política mundial sobre as alterações climáticas preconiza é aquele que é alimentado por tecnologias de energia limpa, que é significativamente diferente do actual sistema fortemente alimentado por recursos tradicionais de hidrocarbonetos fósseis<sup>2</sup>.

Embora a matriz energética de Angola combine com uma boa parte de energia proveniente de fontes hidroeléctricas além da parte significativa dos produtos refinados

---

<sup>1</sup> <https://www.iea.org/topics/critical-minerals> (acesso aos 29/05/2023).

<sup>2</sup> <https://www.iea.org/topics/critical-minerals> (acesso aos 29/05/2023).

do petróleo, essa perspectiva de abordagem da transição energética é desafiante para Angola, na medida em que é um país cuja economia é muito dependente à exportação de hidrocarbonetos fósseis. Ou seja, havendo alteração na matriz energética mundial, tal implica também alteração da matriz da procura mundial dos hidrocarbonetos fósseis, o que por um lado, torna a economia angolana vulnerável e, por outro lado, desafia o país na busca de soluções para se ir equilibrando o actual principal *commodity* de exportação do país com a introdução de novos. Nesse sentido, os minerais considerados críticos para a transição energética e para a transformação digital apresentam-se como uma grande oportunidade. Contudo, o nosso artigo foca-se apenas nos minerais críticos para a transição energética.

Nesses termos, questiona-se qual é o enquadramento jurídico que a legislação angolana dá aos minerais críticos para a transição energética? Que cobertura legal é dada aos minerais críticos, de modo a atender melhor os desafios desenvolvimentistas do país? Por fim e ligado aos desafios desenvolvimentistas questiona-se ainda se existe alguma estratégia do país relativamente aos minerais críticos.

## 2. *Transição energética*

Dentre os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, vale a pena destacar o objectivo 7 e 13 por estarem directamente relacionados com a transição energética, pois o seu alcance passa pela mudança da matriz energética mundial. O objectivo 7 preconiza até 2030, “garantir o acesso à energia limpa e acessível necessária para o desenvolvimento da agricultura, negócios, comunicações, educação, saúde e transporte, e determinante para o desenvolvimento económico e humano”. O objectivo 13.º, busca a tomada de medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos até 2030<sup>3</sup>. O alcance desses objectivos passa pela adopção de acções tendentes ao cumprimento dos compromissos do Acordo de Paris em matéria de mitigação e adaptação, que preconiza limitar a subida da temperatura global a 2°C, tendo como definida a meta ideal a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

---

<sup>3</sup> <https://sdgs.un.org/goals/goal13> (acesso aos 30/05/2023).

O Relatório de Progresso dos ODS de 2023 (versão avançada não editada) ressalta a insuficiência dos planos e acções para enfrentar a crise gerada pela catástrofe climática em que o mundo se dirige<sup>4</sup>. Por seu turno, o Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas de 2023 refere que as políticas e leis sobre a mitigação têm se expandido consistentemente desde o Relatório anterior, mas as emissões globais de GEE em 2030 implícitas pelas contribuições determinadas nacionalmente (NDCs) anunciadas até Outubro de 2021 tornam provável que o aquecimento exceda 1,5°C durante o século 21, o que torna mais difícil limitar o aquecimento abaixo de 2°C. Refere ainda que existem lacunas entre as emissões projectadas das políticas implementadas e as dos NDCs e os fluxos financeiros ficam aquém dos níveis necessários para atingir as metas climáticas em todos os sectores e regiões<sup>5</sup>.

Isso torna claro que enfrentar as alterações climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa é o desafio mais importante que a humanidade enfrentará nas próximas décadas. Assegurar uma rápida diminuição do consumo de combustíveis fósseis e a descarbonização das economias tem sido apontado como crucial a nível global, particularmente para aquelas regiões que já sofrem com os impactos climáticos<sup>6</sup>.

Para enfrentar as alterações climáticas, Angola adoptou através do Decreto Presidencial n.º 216/22, de 23 de Agosto, a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2022-2035 (ENAC), que foi desenvolvida com vista ao cumprimento da contribuição nacional para a redução das emissões de GEE (INDC) apresentada por Angola, em 2015, fixadas incondicionalmente em 35% até 2030 e em mais 15% até 2030 caso haja financiamento internacional para o efeito. Para atingir esse objectivo, a ENAC propõe-se promover a transição para uma economia de baixo carbono, por via do aumento da confiança do país e dos níveis de investimentos para áreas com maior potencial de

---

<sup>4</sup>[https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-04/SDG\\_Progress\\_Report\\_Special\\_Edition\\_2023\\_ADVANCE\\_UNEDITED\\_VERSION.pdf](https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-04/SDG_Progress_Report_Special_Edition_2023_ADVANCE_UNEDITED_VERSION.pdf) (acesso aos 30/05/2023).

<sup>5</sup> <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/resources/spm-headline-statements/> (acesso aos 30/05/2023).

<sup>6</sup> ASEAN-IGF Minerals Cooperation: Scoping study on critical minerals supply chains in ASEAN May 2023 (Disponível em <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean> [acesso aos 29/10/2023]).

desenvolvimento da economia, mediante a utilização de soluções ambientalmente responsáveis e assentes em tecnologias de baixo carbono.

No quadro das iniciativas de mitigação por exemplo, apesar de propor a utilização de transportes de baixo carbono, especialmente os movidos a gás natural, a ENAC não faz qualquer referência à utilização de veículos eléctricos e ao desenvolvimento de tecnologias para a sua produção de turbinas eólicas e baterias de veículos eléctricos, incluindo redes eléctricas em Angola, que são fundamentais para a transição energética.

### *3. A classificação de minerais no ordenamento jurídico angolano*

Para efeitos dos seus regimes, o Código Mineiro aprovado pela Lei n.º 31/11, de 23 de Setembro adopta duas classificações de minerais. A primeira classificação consta do Anexo II a que se refere o artigo 5.º do Código Mineiro, e atende à família ou ao grupo cujo o mineral está inserido, podendo estes ser:

1. Metais ferrosos: ferro, manganês, titânio, crómio;
2. Metais não ferrosos: cobre, chumbo, zinco, volfrâmio, estanho, níquel, cobalto, molibdénio, arsénio;
3. Metais raros e elementos de terras raras: berílio, lítio, nióbio, tântalo;
4. Minerais radioactivos: urânio;
5. Metais nobres: ouro, prata, platina;
6. Minerais não metálicos: quartzo, feldspato, caulino, gesso, barite, diatomito, moscovite, vermiculite, talco, fluorite, enxofre, cianite, guano, sais potássio, sal-gema, mica, grafite, asbesto, fosforite, enxofre, bentonite;
7. Materiais de construção: calcários, dolomite, asfaltite, areias, argilas;
8. Rochas ornamentais – anortositos, granitos, mármore;
9. Pedras preciosas e semipreciosas: diamante, rubi, safira, esmeralda, ametistas, opalas;
10. Combustíveis fósseis sólidos: turfa, lenhite<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Esta classificação tem relevância porque para efeitos do Código Mineiro angolano existe um regime jurídico especialmente aplicável aos minerais de construção civil. Entretanto, levanta dúvidas quanto ao enquadramento das rochas ornamentais como o mármore e granito que também são tradicionalmente

Relevante para o presente artigo, é a outra classificação que atende ao critério da importância económica ou da especificidade técnica da sua exploração, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, do Código Mineiro, aprovado pela Lei n.º 31/11 de 23 de Setembro. Nos termos dessa classificação, os minerais também podem ser comuns e minerais estratégicos. Por exclusão de partes, os minerais comuns são todos aqueles que não são classificados como estratégicos, quer pelo Código Mineiro como é o caso do diamante, ouro e minerais radioactivos<sup>8</sup>, quer por acto Titular do Poder Executivo nos termos do artigo 21.º, n.º 1, Código Mineiro, como são os casos dos metais raros e elementos de terras raras (berílio, lítio, nióbio, tântalo). A classificação dos metais raros e elementos de terras raras foi feita pelo Decreto Presidencial n.º 231/16 de 08 de Dezembro<sup>9</sup>.

#### *4. Enquadramento dos minerais críticos no ordenamento jurídico angolano a partir de uma perspectiva comparada*

Partindo da classificação entre minerais comuns e minerais estratégicos, questiona-se se no ordenamento jurídico angolano, o conceito de minerais estratégicos é sinónimo do conceito de minerais críticos, especialmente para a transição energética? Noutros termos, é possível falar-se de um conceito jurídico de minerais críticos para a transição energética no ordenamento jurídico angolano? Essa questão vem à ribalta principalmente pela

---

classificados como minerais para a construção civil (A.M. Victoria, Recursos Minerais de Minas Gerais – Recursos para a Construção Civil, p. 1 (Disponível em <http://recursomineralmg.codemge.com.br/wp-content/uploads/2018/10/ConstrucaoCivil.pdf> - acesso aos 21/12/2022); Vide também J.M.F. CARVALHO (Prospecção de Rochas Ornamentais, Publicado na Revista Portugal Mineral, n.º 3 – Edição Especial – Indústria Extrativa – Julho 2011, Edição ANIET, pp. 2 - Disponível em <https://core.ac.uk/download/pdf/70659561.pdf> - acesso aos 21/12/2022), que considera as rochas ornamentais como “matéria-prima de origem mineral utilizada como material de construção com funções essencialmente decorativas”). Por isso, entendemos que o regime especial dos minerais de construção civil não é aplicável às rochas ornamentais, pois, se tal fosse a vontade do legislador deveria também incluir algumas rochas ornamentais na categoria dos materiais de construção. Às rochas ornamentais aplica-se o regime geral de acesso dos recursos minerais. Porém, se o Presidente da República classificar as rochas ornamentais ou outro mineral como mineral para a construção civil, nos termos do artigo 329.º, n.º 2, do Código Mineiro, aos mesmos já se pode aplicar o regime especial dos minerais para a construção civil (E.M. Simba, Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola, Tese de Doutoramento, p. 21).

<sup>8</sup> Artigo 21.º, n.º 2, do Código Mineiro.

<sup>9</sup> Artigo 21.º, n.º 1 do Código Mineiro.

utilização da expressão “mineral crítico” a nível da política interna angolana, que é fortemente influenciada pela sua utilização na política internacional, especialmente no contexto da geopolítica.

Existem ordenamentos jurídicos onde os minerais estratégicos também podem ser designados de minerais críticos. Por exemplo, a Décima Nona Sessão da Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente realizada em Addis Abeba, de 14 a 16 de Agosto de 2023, referiu-se aos minerais críticos como sinónimos de minerais verdes ou de minerais estratégicos, pela sua essencialidade resultante da sua utilização na indústria, incluindo tecnologias de energia renovável e mobilidade eléctrica<sup>10</sup>. Mas, em geral o conceito de minerais estratégicos é diferente de minerais críticos.

O conceito de minerais críticos tem se destacado pelo facto de alguns minerais serem actualmente mais importantes que outros porque são insubstituíveis no seu uso e encerrarem certo grau de vulnerabilidade em termos de oferta resultante de escassez motivada por factores geológicos, económicos, sociais, ambientais, tecnológicos, regulatórios e geopolíticos<sup>11</sup>. A principal estratégia radicada no conceito de minerais crítico é a de garantir a segurança do abastecimento e enfrentar os riscos de interrupção<sup>12</sup>.

Para a determinação da sua criticidade são relevantes dois factores, a importância no uso e a sua disponibilidade actual. Pois, um mineral pode ser importante, mas deixa de ser crítico se puder ser substituído por outro ou não existirem situações que ponham em causa a sua disponibilidade<sup>13</sup>. Ou seja, podem existir minerais que sejam essenciais, mas

---

<sup>10</sup> African Ministerial Conference on the Environment, Environmental aspects of critical minerals in Africa in the clean energy transition, Note by the Secretariat, Addis Ababa, 14–16 August 2023 (AMCEN/19/EGM/4) – Disponível em [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals\\_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y) [Acesso aos 30/10/2023].

<sup>11</sup> G.M. MUDD et. al., *Critical Minerals in Australia: A Review of Opportunities and Research Needs*, Record 2018/51, in “Geoscience Australia”, Canberra. <http://dx.doi.org/10.11636/Record.2018.051>, pp.10 e 25.

<sup>12</sup> ASEAN-IGF *Minerals Cooperation: Scoping study on critical minerals supply chains in ASEAN*, May 2023 (Disponível em <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean> [acesso aos 29/10/2023].

<sup>13</sup> A confiança na disponibilidade actual ou futura de um determinado mineral pode levar um país produtor a impor proibições ou embargos na sua exportação, como é o caso da China que embargou a exportação de elementos de terras raras em 2010. Mais recentemente, invocando razões de segurança e interesse nacional, a China voltou a impor restrições à exportação do gálio e germânio, ou produtos que os contenham, a partir

que não são críticos por não existir, no contexto actual, risco de limitação no seu fornecimento.

O conceito de minerais críticos encerra certo grau de subjectividade e os minerais enquadrados nessa categoria variam muito em função das necessidades concretas de um determinado país<sup>14</sup>. Na definição de um mineral crítico, os países baseiam-se na sua importância para as suas necessidades industriais e na avaliação estratégica dos riscos de abastecimento, que têm em conta, entre outras, as condições de mercado e as políticas em vigor num determinado momento e as respectivas alterações<sup>15</sup>.

A Geoscience Austrália considera que os minerais críticos são metais e não metais essenciais para tecnologias modernas, economias ou segurança nacional, mas que enfrentam riscos para as cadeias de abastecimento determinados pelo facto de a sua produção ou processamento ser dominada por determinado país ou empresas ou determinados países individuais ou empresas que podem limitar o seu fornecimento. A esses riscos adiciona-se a imaturidade do mercado, decisões políticas, agitação social, desastres naturais, acidentes nas minas, escassez geológica, pandemias e guerras<sup>16</sup>. Esses minerais normalmente são importantes por terem aplicação na tecnologia de ponta e no fabrico de telemóveis, monitores de tela plana, turbinas eólicas, carros eléctricos e painéis solares<sup>17</sup>.

---

de 1 de Agosto de 2023, que são usados na produção de semicondutores e de também de dispositivos optoeletrónicos no caso do gálio ([http://www.china.org.cn/business/2023-07/04/content\\_91053969.htm](http://www.china.org.cn/business/2023-07/04/content_91053969.htm) [acesso aos 29/10/2023]. As restrições foram igualmente impostas por alguns países africanos como a Namíbia e o Zimbábue em Junho de 2023 e Dezembro de 2022, respectivamente, proibindo a exportação do lítio e outros minerais críticos não processados, de modo a permitir a sua transformação no país e a exportação de produtos finais (<https://www.reuters.com/markets/commodities/namibia-bans-export-unprocessed-critical-minerals-2023-06-08> [acesso aos 29/10/2023]; <https://www.context.news/just-transition/no-more-plundering-can-africa-take-control-in-green-mineral-rush> [acesso aos 29/10/2023]).

<sup>14</sup> E.M. SIMBA, *Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola*, Tese de Doutoramento, p. 22.

<sup>15</sup> [Critical minerals at Geoscience Australia | Geoscience Australia \(ga.gov.au\)](https://www.ga.gov.au/about/projects/resources/critical-minerals#heading-1) [acesso aos 29/10/2023].

<sup>16</sup> <https://www.ga.gov.au/about/projects/resources/critical-minerals#heading-1> [acesso aos 29/10/2023].

<sup>17</sup> Para o conceito de matérias-primas críticas, a União Europeia combina a sua elevada importância para a economia da UE e o seu elevado risco associado ao seu abastecimento. Quanto ao critério da sua importância económica inclui o seguinte: a) Ligação à indústria para as matérias-primas não energéticas estão ligadas a todas as indústrias em todas as fases da cadeia de abastecimento; b) Tecnologia moderna referente ao facto de o progresso tecnológico e a qualidade de vida dependerem do acesso a um número crescente de matérias-primas como é caso de um smartphone que pode conter até 50 tipos



Com base no resumo das classificações feitas pelos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e União Europeia, a Geoscience Austrália descreve como minerais críticos os elementos de terras raras, gálio, índio, tungstênio, elementos do grupo de platina incluindo a platina e paládio, cobalto, nióbio, alumina, magnésio, molibdênio, antimônio, lítio, vanádio, níquel, tântalo, telúrio, crómio e manganês<sup>18</sup>. A Estratégia Australiana de Mineiras Críticas, publicada em Junho de 2023, elenca 26 espécies de minerais críticos, classificados tendo em atenção a sua utilização para o fabrico de tecnologias essenciais, incluindo as tecnologias para a transição para emissões líquidas zero como veículos eléctricos (EV), baterias, ímanes permanentes, turbinas eólicas, energia solar fotovoltaica (PV), electrolisadores de hidrogénio e tecnologias de eficiência energética como os LED, mas também pela sua aplicação nos sectores da defesa, espacial, energia, transportes, agricultura, medicina, computação e telecomunicações<sup>19</sup>.

Nos Estados Unidos da América, utiliza-se a expressão de materiais estratégicos e críticos, dos quais estão incluídos os minerais, dando-se a entender que existem diferenças entre os minerais críticos e os minerais estratégicos. A Secção 12(1) da Lei sobre a Reserva de Materiais Estratégicos e Críticos dos Estados Unidos da América<sup>20</sup> define materiais estratégicos e críticos, aqueles que são necessários para suprir as necessidades militares, industriais e civis essenciais durante uma emergência nacional e que não são produzidos nos Estados Unidos em quantidades suficientes para atender a essas

---

diferentes de metais, todos contribuindo para seu tamanho pequeno, peso leve e funcionalidade; c) ambiente referente às matérias-primas estão intimamente ligadas às tecnologias limpas e que são insubstituíveis em painéis solares, turbinas eólicas, veículos eléctricos e iluminação com eficiência energética. Com base nesses critérios foram classificados 67 minerais críticos em 2023, nomeadamente Alumínio/Bauxita, carvão de coque, Lítio, Fósforo, Antimônio, Feldspato, Elementos leves de terras raras, Escândio, Arsênico, Espatoflúor, Magnésio, Silício metálico, Barita, Gálio, Manganês, Estrôncio, Berílio, Germânio, Grafite natural, Tântalo, Bismuto, Háfnio, Nióbio, Titânio metálico, Boro/Borato, Hélio, Metais do grupo da platina, Tungstênio, cobalto, Elementos pesados de terras raras, Rocha Fosfática, Vanádio ([https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en)) [acesso aos 29/10/2023].

<sup>18</sup> <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/critical-minerals#heading-1> [acesso aos 29/10/2023]; Vide também <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/critical-minerals/critical-minerals-and-their-uses>

<sup>19</sup> <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2023-06/critical-minerals-strategy-2023-2030.pdf> [acesso aos 29/10/2023].

<sup>20</sup> Strategic and Critical Materials Stock Piling Act de 1939.

necessidades. Estamos aqui diante de um caso do grupo de países produtores industrializados que combinam imperativos económicos e de segurança como critério de criticidade, para garantir suprimentos para indústrias manufatureiras domésticas com os objectivos de assegurar a competitividade económica e de garantir a segurança nacional por conta da utilização de minerais nas tecnologias avançadas de defesa<sup>21</sup>. É nesse âmbito que a National Research Council dos Estados Unidos considera que o conceito de mineral crítico é mais abrangente que o de mineral estratégico pelo facto deste se limitar a sua aplicação militar e aquele incluir aplicações civis, industriais e militares cuja escassez pode afectar, negativamente, a economia nacional caso o seu fornecimento seja limitado<sup>22</sup>.

Entretanto, mais recentemente, a Lei de Energia de 2020 define um “mineral crítico” como um mineral não combustível ou material mineral essencial para a segurança económica ou nacional dos EUA e que possui uma cadeia de suprimentos vulnerável a interrupções. Os minerais críticos também são caracterizados por desempenharem uma função essencial na fabricação de um produto, cuja ausência gera consequências significativas para a economia ou segurança nacional. A lista de minerais críticos de 2022 dos EUA catalogou cerca de 50 minerais<sup>23</sup> e, por não indicar uma permanente de

---

<sup>21</sup> ASEAN-IGF *Minerals Cooperation: Scoping study on critical minerals supply chains in ASEAN*, May 2023 (Disponível em <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean> [acesso aos 29/10/2023]).

<sup>22</sup> NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy*, Washington, DC: The National Academies Press, 2008, pp. 29-30 (Disponível em <https://doi.org/10.17226/12034> - consultado aos 16 de agosto de 2020).

<sup>23</sup> Eis a lista: Alumínio, Antimônio, Arsênico, Barita, Berílio, Bismuto, Cério, Césio, Cromo, Cobalto, Disprósio, Érbio, Európio, Fluorspato, Gadolínio, Gálio, Germânio, Grafite, Háfnio, Hólmio, Índio, Iridio, Lantânio, Lítio, Lutécio, Magnésio, Manganês, Neodímio, Níquel, Nióbio, Paládio, Platina, Praseodímio, Ródio, Rubídio, Rutênio, Samário, Scandium, Tântalo, Telúrio, Térbio, Túlio, Estanho, Titânio, Tungstênio, Vanádio, Itérbio, Ítrio, Zinco, Zircônio.

criticidade mineral, é mesma dinâmica<sup>24</sup>, sendo actualizada periodicamente com base em dados actuais sobre oferta, demanda, concentração de produção e prioridades políticas<sup>25</sup>.

Entretanto, existem casos em que os minerais são considerados estratégicos quando são abundantes e o país tem interesse estratégico em usar sua posição dominante para obter uma vantagem competitiva ou para desenvolver a capacidade industrial para participar de cadeias globais de suprimentos. Pretende-se com essa classificação de mineral, afirmar a posição dominante de um país produtor como fornecedores-chave de minerais em cadeias de suprimentos globais. A principal estratégia aqui é a captação da renda do recurso<sup>26/27</sup>.

Nos casos dos minerais estratégicos, o factor determinante não é a criticidade de certos minerais, mas sim a oportunidade de aumentar a produção, estimular o desenvolvimento económico interno e possivelmente atrair investimentos em cadeias de valor domésticas mais avançadas. Com essa classificação, o país posiciona-se na perspectiva de fortalecer a demanda e incentivar mais investimentos no sector mineiro de mineração, bem como nas indústrias de processamento, refinação e distribuição. As estratégias minerais críticas australianas e canadenses enfatizam a força de seus sectores e se concentram em se apresentar como parceiros estáveis e confiáveis para consumidores internacionais, um

---

<sup>24</sup> Por exemplo, comparando com a lista de 2018, a de 2022 removeu da lista o hélio, potássio, rênio e estrôncio, mas apresenta 15 novos minerais críticos, resultantes adição do níquel e zinco à lista, bem como da individualização dos elementos de terras raras e dos elementos do grupo da platina (<https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals>) [acesso aos 29/05/2023].

<sup>25</sup> <https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals> [acesso aos 29/05/2023].

<sup>26</sup> ASEAN-IGF *Minerals Cooperation: Scoping study on critical minerals supply chains in ASEAN*, May 2023 (Disponível em <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean>) [acesso aos 29/10/2023].

<sup>27</sup> Parece-nos ser esta a estratégia em que se baseia a classificação do diamante e o ouro feita na legislação angolana como minerais estratégicos, principalmente pelo facto de serem recursos importantes no caso específico do diamante, para a economia nacional por gerar consideráveis rendas para o Estado. Mas, o diamante e o ouro, embora sejam estratégicos e importantes para Angola, não podem ser considerados críticos pelo facto não existir um risco actual ou futuro de ruptura para a indústria nacional. No caso do diamante, Angola tem bastantes reservas provadas, que afastam os riscos de escassez desse recurso em termos de abastecimento de matéria-prima para as lapidadoras nacionais, que têm o direito de adquirir uma quota de 20% da produção nacional de diamantes, nos termos do Decreto Presidencial n.º 175/18 de 27 de Julho, foi aprovada a nova Política de Comercialização de Diamantes materializada através de um Regulamento Técnico de Comercialização de Diamantes Brutos, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 35/19 de 31 de Janeiro.

objectivo que buscam por meio de extensas redes de parcerias e iniciativas internacionais<sup>28</sup>.

No ordenamento jurídico angolano optou-se pela utilização da expressão mineral estratégico em vez de mineral crítico ou mineral estratégico e crítico, pese embora os critérios a que recorre para definir um mineral como estratégico, não se limitarem à sua aplicação na indústria militar, mas também dizerem maioritariamente respeito a sua aplicação tecnológica e importância para a economia. Nos termos do artigo 20.º do Código Mineiro aprovado pela Lei n.º 31/11, de 23 de Setembro, os minerais são definidos como estratégicos tendo em atenção a sua importância económica e a especificidade técnica da sua exploração, bem como descreve os seguintes elementos de classificação:

- a) Raridade;
- b) Dimensão da procura no mercado internacional;
- c) Impacto no crescimento económico;
- d) Criação de elevado número de emprego;
- e) Influência positiva na balança de pagamentos;
- f) Importância para a indústria militar;
- g) Importância para as tecnologias de ponta.

Esses elementos de classificação dos minerais como estratégicos, permitem-nos agrupá-los de acordo com os seguintes factores determinantes:

- a) A raridade diz respeito ao factor geológico;
- b) A dimensão da procura no mercado internacional refere-se ao factor geopolítico e geoestratégico, mas também ao factor económico ao qual inclui-se também o impacto no crescimento económico e a influência positiva na balança de pagamentos;
- c) A criação de elevado número de emprego é respeitante ao factor social;
- d) A importância para a indústria militar refere-se ao factor estratégico da defesa nacional;

---

<sup>28</sup> ASEAN-IGF, *Minerals Cooperation: Scoping study on critical minerals supply chains in ASEAN*, May 2023 (Disponível em <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean> [acesso aos 29/10/2023]).

e) A importância para as tecnologias de ponta refere-se ao factor tecnológico.

Esses elementos de classificação não são cumulativos e o Código Mineiro também não avança com detalhes para a densificação do critério de especificidade técnica de exploração, determinante para a consideração de um mineral como estratégico, que em nosso entender tem pouca relevância para a determinação de um mineral como estratégico, a não ser que se trate de uma técnica de exploração exclusivamente detida por Angola.

Distintamente de outros ordenamentos jurídicos que recorrem aos critérios da criticidade que combinam a importância do seu uso e disponibilidade, incluindo a sua substituíbilidade, para a classificação de um mineral como crítico ou estratégico, o Código Mineiro angolano dá preferência aos critérios da importância económica, social, tecnológica e militar para a classificação de um mineral como estratégico, não se importando tanto com as questões susceptíveis de afectar a sua disponibilidade, visando proteger a indústria e a economia nacional da sua escassez. Só o critério da importância económica e social não é suficiente para considerar um mineral como estratégico, pois, todos os recursos minerais apresentam a característica da sua utilidade para a humanidade e, esta inclui tanto as utilidades actuais como as utilidades futuras. Por outro lado, o critério da raridade como elemento diferenciador entre os minerais comuns e os minerais estratégicos, também pode ser questionado porque todos os minerais caracterizam-se pela sua raridade na medida em que para serem encontrados é necessário que sejam procurados, utilizando métodos e tecnologias específicas das geociências. Por essa razão, do ponto de vista do Direito a constituir, torna-se necessário rever-se o conceito de minerais estratégicos, talvez passando a ser designado por minerais estratégicos e críticos, adoptando-se critérios mais consistentes e consentâneos com as necessidades de desenvolvimento económico e social do país<sup>29</sup>.

Salvo no caso dos minerais radioactivos e sem desprimor da importância económica do diamante e do ouro, apenas os metais raros e elementos de terras raras, classificados

---

<sup>29</sup> E.M. SIMBA, *Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola*, Tese de Doutoramento, p. 23.

como minerais estratégicos, pelo Decreto Presidencial n.º 231/16 de 08 de Dezembro, são essenciais para a transição energética e transformação digital. Vale a pena destacar que a classificação dos metais raros e os elementos de terras raras como minerais críticos tem sido feita por muitos países pela sua aplicação industrial e tecnológica e pela sua escassez e demanda no mercado internacional<sup>30</sup>.

O diamante, embora seja uma das principais *commodities* de Angola a seguir do petróleo, parece que representa uma menor importância para o desenvolvimento económico e social de Angola comparando com os materiais para a construção, bem como com os minerais como o fosfato e o potássio, usados para a produção de fertilizantes, na medida em que uma boa parte da população angolana vive da agricultura e a escassez de insumos agrícolas torna-se na maior parte das vezes insustentável. Neste último caso, Sarah M. Hayes e Erin A. McCullough sugerem que os países africanos deveriam adoptar como críticos as *commodities* empregues na agricultura, tal como procede a Austrália<sup>31</sup>.

A classificação entre minerais comuns e estratégicos tem interesse prático porque o Código Mineiro estabelece um regime jurídico específico dos minerais estratégicos, assente essencialmente na possibilidade de existência de uma concessionária nacional,

---

<sup>30</sup> C. HURST, *China's Rare Earth Elements Industry: What Can the West Learn?*, Washington, Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), March 2010, <https://doi.org/10.21236/ADA525378>; S. KALANTZAKOS, *The Geopolitics of Critical Minerals, Paper prepared in the framework of the IAI-Eni Strategic Partnership*, December 2019, pp. 3-5 (Disponível em <https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1927.pdf> - acesso aos 17/08/2020); J. WÜBBEKE, *Rare Earth Elements in China: Policies and Narratives of Reinventing an Industry*, in "Resources Policy", 38, 3 (September 2013), p. 384-394; J. SEAMAN, *Rare Earths and China: A Review of Changing Criticality in the New Economy*, Ifri, 19 January 2019 (Disponível em [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/seaman\\_rare\\_earths\\_china\\_2019.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/seaman_rare_earths_china_2019.pdf) - acesso aos 17/08/2020); K.H. BUTTS, B. BANKUS and A. NORRIS, *Strategic Minerals: Is China's Consumption a Threat to United States Security?*, Issue Paper, Center for Strategic Leadership, U.S. Army War College, July 2011, Volume 7-11 ([https://www.csl.army.mil/usacsl/publications/ip7\\_11.pdf](https://www.csl.army.mil/usacsl/publications/ip7_11.pdf) - acesso aos 17/08/2020); Commonwealth of Australia, *Australia's Critical Minerals Strategy*, 2019, p. 17 (Disponível em <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/australias-critical-minerals-strategy-2019.pdf> - acesso aos 17/08/2020); G.B. HAXEL, J.B. HEDRICK, G.J. ORRIS, *Rare Earth Elements. Critical Resources for High Technology*, U.S. Geological Survey Fact Sheet 087-02 (disponível em <https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/> - acesso aos 17/08/2020).

<sup>31</sup> S.M. HAYES, E.A. MCCULLOUGH, *Critical minerals: A review of elemental trends in comprehensive criticality studies*, in "Resources Policy" 59 (2018), p. 197 (Disponível em <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301420718301296?token=3CB5AEB16986389BF618DCD40071A0D58C727F50A91B5280CF637F737938F244A00AEB40A195D7756FAA7315453357C5> - acesso aos 17/08/2020).

titular exclusiva de direitos mineiros, a existência de um órgão público de comercialização de minerais. Porém, a relevância prática dos atributos específicos do regime jurídico dos minerais estratégicos pode ser posta em causa por conta das transformações introduzidas com o novo modelo de governação do sector mineiro, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 143/20 de 26 de Maio e pela consequente criação da Agência Nacional dos Recursos Minerais pelo Decreto Presidencial 161/20 de 5 de junho, extinção da FERRANGOL-EP e a transformação da ENDIAMA-EP de concessionária nacional em mera empresa operadora de diamantes.

O acima exposto demonstra que a importância económica e social dos minerais, bem como a sua classificação é determinante para efeitos de definição dos regimes jurídicos de acesso e uso desses recursos.

Entretanto, embora o Código Mineiro não faça referência expressa ao conceito de minerais críticos, entendemos que o mesmo é implícito em duas situações:

a) A primeira situação permite-nos inferir o conceito de mineral crítico a partir da disposição legal que atribui poderes ao Estado de proteger a produção e o mercado nacionais, através da requisição do produto da mineração para ser vendida ao preço de mercado a favor da indústria nacional, visando preservar os interesses comerciais do País, bem como no interesse estratégico da segurança nacional<sup>32</sup>;

b) Quanto a segunda situação, embora se refira expressamente a aquisição pública de minerais estratégicos, o conteúdo do artigo 193.º do Código Mineiro remete-nos a ideia de “criticidade” ao estabelecer que o Executivo pode promover a aquisição de certos tipos de minerais estratégicos pelas empresas de comercialização de minerais estratégicos para formar uma reserva pública, garantir stocks estratégicos, prevenir queda de preços no mercado ou outros fins de interesse público. Entretanto, é essencial que se definam critérios claros e objectivos de criticidade, que reforcem a legitimidade do Estado no recurso desse poder para limitar o excesso de discricionariedade.

---

<sup>32</sup> Artigo 12.º do Código Mineiro.

*5. Minerais críticos para transição energética e as suas implicações económicas, sociais e ambientais: Perspectiva africana*

A Agência Internacional de Energia (AIE) considera que desde 2010, a quantidade média de recursos minerais necessária para uma nova unidade de geração de energia aumentou 50%, na medida em que aumenta a participação de fontes renováveis em novos investimentos, visto que, por exemplo, um carro eléctrico requer seis vezes mais insumos minerais do que um carro convencional e uma usina eólica requer treze vezes mais recursos minerais do que uma usina a gás de tamanho semelhante<sup>33</sup>. No Cenário de Compromissos Anunciados da AIE, a procura por minerais críticos duplicará até 2030, mas no Cenário de Emissões Líquidas Zero até 2050, triplicará até 2030, ultrapassando os 30 milhões de toneladas<sup>34</sup>. Por seu turno, o Banco Mundial indica que a produção de minerais como grafite, lítio e cobalto, poderá aumentar em quase 500% até 2050, para satisfazer a crescente procura de tecnologias de energia limpa, bem como será necessária uma estimativa de cerca de 3 mil milhões de toneladas de minerais e metais para implantar energia eólica, solar e geotérmica, bem como para o armazenamento de energia, para alcançar as metas de um futuro aquecimento global abaixo dos 2°C<sup>35</sup>.

À medida em que a intensidade pela procura de minerais críticos para a transição energética aumenta no mundo, os países do continente africano enfrentam enormes desafios desenvolvimentistas, principalmente pelo papel central que os recursos naturais desempenham para as suas economias, que na sua maioria são caracterizadas como sendo de base extractiva. Partindo do pressuposto de que África detém a maior parte recursos para a transição energética, em cerca de 30%<sup>36</sup>, muitos dos quais inexplorados, o futuro

---

<sup>33</sup> <https://www.iea.org/topics/critical-minerals> <https://www.iisd.org/publications/report/scoping-study-critical-minerals-asean> [acesso aos 30/10/2023].

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action> [acesso aos 30/10/2023].

<sup>36</sup> African Ministerial Conference on the Environment, Environmental aspects of critical minerals in Africa in the clean energy transition, Note by the Secretariat, Addis Ababa, 14–16 August 2023 (AMCEN/19/EGM/4) – Disponível em [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals\\_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y) [Acesso aos 30/10/2023].



económico, social e ambiental dos países do continente está muito dependente da maneira como é feita a gestão desses recursos.

Pois, se por um lado, os minerais críticos para a transição energética representam uma dupla vantagem, nomeadamente, no alcance das metas mundiais estabelecidas para um desenvolvimento de baixo carbono para fazer face à catástrofe climática e no aumento de oportunidade de negócios mineiros geradores de um número maior de renda do recurso, por outro lado, a actividade que conduz a sua extracção não está imune de problemas socioambientais para as localidades onde são extraídos os minerais de grande importância para o mundo, pois a realidade do continente demonstra que essas localidades são as mais pobres, enfrentam escassez de infraestruturas, as pessoas vivem no desemprego, têm um acesso deficiente às condições básicas de sobrevivência como educação, saúde, saneamento básico e habitação condigna, aos quais se acrescentam problemas de degradação ambiental. Adicionalmente, a extracção desses minerais em muitos países africanos pode ser feita à custa do trabalho, muito próximo ao trabalho escravo ou forçado, e do deslocamento das pessoas das suas zonas de residência, o que em si representam um grande desafio para o respeito pelos direitos humanos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Esses desafios agravam-se, pois, as políticas traçadas pelos países que mais procuram por esses recursos estão essencialmente focados na garantia da segurança e da estabilidade da cadeia de suprimento desses recursos, sem que haja preocupação significativa para os problemas socioambientais gerados às pessoas e às localidades onde são extraídos. Como resultado, o mundo poderá, talvez, alcançar a neutralidade carbónica, mas deixando para as pessoas e localidade onde os recursos são extraídos, um fardo pesado traduzido em elevados rastros de degradação socioambiental de difícil recuperação.

Por isso, defendemos um modelo de transição energética equilibrado, que tenha em atenção todos os factores implicados pelo aumento da procura pelos minerais críticos para o efeito. Neste sentido, a Décima Nona Sessão da Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente defendeu que os minerais críticos para a transição energética em África

levantam considerações importantes relacionadas com os recursos não renováveis, os impactos ambientais e a necessidade de uma justa transição energética<sup>37</sup>.

Do lado dos países africanos produtores de minerais críticos, James Cust e Albert Zeufack traçam quatro megatendências para enfrentar os desafios que visam garantir que a riqueza de recursos de África possa continuar a ser um motor do desenvolvimento económico e da criação de emprego, ao mesmo tempo em que reforçam a resiliência contra os riscos no horizonte, das quais vale a pena destacar três mais relevantes para o presente artigo, sendo a primeira referente ao desafio imposto pela automatização e a digitalização no processo de extracção de minerais críticos e toda a sua cadeia de valor, com impactos para a redução de postos de trabalho, embora tenha ganhos na produtividade, o que desafia países africanos a identificar as melhores formas de extrair benefícios do sector, especialmente no contexto de elevado crescimento populacional. A segunda megatendência impõe aos países africanos o desafio de encontrar os melhores de mecanismos para mitigar a degradação ambiental, que se tornou desenfreada num contexto de aceleração da desflorestação, incluindo a perda da rica biodiversidade africana. A terceira megatendência impõe desafios estruturais na gestão dos recursos, visando abordar os riscos de esgotamento e obsolescência, na medida em que são mitigada as distorções do capital humano e é minimizado problema da praga dos recursos, que afecta o continente na sua maioria<sup>38</sup>.

Para enfrentar os impactos socioeconómicos e ambientais da extracção de minerais críticos para a transição energética, a legislação de diversos países apresentam soluções diferentes, que podem servir de exemplo para os países africanos, como é o caso da

---

<sup>37</sup> AFRICAN MINISTERIAL CONFERENCE ON THE ENVIRONMENT, *Environmental aspects of critical minerals in Africa in the clean energy transition*, Note by the Secretariat, Addis Ababa, 14–16 August 2023 (AMCEN/19/EGM/4) – Disponível em [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals\\_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y) [Acesso aos 30/10/2023].

<sup>38</sup> J. CUST and Z. ALBERT (eds.), *Africa's Resource Future: Harnessing Natural Resources for Economic Transformation during the Low-Carbon Transition*, Africa Development Forum, Washington, DC: World Bank, 2023, pp. 181-219. doi:10.1596/978-1-4648-1743-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

tendência da evolução recente da legislação portuguesa<sup>39</sup>, que propõe a solução da mineração verde (*green mining*), cujo conceito é oriundo da Finlândia, em 2011, no quadro da promoção de uma mineração sustentável neste país. De acordo com Carla Amado Gomes, o *green mining* assenta em cinco pilares, nomeadamente: «(i) o incremento da eficiência na utilização das matérias-primas e da energia; (ii) a mitigação do “passivo” mineiro para com as gerações futuras; (iii) a redução dos impactos ecológicos e sociais relativamente às comunidades mais directamente afectadas; (iv) a melhoria das práticas laborais e organizacionais; e (v) a recuperação do solo e da paisagem após o desmantelamento das minas».

Entretanto, muito antes dessa perspectiva do *green mining*, a Lei de Desenvolvimento de Recursos Minerais e Petrolíferos da África do Sul de 2002<sup>40</sup>, já abordava a actividade mineira na perspectiva do desenvolvimento sustentável, visando a integração de factores sociais, económicos e ambientais no planeamento, implementação e tomada de decisões, de modo a garantir que o desenvolvimento dos recursos minerais e petrolíferos sirva as gerações presentes e futuras. Para atingir esses objectivos do desenvolvimento sustentável, essa lei obriga que as actividades de prospecção e de exploração (lavra) mineiras sejam desenvolvidas de modo a promover o desenvolvimento socioeconómico da África do Sul e a não causar poluição ou a degradação do ambiente, sujeitando-as à apresentação de um plano social e laboral e à obtenção de uma autorização ambiental, baseada numa avaliação ambiental, bem como à adopção de uma provisão financeira para fins de protecção ambiental e reabilitação da mina. De uma forma geral, essas regras são igualmente válidas para a extracção de minerais críticos, tendo sido absorvidas na legislação mineira angolana de 2011.

Nesses termos, o Código Mineiro Angolano está estruturado em torno da ideia de exploração sustentável dos recursos minerais, obrigando que a actividade mineira seja «realizada de maneira sustentável e em benefício da economia nacional, com rigorosa

---

<sup>39</sup> Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de Maio (alterado pela Lei n.º 20/2022, de 12 de Janeiro), que regulamenta a Lei n.º 54/2015, de 22 de Junho sobre o regime jurídico da revelação e aproveitamento de recursos geológicos em Portugal.

<sup>40</sup> Mineral and Petroleum Resources Development Act, N° 28 of 2002.

observância das regras sobre a segurança, o uso económico do solo, os direitos das comunidades locais e a protecção e defesa do ambiente»<sup>41</sup>. Para tal, o a avaliação do impacte ambiental a que os projectos mineiros estão sujeitos, deve considerar os seguintes aspectos: «a) avaliação dos efeitos do projecto sobre o ambiente; b) impacto social dos projectos; c) plano de gestão ambiental; d) programa de acompanhamento ambiental; e) auditorias ambientais, bem como os respectivos relatórios ambientais; f) programas de reabilitação ambiental; g) plano de abandono de sítio; h) encargos financeiros ambientais; i) garantia financeira dos encargos ambientais; j) planos de uso de águas; k) planos de gestão de resíduos; l) controlo de substâncias perigosas»<sup>42</sup>. Embora defendamos a necessidade de melhoria do quadro normativo, é também prosseguida uma política de conteúdo local que materialize a igualdade de oportunidades e o direito de participação no processo de desenvolvimento, através da protecção dos direitos das comunidades locais, da mão-de-obra local, bem como do mercado e da produção nacional.

Esse quadro normativo angolano, sugere-nos a adopção de um modelo de desenvolvimento sustentável dos minerais críticos para a transição energética em África, por representar uma solução de equilíbrio entre valores constitucionais contraditórios, mas conciliáveis (integração dos factores económico, social e ambiental do desenvolvimento e equidade intergeracional e intrageracional), o que é determinante para os países em via de desenvolvimento como os africanos onde se insere Angola, que têm a extracção de minerais como base da sua economia<sup>43</sup>. Essa perspectiva está em consonância com a Visão Mineira Africana (VMA) ancorada num desenvolvimento sustentável do sector de mineiro que signifique um desenvolvimento mineral sustentável em termos ambientais, económicos e sociais, que tenha em conta «a dinâmica do mercado, inovação tecnológica, envolvimento da comunidade, saúde e segurança, impactos ambientais e arranjos institucionais».

---

<sup>41</sup> Artigo 9.º do Código Mineiro.

<sup>42</sup> Artigo 63.º do Código Mineiro.

<sup>43</sup> E.M. SIMBA, *Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola*, Tese de Doutoramento, pp. 270 e 382-283.

A abordagem do desenvolvimento sustentável permite materializar as considerações de Lindsay Kuczera e Shannon Heyck-Williams, no sentido de que os países que trabalham para enfrentar as alterações climáticas, através da implantação de tecnologias de carbono zero, devem ter a responsabilidade ambiental e social como prioridade na aquisição e processamento desses minerais, adotando um desenvolvimento que minimize e trate dos impactos nas comunidades locais, nos habitats da vida selvagem, no uso e contaminação da água e nas emissões provenientes da mineração e processamento, garantindo ao mesmo tempo o direito das comunidades, a segurança dos trabalhadores e os direitos humanos e dos trabalhadores<sup>44</sup>.

Para lidar com as questões atinentes a protecção do ambiente, dos direitos humanos, e especialmente dos direitos das comunidades locais, é também necessário que os Estados adotem os mecanismos de certificação da exploração sustentável dos recursos minerais críticos, a exemplo do que se procede relativamente a certificação dos diamantes brutos no âmbito do Sistema de Certificação do Processo Kimberley, que proíbe a importação e a exportação de diamantes brutos de e para países que não são membros do Processo de Kimberley<sup>45</sup>. No caso angolano, o Código Mineiro obriga o ministério responsável pelo setor mineiro a institucionalizar um sistema que visa a certificação da origem dos minerais

---

<sup>44</sup> L. KUCZERA, S. HEYCK-WILLIAMS, *Critical Minerals for Clean Energy Reference Guide*, Washington, D.C.: National Wildlife Federation, 2022, p. 12.

<sup>45</sup> O Processo de Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme ou KPCS) surgiu de uma reunião dos países africanos produtores de diamantes, realizada em Kimberley, na África do Sul, em maio de 2000, a partir da qual, em dezembro deste ano, a Organização das Nações Unidas elaborou uma resolução destinada a estabelecer um sistema de certificação que evitasse a venda de diamantes disponíveis no mercado para financiar guerras civis contra governos instituídos. Em novembro de 2002, os países produtores e compradores de diamantes, bem como a sociedade civil e as empresas como a De Beers, que se dedicam a comercialização de diamantes brutos, representadas pelo World Diamond Council, acordaram no estabelecimento da KPCS, que foi instituída em 2003 pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 55/56, com o objetivo de proteger o comércio legítimo de diamantes brutos, que não são provenientes de zonas de conflito armados e abusos de direitos humanos, evitando o financiamento de armas em países africanos em guerra civil. Pelo Processo Kimberley, os Estados aderentes comprometem-se voluntariamente, através de adoção de medida legais e regulamentares apropriadas, a aceitar a importação e a exportação de diamantes brutos certificados (com procedência confirmada por certificado oficial) e livres de conflito. A adesão de um país ao KPCS está dependente da assunção dos seguintes compromissos: a) aquisição apenas de diamante de países que não financiem grupos rebeldes ou outras entidades que tenham o objetivo de destituir um governo reconhecido pelas Nações Unidas. b) exportação exclusiva de diamantes brutos acompanhados de um certificado em conformidade com o Processo de Kimberley c) aceite apenas a importação ou exportação de diamantes brutos, de e para países partes do KPCS (Vide <https://www.kimberleyprocess.com/en>).

estratégicos que se destinem à exportação, aplicando-se subsidiariamente as regras do Regulamento do Sistema de Certificação do Processo Kimberley aprovadas pelo Decreto n.º 56/03 de 26 de agosto<sup>46</sup>. Entendemos que essa abordagem deve igualmente ser feita relativamente aos minerais críticos. Do lado dos países receptores dos minerais críticos, além de, internacionalmente, serem obrigados a adquirir os minerais certificados, devem também realizar a *due diligence* necessária para garantir que a origem desses minerais não está relacionada com a violação dos direitos humanos das pessoas, direitos das comunidades, segurança dos trabalhadores e do dever de proteger o ambiente, tal como procede o Regulamento (UE) 2017/821 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2017, que estabelece as obrigações referentes ao dever de diligência na cadeia de aprovisionamento que incumbe aos importadores da União de estanho, de tântalo e de tungsténio, dos seus minérios, e de ouro, provenientes de zonas de conflito e de alto risco.

Por fim, destacamos as indicações dadas pela Décima Nona Sessão da Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente quanto aos caminhos a seguir para as necessidades críticas de África no que toca aos minerais<sup>47</sup>:

a) O primeiro caminho consiste na necessidade de se aproveitar os factores geopolíticos, comerciais e ambientais como determinantes para evitar erros do passado e tirar partido das novas oportunidades que estes minerais oferecem;

b) O segundo caminho recai sobre uma abordagem ambientalmente saudável que exige uma mineração de minerais críticos assente na sua extracção e utilização responsável, através da restauração, circularidade, controlo da poluição e gestão sustentável de recursos, entre estratégias-chave para reduzir a pegada ecológica ou ambiental. Ainda sobre esse caminho, deve-se ter presente a filosofia de que a transição

---

<sup>46</sup>E.M. SIMBA, *Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola, Tese de Doutoramento*, pp. 259-260.

<sup>47</sup> AFRICAN MINISTERIAL CONFERENCE ON THE ENVIRONMENT, *Environmental aspects of critical minerals in Africa in the clean energy transition*, Note by the Secretariat, Addis Ababa, 14–16 August 2023 (AMCEN/19/EGM/4) – Disponível em [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals\\_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43012/minerals_africa.pdf?sequence=3&isAllowed=y) [Acesso aos 30/10/2023].

para um desenvolvimento com baixas emissões aumenta o crescimento socioeconómico ambientalmente sustentável;

c) O terceiro caminho impõe ao continente africano a necessidade de se concentrar na construção de um sector industrial competitivo e com baixas emissões de carbono, perspectivando uma geração de mais 200 milhões de dólares a 2 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2030, criando progressivamente até 3,8 milhões de empregos ao longo de 30 anos.

Relativamente ao último caminho, entendemos que a indústria extractiva deve ser utilizada para alavancar a industria transformadora local, através da adopção de uma política que restrinja a exportação de matéria-prima não processada, tal como alguns países do continente estão a proceder, mas também através da obrigação dos concessionários mineiros adquirem os bens e serviços localmente produzido, determinados mediante a combinação de critérios como o da agregação de valores (cerca de 70 de incorporação nacional), propriedade e da origem angolana do produto ou serviço<sup>48</sup>.

### *Conclusões*

Quanto à classificação entre minerais comuns e minerais estratégicos, concluímos que, além da existência de um regime especial dos minerais estratégicos, os critérios definidos pelo Código Mineiro para a classificação de um mineral como estratégico, não são cumulativos. Por exclusão de partes, os minerais não classificados como estratégicos, consideram-se minerais comuns.

Conclui-se também que, geralmente, os minerais estratégicos podem ser críticos, mas este conceito não existe na lei angolana que privilegia os critérios da importância económica, social, tecnológica e militar na classificação dos minerais estratégicos, deixando de lado factores como a disponibilidade e a substituibilidade do recurso no

---

<sup>48</sup> E.M. SIMBA, *Contributos para a Compreensão do Direito Mineiro Angolano partindo do Modelo de Desenvolvimento Económico adotado na Constituição da República de Angola*, Tese de Doutoramento, pp. 289-290.

quadro da protecção da indústria e da economia nacional da sua escassez ou risco de ruptura de estoque, o que é fundamental para um país que tem a necessidade de promover a diversificação da economia e tem uma boa parte da população que vive da pequena agricultura e da agricultura de subsistência.

Isso leva-nos a concluir que enquanto o mundo ocidental tem como minerais críticos aqueles que concorrem para a transição energética, para o continente africano que se debate com problemas básicos como a fome e a necessidade de diversificação da economia, para o caso específico de Angola, deve-se ter também como minerais críticos aqueles que servem de base para a produção de fertilizantes, pelo que recomenda-se a inclusão de critérios que permitem introduzir no Código Mineiro o conceito de minerais críticos além dos estratégicos, de modo a atender melhor às necessidades de desenvolvimento económico e social do país.

O conceito de mineral estratégico adoptado no Código Mineiro privilegia a perspectiva de um produtor, focado na obtenção da renda do recurso. Entretanto, é importante questionar se é possível que Angola alcance o desenvolvimento se continuar a manter uma estratégia de apenas um país produtor e exportador de matérias-primas ou se deverá, de igual modo, apostar no desenvolvimento de uma política de tecnologia e industrialização para a transformação local dessa matéria-prima de modo a agregar valor aos seus minerais, passando a exportar os seus produtos finais, deixando de ser um mero país exportador de minerais essenciais à transição energética e ao desenvolvimento tecnológico mundial.

Uma vez que está estudado que Angola detém e está prestes a iniciar a produção de cerca de 36 dos actuais minerais considerados críticos no mundo, dos quais se destacam os minerais para tecnologias de energias limpas como o cromo, cobalto, cobre e grafite<sup>49</sup>, consideramos crucial a definição de uma estratégia que direcione o país não só para o posicionamento de produtor/exportador, mas também para o posicionamento de transformador, não só relativamente aos minerais para a transição energética, mas

---

<sup>49</sup> <https://www.angonoticias.com/Artigos/item/73789/angola-confirma-ter-reservas-comerciais-de-36-minerios-criticos>



também os de importância para as tecnologias e para a produção de fertilizantes como é o caso do potássio e do fosfato.

Para tal, é necessário que um dos pilares estratégicos a adoptar assente na promoção da inovação científica e desenvolvimento tecnológico, bem como na catalisação, apoio e capacidade do sector privado angolano para toda a cadeia de minerais críticos para a transição energética e não só, desde a prospecção, exploração até a sua transformação em produtos finais.

Por outro lado, é importante a promoção da cooperação entre o Instituto Geológico de Angola (IGEO), a Agência Nacional de Recursos Minerais (ANRM) com as universidades locais, na base da qual são criados pequenos grupos de estudos de cada mineral estratégico de que Angola tem potencial, em toda a sua cadeia produtiva até ao consumidor final.

A transição energética é importante para nós não só para se atingir a neutralidade de carbono, mas sim também para dela tirar proveitos económicos para atingir os objectivos de desenvolvimento sustentável do país e, claramente, definido na CRA, pois do contrário não estaremos preparados para atingirmos a justiça climática que tanto se pretende.

Por isso, é relevante destacar que a prossecução desses objectivos desenvolvimentistas do mundo actual, suportado pelos minerais considerados críticos, não deve ser feita à custa dos direitos humanos e da protecção do ambiente nas localidades onde são explorados, principalmente no continente africano. Ou seja, deve haver um justo equilíbrio entre os valores atinentes à procura desses recursos e os valores que podem ser negativamente afectados por essa procura.

Para tal, é também determinante a adopção de práticas de mineração sustentáveis que, por um lado, minimizem os danos socioambientais e, por outro lado, maximizem e optimize o potencial de tornar a indústria mais ecológica e protectora dos direitos das pessoas existentes nas áreas da mineração.



FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

*Declinazioni “verdi” del mercato del futuro, tra impresa, dichiarazioni e consumatori*  
*Green declinations of the market of the future, between business, declarations and*  
*consumer*

**Abstract:** *L'articolo analizza le nuove tendenze del mercato europeo in materia di green claims, greenwashing e tutela dei consumatori per garantire uno sviluppo sostenibile per tutti i cittadini e le generazioni future.*

**Abstract:** *The article analyses the new trends in the European market on the green claims, greenwashing and consumer protection to ensure sustainable development for all citizens and future generations.*

**Keywords:** *green law; greenwashing; green deal; dichiarazioni ambientali; dichiarazioni di sostenibilità; consumatore;*

**Keywords:** *green law; greenwashing; green claims; green deal; environmental declarations; sustainability declarations; consumer;*

### 1. *Introduzione (breve) alla green law*

L'attuale situazione climatica in profondo e drammatico cambiamento<sup>1</sup> sollecita un immediato attivismo dei legislatori italiano ed europeo; alcuni interventi normativi

---

<sup>1</sup> Sul punto si veda quanto affermato da Fatih Birol, Direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia, Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti, e Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, nel blog della BCE dal titolo "È il momento di un'economia europea a prova di cambiamento climatico" il 24 novembre 2023 ed in particolare «il cambiamento climatico sta accelerando. Il tempo che abbiamo a disposizione per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C si sta esaurendo. Possiamo fare la nostra parte nell'ambito dei mandati a noi conferiti oppure subire le drammatiche conseguenze della nostra inazione. Mentre responsabili delle politiche, leader di impresa e membri della società civile si preparano ai negoziati sul clima in occasione della Conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici COP28, che si terrà la prossima settimana a Dubai, appare ormai certo che il 2023

dell'Unione Europea e soprattutto la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana sono intervenuti per realizzare una società – purtroppo non sempre condivisa<sup>2</sup>- *multistakeholder*, sostenibile<sup>3</sup>, sensibile alle tematiche dell'ecologia in chiave economico/produttiva<sup>4</sup>.

Nei programmi europei è “sul tavolo” il dialogo/confronto delle imprese con gli *stakeholders* per le strategie sull'ambiente, per la realizzazione di un modello imprenditoriale<sup>5</sup> vincolato all'obiettivo di conservare e tutelare gli interessi fondamentali della collettività, riducendo le attività dannose per la salute e l'ambiente, in un mercato caratterizzato dall'implementazione dei principi di precauzione<sup>6</sup> e sostenibilità con uno

---

sarà l'anno più caldo di sempre. Siccità, inondazioni e incendi estremi stanno avendo pesanti ripercussioni sul piano umano ed economico in tutto il mondo. I dati parlano chiaro: l'analisi della Banca centrale europea dimostra che quanto più a lungo aspetteremo a ridurre le emissioni e a passare a un'economia più verde, tanto più elevato sarà il prezzo da pagare. L'indagine sugli investimenti 2023 della Banca europea per gli investimenti mostra che due imprese europee su tre devono già affrontare danni e perdite a causa del cambiamento climatico. [...] La transizione verde è importante non soltanto per tutelare l'ambiente, ma anche per salvaguardare l'economia. Non ha senso dal punto di vista economico investire in fonti di energia sempre meno competitive, anziché abbracciare i progressi tecnologici che plasmeranno il mix energetico del futuro. Se l'Europa non parteciperà attivamente alla rivoluzione energetica globale, la sua competitività ne uscirà irrimediabilmente danneggiata. [...] Strumenti di finanziamento come le obbligazioni verdi emesse dall'UE contribuiranno a finanziare i progressi nel campo delle tecnologie pulite e sarebbero ancora più efficaci nel contesto di un'unione dei mercati dei capitali completa a tutti gli effetti. Soluzioni di finanziamento o garanzie mirate ad attenuare il rischio connesso a investimenti privati altamente innovativi (come parchi eolici galleggianti, idrogeno verde o nuove tecnologie per le batterie) contribuiranno all'introduzione di infrastrutture di cui l'Europa ha bisogno per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette. A livello mondiale la fissazione del prezzo del carbone garantirebbe trasparenza, per incoraggiare i consumatori e gli investitori a orientarsi verso prodotti e attività finanziarie sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico».

<sup>2</sup> Cfr. D. GALLETI, *Le politiche di gestione del rischio, modelli giuridici per l'assunzione delle decisioni d'impresa*, Napoli, 2021, p. 204 ss.

<sup>3</sup> Sul rapporto tra sostenibilità e diritto si veda M. PIERACCINI E T. NOVITZ, *Legal perspectives on sustainability*, Bristol, 2020, p. 9 ss.

<sup>4</sup> Ex multis si vedano P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, in “Rivista delle società”, 2-3, 2021, p. 343 ss.; V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”)*, in “Orizzonti del Diritto Commerciale”, 2, 2022, p. 413 ss.; L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?*, in “Federalismi.it” - Paper 23 giugno 2021, p. 1; I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in “Federalismi.it” - Paper 23 giugno 2021, p. 1; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 2, 2021, p. 471, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 3, 2021, p. 285.

<sup>5</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in “Contratto e impresa”, 1, 2023, p. 54 ss.

<sup>6</sup> N. LUGARESÌ, *Diritto dell'ambiente*, Milano, 2020, p. 103.

sguardo alla corretta regolamentazione dei processi decisionali e comportamentali degli imprenditori, indirizzando l'attività economica pubblica e privata non solo al perseguimento di fini sociali e a risultati finanziari, ma verso un'azione socialmente e costantemente responsabile nonché garante dell'ambiente e di tutti gli *stakeholder*.

Le recenti modifiche dell'ordinamento nazionale si inseriscono in un più ampio movimento europeo e internazionale<sup>7</sup> per l'attuazione del cd. *Green Deal*, piano d'azione programmatico per la riduzione dell'inquinamento e la promozione di un uso efficiente delle risorse<sup>8</sup>, e per il passaggio da un modello economico caratterizzato dalla sostenibilità ad un modello di transizione verde con un'economia pulita e circolare grazie all'implementazione degli investimenti privati<sup>9</sup>, capace di tradurre l'impegno *green* di carattere politico in un dovere giuridico vincolante<sup>10</sup>, attraverso un mercato unico per

---

<sup>7</sup> Cfr. L. SALVEMINI, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, Torino, 2022, p. 49 ss.

<sup>8</sup> Si veda E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in "Orizzonti del Diritto Commerciale", 1, 2020, p. 71 ss., il quale ricorda che tra i vari obiettivi, oggi vincolanti per l'Unione europea, si annoverano la riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas ad effetto serra del 30% rispetto alla stessa tipologia di emissione avutesi nel 2005 (art. 1 regolamento 2018/842/UE del 30 maggio 2018 sulle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri dell'Unione nel periodo 2021-2030), l'implementazione della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 pari almeno al 32% (art. 3.1 direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e il raggiungimento nel 2030 di un'efficienza energetica capace di determinare una riduzione del consumo di energia (primaria e/o finale) pari ad almeno il 32,5% rispetto alle proiezioni formulate nel 2007 (art. 1.1 direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, come modificato dalla direttiva 2018/2002/UE dell'11 dicembre 2018).

<sup>9</sup> Ai fini di una mobilitazione degli investitori internazionali l'Unione Europea continuerà a guidare gli sforzi intesi a plasmare un sistema finanziario che promuova la crescita sostenibile a livello mondiale, dove il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde. Sono necessari segnali sul lungo periodo per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso gli investimenti verdi ed evitare gli attivi non recuperabili. «La sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria: molte imprese si concentrano ancora troppo sui risultati finanziari a breve termine a scapito dello sviluppo a lungo termine e degli aspetti connessi alla sostenibilità. Imprese e istituzioni finanziarie dovranno anche migliorare la trasparenza dei dati relativi al clima e all'ambiente, in modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti. A tal fine la Commissione rivedrà la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. [...] In secondo luogo, la strategia punta a offrire maggiori opportunità agli investitori e alle imprese agevolando l'individuazione degli investimenti sostenibili e garantendone la credibilità»; cfr. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019) 640 final, p. 19 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Commissione Europea, *Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo e Del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)*, Bruxelles, 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD).

un'Europa coesa e determinata nell'affrontare la difficile transizione verso un'economia verde sostenibile.

Le recenti proposte di direttiva pongono al centro della strategia per la transizione l'impegno delle società, operanti nei vari settori dell'economia, di implementare l'economia verde e climaticamente neutra, così la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità recante modifiche alla direttiva (UE) 2019/1937, richiede alle società e alle imprese di realizzare politiche che riducano gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente all'interno delle catene del valore, attraverso il potenziamento delle pratiche di sostenibilità nei sistemi di governo e gestione societaria con decisioni imprenditoriali che ricomprendano valutazioni in termini di impatto climatico e ambientale.

La direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Dicembre 2022<sup>11</sup> sulla *Corporate Sustainability Reporting* del 14 dicembre 2022, in particolare "impone" obiettivi di sostenibilità non solo al mondo finanziario, ma anche all'attività d'impresa<sup>12</sup> da attuarsi mediante il libero accesso alle informazioni di sostenibilità ritenute necessarie, rilevanti e affidabili<sup>13</sup> per consentire di valutare gli investimenti caratterizzati da modelli di business e attività sostenibili e/o ESG<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, Note e studi, 1, 2023, secondo cui «in questo contesto si collocano due importanti novità a livello europeo: la direttiva (UE) 2022/2464 sul nuovo obbligo di rendicontazione in materia di sostenibilità, che sostituisce la direttiva sulle informazioni non finanziarie ampliandone sia l'ambito di applicazione, sia il contenuto delle informazioni da fornire; e la proposta di direttiva del 23 febbraio 2022 sui doveri di diligenza delle imprese ai fini di sostenibilità (DDS), che introduce (i) doveri generali di diligenza degli amministratori; (ii) obblighi per le imprese nella lotta al cambiamento climatico; (iii) obblighi di comportamento relativi agli impatti negativi su diritti umani e ambiente che possono derivare dall'attività non solo delle società, ma anche delle loro catene del valore. Si tratta di discipline destinate a generare un impatto significativo per le imprese di grandi e grandissime dimensioni, condizionandone le scelte di mercato, gli assetti organizzativi, le prospettive di rischio e opportunità e, in senso complessivo, le strategie di business».

<sup>12</sup> Cfr. DI SARLI, *Una proposta di direttiva della Commissione UE in materia di Corporate Sustainability Reporting*, in "Il Nuovo Diritto delle Società", 9, 2021, p. 1562.

<sup>13</sup> Cfr. G. FERRARINI, ZHU, *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*, ECGI, Law Working Paper N°. 588/2021, 2021, p. 30.

<sup>14</sup> Cfr. M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in "Rivista delle Società", 5, 2019, p. 992 ss.

Obiettivo della direttiva è il miglioramento in chiave digitale della comparabilità e dell'uso delle informazioni per integrare i capisaldi del sistema di finanza promossi dal *Green Deal* europeo<sup>15</sup> così da raggiungere standard europei di rendicontazione<sup>16</sup> che

---

<sup>15</sup> Capisaldi che sono rappresentati dal Regolamento relativo all'informazione sulla sostenibilità nei servizi finanziari (Regolamento UE 2019/2088) e dal Regolamento sulla tassonomia (Regolamento UE 2020/852), cfr. L. MARCHEGIANI, *Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione di impresa e fiducia degli stakeholders*, in "Osservatorio del diritto civile e commerciale", 1, 2021, p. 105 ss.

<sup>16</sup> Per la Commissione è necessaria una maggiore standardizzazione delle informazioni fornite dalle imprese, perché la mancanza di precisione dei requisiti attuali, il controllo inadeguato della loro qualità, il numero elevato di standard e modelli privati rendono estremamente discrezionale e complessa la scelta delle informazioni. La proposta mira a ridurre i costi superflui del reporting di sostenibilità per le aziende, e a permettere loro di soddisfare la crescente domanda di informazioni sulla sostenibilità in modo efficiente. Porterà chiarezza e certezza su quali informazioni di sostenibilità riportare, e renderà più facile per i preparatori ottenere le informazioni di cui hanno bisogno ai fini del reporting dai loro partner commerciali (fornitori, clienti e società partecipate). Dovrebbe anche ridurre il numero di richieste che le aziende ricevono per informazioni sulla sostenibilità in aggiunta alle informazioni che pubblicano nei loro rapporti annuali. La Commissione sostiene le iniziative del G20, del G7, del Financial Stability Board e di altri per generare un impegno internazionale per sviluppare una base di standard globali di rendicontazione della sostenibilità che si baserebbe sul lavoro della Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Le proposte dell'International Financial Reporting Standards Foundation di creare un nuovo Sustainability Standards Board sono particolarmente rilevanti in questo contesto, così come il lavoro già svolto da iniziative consolidate come la Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l'International Integrated Reporting Council (IIRC), il Climate Disclosure Standards Board (CDSB) e CDP (ex Carbon Disclosure Project). La presente proposta mira a costruire e a contribuire alle iniziative internazionali di reporting sulla sostenibilità. Gli standard di reporting di sostenibilità dell'UE dovrebbero essere sviluppati in una costruttiva cooperazione bidirezionale con le principali iniziative internazionali, e dovrebbero allinearsi a tali iniziative per quanto possibile, tenendo conto delle specificità europee; cfr. Commissione Europea, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting, Brussels, 21.4.2021 COM(2021) 189 final, p. 4. «The information needs of users have increased significantly in recent years and will almost certainly continue to do so. There are several reasons for this. One is the growing awareness of investors that sustainability issues can put the financial performance of companies at risk. Another is the growing market for investment products that explicitly seek to conform to certain sustainability standards or achieve certain sustainability objectives. Yet another is regulation, including the Sustainable Finance Disclosure Regulation and the Taxonomy Regulation. [...] There is therefore a widening gap between the sustainability information companies report and the needs of the intended users of that information. On the one hand, this means that investors are unable to take sufficient account of sustainability-related risks in their investment decisions. This in turn has the potential to create systemic risks that threaten financial stability. On the other hand, the gap means that investors cannot channel financial resources to companies with sustainable business models and activities. This in turn undermines the achievement of the objectives of the European Green Deal. It also hampers stakeholders' ability to hold undertakings accountable for the impact they have on people and the environment, creating an accountability deficit liable to undermine the efficient functioning of the social market economy»; Cfr. Commissione Europea, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting, Brussels, 21.4.2021 COM(2021) 189 final, p. 3.

garantiscono un'informazione affidabile e comparabile su tutto il territorio europeo<sup>17</sup>, operando attraverso standard evoluti sulla selezione delle informazioni collegate al principio della doppia rilevanza<sup>18</sup>.

Il legislatore ha individuato un modello di "responsabilità allargata"<sup>19</sup> che agisce sull'azione imprenditoriale in via preventiva, ricercando la massima *disclosure* possibile per la comunicazione che non sarà limitata alle dichiarazioni di sostenibilità, ma comprenderà anche il *greenwashing*<sup>20</sup> e i *green claims*<sup>21</sup> per responsabilizzare certamente le imprese<sup>22</sup>, ma soprattutto per tutelare i consumatori<sup>23</sup> dalle pratiche sleali e garantire

---

<sup>17</sup> Sul punto si leggano le informazioni raccolte dalla Commissione Europea sul tema: «the Commission also organised multi-stakeholder workshops on the materiality concept (November 2019) and the assurance of sustainability information (December 2020), as well as separate consultation meetings with different stakeholder groups in May 2020 (companies, civil society organisations and trade unions). The consultations revealed some differences between users and preparers of sustainability information. Users tend to prefer detailed and comprehensive reporting requirements. Preparers expressed concern about the costs of such requirements, often stated a preference to retain a large degree of discretion about what to report and how to report it. The open public consultation on the NFRD revision nevertheless showed that there was very strong support for mandatory sustainability reporting standards (over 80% of all respondents, including 81% of respondents who are or who represent companies that prepare sustainability reports). Many stakeholders stressed that if the EU develops sustainability reporting standards, it should build on and be consistent with international standard-setting initiatives. Stakeholders also emphasised the need to clarify the obligation to report according to the double materiality perspective. Consultations also showed that there was strong support for measures to ensure the alignment of NFRD sustainability reporting requirements with relevant EU legislation, in particular the Sustainable Finance Disclosure Regulation and the Taxonomy Regulation»; cfr. Commissione Europea, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting, Brussels, 21.4.2021 COM (2021) 189 final, p. 8.

<sup>18</sup> Cfr. G. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità*, in "Orizzonti del diritto commerciale", 1, 2023 p. 273 ss.

<sup>19</sup> Sul tema cfr. T. FEBBRAJO, *La responsabilità "allargata" dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti: un contributo della giurisprudenza alla tutela dell'ambiente*, in P. SILVESTRELLI, a cura di, *Lo sviluppo sostenibile del territorio. Problematiche e opportunità*, Macerata, 2015, p. 314 ss.

<sup>20</sup> Cfr. L. DELL'OLIO, *Più severità negli standard Ue per greewashing e fondi ESG*, La Repubblica, 21 novembre 2022.

<sup>21</sup> Sull'importanza della comunicazione e l'integrazione degli strumenti di comunicazione ambientale si veda M. CRIVELLARO, G. VECCHIATO, F. SCALCO, *Sostenibilità e rischio greenwashing*, Padova, 2012, *passim*.

<sup>22</sup> Cfr. Considerando N. 2 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>23</sup> Per A. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002, p. 69, la definizione di consumatori e utenti è «la risultante delle definizioni che nelle direttive comunitarie e nelle loro regole attuative si è data del consumatore: è tale chi acquista un bene o un servizio per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale svolta» e M. BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, cit., p. 19 ss.



un'informazione adeguata a veicolare la diffusione di prodotti sostenibili a prezzi equi per incoraggiare la partecipazione attiva all'economia circolare dello stesso consumatore<sup>24</sup>.

## 2. Greenwashing, mercato e consumatori

I *green claims*<sup>25</sup> sono una delle ultime tendenze della comunicazione commerciale utilizzati per reclamizzare l'anima verde dei prodotti e già all'inizio del fenomeno si è registrata nel mercato una proliferazione di sigle, riferimenti, attestazioni, autodichiarazioni ecologiche, sostenibili e ambientali di facciata che, in caso di impossibilità di verifica chiara e trasparente delle prestazioni ecologiche del produttore e del prodotto stesso, hanno concorso all'affermazione del *greenwashing*, strategia di comunicazione o di marketing atta ad esibire l'ecosostenibilità della propria attività in taluni casi presunta, in altri assente o addirittura per occultare l'impatto ambientale negativo<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Sulla figura del consumatore si veda A. DI MAJO, *Consumatori e mercato*, Milano, 2017, p. 14 ss.

<sup>25</sup> C. PAPPALARDO, "Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell'attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote la generalità dei consensi" - *Trent'anni di Green Claim nella giurisprudenza del Giurì e dell'AGCM*, in "Rivista di Diritto Industriale", 3, 2021, p. 235, ricorda che «i green claim sono una delle ultime tendenze della comunicazione commerciale, oggetto in questi tempi di una particolare attenzione da parte delle istituzioni e degli studiosi. Sembra quasi che si tratti di un argomento nuovo, nel quale solo adesso gli operatori del diritto stanno muovendo i primi passi. In realtà [...] la tematica ambientale è di grande attrattiva per il consumatore da oltre trent'anni: prima l'attenzione era focalizzata sul buco dell'ozono, poi sui gas di scarico delle autovetture; adesso sull'inquinamento ambientale (e quindi *in primis* sulla plastica) e sul riscaldamento globale».

<sup>26</sup> Cfr. considerando n. 9 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, dove si legge che «è opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato

Il *greenwashing*, come osservato dalla dottrina<sup>27</sup>, compare per la prima volta nel capitolo 5 degli Orientamenti della Commissione Europea del 25 maggio 2016 per l'attuazione/ applicazione della Dir. 2005/29/CE e definito concettualmente come «appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine 'verde' 'quando (le) asserzioni non sono veritiere o non possono essere verificate'» la cui diffusione è confermata dai dati forniti dalla Commissione che nel 2020 ha giudicato il 53,3% delle asserzioni ambientali come vaghe, fuorvianti o infondate e il 40% del tutto infondate<sup>28</sup>.

Autodichiarazioni esplicite, quali «“T-shirt realizzata con bottiglie di plastica riciclata”, “consegna con compensazione di CO2”, “imballaggio in plastica riciclata al 30%” o “protezione solare rispettosa degli oceani”»<sup>29</sup>, rappresentano per le politiche ambientali comunitarie un grave pericolo giacché contribuiscono a creare nel mercato dell'UE, come rilevato dalla giurisprudenza<sup>30</sup>, condizioni ideali per pratiche di

---

prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che “l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese” sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto».

<sup>27</sup> Per la citazione si veda Cfr. A. PISTILLI, *Il green-washing tra pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta: quando può dirsi atto di concorrenza sleale?*, in “Il Diritto industriale”, 4, 2022, p. 381.

<sup>28</sup> Cfr. Commissione Europea, *Protezione dei consumatori: permettere scelte sostenibili e porre fine al greenwashing*, Bruxelles, 22 marzo 2023.

<sup>29</sup> Cfr. Commissione Europea, *Protezione dei consumatori: permettere scelte sostenibili e porre fine al greenwashing*, Bruxelles, 22 marzo 2023.

<sup>30</sup> Cfr. A. PISTILLI, *Il green-washing tra pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta: quando può dirsi atto di concorrenza sleale?*, cit., p. 383 e Tribunale Gorizia, 26/11/2021, (ud. 25/11/2021, dep. 26/11/2021), che in un caso di greenwashing e concorrenza sleale nel mercato tessile ha affermato che «la giurisprudenza autodisciplinare (decisioni del Giuri e ingiunzioni definitive del Comitato di Controllo) ha posto in rilievo che la pubblicità ambientale può fare riferimento, implicitamente o esplicitamente: alla relazione tra prodotto e ambiente; alla promozione di uno stile di vita eco-compatibile; alla presentazione di un'immagine aziendale caratterizzata dall'impegno ambientale. E ciò, mediante l'utilizzo di dichiarazioni ambientali “verdi” che devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile. In conclusione, a fronte di un'espansione rapida del fenomeno patologico del Green-washing, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario. Nel caso di specie i messaggi pubblicitari denunciati da parte ricorrente sono sicuramente molto generici in alcuni casi - scelta naturale, amica dell'ambiente,, la prima e unica microfibra che garantisce eco - sostenibilità durante tutto il ciclo produttivo, microfibra ecologia - e sicuramente creano nel consumatore un'immagine green dell'azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell'ambiente e riducano fattivamente l'impatto che la produzione e commercializzazione di un tessuto di derivazione petrolifera possano determinare in senso positivo sull'ambiente e sul suo rispetto» a ciò ha

concorrenza sleale, ascrivibili al *genus* delle pratiche commerciali sleali tra imprese sanzionabili ai sensi dell'art 2598 c.c.<sup>31</sup> a danno di imprese<sup>32</sup> realmente sostenibili<sup>33</sup>.

Le autodichiarazioni ambientali contengono frequentemente messaggi che decantano caratteristiche non verificabili, incoerenti e ingannevoli rivolte ai consumatori<sup>34</sup>, che

---

aggiunto che «chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate». E così è stato evidenziato come “il mancato assolvimento dell'onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse”. In altri casi, seppur in presenza di elementi documentali a supporto (es. studi scientifici), è stata comunque affermata la necessità che il claim non sia generico, poiché la ratio e il disposto dell'art. 12 c.a. richiedono “che la comunicazione commerciale nel prospettare un beneficio ambientale debba “consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzati i benefici vantati si riferiscono”. Ciò in ragione del fatto che la sensibilità verso i problemi ambientali è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da una impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio. Ne consegue che non è conforme ad un'esigenza di effettiva tutela dell'ambiente che i vantì ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti.”».

<sup>31</sup> «Per questa ragione è possibile sostenere che l'art. 2598 c.c., nella parte in cui considera sleale ogni comportamento che utilizza ogni mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda», è senz'altro applicabile al caso in esame, allo scopo di sanzionare la condotta del professionista che, diffondendo informazioni di sostenibilità non verificabili o incoerenti con il suo effettivo comportamento, pone in essere una violazione dei principi generali di buona fede e correttezza», sul punto cfr. F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in “Contratto e impresa”, 1, 2021, p. 303, F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella foritura di beni di consumo*, Torino, 2022, p. 69 ss. e più in generale A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2018, p. 667 ss.

<sup>32</sup> In tema di finalità economiche del diritto della concorrenza e del suo conseguente ruolo di salvaguardia del benessere sociale cfr. P. BUCCIROSSI, *Profili economici del diritto alla concorrenza*, in P. CENDON, *Il diritto privato nella giurisprudenza, La concorrenza*, Milano, 2005, p. 917 ss.

<sup>33</sup> Cfr. F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, , cit., p. 303 secondo cui «a fronte di claims ambientali attuati da un operatore professionale, per le imprese concorrenti che non abbiano a loro volta dichiarato pubblicamente il proprio impegno verso la sostenibilità, possono configurarsi due scenari: in un caso, i concorrenti potrebbero essere indirettamente danneggiati dal vantaggio competitivo ottenuto dall'azienda che si professa socialmente responsabile e, così facendo, «attira» i consumatori etici; nell'altro, temendo di subire le conseguenze delle ricadute reputazionali favorevoli alla concorrente che si è dichiarata socialmente responsabile, potrebbero essere indotti a sopportare i costi necessari per «uniformarsi» alle politiche di CSR che risultino dichiarate a mero scopo reclamistico».

<sup>34</sup> «Nell'attesa della definizione a livello europeo di un quadro normativo regolatorio armonizzato, il legislatore italiano, a differenza di altri governi che sulla spinta americana hanno imposto politiche più stringenti per tutelare i cittadini-consumatori da pratiche di *greenwashing*, non ha sviluppato specifiche disposizioni a disciplina degli oneri di veridicità e non ingannevolezza dei messaggi comunicazionali a tematica ambientale. In questo ambito la principale fonte applicabile in via interpretativa contro pratiche di *greenwashing*, è il Codice del consumo», cfr. M. TOMMASINI, *Green claim e sostenibilità ambientale. le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone”, 2, 2023, p. 858 ss.

sensibili alle tematiche ambientali, si professano attenti fautori della sostenibilità<sup>35</sup>, attraverso comportamenti consapevoli e informati volti a favorire e premiare un'economia<sup>36</sup> veramente impegnata e caratterizzata da un'impronta *green*<sup>37</sup>.

I *green claims* sono capaci a rappresentare forme di dichiarazioni ingannevoli o generare aspettative vane<sup>38</sup> nel consumatore, la cui tutela<sup>39</sup> dalla pubblicità ambientale - e conseguentemente la lotta al fenomeno del *greewashing* - non è più procrastinabile in considerazione anche della crescente richiesta di prodotti *ecofriendly* e sollecita le

---

<sup>35</sup> Cfr. Commissione europea - Comunicato stampa, *Eurobarometro: gli europei mostrano un forte sostegno alla politica energetica dell'UE e alla risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina e un maggiore ottimismo per quanto riguarda l'economia*, Bruxelles, 10 luglio 2023, dove si legge che «Più di otto cittadini dell'UE su dieci ritengono che l'Unione debba investire in maniera massiccia nelle energie rinnovabili, come l'energia eolica e solare (85%), e che l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, dei trasporti e dei prodotti ci renderà meno dipendenti dai produttori di energia non UE (82%)».

<sup>36</sup> Cfr. Considerando N. 1 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), dove si legge che «asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione».

<sup>37</sup> C. CIBRARIO ASSERETO, *Il contenzioso tra aziende sul greewashing parte dal tessile*, *Il sole 24 ore*, 14 febbraio 2022, afferma che «secondo il World Economic Forum, circa il 66% dei consumatori (75% tra i millenials) preferisce prodotti eco-friendly rispetto a quelli tradizionali, ed è disposta a pagare per essi prezzi più elevati. Ed ecco che il marketing delle aziende si tinge di green, "sostenibilità" diviene la parola d'ordine. Nel 2021, la Commissione Europea ha stimato che il 42% dei portali di vendita online contiene informazioni ambientali esagerate, ingannevoli o false. Per la moda - che è responsabile per circa 10% delle emissioni globali, e piagata dalla complicata gestione degli scarti e da catene di rifornimento globali tipicamente molto complesse - questa statistica sale al 60% (tanto che, nel Regno Unito, l'autorità antitrust pubblica delle linee guida e apre a metà gennaio un'indagine a tappeto sul settore)».

<sup>38</sup> Tutto ciò è stato possibile perché mancano regole capaci di disciplinare le dichiarazioni e i marchi basati su sistemi di certificazione ambientale e di controllare e di monitorare la conformità di un prodotto/processo o di un'impresa ai requisiti stabiliti. Cfr. Considerando n. 7 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, dove si legge che «è opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n.1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta».

<sup>39</sup> Sulla tutela del consumatore si veda M. BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, 2016, p. 1 ss.

politiche comunitarie ad intervenire con provvedimenti che disciplinino le informazioni garantendo affidabilità e verificabilità al prodotto e al suo ciclo di vita<sup>40</sup>.

La categoria dei *green claims* - e più in generale tutte le forme di comunicazione ambientale già presenti nell'art. 1 delle Modifiche della direttiva 2005/29/CE comprensiva di messaggi o dichiarazioni aventi carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, presenti in testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, di società, di prodotti, garanti di impatto positivo o nullo sull'ambiente di un dato prodotto o professionista, o meno dannosi per l'ambiente rispetto ad altri o migliorati nel corso del tempo - si sono sviluppati nel frattempo senza un correlato sistema normativo, giacché quello esistente carente di standard comuni specifici della pubblicità comparativa<sup>41</sup>, era bisognoso di un *framework* normativo capace di introdurre per ogni forma di comunicazione e/o pubblicità principi di chiarezza, specificazione, da sostituire alla ambiguità ed accuratezza e rispettosi della direttiva 2005/29/CE<sup>42</sup>.

Il 22 marzo 2023 la Commissione Europea con la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite da coordinare con la proposta di direttiva<sup>43</sup> del Parlamento Europeo

---

<sup>40</sup> Cfr. C. PAPPALARDO, “*Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell’attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote la generalità dei consensi*” - *Trent’anni di Green Claim nella giurisprudenza del Giurì e dell’AGCM*, cit., p. 235 ss.; i precedenti in tema di pubblicità ambientale ingannevole sono numerosi tra cui è possibile annoverare: «l’uso del colore verde, e di immagini, segni, “impressioni generali” collegati alla tematica ambientale; l’utilizzo di termini tecnici riferiti all’ambito ecologico (biodegradabile, riciclabile, etc...) e l’uso di certificazioni a supporto; le iniziative ambientali presentate in modo ingannevole; il problema dei claim generici; il problema dei vantì ambientali con riferimento a prodotti inquinanti: questo per quanto riguarda sia i prodotti inquinanti in sé, sia per quanto riguarda l’imballaggio (quest’ultimo molto più frequente, perché applicabile a tutte le tipologie di prodotti); i vantì di assenza di componenti inquinanti: in questo caso, oltre ai problemi generali legati ai vantì di assenza (tra tutti la denigrazione e il vanto di caratteristiche comuni a tutti i prodotti), vi è da tenere in considerazione, oltre al componente sostituito, quello sostituto; il problema di calcolare l’impatto ambientale considerando l’intero ciclo di vita del prodotto: problema che è al centro delle iniziative, anche di carattere legislativo, dell’Unione Europea».

<sup>41</sup> Sul tema P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2023, p. 464 ss.

<sup>42</sup> Sul tema delle pratiche commerciali scorrette e attività del professionista si veda A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milano, p. 195 ss.

<sup>43</sup> Cfr. Considerando N. 56 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE<sup>44</sup> mira ad intervenire per rafforzare i diritti e la protezione dei consumatori<sup>45</sup> e delle imprese<sup>46</sup> dalle pratiche di *greenwashing*<sup>47</sup>, insistendo sulla trasparenza, attendibilità, comparabilità e verificabilità delle informazioni, focalizzandosi sulle tematiche di sostenibilità, l'aspetto ambientale<sup>48</sup>,

---

<sup>44</sup> Cfr. S. PERUGINI, *La normativa comunitaria*, in G. CASSANO, M. DONA, R. TORINO, a cura di, *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021, p. 35 ss.

<sup>45</sup> «La presente proposta mira a rafforzare i diritti dei consumatori modificando due direttive che ne tutelano gli interessi a livello di Unione: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE). Più specificamente la proposta mira a contribuire a un'economia dell'UE circolare, pulita e verde consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e quindi contribuire a una maggiore sostenibilità dei consumi. Mira altresì a contrastare le pratiche commerciali sleali che distolgono i consumatori da scelte di consumo sostenibili. Migliora infine la qualità e la coerenza dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori. La proposta è una delle iniziative previste nella nuova agenda dei consumatori e nel piano e dà seguito al Green Deal europeo. Dare ai consumatori la possibilità di scegliere e offrire loro soluzioni meno onerose è un elemento centrale del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili. Tale obiettivo va conseguito attraverso una maggiore partecipazione dei consumatori all'economia circolare, in particolare fornendo loro informazioni migliori in merito alla durabilità e alla riparabilità di determinati prodotti prima della conclusione del contratto e tutelandoli maggiormente dalle pratiche commerciali sleali che impediscono acquisti sostenibili. [...] Queste misure sono necessarie per aggiornare la normativa vigente in materia di consumatori al fine di garantire che questi siano tutelati e possano contribuire attivamente alla transizione verde», cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, Bruxelles, 22.3.2023 COM(2023) 166 final, 2023/0085 (COD).

<sup>46</sup> «Nel Green Deal europeo la Commissione si è impegnata a garantire che i consumatori siano responsabilizzati a compiere scelte più informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica. Più precisamente il Green Deal europeo stabilisce l'impegno a contrastare la problematica delle asserzioni ambientali false, garantendo agli acquirenti di ricevere informazioni attendibili, comparabili e verificabili, e così permettendo loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un marketing ambientale fuorviante (*greenwashing*). [...] Il piano industriale del Green Deal, di recente adozione, ribadisce la necessità di consentire ai consumatori di compiere le loro scelte in base a informazioni trasparenti e attendibili sulla sostenibilità, sulla durabilità e sull'impronta di carbonio dei prodotti e sottolinea che la trasparenza del mercato è uno strumento che agevola la diffusione di prodotti a zero emissioni nette con un livello superiore di prestazioni tecnologiche e ambientali. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a valutare ulteriori interventi nel settore. [...] I consumatori desiderano essere maggiormente informati sugli impatti ambientali dei loro consumi e compiere scelte migliori. Tra le richieste della Conferenza sul futuro dell'Europa vi è l'invito a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti, in particolare nella proposta 5 su consumo, imballaggio e produzione sostenibili e nella proposta 20 sulla definizione di norme all'interno e all'esterno dell'UE nelle politiche ambientali», cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, Sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), Bruxelles, 22.3.2023, COM(2023) 166 final, 2023/0085 (COD), pp.1 e 2.

<sup>47</sup> Per un esempio pratico di *greenwashing* e delle sue conseguenze reputazionali e legali si veda A. BOLOGNINI COBIANCHI, *Comunicare la Sostenibilità, Oltre il greenwashing*, Milano, p. 92 e ss.

<sup>48</sup> Per aspetto ambientale si intende l'elemento delle attività di un professionista o di un settore o di un prodotto o gruppo di prodotti che interagisce o può interagire con l'ambiente.

l'impatto <sup>49</sup> e le prestazioni<sup>50</sup> che vengono regolate, stabilendo che le dichiarazioni ambientali (esplicite) siano sottoposte a una serie di controlli e valutazioni a partire dallo stesso professionista, per poi essere certificate da enti terzi accreditati con l'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori la sintesi di valutazione e la certificazione attraverso un link o un codice QR<sup>51</sup>.

Seguendo le indicazioni della proposta chi vuole adottare e comunicare al pubblico attraverso i *green claims* deve fornire adeguato supporto e prova alle proprie autodichiarazioni attraverso un procedimento costituito da attestazione, comunicazione, revisione, verifica e certificazione.

L'attestazione comporta ai sensi dell'art. 3<sup>52</sup> che le autodichiarazioni siano 1) *precise*, quando l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte o a determinati aspetti o a tutte le attività del professionista o a una parte o aspetto di esse, a seconda della pertinenza dell'asserzione, 2) *scientificamente riconosciute*, quando il professionista utilizza informazioni accurate rispettando le norme internazionali applicabili<sup>53</sup>, 3) *spiccatamente ambientali*, dimostrando che gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali oggetto

---

<sup>49</sup> Per impatto ambientale si intende qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

<sup>50</sup> Per prestazioni ambientali si intendono le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore.

<sup>51</sup> Si veda il Considerando n. 36 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), Bruxelles, 22.3.2023, COM(2023) 166 final, 2023/0085 (COD) secondo cui «i consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita e alle informazioni che la attestano. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto».

<sup>52</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>53</sup> Cfr. Considerando N. 32 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

dell'asserzione sono significativi, 4) *socialmente responsabili*<sup>54</sup>, quando il professionista dimostra che l'asserzione non è rispettosa degli obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore, 5) *comparabili*, quando le informazioni sui risultati del prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione sono significativamente migliori in ordine ambientale rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato e se il miglioramento ambientale oggetto dell'asserzione comporta un danno significativo sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi, 6) *complete*, quando si distinguono le eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate da quelle comunicate come informazioni ambientali supplementari e se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e se le stesse sono contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato; gli aspetti o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione devono comprendere anche le informazioni secondarie pertinenti rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Sempre in tema di comparabilità delle autodichiarazioni l'art. 4 della proposta prevede l'obbligatorietà della equivalenza di dati e informazioni utilizzati, dei metodi di elaborazione degli stessi e degli aspetti ambientali comparati. In particolare si legge che l'attestazione di asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere l'impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative") sono conformi quando: a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione, b) i dati utilizzati per valutare gli

---

<sup>54</sup> Con la terminologia responsabilità sociale si considera non solo la responsabilità giuridica dell'impresa, ma anche responsabilità allargata ad interessi ulteriori ed esterni al mero dato normativo.



impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono generati o estrapolati con modalità equivalenti a quelle usate per i dati utilizzati per valutare le caratteristiche ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione, c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione di tutti i prodotti e i professionisti, d) la copertura degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali deve essere effettuata con modalità equivalenti per i prodotti e i professionisti raffrontati.

L'art. 5 della proposta del 22 marzo introduce poi l'obbligo per la dichiarazione ambientale di essere accompagnata da un documento accessibile in forma fisica o sotto forma di link, codice QR che contenga informazioni sugli aspetti, gli impatti o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, le norme internazionali o europee applicabili, gli studi o i calcoli utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza omettere risultati e spiegazioni circa la portata, l'ipotesi e i limiti, fatte salve le informazioni coperte da segreto commerciale, seguita da una concisa spiegazione delle modalità dei miglioramenti oggetto dell'asserzione e da ultimo dal certificato di conformità ex art. 10 con l'attestazione dell'asserzione e i recapiti del verificatore redigente. Il QR, in presenza di asserzioni ambientali relative al clima basate su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, deve allegare una sintesi della valutazione chiara e comprensibile per i consumatori destinatari, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'asserzione è stata formulata.

L'art. 9 della proposta prevede inoltre che le dichiarazioni ambientali siano sottoposte a revisione "periodica" attraverso un riesame e aggiornamento quando si verificano circostanze idonee ad incidere sull'esattezza dell'asserzione ed in ogni caso entro cinque anni dalla data della redazione delle informazioni specificata all'articolo 5, paragrafo 6.

L'attestazione con certificazione ex art. 10 è sottoposta a verifica e convalida indipendente prima di essere resa pubblica<sup>55</sup>, così l'art. 11<sup>56</sup> prevede la figura del verificatore indipendente, organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/200847 che deve soddisfare i requisiti di professionalità e di indipendenza dal prodotto, che reca l'asserzione ambientale, o dal professionista ad essa associato, essendo sul punto fondamentale l'assenza di conflitti di interesse che possano far venire meno l'indipendenza di giudizio o l'integrità in relazione alla verifica e alla professionalità dell'attività di verifica per la quale deve essere garantito un livello massimo di integrità professionale e di competenza tecnica (da valutarsi anche in tema di attrezzature, infrastrutture necessarie, e di personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato) scevre da pressioni o incentivi (in particolare pecuniari) che possano interferire nel giudizio o nei risultati delle attività di verifica con la copertura da segreto professionale per tutte le informazioni apprese.

A conclusione del controllo il verificatore rilascia un certificato di conformità riconosciuto dalle autorità nazionali competenti, che ai sensi dell'art 13<sup>57</sup> rappresenta un ulteriore *enforcement* al fine di rendere effettivo e "funzionante" il sistema di controlli previsto.

Gli stati membri poi dovranno individuare un'autorità pubblica competente dotata di poteri di indagine e di intervento estesi anche al commercio elettronico<sup>58</sup>, di cui l'art. 16<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Cfr. Considerando N. 51 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>56</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>57</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>58</sup> In tema di autorità di vigilanza e consumatori cfr. A. CONTALDO E F. ZAMBUCO, *Autorità di vigilanza (enforcement) per la tutela dei consumatori con le azioni esercitabili*, in G. CASSANO, M. DONA, R. TORINO, a cura di, *Il diritto dei consumatori*, cit., pp. 1011 e 1012, dove si legge che si stanno sviluppando politiche volte ad introdurre sistemi di protezione per il consumatore che abbandonando la veste di «mero destinatario passivo di prestazioni erogate dallo Stato, per assumere quella di utente, parte (debole) di un rapporto giuridico del tutto peculiare, intercorrente tra soggetti privati ma «mediato da un'autorità pubblica, dotata di una potestà autoritativa di parziale determinazioni del contenuto delle prestazioni».

<sup>59</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

elenca i poteri i) di accesso ai documenti, dati o informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della direttiva, ii) di richiesta a persone fisiche o giuridiche di informazioni, dati o documenti indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di accertare la violazione e le sue modalità, iii) di indagine per accertare le violazioni della direttiva o imporre ai professionisti di adottare misure correttive adeguate ed efficaci, iv) di adozione di provvedimenti ingiuntivi, v) di imposizione di sanzioni. L'attività dell'autorità ai sensi dell'art. 15<sup>60</sup> è comprensiva di controlli periodici sul mercato delle asserzioni ambientali esplicite, dei sistemi di etichettatura ambientale applicati e delle certificazioni se è stata ravvisata una non conformità, provvedendo ad adottare entro trenta giorni tutte le misure correttive del caso.

L'impianto sanzionatorio previsto dalla proposta è improntato all'effettività, proporzione e capacità dissuasiva e indica i seguenti criteri<sup>61</sup> per determinare la sanzione: la gravità, l'entità e durata della violazione, l'intenzionalità o la colpa, la capacità finanziaria, fattori aggravanti o attenuanti e le sanzioni previste vanno dalle ammende che revocano i benefici economici previsti il cui importo è aumentato nel caso di reiterazione, alla confisca dei proventi percepiti per la transazione ed infine l'esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprensivi di procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

È previsto inoltre il diritto attribuito a persone fisiche o giuridiche o organizzazioni dotate di un legittimo interesse di rivolgersi all'autorità di vigilanza competente

---

<sup>60</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>61</sup> Si veda l'art. 17 nella parte in cui prevede che le sanzioni devono essere determinate sulla base dei seguenti criteri: a) natura, gravità, entità e durata della violazione; b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile; d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione; e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche; g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

presentando reclamo – istituto già previsto dalla proposta *Corporate Sustainability Due Diligence*<sup>62</sup> - per richiedere misure, quali ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione.

Da ultimo, ma non per importanza, si segnala l'attenzione del legislatore comunitario sui cc.dd. marchi ambientali<sup>63</sup> per i quali all'art. 7<sup>64</sup>, al fine di armonizzare e implementare il sistema di etichettatura europeo<sup>65</sup>, è stato introdotto un espresso richiamo alla disciplina della proposta relativa alle dichiarazioni ambientali.

### 3. Riflessioni conclusive

---

<sup>62</sup> Sul tema dei reclami cfr. C. G. CORVESE, *La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla insostenibile leggerezza dello scopo sociale alla obbligatoria sostenibilità della due diligence)*, in Banca Impresa Società, 3, 2022, p. 414 ss.

<sup>63</sup> Sul punto si veda l'intervento tenuto, in occasione del XIV Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti Del Diritto Commerciale", G. SPEDICATO, *Note sui rapporti tra la disciplina delle pratiche commerciali sleali e la disciplina dei marchi nel contrasto al greenwashing d'impresa*, Roma, 26-27 maggio 2023, secondo cui «la chiarezza delle asserzioni ambientali effettuate tramite un marchio non è in ogni caso funzione solo delle informazioni ambientali eventualmente fornite dal suo titolare, ma è anche influenzata – in termini ben più ampi e generali – dal contesto in cui (e dalle modalità con cui) tale marchio viene concretamente utilizzato: riemerge così nuovamente il tema del contrasto all'*executional greenwashing*, di cui pure si è dato conto in precedenza. A ben vedere, peraltro, contesto e modalità d'uso possono essere tali da rendere decettivo non soltanto un marchio *green*, ma anche un marchio che di per sé non contenga elementi verbali o figurativi in grado di veicolare informazioni circa le qualità ambientali di un prodotto o servizio».

<sup>64</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

<sup>65</sup> Sul tema si veda A. REDÌ, *L'Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo*, in "Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'ambiente", 2, 2020, p. 136 ss., quando afferma che si assiste «ad un'evoluzione nelle modalità di tutela dell'ambiente, caratterizzate anche dall'impiego di strumenti di mercato, tra i quali i sistemi di etichettatura ecologica, come, appunto, il marchio Ecolabel. [...] Il marchio, operando in funzione della promozione di una domanda e di un'offerta eco-compatibili, si colloca, inoltre, nel quadro di un nuovo modo di intendere lo sviluppo ed il suo rapporto con l'ambiente, superandosi l'originaria conflittualità, e tentandosi una prima conciliazione tra i due termini, già con l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile. [...] Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 2009, nel contraddistinguere i prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, anziché porsi in antitesi con lo sviluppo, limitandolo, è in grado di promuovere uno sviluppo compatibile con l'assiologia caratterizzante il nostro ordinamento, orientando il comportamento dei diversi soggetti che operano nel mercato, in senso favorevole per le risorse naturali, e offrendo così anche un significativo contributo alla realizzazione dell'economia circolare».

Le riflessioni e l'analisi delle proposte di direttive europee che precedono, contribuiscono al riconoscimento e alla tutela dell'ambiente nonché della sostenibilità nelle dinamiche del mercato garantendo i diritti dei consumatori.

Proprio la figura del consumatore parrebbe assumere un ruolo centrale nella legislazione dell'Unione in continuum con la politica europea che sostiene ormai da tempo modelli di tutela e promozione degli interessi dei cittadini-consumatori<sup>66</sup>. Gli obiettivi del *Green Deal* saranno raggiungibili se la normativa saprà garantire ai consumatori una collaborazione nel corretto funzionamento del mercato<sup>67</sup>, superando lo svantaggio causato dalle asimmetrie informative, in particolare in tema di dichiarazioni ambientali, che per lungo tempo hanno ostacolato la libertà di scelta fra i diversi beni e servizi offerti dal mercato<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> A. CONTALDO E F. ZAMBUCO, *Autorità di vigilanza (enforcement) per la tutela dei consumatori con le azioni esercitabili*, in G. CASSANO, M. DONA, R. TORINO, a cura di, *Il diritto dei consumatori*, cit., p. 1011.

<sup>67</sup> Cfr. Considerando N. 6 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), secondo cui «un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto “greenwashing” o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità».

<sup>68</sup> Emblematico sul punto l'editoriale *Combat corporate greenwashing with better science*, 5 dicembre 2023, *Nature* 624, 7-8, doi: <https://doi.org/10.1038/d41586-023-03815-8> [data ultima consultazione 13 dicembre 2023], dove si legge che «businesses are under increasing pressure as several jurisdictions seek to make carbon reporting mandatory. Starting next year, large companies in the European Union will be required to make public their climate and other environmental impacts through the Corporate Sustainability Reporting Directive. Rules enacted in California and being developed by the United States Securities and Exchange Commission could do something similar. Researchers must provide their insights by submitting to public consultations and scrutinizing how rules are applied in practice. This input will be key to ensuring that efforts are based on a consensus of the best available evidence — and that carbon-accounting methodology and accepted data sources are included when companies publish their reports. Governments and other authorities must be more proactive about reaching out for researchers' help in shaping policies. Corporate climate reporting has come a long way but greenwashing remains a live concern. The McKenna report rightly urged that progress must be subject to independent evaluation against targets and strategies. Researchers clearly have more work to do to help ensure that the promise of a greener future becomes a reality».

In quest'ottica ben si colloca la concezione di mercato<sup>69</sup> come luogo in cui le regole<sup>70</sup> non hanno solo il compito di delimitare e regolare, ma possono promuovere la scelta "politica" e i suoi scopi, come quelli della sostenibilità e dell'ambiente<sup>71</sup>.

Lo sviluppo sostenibile potrà essere così compiutamente considerato come canone ermeneutico<sup>72</sup> che consente la tutela dell'ambiente, la cui centralità è stata dichiarata fondamentale dalla Costituzione agli artt. 9 e 41 nel rispetto del principio generale di solidarietà riconosciuto dall'art. 2 della Cost., se saprà offrire un collegamento e un

---

<sup>69</sup> Sul punto appare superata la concezione di mercato quale luogo in cui le regole nascono naturalmente dalla dinamica delle forze economiche che lo pervadono e lo plasmano, cfr. G. ALPA E A. CATRICALÀ, *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016, p. 39

<sup>70</sup> Cfr. N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, pp. 11 e 12.

<sup>71</sup> A titolo esemplificativo si veda il recente convegno promosso dalla Rivista delle Società dal titolo "La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica, Convegno internazionale di studi per i settant'anni della Rivista", 10-11 novembre 2023, Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia e A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria, fra regole e contesto*, Bologna, 2023.

<sup>72</sup> «Sustainable development may thus have a hermeneutical function whether as a customary principle or as a conventional rule, and its characteristics make it a particularly useful interpretative tool. The more flexible and vague the content of the rule used as a hermeneutical reference, the wider the margin of appreciation for the judge in determining the sense of the rule interpreted. Because sustainable development is a notion the content of which varies, its elasticity grants the judge an appreciable degree of liberty, authorizing value, or circumstantial choices to be made. It is therefore a valuable hermeneutical tool weighing upon the interpretation of other rules. [...] Sustainable development is undeniably a very powerful hermeneutical tool in the hands of judges, as it can be used to weigh on the interpretation of existing norms. Having resort to sustainable development in the interpretation process may not only legitimize a dynamic interpretation of treaty rules, but in certain circumstances lead the judge to go as far as to revise the treaty. These outcomes are the result of the integration of, generally, environmental norms into a treaty that did not necessarily take them into account, as well as of the balancing exercise between conflicting norms and interests that sustainable development requires. Sustainable development's interpretative function is thus particularly significant for the power and degree of liberty it grants judges. However, it is only rarely that disputes are brought before the judge, and however powerful the interpretative function may be, sustainable development cannot be limited to that function only. So to limit it would be to ignore its formalization as a primary rule of law aimed at regulating conduct in hundreds of treaties. As attractive as the judicial function may be, its quantitative role in the implementation of international law remains minimal. The primary enforcers of international norms remain the states themselves, and although sustainable development may be used by judges, it is not addressed to them. It is addressed to legal subjects, i.e., states. States are under an obligation to pursue sustainable development; they are bound by an obligation of means, and by implementing these countless treaties they contribute, day after day, to progressively making sustainable development requirements real», cfr. V. BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *The European Journal of International Law*, 23, 2, 2012, pp. 393 e 398; in senso conforme cfr. F. BERTELLI, *Profili civilistici del «dieselgate», questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2022, p. 176 ss.

“sodalizio” tra politica, economia e socialità<sup>73</sup> in prospettiva intergenerazionale<sup>74</sup>, nel rispetto di un’iniziativa economica capace di perseguire non solo scopi economici, ma anche di utilità sociale e ambientale.

---

<sup>73</sup> Cfr. G. ALPA, *Solidarietà, un principio normativo*, Bologna, 2022, p. 112 ss.

<sup>74</sup> Sul tema si leggano le parole di M. LIBERTINI, *Concorrenza e coesione sociale*, in *Persona e Mercato*, 2, 2013, p. 127, quando afferma che «il problema è che l’obiettivo di una crescita economica permanente e illimitata è contraddittorio e insostenibile: l’economia non può espandere all’infinito tutte le sue grandezze, in un sistema finito, qual è il pianeta Terra. Nel 2012 si è celebrato il quarantennale del celebre (a suo tempo: oggi è pressoché dimenticato) rapporto del M.I.T. sui “limiti dello sviluppo”. Tutte le previsioni di quel rapporto si sono rivelate – sul piano analitico - sbagliate. Ciò che rimane però inconfutabile è la premessa dell’analisi: l’impossibilità di una crescita illimitata ed eterna dell’economia, come oggi la conosciamo. Ciò significa che verrà, ad un certo momento, un punto di rottura: la quantità di popolazione, le trasformazioni energetiche, i rifiuti tossici, non potranno aumentare all’infinito. Allo stato attuale questi rischi sono sostanzialmente lasciati in eredità alle generazioni future».





FOCUS



CARLO MERCURELLI

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

*Tra diritti, dignità umana e autodeterminazione:  
la storia esemplare del movimento Vita Indipendente*

*Between rights, human dignity and self-determination:  
the exemplar history of Independent Living*

**Abstract:** *Lo scritto prende in esame l'opera del movimento Vita Indipendente, soffermandosi tanto sul piano teorico, così come su quello delle sue azioni concrete. L'intento è quello di mettere in luce come, a partire dalla problematica rivendicazione di spazi di autonomia in seno alla società, gli attivisti del movimento - prendendo coscienza della propria identità e dell'evidente asimmetria della loro condizione, sotto il profilo sociale e politico - abbiano realizzato iniziative che consentissero loro di rivendicare diritti soggettivi in campo civile, di considerarsi portatori di scopi politici particolari e di diventare cittadini a pieno titolo del demos. La riflessione prende in considerazione, da un lato, la capacità del movimento di mettere a fuoco concetti quali "dignità umana", "diritti fondamentali", "eguaglianza di opportunità", "riconoscimento", "autodeterminazione"; dall'altro, sottolinea l'originalità con cui è stato in grado di rigenerare i suddetti principi (mostrando i limiti concreti della loro attuazione in una società liberaldemocratica) e di condurli «dal cielo dei principi» ad un piano di effettività giuridica. Il saggio, accanto all'analisi dei suddetti nuclei tematici, si sofferma sulle caratteristiche e gli obiettivi del movimento e si concentra sulla genesi e sull'evoluzione dello stesso, offrendo particolare rilievo all'azione dell'attivista statunitense Edward Verne Roberts (1939-1995).*

**Abstract:** *The paper analyzes the activity of Independent Living, focusing both on the theoretical level and on its real actions. The aim is to bring to light how, starting from the problematic claim for spaces of autonomy within society, the activists of the movement - becoming aware of their own identity and the evident asymmetry of their condition, from a social and political perspective - carried out initiatives that allowed them to demand subjective rights in the civil field, to consider themselves bearers of particular political goals and to become full citizens of demos. The reflection considers, on the one hand, the ability of the Movement to focus on concepts such as "human dignity", "fundamental rights", "equality of opportunities", "recognition", "self-determination"; on the other hand, underlines the originality with which it was able to regenerate the above-mentioned principles (showing the real limitations of their implementation in a liberal democratic society) and to bring them «from the heaven of principles» to a level of legal effectiveness. The essay, together with the analysis of the mentioned thematic focal points, dwells on the features and aims of Independent Living and focuses on its birth and evolution, with an emphasis on the action of the American activist Edward Verne Roberts (1939-1995).*

**Keywords:** *Independent Living; dignità umana; eguaglianza di opportunità; autodeterminazione; Edward Verne Roberts*

**Keywords:** *Independent Living; human dignity; equality of opportunities; self-determination; Edward Verne Roberts*

1. *Una riflessione su libertà, diritti e dignità umana a partire dalle rivendicazioni del movimento Vita Indipendente*

“*Independent Living*” è un movimento internazionale che mira a determinare nella società un processo di profondo cambiamento relativo al modo di intendere la disabilità e, di conseguenza, a generare un nuovo approccio nel pensare e realizzare i servizi e gli interventi di carattere politico ed istituzionale sul tema.

L’azione tesa al cambiamento «nasce da una presa di coscienza di una condizione inadeguata, da un’acquisizione individuale e collettiva e da una motivazione chiara verso un obiettivo. Presuppone, quindi, non solo un impegno individuale ma anche un cambiamento della relazione sociale»<sup>1</sup>. “Vita Indipendente”, infatti, parte certamente dal singolo individuo, ma vuole agire «nell’ambito della dimensione sociale, economica e culturale». Per raggiungere tale obiettivo è necessario elaborare «un’azione collettiva che produca come risultato la realizzazione di ogni individuo come persona, nel rispetto dei suoi Diritti Umani e Civili, delle pari opportunità e dell’autodeterminazione»<sup>2</sup>.

Al fine di operare tale rivendicazione, -mutuando le parole di Gianfrancesco Zanetti, l’approccio del movimento non è quello di «costringere “gli altri” a riconoscere e rendere effettivi diritti [...] che determinati soggetti non-inclusi possiedono, in quanto parte dell’umanità e del genere umano, ma che ancora non hanno potuto, per così dire, esplicitare [...]. I soggetti, lo status [...] dei quali è contestato o negato, cercano invece di stabilire le condizioni sociali [...] nelle quali determinate pratiche vengono rese effettive. Queste

---

<sup>1</sup>R. BARBUTO, V. FERRARESE, G. GRIFFO, E. NAPOLITANO, G. SPINUSO (d’ora in poi AA.VV.), *Verso una vita interindipendente*, in ID., *Consulenza alla pari. Da vittime della storia a protagonisti della vita*, Lamezia Terme, Comunità Edizioni, 2007, p. 51.

<sup>2</sup>*Ibid.*

condizioni attuano quel riconoscimento da parte di un intero collettivo che, quale suo esito, determina l'esistenza stessa dei diritti»<sup>3</sup>.

Le iniziative e la riflessione operata, nel corso dei decenni, dal movimento Vita Indipendente pongono al centro del dibattito filosofico, giuridico e politico categorie e concetti che, pur costituendo autentici fondamenti delle democrazie liberali, non assumono un carattere di reale universalità. Se “diritti” e “libertà” riconosciuti costituzionalmente per tutti i cittadini rimangono, per alcuni di loro, dei principi astratti ed inattuati, risulta evidente il *vulnus* generato in seno alla comunità liberaldemocratica, visto che il mancato riconoscimento dei diritti da parte delle istituzioni statali costituisce una lesione inferta alla loro dignità di persone.

A partire da un appello alla dignità umana, letto nel suo fondamento tanto morale quanto esistenziale, il movimento Vita indipendente introduce «una specifica concezione dell'universalità che implica [...] la concretezza. Ogni essere umano può essere riconosciuto nella sua dignità di essere umano godendo del rispetto che gli è dovuto entro un preciso quadro politico-istituzionale»<sup>4</sup>.

La giustificazione dell'esistenza di diritti umani, universalmente ed effettivamente riconosciuti e garantiti, implica due successivi processi: da un lato, il coinvolgimento delle «dinamiche del riconoscimento, da parte di altri individui, di tutti gli altri individui»; dall'altro, la definizione del significato profondo di «autodeterminazione/autonomia: cioè di quella possibilità umana che appartiene intrinsecamente a ogni essere umano ma che necessita di particolari condizioni per esplicare la sua forza»<sup>5</sup>.

Fondamentalmente -come spiega Zanetti- il punto centrale della questione non è quello di rivendicare l'autonomia del soggetto pensante e agente, «ma semmai [...] di affermare l'idea che per pensare e agire liberamente l'essere umano ha bisogno di porsi in relazione con altri esseri umani in condizioni il più possibile paritarie»<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>G.F. ZANETTI, *Prefazione*, in TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli, 2012, p. XIII.

<sup>4</sup>*Ibid.*, p. XIII.

<sup>5</sup>*Ibid.*, p. XIV.

<sup>6</sup>*Ibid.*, p. XIV.

Centrale nella lettura della condizione di discriminazione e di mancanza di pari opportunità è, come detto, il tema del “riconoscimento”. Solo partendo dal valore fondativo della persona, nella definizione del consesso sociale è, infatti, possibile delineare un sistema di autentiche garanzie che stabiliscano le condizioni per lo sviluppo di soggetti liberi e, al tempo stesso, degni di rispetto. Come afferma Giampiero Griffo le persone disabili, per decenni, hanno vissuto una «condizione di cittadini invisibili e una limitazione alla partecipazione alla vita della società. Le persone con disabilità sono state considerate incapaci di vivere pienamente a tutti i livelli la vita sociale, economica, culturale delle società in cui si trovano»<sup>7</sup>.

Il processo di ricostruzione di una identità sociale riconosciuta passa, indubbiamente, attraverso la riformulazione delle regole della società, in maniera tale da garantire alle persone con disabilità «eguali condizioni per il pieno godimento dei diritti umani»<sup>8</sup>. La loro inclusione sociale, tuttavia, per essere tale ha bisogno della piena consapevolezza di un dato: l'intrinseca debolezza e vulnerabilità dell'essere umano. Solo riuscendo a trasmettere il concetto per cui qualsiasi persona, in una determinata fase della propria esistenza, può venirsi a trovare in una condizione di menomazione o disabilità -e così priva della precedente piena fruizione dei diritti- si potrà comprendere a pieno il senso e l'importanza dell'inclusione.

Un aspetto su cui l'azione del movimento Vita Indipendente ha focalizzato, con particolare rilievo, la sua attenzione è quello dell'“autodeterminazione”. Si tratta di un concetto che investe molteplici sfere. È una categoria dal carattere polisemico e multidimensionale, in cui rientrano, numerose accezioni di significato che riguardano, ad esempio, la libertà, la capacità e la possibilità di agire<sup>9</sup>.

Per comprendere a pieno l'argomento nella prospettiva della disabilità (in cui è principalmente coinvolta l'attuazione concreta della libertà, in termini di esplicazione

---

<sup>7</sup>G. GRIFFO, *Persone con disabilità e diritti umani*, in TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani*, cit., p. 143.

<sup>8</sup>*Ibid.*, p. 143.

<sup>9</sup>Su questo aspetto, con specifico riferimento all'ambito della disabilità, si veda: L. COTTINI, *L'autodeterminazione nelle persone con disabilità: percorsi educativi per svilupparla*, Trento, Erikson, 2016.

della propria personalità) è necessario inserirlo in una cornice più ampia. Particolarmente utile a tale scopo può essere la teoria delle capacità, formulata da Amartya K. Sen<sup>10</sup>.

Il concetto di riferimento della riflessione dell'intellettuale indiano -come scrive Lucio Cottini- «è rappresentato da un'idea di qualità della vita, lo “star bene” (*well-being*) [...], che dipende non tanto dai mezzi che ogni individuo ha a disposizione, quanto piuttosto dalla capacità di trasformare tali disponibilità in concrete realizzazioni e risultati nella direzione che egli intende conseguire»<sup>11</sup>.

Se nella riflessione sul tema della qualità della vita è tendenzialmente prioritaria l'enfasi posta sui beni e sui mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi umani (pensiamo, per citare quale esempio, alle riflessioni di Rawls, Sandel e MacIntyre), in Sen, invece -come scrive Stefano Petrucciani- emerge la considerazione della presenza di «molte condizioni personali e sociali che influenzano la conversione di redditi e risorse in qualità della vita»<sup>12</sup>. Se è quest'ultima la questione su cui concentrarsi allora è opportuno porre in primo piano non gli strumenti per perseguire i propri fini, ma direttamente «la vita reale che la gente riesce a vivere (o, facendo un passo in più, la libertà di realizzare vite reali cui si possa a ragion veduta dare valore)»<sup>13</sup>.

Nel corso dei decenni Sen, in numerosi scritti -relativi al complesso tema della relazione tra libertà, benessere e capacità-, ha messo in luce come se il punto vero della questione è quello di «mettere a fuoco le possibilità reali che un individuo ha di perseguire e realizzare i propri obiettivi, allora si deve tener conto non solo dei beni principali in possesso di ogni singola persona ma anche delle caratteristiche personali pertinenti, quelle che governano la *conversione* dei beni principali in capacità di promuovere i propri

---

<sup>10</sup> Per un'analisi del suo pensiero, nella letteratura italiana, si possono vedere: F. BIONDO, *Benessere, giustizia e diritti umani nel pensiero di Amartya Sen*, Torino, Giappichelli, 2003; S. MOCELLIN, *Il sogno poetico di un economista: l'antropologia economica di Amartya Sen, tra welfare economics e teoria dello sviluppo*, Milano, Franco Angeli, 2005; P. BERARDI, *Amartya Sen: l'enigma della giustizia tra costruzione del futuro e libertà tradite*, Bari, Edizioni Giuseppe Laterza, 2013; C. CALTAGIRONE, *Amartya K. Sen: tra economia ed etica*, Roma, Studium, 2017; M. BAGLIERI, *Amartya Sen: welfare, educazione, capacità per il pensiero politico contemporaneo*, Roma, Carocci, 2019. Si veda, anche, S.F. MAGNI, *Etica delle capacità: la filosofia pratica di Sen e Nussbaum*, Bologna, Il Mulino, 2006.

<sup>11</sup>L. COTTINI, *Didattica speciale e inclusione scolastica*, Roma, Carocci, 2017, p. 59.

<sup>12</sup>S. PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, Torino, Einaudi, 2003, p. 222.

<sup>13</sup>A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, Mondadori, 2001, p. 77.

scopi»<sup>14</sup>. A tal proposito, una persona con disabilità, ad esempio, pur disponendo di un paniere di beni principali abbondante, può trovarsi nella condizione di vivere un'esistenza meno soddisfacente di quella di una persona "normodotata", che conta su di un insieme di beni più ristretto.

L'economista affronta tale questione attraverso i concetti di "funzionamento" e "capacitazione". Il primo «riguarda ciò che una persona può desiderare -in quanto gli dà valore- di fare, o di essere. Questi funzionamenti, cui viene riconosciuto un valore, vanno dai più elementari, come l'essere nutrito a sufficienza e il non soffrire di malattie evitabili, ad attività o condizioni personali molto complesse, come l'essere in grado di partecipare alla vita della comunità e l'aver rispetto di sé»<sup>15</sup>.

Il secondo concetto corrisponde, invece, all'insieme delle combinazioni alternative di funzionamenti che ogni persona è in grado di realizzare. Sen, per chiarire il termine, parla di «libertà sostanziale di [...] mettere in atto più stili di vita alternativi»<sup>16</sup>.

Nella prospettiva di Sen, insomma, la società desiderabile non è quella che tende a massimizzare la dotazione dei beni per gli individui ma, come afferma Petrucciani, «quella che massimizza la loro libertà sostanziale, intesa come libertà di scelta, tra diversi insiemi di funzionamenti»<sup>17</sup>.

Chiaramente dal momento che non tutti i funzionamenti hanno la medesima importanza, risulta centrale capire quali siano quelli «da includere nell'elenco delle cose importanti da realizzare»<sup>18</sup>. Secondo Sen, in sostanza, la qualità della vita delle persone non può certo essere compresa adeguatamente attraverso misure standardizzate, quali ad esempio il reddito o il possesso di determinati beni, poiché aspetti come la morbilità, l'istruzione e la libertà di movimento o di accesso ad una struttura possono essere decisamente più rilevanti.

Fermo restando la centralità della discussione relativa alla necessità di trovare una sintesi tra le due prospettive, per cui, da un lato, si stabiliscono le ragioni con cui tutte le

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, pp. 78-79.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 79.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>S. PETRUCCIANI, *Modelli*, cit., p. 223.

<sup>18</sup>A. SEN, *Lo sviluppo*, cit., p. 79.



persone debbano avere accesso ai beni fondamentali e, dall'altro, si definisce quale debba essere la natura di codesti beni, credo che un percorso di autentica autodeterminazione per le persone con disabilità -e per tutti coloro che sono vittima di qualche forma di discriminazione- non possa prescindere dal valore della dignità umana, in quanto dato intrinseco e connaturale ad ogni individuo. Come scrive, infatti, Thomas Casadei «non vi è dignità umana, non si è “persone”, non solo quando non sono soddisfatti i bisogni più elementari (acqua, cibo, salute e integrità psicofisica, lavoro), ma pure quando è negata la possibilità di istruirsi, di pensare criticamente, di elaborare visioni della vita buona, di giocare, di immaginare e di amare, di avere una propria identità»<sup>19</sup>.

In sostanza affinché sussistano le condizioni necessarie per una reale capacità di autodeterminazione di tutte le persone, occorre ripensare, in termini di significato e di contenuto, al nesso tra diritti e libertà. Alla luce delle discriminazioni e delle violazioni di cui sono vittime molti individui, il binomio non può essere declinato esclusivamente in un'ottica rigidamente formale, poiché finirebbe per costituire un guscio vuoto, privo di quelle autentiche ed indispensabili forme di sostegno, imprescindibili affinché si possa parlare di eguaglianza di opportunità. Tale cambiamento di prospettiva deve partire dall'includere in sé una visione polisemantica del concetto di libertà che, accanto alla sua visione negativa (intesa come non-impedimento) e positiva (ossia l'obbedienza alle leggi che noi stessi ci siamo dati), sappia innestare, seguendo le argomentazioni di Sen, una libertà intesa come possibilità di disporre di mezzi, risorse, capacità e funzionamenti che consentano, da un lato, l'effettivo esercizio delle libertà civili e politiche e, dall'altro, l'inclusione a pieno titolo in una comunità in cui vigono -per usare l'espressione di Ralph Dahrendorf- reali “life chances”.

## 2. *Vita Indipendente, il lungo cammino per essere artefici del proprio destino*

Passando dal piano dell'analisi teorica relativa ai nodi di carattere etico, giuridico e politico che il movimento ha generato attraverso le sue iniziative e rivendicazioni,

---

<sup>19</sup>T. CASADEI, *Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani*, in CASADEI (a cura di), *Diritti umani*, cit., pp. 103-104.

procedo ad analizzare le caratteristiche e le finalità di Independent Living, concentrandomi sull'origine, la dimensione organizzativa ed operativa, la sua evoluzione e sui significativi risultati conseguiti in seno alla società statunitense.

Il movimento Vita Indipendente nasce nella temperie politico-culturale degli anni Sessanta del Novecento negli Stati Uniti d'America. Le sue istanze si inscrivono in quella congiuntura che unisce in sé, da un lato, il desiderio di lasciarsi alle spalle quell'esasperato clima di sospetto, vigilanza e repressione, incarnato dal maccartismo, dall'altro, la denuncia delle «promesse non mantenute» dalla democrazia<sup>20</sup>, nell'intento di sviluppare nuove forme di azione politica, in grado di coniugare emancipazione sociale ed alterità esistenziale.

La riflessione prodotta dalla Scuola Francoforte, in particolare da Herbert Marcuse, il richiamo alle tesi di Frantz Fanon e, in linea più generale, l'insieme degli stimoli proposti dalla cosiddetta "teoria critica della società", costituiscono il sostrato di riferimento per chi rivendica la necessità di opporsi ai fenomeni di alienazione, marginalità e disumanizzazione, prodotti dalle contraddizioni e dalle storture delle società capitalistamente avanzate. Sono questi, infatti, gli anni in cui si sviluppa, nel quadro di un vasto movimento sociale, la battaglia per i diritti civili, il cui comun denominatore «è l'auto-rappresentazione», ovverosia il principio secondo il quale «nessuno può parlare in nome di altri»<sup>21</sup>. Si fa strada, in sostanza, la convinzione per cui «gli Afro-americani sono i soli che possono parlare dei loro diritti, solo le femministe possono parlare delle problematiche delle donne, solo le persone con disabilità possono parlare dei loro problemi e proporre soluzioni per questi»<sup>22</sup>.

La consapevolezza della marginalità e la successiva elaborazione pratica, tesa a rovesciare la condizione in cui vivevano le persone con disabilità, ha il suo primo decisivo momento nell'azione messa in atto dal giovane studente universitario Edward Verne Roberts (1939-1995) -autentico padre fondatore del movimento Vita Indipendente- presso l'Università di Berkeley in California nell'anno 1962.

---

<sup>20</sup>N. BOBBIO, *Il futuro*, cit., p. 8.

<sup>21</sup>AA. VV., *Verso una vita*, cit., p. 52.

<sup>22</sup>*Ibid.*, p. 52.

Dinanzi all'inaccessibilità delle strutture e dei servizi del Campus universitario e al conseguente confino in una specie di reparto ospedaliero, Roberts e altri studenti con disabilità, sull'onda dei «movimenti di liberazione del mondo occidentale [...]», decidono di rivendicare il diritto di vivere e studiare con gli altri e come gli altri», rifiutando di «essere “deportati in reparti speciali”» e rivendicando in questo modo il «diritto di scelta e di autodeterminazione»<sup>23</sup>.

L'azione del movimento, dalla formazione della prima cellula dei “Rolling Quads” al successivo sviluppo, procede su di una linea che unisce in sé, da un lato, la necessità di strutturarsi istituzionalmente, dall'altro, di avviare una strategia che fosse in grado di modificare le canoniche «risposte istituzionali e della legislazione», a partire da un «lavoro culturale», atto a cambiare la «percezione della persona con disabilità» e l'idea della sua condizione<sup>24</sup>.

Questa complessa opera passa, in primo luogo, attraverso la necessità di offrire ad altri il frutto dell'esperienza maturata in anni di lotta. A tal proposito, nel 1972, nasce a Berkeley il primo “Centro per la Vita Indipendente” (CIL), un punto di ascolto e consulenza -autogestito dai pionieri del movimento- rivolto a persone con disabilità, che ha il precipuo intento di offrire «informazione, orientamento e servizi» per coloro che nutrono il desiderio di affrontare la disabilità mediante «un percorso di autonomia»<sup>25</sup>. Se lo strumento del Centro costituisce una prima base di radicamento e di diffusione dei principi del movimento, quanto mai decisivo è il lavoro che i primi nuclei avviano sul piano di quello che si potrebbe definire un “apostolato della consapevolezza”. Per far valere la loro causa è, innanzitutto, determinante infondere coraggio, fiducia e coscienza nel compito che ogni persona con disabilità deve svolgere. Sotto questo punto di vista i primi centri, diffusi negli Stati Uniti, si attivano per abbattere «le barriere primarie e invisibili, che si chiamano paure, insicurezza, inesperienza e mancanza di autostima»<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, p. 52.

<sup>24</sup>*Ibid.*, p. 53.

<sup>25</sup>*Ibid.*, p. 52.

<sup>26</sup>*Ibid.*, p. 53.

Il movimento, intuendo il rischio, rappresentato dagli effetti che «un'autopercezione negativa» può ingenerare nel frenare «un processo di cambiamento», elabora un modello di condivisione e di sostegno reciproco: la “Consulenza alla pari”<sup>27</sup>. Attraverso la comunicazione delle esperienze relative alle difficoltà con l'assistenza, agli episodi quotidiani di discriminazione e alle sensazioni di frustrazione ed impotenza, si stabiliscono, in primis, legami autentici tra le persone che, proprio nell'ascolto e nel dialogo, riescono ad avviare quel processo di conquista di consapevolezza di sé e di controllo delle proprie azioni, tanto nell'ambito delle relazioni personali, quanto nella sfera della vita politica e sociale. Questa coscientizzazione del proprio valore e della condizione comune permette alle persone con disabilità di mettere a fuoco la natura dei loro problemi e a così a ragionare ed elaborare possibili modalità di risoluzione.

L'esperimento avviato nel 1972 con la fondazione del primo CIL, ad opera di Roberts e di membri del movimento, costituisce indubbiamente qualcosa di profondamente innovativo, poiché è «la prima volta che un gruppo di persone con differenti disabilità si mettono insieme per iniziare a difendersi da soli, per sperimentare un nuovo modo di organizzare la comunità in cui vivevano e per aiutare altre persone con disabilità a portare alla luce le abilità necessarie per rivendicare i propri diritti e per partecipare alla costruzione di una comunità inclusiva»<sup>28</sup>.

Nel giro di pochi anni il numero dei centri aumenta in maniera considerevole negli Stati Uniti, al punto che nei primi anni Ottanta «se ne contano circa 300, ognuno dei quali mantiene lo stesso attivismo e fervore per la difesa dei diritti delle persone con disabilità»<sup>29</sup>. Le ragioni dell'incremento dei CIL, in varie zone degli Stati Uniti, va certamente interpretato alla luce dell'impegno del Governo Carter nell'approvazione di una legge federale che, nel 1978, destina fondi per i Centri per la Vita Indipendente, stabilendo forme di finanziamento da parte di «Enti pubblici, Governo Federale, Stati, Municipalità [...], istituzioni private, fondazioni [...], ecc.»<sup>30</sup>. Questo dato non deve,

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, p. 53.

<sup>28</sup>*Ibid.*, p. 53.

<sup>29</sup>*Ibid.*, p. 53.

<sup>30</sup>*Ibid.*, p. 54.

tuttavia, mettere in secondo piano una considerazione altrettanto, se non più, importante. Se il Congresso -espressione del voto dell'intera società civile statunitense- decide, infatti, di promulgare una legge che sostiene il movimento, ed in maniera più generale, la causa dell'autonomia delle persone con disabilità, due sono le riflessioni da fare. La prima è immediata: esisteva evidentemente un vuoto legislativo, a cui si è dovuto ovviare affinché si offrisse piena effettività giuridica alle legittime istanze di una parte della popolazione. La seconda è che proprio questa parte ha vinto la sua battaglia, riuscendo a trasformare la questione della disabilità in un tema che ha coinvolto e fatto comprendere al Paese che -come scrisse Martin Luther King- «l'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque»<sup>31</sup>.

### 3. *Dai «Rolling Quads» a Independent Living: Edward Verne Roberts, una vita per l'inclusione*

Come si è accennato, una figura decisiva per la genesi e lo sviluppo del movimento per la vita indipendente è Edward Verne Roberts. «Nato nel 1939 a San Mateo, in California», come scrive Wendy Edelstein, «è stato il primo studente su una sedia a rotelle» a frequentare l'Università di Berkeley, «quando vi arrivò nel 1962»<sup>32</sup>. Viene riconosciuto unanimemente «come il padre del movimento Vita Indipendente per le persone con disabilità e bisogni speciali»<sup>33</sup>.

La sua azione è stata, in effetti, paradigmatica: attraverso il suo esempio, come scrive Victoria Dawson, «ha sfidato - e incoraggiato gli altri a sfidare - l'indiscussa opinione secondo cui le persone gravemente disabili appartenessero alle istituzioni e che i normodotati sapessero meglio di cosa avessero bisogno i disabili»<sup>34</sup>. Roberts stesso è stato

---

<sup>31</sup>M.L. KING, *Lettera dal carcere di Birmingham*, Roma, Castelvechi Editore, 2013, p. 98.

<sup>32</sup>W. EDELSTEIN, *Ed Roberts, disability-rights leader and Cal alum, gets his own state day*, in «Berkeley News», 27.07.2010. Link: <https://news.berkeley.edu/2010/07/27/roberts/>

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>V. DAWSON, *Ed Roberts' Wheelchair Records a Story of Obstacles Overcome*, in «Smithsonian Magazine», 13.03.2015. Link: <https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/ed-roberts-wheelchair-records-story-obstacles-overcome-180954531/>

principalmente «un modello, un modello gioioso e positivo, di indipendenza»<sup>35</sup>, che ha saputo affrontare la sua titanica battaglia con il mondo, senza adeguarsi alle sue regole, ma mostrando che, come scrive Stefano Petrucciani, «chi vuole cambiare il mondo deve cominciare dal saper cambiare se stesso»<sup>36</sup>.

Roberts aveva contratto la poliomelite nel febbraio del 1953 e dall'età di quattordici anni era costretto a vivere su una sedia a rotelle<sup>37</sup>. Proprio la sedia a rotelle, compagna di vita, offre un significativo esempio dello spirito del futuro attivista. Per un lungo periodo di tempo, egli utilizza una sedia a rotelle manuale, che richiede la presenza di un assistente. Sebbene il giovane studente «apprezzasse la compagnia, osservò che la presenza di un assistente lo rendeva *invisibile*»<sup>38</sup>.

A distanza di anni, tornando su questo aspetto, Roberts ricorda che quando «le persone si avvicinavano a me, parlavano con il mio assistente». Tale atteggiamento umiliava profondamente il giovane ragazzo, al punto che si sentiva «“quasi una nullità”»<sup>39</sup>.

Ad aggravare tale condizione di autentica spersonalizzazione, si aggiunge il responso medico che sottolineava come Roberts «non sarebbe mai stato in grado di guidare una sedia a rotelle elettrica», poiché sebbene potesse contare sulla mobilità in due dita della mano sinistra, «non poteva azionare il controller, che doveva essere spinto in avanti»<sup>40</sup>. Dinanzi a questa impasse, pensò a come trovare una soluzione alternativa che gli consentisse reale autonomia. La risposta fu tanto semplice quanto geniale. Partendo dalle possibilità di movimento delle sue dita, Ed pensò di ruotare il meccanismo di controllo, in maniera tale che «il controller avrebbe dovuto essere tirato all'indietro». Benché il primo tentativo non fu dei più brillanti, infatti, «schiantò la sua sedia a rotelle contro un muro», comprese che, con questo sistema, poteva farcela<sup>41</sup>.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>S. PETRUCCIANI, *Modelli*, cit., p. 255.

<sup>37</sup>T. HELLER, S. PARKER HARRIS, *Disability through the life course*, Los Angeles, Sage Publications, 2012, p. 153.

<sup>38</sup>V. DAWSON, *Ed Roberts' Wheelchair*, cit. Il corsivo nel testo è mio.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

Altro aneddoto, particolarmente significativo, che getta luce sulla forza d'animo del giovanissimo studente e sul successivo spirito che ha saputo infondere nel movimento Vita Indipendente, risale a qualche mese successivo alla prima diagnosi di poliomelite. Come riporta Victoria Dawson, «sdraiato in un letto del San Mateo County Hospital, sentì un dottore dire alla madre [...]: “Dovresti sperare che muoia, perché se sopravvive, non sarà altro che un vegetale per il resto della sua vita”»<sup>42</sup>. Dinanzi a tale parere il piccolo Ed non si abbatte, anzi, con una straordinaria forza di volontà, affronta con tenacia ed energia l'impervio sentiero che la vita gli ha prospettato. A distanza di anni -ritornando su quel terribile giudizio, che suonava come una condanna- con il suo tipico umorismo - in cui si univano amarezza e sarcasmo- scherzò più volte «sul fatto che se fosse un vegetale», il più adeguato al suo caso era quello del «carciofo: pungente all'esterno e tenero all'interno»<sup>43</sup>.

Dopo aver frequentato il College of San Mateo, Roberts si trasferisce a Berkeley, portando «con sé il polmone d'acciaio da 800 libbre di cui aveva bisogno per dormire»<sup>44</sup>. Proprio presso il noto Ateneo si può far iniziare «la sua vita come attivista», poiché «sin dal primo giorno ha subito discriminazioni»<sup>45</sup>. Le sue condizioni di salute determinano il forte ostracismo da parte delle istituzioni universitarie (particolarmente crudele, come riporta Victoria Dawson, è una considerazione di un funzionario dell'Università della California, «riluttante ad ammettere Roberts [...]: “Abbiamo già provato gli storpi e non ha funzionato”»)<sup>46</sup>, soprattutto quando lo studente fa richiesta di un alloggio all'interno del campus. A quel tempo negli Stati Uniti, come ricorda Paul Hippolitus, direttore del programma per studenti disabili, e attualmente membro del Consiglio di amministrazione del Berkeley Center for Independent Living e dell'Istituto Mondiale per la Disabilità,<sup>47</sup> era consuetudine «che le istituzioni rifiutassero l'ammissione alle persone con disabilità». Dinanzi al canonico «We can't accommodate you» -cui generalmente non seguiva alcun

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>W. EDELSTEIN, *Ed Roberts*, cit.

<sup>45</sup>T. HELLER, S. PARKER HARRIS, *Disability*, cit., p. 153.

<sup>46</sup>V. DAWSON, *Ed Roberts' Wheelchair*, cit.

<sup>47</sup> Cfr. [https://interwork.sdsu.edu/c2c/about/team/paul bio](https://interwork.sdsu.edu/c2c/about/team/paul_bio).

ricorso- il giovane non accetta in maniera remissiva la decisione, dando vita al suo primo atto di ribellione<sup>48</sup>.

Dinanzi alle critiche mosse dal giovane studente nei riguardi della ristretta ed angusta visione delle istituzioni universitarie rispetto alla disabilità, si giunge ad un compromesso. Il direttore del Cowell Hospital, all'epoca centro sanitario per gli studenti di Berkeley, offre «a Roberts una stanza in un'ala vuota al terzo piano» della struttura. La decisione costituisce un primo timido segnale di cambiamento, ma soprattutto offre agli studenti con disabilità l'opportunità di riunirsi. «Una dozzina di studenti gravemente disabili», infatti, segue l'esempio di Ed, trasferendosi nella medesima camera<sup>49</sup>.

Nascono così «The Rolling Quads» [“Tetra(peglici) rotolanti”], la prima cellula del movimento Vita Indipendente. Grazie alle azioni di Ed e dei suoi amici hanno inizio una serie di azioni, tese a sensibilizzare la comunità universitaria sulla necessità di rendere più accessibili agli studenti con disabilità le strutture del campus. In modo particolare il piccolo gruppo esercita pressioni affinché gli studenti possano frequentare adeguatamente le lezioni. Roberts e i suoi compagni iniziano a lavorare per effettuare cambiamenti nel campus di Berkeley, chiedendo alloggio e servizi di supporto «inclusa la rimozione delle barriere e servizi di assistenza personale, in modo che gli studenti con disabilità potessero vivere in modo indipendente»<sup>50</sup>.

In un'analisi retrospettiva sul significato dell'opera di Roberts, Paul Hippolitus sottolinea come «Ed ha spinto, spronato, sostenuto e convinto le persone che era sbagliato discriminare le persone con disabilità», ma più di ogni altra cosa «ha aiutato le persone con disabilità a cambiare prospettiva»<sup>51</sup>. Secondo Hippolitus, Roberts è stato in grado di far comprendere alle persone con disabilità di dover respingere l'idea di essere considerati come «un oggetto di pietà e carità»<sup>52</sup>. Questa visione, imposta dalla società e in qualche modo «accettata passivamente» dalle stesse persone con disabilità, è stata radicalmente

---

<sup>48</sup>W. EDELSTEIN, *Ed Roberts*, cit.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>T. HELLER, S. PARKER HARRIS, *Disability*, cit., p. 153.

<sup>51</sup>W. EDELSTEIN, *Ed Roberts*, cit.

<sup>52</sup>*Ibid.*



confutata dal giovane attivista, che invitando a prendere coscienza della loro forza, ha insegnato a dire: «No, that's wrong»<sup>53</sup>.

L'impegno e la tenacia di Roberts, con il tempo, producono i primi significativi risultati. L'azione dei Rolling Quads getta le basi per la fondazione, negli anni Settanta, del Physically Disabled Students Program, che rappresenta «la prima organizzazione universitaria di questo tipo nel paese guidata da studenti»<sup>54</sup>. Grazie a quel pionieristico programma si generano una serie di feconde iniziative che fanno da apripista alla creazione del Center for Independent Living (CIL) di Berkeley, che è diventato un autentico modello di riferimento, visto che «da quel primo CIL, sono nati centinaia di centri di vita indipendenti in tutto il paese»<sup>55</sup>.

Nei decenni di impegno militante per la creazione di una società pienamente inclusiva, l'attivismo di Roberts ha assunto i caratteri di un autentico apostolato. Il suo impegno è stato caratterizzato da una dedizione pressoché totale alla causa delle persone con disabilità, affinché comprendessero l'importanza di lottare per il diritto ad una vita indipendente. Come, scrive Jerome Edmund Bickenbach, infatti, Roberts ha «incoraggiato le persone disabili a sfidare le percezioni della comunità dei normodotati e a vedersi non come oggetti passivi di pietà, ma come persone capaci di auto-realizzarsi, di raggiungere i propri obiettivi e di rivendicare i diritti civili»<sup>56</sup>.

L'opera di Roberts, deceduto nel 1995 a soli 56 anni, ha costituito senza dubbio un esempio di coraggio, tenacia e fermezza nel sostenere la causa delle persone con disabilità.

Il suo lascito, però, non si esaurisce in questo nobile ed alto intento, poiché l'insieme degli interessi e delle rivendicazioni della sua comunità hanno tutelato, allo stesso tempo, quei principi democratici che costituiscono patrimonio universale per ogni essere umano. In tale senso va letta, «nell'agosto del 2010», la decisione del governatore della

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.* Per la storia di questa organizzazione si veda ora la sezione dedicata nel sito dell'Università di Berkeley: <https://dsp.berkeley.edu/about/dsp-history>.

<sup>55</sup>V. DAWSON, *Ed Roberts' Wheelchair*, cit.

<sup>56</sup>J.E. BICKENBACH, *Ethics, Law and Policy*, Los Angeles, Sage Publications, 2012, p. 154.

California, Arnold Alois Schwarzenegger, attraverso «un disegno di legge», di commemorare l'attivista californiano, con la celebrazione -ogni «23 gennaio» (giorno della sua nascita)- dell'«Ed Roberts Day» in California»<sup>57</sup>.

Accanto a questo provvedimento, che sostiene «programmi educativi atti a promuovere la consapevolezza dei problemi della disabilità», va, inoltre ricordata, la costruzione dell'Ed Roberts Campus presso l'Università di Berkeley. Proprio dove qualche decennio fa non sussistevano condizioni di inclusione, è stato eretto un centro che, avendo al suo interno «diverse organizzazioni che offrono servizi e programmi alle persone con disabilità»<sup>58</sup>, fa rivivere e riecheggiare l'intrepido spirito di Roberts.

#### *4. Sviluppo e diffusione di Independent Living in Europa: l'apporto di Adolf D. Ratzka*

Dalla prima cellula californiana, Independent Living riesce in pochi anni a diffondersi da costa a costa, per poi giungere oltre oceano, con la formazione di centri in area europea.

Una data fondamentale per il radicamento internazionale di Independent Living è senz'altro il 1989. Presso la sede del Parlamento Europeo viene organizzata la «Conferenza per discutere ed individuare strumenti, politiche ed azioni per incrementare e sviluppare i servizi di assistenza personale»<sup>59</sup>. In quell'assise un nutrito gruppo di persone con disabilità approva la cosiddetta «Strasbourg Resolution», un programma incentrato sullo sviluppo del servizio di «assistenza personale», considerato strumento indispensabile per la concreta realizzazione di una vita indipendente. In quella stessa circostanza viene, inoltre, fondata l'European Network on Independent Living (ENIL), dotando così il movimento di una rete europea di riferimento<sup>60</sup>.

Quell'evento costituisce uno snodo cruciale per la comunità europea delle persone con disabilità, poiché nei paesi continentali, nell'arco di pochi anni, sorgono nuclei del movimento Vita Indipendente che, sulla base dell'esperienze maturate in ambito

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, p. 154.

<sup>58</sup>*Ibid.*, p. 154.

<sup>59</sup>AA.VV., *Verso una vita*, cit., p. 54.

<sup>60</sup>Su questo punto decisivo: A. LAURIA, B. BENESPERI, P. COSTA, F. VALLI, *Il progetto Ada. Un modello d'intervento per l'autonomia domestica delle persone disabili*, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 77.

statunitense, riescono ad incidere, nelle diverse realtà nazionali, in maniera concreta tanto sul piano culturale, quanto su quello legislativo.

Particolarmente significativa, sotto questo punto di vista, è l'esperienza attuata in Svezia, in cui centrale, sotto il profilo dell'azione organizzativa, è la figura di Adolf D. Ratzka, che viene a contatto con il movimento per la Vita Indipendente in California, durante i suoi studi universitari. Tale incontro costituisce un'esperienza decisiva per il giovane intellettuale -nato in Germania nel 1943- che, al suo rientro in Europa, «inizia un lavoro di diffusione della filosofia della Vita Indipendente e contemporaneamente un'azione politica che sfocerà [...] nella realizzazione della cooperativa STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living)» e poi, nel 1993, dell'Independent Living Institute di Stoccolma<sup>61</sup>.

L'opera di Ratzka ha rappresentato un autentico faro per la comunità delle persone con disabilità. Le iniziative, le conferenze e la serie di incontri organizzati hanno costituito, nel corso degli anni, un punto di riferimento per quanti nell'oceano della solitudine e della marginalità, cercavano un appiglio su cui sostenersi per avviare un cammino differente. L'azione di Ratzka<sup>62</sup>, affetto da poliomelite dall'età di 17 anni, accanto all'infaticabile opera di carattere organizzativo, è stata particolarmente preziosa sotto il profilo teorico. A lui si deve, infatti, un processo di sistematizzazione concettuale del movimento, attraverso l'elaborazione di un Manifesto e di un documento in cui si definisce la dimensione identitaria di Independent Living.

Nel quadro della conferenza Our Common Word, evento organizzato -nel maggio del 1997, a Siofok, in Ungheria- dal Disability Rights Centre, l'intervento del fondatore dell'Institute on Independent Living di Stoccolma, rappresenta un documento di definizione programmatica del movimento.

Nella sua relazione Ratzka chiarisce come il termine Vita Indipendente non sia da intendersi come sinonimo di volontà di separazione, né tanto meno come espressione di

---

<sup>61</sup> AA.VV., *Verso una vita*, cit., p. 55.

<sup>62</sup> Il suo profilo e il suo itinerario di impegno intellettuale si trovano sul sito dell'Independent Living Institute: <https://www.independentliving.org/ratzka.html>

un rifiuto dei vincoli che caratterizzano il consesso umano. Vita Indipendente, infatti, «non significa che noi vogliamo fare tutto da soli e non abbiamo bisogno di nessuno o che vogliamo vivere isolati. ‘Vita Indipendente’ significa che noi vogliamo esercitare il medesimo controllo e fare le stesse scelte nella vita di tutti i giorni che i nostri fratelli e sorelle non disabili, vicini ed amici danno per scontati»<sup>63</sup>. La comunità delle persone con disabilità rivendica perciò quella libertà formale di cui ogni persona gode in una democrazia liberale, rendendo consapevoli gli altri di voler essere protagonisti del proprio cammino in condizione di eguaglianza nei diritti e nelle opportunità: «Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, andare nelle scuole della nostra zona, usare lo stesso bus come i nostri vicini, fare lavori che siano in linea con la nostra formazione e le nostre capacità. Di più, proprio come tutti, noi abbiamo bisogno di farci carico della nostra vita, pensare e parlare per noi»<sup>64</sup>.

Nella riflessione dell’intellettuale tedesco vengono presentati alcuni dei punti cardine della battaglia culturale e politica della comunità delle persone con disabilità. Secondo Ratzka, compito prioritario del movimento è quello di modificare la prospettiva con cui gran parte dell’opinione pubblica guarda alle persone con disabilità. Per superare l’idea che essi vengano considerati come «cittadini di serie B» («second class citizenship») è necessario lavorare al fine di respingere quell’identità tanto diffusa che associa il disabile al malato. Particolarmente pernicioso è, infatti, quella «tendenza a etichettare le persone che sono diverse come “malate”», in quanto tale pregiudizio porta con sé che non debbano lavorare e che siano «esentati dai normali obblighi della vita»<sup>65</sup>. Tale punto per Ratzka è quanto mai determinante, poiché l’impegno a far comprendere l’errore insito nella dicotomia disabile-malato è tutt’uno con il desiderio più grande delle persone con disabilità: uscire dalla “minore età” e dall’idea che qualcuno possa eterodirigerli, poiché non in grado di condurre autonomamente un progetto di vita. La rivendicazione del loro diritto all’autodeterminazione è soprattutto fermezza nel respingere forme di paternalismo e di tutela che in definitiva finirebbero per privar loro delle gioie e delle

---

<sup>63</sup> Cfr. Independent Living Institute: <https://www.independentliving.org/docs5/time.html>

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

sofferenze proprie della vita. Paradigmatica a tal proposito è la convinzione di Ratzka: «Se permettiamo che le altre persone ci trattino come se fossimo malati, non dovremmo sorprenderci se cercano di proteggerci e [...] di controllare e limitare la nostra vita. Se noi ci consideriamo malati e costantemente bisognosi di una “cura”, sarà difficile per noi accettare la nostra disabilità come una componente normale della vita e portare avanti la nostra esistenza»<sup>66</sup>.

Per impedire che tale modello possa coartare le legittime aspirazioni delle persone con disabilità, l’impegno per la causa comune deve convergere su più aspetti, sottolineando, in primis, come una visione miope sulla questione, incentrata sui rigidi parametri del modello medico, determini evidenti limiti sul piano generale dell’inclusività della società e di conseguenza sulla reale dimensione democratica della stessa. In sostanza la disabilità deve fungere da pietra angolare dell’edificio democratico, mostrando come una difformità sul piano dell’effettività giuridica dei suoi principi, costituisca l’anticamera di un suo processo degenerativo e patologico.

Se si parte dall’interpretazione della questione disabilità, secondo l’ermeneutica del modello “medico-individuale”, si tende a valutarla, come scrive Cottini, «come un problema dell’individuo, causato direttamente da una condizione patologica legata a determinanti neurobiologiche, che richiede un intervento specifico da parte di professionisti». Procedendo lungo questa chiave di lettura, si ritiene, in altre parole «necessaria [...] un’azione - di tipo sia clinico, che riabilitativo, che educativo - in grado di affrontare le carenze della persona e facilitare un suo adattamento al contesto sociale di appartenenza»<sup>67</sup>. Tale punto di vista di fatto attribuisce la disabilità esclusivamente ad una dimensione soggettiva (di malattia) dell’individuo, contribuendo a separare ed escludere dal seno della società le persone con disabilità. A tal proposito le considerazioni di Adolf Ratzka sono emblematiche: «Il modello medico di disabilità vede il problema nell’individuo. Io non posso utilizzare i mezzi pubblici nella maggior parte dei paesi.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>L. COTTINI, *Didattica speciale*, cit., p. 53. Per alcune importanti considerazioni critiche sul modello medico si veda anche M.G. BERNARDINI, *Disabilità, giustizia, diritto: itinerari tra filosofia del diritto e disability studies*, Torino, Giappichelli, 2016.

Questo accade perché ho avuto la poliomelite all'incirca trenta d'anni fa o perché gli autobus sono costruiti senza considerare i bisogni di tutti gli utenti, incluse le persone come me che usano le sedie rotelle elettriche? Fino a quando la società continua a credere che il problema risiede in me, non ci saranno autobus accessibili»<sup>68</sup>.

Le considerazioni del fondatore dell'Institute on Independent Living colgono a pieno l'errata interpretazione della questione e come proprio a partire da una prospettiva incapace di mettere a fuoco adeguatamente la natura del tema si generi un limite incontrovertibile in termini di inclusione e di eguaglianza di opportunità.

In un'ottica retrospettiva la riflessione dell'intellettuale tedesco mostra, in maniera ancor più manifesta, l'aberrazione alla base del modello vigente a quell'epoca. Se, tuttavia, a distanza di un quarto di secolo, si può affermare quanto pericolosamente miope fosse quell'ottica di giudizio, lo dobbiamo alle battaglie del movimento e al crescente numero di persone con disabilità che, giorno per giorno, instancabilmente, hanno aperto una breccia nel muro dell'indifferenza e della discriminazione, lottando affinché le nostre società siano più aperte ed inclusive.

### *Conclusioni*

La breve ricostruzione dei principi e dell'azione di Independent Living ha mostrato come le iniziative del movimento siano state in grado di produrre trasformazioni profonde, a partire da una riflessione sull'ermeneutica dei diritti umani. Dall'appello mosso a sostegno della causa delle persone con disabilità è emersa la necessità di una prospettiva filosofico-giuridica differente, che partisse da una lettura più inclusiva delle tutele e delle garanzie. Le rivendicazioni delle persone con disabilità hanno in sostanza messo al centro del dibattito l'esigenza di «ridare corpo al linguaggio dei diritti» e di ridefinirlo, pensando a come «comprendere “chi” è vulnerabile» e ad includere «il non eletto, il diverso, l'esuberante, le classi negate, il debole»<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Cfr. <https://www.independentliving.org/docs5/time.html> cit.

<sup>69</sup>T. CASADEI, *Soggetti in contesto*, cit., p. 108.

Nel tracciare una nuova cornice normativa che fosse all'altezza delle "nuove libertà", particolarmente fecondo è stato, come sottolineato, il contributo dell'*capability approach*, poiché quest'orientamento ha associato «alla logica dei diritti quella dei bisogni»<sup>70</sup>. Attraverso una lettura che dal dato meramente formale del fatto giuridico si sposta in una dimensione più concreta, che tiene conto delle esigenze di individui in carne ed ossa, si supera il volto anonimo e spesso ambiguo dell'universalismo dei diritti umani<sup>71</sup>, per giungere ad una costruzione che includa in sé, a partire dal valore della dignità umana, tutte le persone, nella loro intrinseca e quanto mai feconda diversità-originalità. Solo in questo modo -come scrive Bobbio, in *L'età dei diritti*- «la proliferazione [...] delle richieste di nuovi riconoscimenti e nuove protezioni» può passare «dalla considerazione dell'uomo astratto a quella dell'uomo nelle sue diverse fasi della vita e nei suoi diversi stati»<sup>72</sup>.

Il rilievo dell'azione del movimento Vita Indipendente credo sia consistito proprio nell'aver fatto comprendere che qualsiasi persona, nel corso della propria esistenza, può trovarsi in condizioni di disabilità, provando sulla propria pelle situazioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità. La fragilità della vita umana può generare cambiamenti drastici nelle nostre esistenze, sperimentando quanto le persone con disabilità hanno denunciato per decenni: essere «cittadini invisibili» e non godere di una adeguata «partecipazione alla vita della società»<sup>73</sup>. Proprio qui si colloca una delle questioni decisive, quella dell'inclusione, ossia, come scrive Griffo, il «processo di ricostruzione di una identità sociale riconosciuta, attraverso il superamento di una visione

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, p. 108.

<sup>71</sup> Su questo aspetto si possono vedere A. ALGOSTINO, *L'ambigua universalità dei diritti: diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Napoli, Jovene, 2005; M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS, "a cura", *Il lato oscuro dei diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid, Editorial Dykinson, 2014; T. CASADEI, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, Roma, DeriveApprodi, 2016; P. COSTA, *I diritti di tutti e i diritti di alcuni. Le ambivalenze del costituzionalismo*, Modena, Mucchi, 2018.

<sup>72</sup>N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1997, p. XV.

<sup>73</sup>G. GRIFFO, *Persone con disabilità*, cit., p. 143.

negativa e la riformulazione delle regole della società in maniera tale da garantire eguali condizioni per il pieno godimento dei diritti umani» per tutte le persone<sup>74</sup>.

L'inclusione è stato ed è, tutt'ora, il fine dei movimenti delle persone con disabilità<sup>75</sup>, poiché il pericolo di utilizzare trattamenti differenziati e così giungere alla «cancellazione dell'altro come persona titolare di diritti umani» costituisce una minaccia sempre latente. L'inclusione, infatti, al pari della libertà civili, politiche e sociali, è l'espressione di «un processo faticoso, di crescita, di consapevolezza, di riscrittura dei principi» che vuole permettere a chi è stato oggetto di esclusione, di riappropriarsi della sua dignità, partecipando, con tutti gli altri, alle dinamiche della società civile su di un piede di parità<sup>76</sup>.

L'insieme delle iniziative di Independent Living hanno reso possibile che ogni persona con disabilità potesse affrontare la propria sfida esistenziale, giocando «il proprio ruolo nel mondo» e vivendo «in coerenza con quanto si è e si vuole essere»<sup>77</sup>. Quello che appare oggi come un risultato in linea con i principi della democrazia liberale, per decenni, è stato, invece, negato e solo l'impegno di chi ha saputo andar oltre lo status quo, immaginando di poter costruire una comunità basata su di una reale inclusione sociale, ha iniziato ad operare il cambiamento. Quanto messo in atto da Roberts riporta alla mente le parole pronunciate da Robert Kennedy, in Indiana, durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 1968. Il candidato democratico alla Casa Bianca, richiamandosi all'opera di George Bernard Shaw, *Torniamo a Matusalemme*(1920), riportò una delle considerazioni espresse nel libro dello scrittore irlandese: «Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose non ancora esistite e mi chiedo: perché no?»<sup>78</sup>.

Credo che l'opera dell'attivista californiano abbia avuto in sé la capacità di prefigurare quanto dovesse essere realizzato, e malgrado le resistenze, l'ostilità e l'indifferenza, non

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, p. 143.

<sup>75</sup>Si veda, a titolo esemplificativo, il fascicolo dedicato a *Partecipazione e innovazione* della rivista «Minority Report», IV, 6, Gennaio-Giugno 2018.

<sup>76</sup>G. GRIFFO, *Persone con disabilità* cit., p. 150.

<sup>77</sup>AA.VV., *Verso una vita*, cit., p. 60.

<sup>78</sup>R.E. BOOMHOWER, *Robert F. Kennedy and the 1968 Indiana Primary*, Bloomington – Indianapolis, Indiana University Press, 2008, p. 79.



ha mai smesso di pensare a un mondo differente. Sono dell'idea che, per certi versi, proprio questa sua tenacia sia il dono più prezioso che ci lascia in eredità. Lo spirito fermo e coraggioso di Roberts sembra incarnare il concetto che è alla base della metafora dell'eroe politico, coniata da Max Weber. Ed, infatti, è stato in grado di vivere la dimensione pubblica con «passione e discernimento», sapendo affrontare le «dure difficoltà» della vita quotidiana. La sua è stata la tipica «tempra d'animo» di chi ha spesso saputo «reggere anche al crollo di tutte le speranze», la costanza di chi, nonostante le avversità ed i risultati insoddisfacenti, ha sempre saputo dire «“non importa, continuiamo!”»<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup>M. WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi*, Torino, Einaudi, 1973, p. 153.



RECENSIONI / REVIEWS



***Per una ‘diversa’ narrazione della storia e del potere.***

**Mary Shelley e il romanzo *Valperga. Vita e avventure di Castruccio, principe di Lucca\**.**

SILVIA BARTOLI

Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani”,  
CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su  
Discriminazioni e vulnerabilità, Univ. di Modena  
e Reggio Emilia - Unimore

**1. Non solo *Frankenstein***

Sono trascorsi esattamente duecento anni dalla pubblicazione del romanzo *Valperga; or, The Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca* (*Valperga. Vita e avventure di Castruccio, principe di Lucca*) di Mary Shelley (1797-1851) ma a distanza di due secoli l’opera può ancora definirsi un «capolavoro sconosciuto» (così viene presentata nell’*Introduzione* all’edizione italiana a cura di Lilla Maria Crisafulli e Keir Elam [p. XI]) o, quanto meno, misconosciuto.

Il romanzo viene dato alle stampe per la prima volta, a Londra, nel febbraio del 1823 per i tipi di G. e W.B. Whittaker e non verrà più ristampato mentre la scrittrice è in vita.

---

\* Nota a Mary SHELLEY, *Valperga. Vita e avventure di Castruccio, principe di Lucca*, a cura di Lilla Maria Crisafulli e Keir Elam, Milano, Mondadori (collana “Oscar Classici”, 246), 2021, pp. LXXXV-609.

<sup>1</sup> Sulla rilettura dell’opera di Mary Shelley in una prospettiva di genere, femminista ma anche ecofemminista si rimanda a: C. Sandilands, *The Good-Natured Feminist: Ecofeminism and the Quest of Democracy*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999; C. Gilligan, *Joining the*

Nonostante al momento della sua uscita esso sia fatto oggetto, anche da parte delle riviste letterarie, di una certa attenzione – di fatto riceve critiche «alquanto contraddittori[e]» (p. XXXIV): taluni lo descrivono come «arguto e piacevole», altri come «una storia tediosa» (p. XXXV) – *Valperga* verrà ben presto dimenticato. La ragione può essere rinvenuta nell’«eccessivo “femminismo”», nell’enfasi su pensieri e sentimenti «insieme moderni e femminili» (p. XXXIV) che trapelano dalla narrazione.

L’oblio, il silenzio che cala sul romanzo si protrarrà per decenni. L’opera verrà ‘riscoperta’ solo nel 1996, nell’imminenza delle celebrazioni del bicentenario della nascita dell’autrice (1797-1997); da allora essa è stata fatta oggetto di una crescente attenzione sia da parte del pubblico dei lettori e delle lettrici, sia da parte della critica (in particolare quella femminista)<sup>1</sup> grazie, soprattutto, a quattro edizioni (due inglesi e due nordamericane) date alle stampe fra il 1996 e il 2000 e all’intensa attività di studi e di ricerche che ne hanno rivalutato l’*originalità* e la *precocità* mediante una ‘rilettura’ secondo una prospettiva di genere (si rimanda, a questo proposito, all’ampia e aggiornata bibliografia inserita a corredo dell’edizione italiana [pp. LXXI-LXXXII]).

*Resistance*, Cambridge (Massachusetts), Polity Press, 2011; D. A. Vakoch, *Feminist Ecocriticism: Environment, Women, and Literature*, Lanham, Lexington Books, 2012; C. Carman, *The Radical Ecology of the Shelleys: Eros and Environment*, London, Routledge, 2018; B. Johnson, *A Life with Mary Shelley*, Stanford (CA), Stanford University Press, 2014; L.M. Crisafulli, *Genre and Gender Issues in Mary Shelley’s Narrative*, in N. Lennartz (ed. by), *The Lost Romantics*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 225-246.

*Valperga* è stato tradotto in italiano in anni recenti: risale, infatti, al 2007 la prima edizione curata da Lilla Maria Crisafulli e da Keir Elam pubblicata da Mondadori nella collana degli "Oscar".

Questa nuova edizione è stata data alle stampe a seguito «delle straordinarie manifestazioni culturali sorte in tutto il mondo – e, in particolare, in Italia – intorno al capolavoro della Shelley, *Frankenstein*, in occasione del bicentenario della prima edizione nel 2018», che hanno rinnovato «il desiderio di leggere anche le altre opere narrative della grande autrice britannica» (p. V).

L'autrice del romanzo, come è noto, è figlia dello scrittore e filosofo di ispirazione anarchica William Godwin (1756-1836) e della scrittrice profemminista Mary Wollstonecraft (1759-1797); è universalmente nota per essere l'autrice del romanzo gotico *Frankenstein; or, The Modern Prometheus* (*Frankenstein, o il moderno Prometeo*), considerato oggi come il "capostipite" del genere della fantascienza<sup>2</sup>.

*Frankenstein* viene pubblicato per la prima volta, in forma anonima, nel 1818 a Londra e fin da subito ottiene ampi consensi tanto da 'travolgere', nei decenni a venire, la

fama della stessa autrice, 'vittima' suo malgrado della mostruosa Creatura e del suo inventore, lo scienziato Victor Frankenstein.

Di fatto Mary Shelley, nel corso della vita, è autrice di altri romanzi – da quello semi-autobiografico *Mathilda* (composto nel 1822 ma pubblicato postumo solamente nel 1959), all'apocalittico *The Last Man* (1826), fino agli ultimi due, *Lodore* e *Falkner*, dati alle stampe rispettivamente nel 1835 e nel 1837 – e di un numero consistente di opere, riconducibili a generi letterari anche molto diversi fra loro.

A lei si devono i diari dei suoi numerosi viaggi, a partire dal primo, quello intrapreso nel 1814 assieme a Percy Bysshe Shelley (1792-1822) per fuggire allo scandalo suscitato a Londra dalla loro unione – lei appena diciassettenne, lui sposato con Harriet Westbrook (i due, Mary e Percy, si uniranno in matrimonio solo nel dicembre del 1816) – le cui memorie sono raccolte in *History of Six Weeks' Tour through a Part of France, Switzerland, Germany, and Holland, with Letters Descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of Chamouni* (1817): l'unica opera dichiaratamente scritta 'a quattro mani' da Mary e Percy B. Shelley<sup>3</sup>. Ancora, i *Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842, and*

<sup>2</sup> Cfr. E. Federici, *Quando la fantascienza è donna. Dalle utopie femminili del secolo XIX all'età contemporanea*, Roma, Carocci, 2017, pp. 19-29 ("La capostipite: Mary Shelley").

<sup>3</sup> Lilla Maria Crisafulli ha dedicato diversi e importanti studi alla figura di Mary Shelley. A questo proposito si vedano: L.M. Crisafulli, *Mary Shelley between Percy and William: A Revisionist Reader*, in "Textus", XI, 2 (1998), pp. 306-316; Ead., *Mary e Percy Bysshe Shelley: dialogo e revisione*, in "La Questione Romantica. Rivista interdisciplinare di studi romanitici. Donne/Uomini", 6 (2000), pp. 89-101; Ead., *Mary Shelley's Valperga and Women's Historical Revisionism*, in G. Galigani (ed. by), *Italomania(s). Italy and the English Speaking World From Chaucer to Seamus Heaney*, Firenze, Mauro Pagliani Editore, 2007, pp. 99-110; Ead., *Mary Shelley and Italian History: The*

*Case of Valperga: or the Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca*, in *Italomania(s). Italy and the English Speaking World. From Chaucer to Seamus Heaney*, Firenze, Polistampa, 2008, pp. 27-108; L.M. Crisafulli, K. Elam, *Valperga di Mary Shelley e la polifonia della storia*, in *Scritture femminili: da Mary Wollstonecraft a Virginia Woolf*, Roma, Aracne, 2009, pp. 73-97; L.M. Crisafulli, *Viaggiatrici britanniche nell'Italia pre-risorgimentale: lo sguardo riformatore di Lady Morgan e di Mary Shelley*, in Ead. (a cura di), *British Risorgimento. Vol. I. L'unità d'Italia e la Gran Bretagna*, 2 voll., Napoli, Liguori, 2013, pp. 81-98.

Insieme a Giovanna Silvani ha curato, inoltre, il volume *Mary versus Mary* (Napoli, Liguori, 2001) in cui sono raccolti gli interventi tenutisi in occasione del Convegno internazionale itinerante svoltosi in concomitanza con i bicentenni della

1843 (pubblicati nel 1844), sorta di diari in forma di lettere colloquiali, in cui Mary Shelley dà conto degli ultimi due *tour* – compiuti in compagnia del figlio Percy Florence (1819-1889) e di alcuni suoi amici universitari – da lei intesi come un laico “pellegrinaggio” a ritrovare i luoghi della giovinezza.

Quando nel 1822 rimane inaspettatamente vedova e con il figlio Percy Florence ancora in tenera età, Mary Shelley inizia a praticare con assiduità la scrittura che diviene non solo l’unico mezzo per il suo sostentamento ma rappresenta, al contempo, l’universo nel quale ella ritrova tutti gli affetti perduti: per la madre morta nel darla alla luce, per i tre figli scomparsi anzi tempo e per l’amatissimo marito strappatole in un naufragio davanti alla costa toscana. La scrittura è per lei, ancor giovane donna, strumento (*lo* strumento) di emancipazione e di autodeterminazione che le consente di costruire per sé nuovi spazi e una ‘nuova’ identità: da allora in poi sceglierà di firmarsi “Mary Wollstonecraft Shelley” ristabilendo per sempre il legame con le persone più care che il destino le ha portato via.

Si dedica alla scrittura di novelle (ventuno per l’esattezza) che verranno pubblicate (fra il 1823 e il 1839) in diversi annuari letterari, primo fra tutti il “Keepsake”, e di alcuni articoli (a testimonianza del suo impegno civile e politico) che appariranno sulla rivista “The Liberal”, l’impresa editoriale fortemente voluta e avviata da Percy B. Shelley immediatamente prima della sua scomparsa, assieme alla stessa Mary e agli amici Leigh Hunt (1784-1859) e Lord George Gordon Byron (1788-1824). La sua prospettiva

politica è quella repubblicana e con grande passione sostiene le lotte per l’indipendenza nazionale dei patrioti affiliati alla “Giovine Italia”<sup>4</sup>.

A più riprese si dedica anche alla stesura delle biografie di uomini (e donne) illustri per *Lives of the Most Eminent Literary and Scientific Men of Italy, Spain and Portugal* (pubblicati in tre volumi fra il 1835 e il 1837), *Lives of the Most Eminent Literary and Scientific Men of France* e *Eminent Literary and Scientific Women* (entrambi del 1838); nel 1839, dopo il lungo lavoro di riordino cui ha atteso fin dal suo rientro a Londra, dà alle stampe, a sua cura, *Poetical Works of Percy Bysshe Shelley*, in quattro volumi, e *Essays, Letters from Abroad, Translations and Fragments*, decretando così la nascita del ‘mito’ del poeta.

## 2. La lunga e travagliata gestazione dell’opera

Il 1823 è un anno emblematico per Mary Shelley. Costretta a rientrare a Londra dopo la morte improvvisa e drammatica del marito, vi conduce una vita appartata, nella solitudine e nell’emarginazione più totale: la città non le ha mai perdonato la scandalosa *liaison* con il poeta Shelley. Il 29 agosto assiste, assieme al padre, alla rappresentazione della *pièce Presumption, or The Fate of Frankenstein*, messa in scena dal drammaturgo Richard Brinsley Peake (1792-1847): si tratta, verosimilmente, della prima trasposizione teatrale del celebre romanzo di cui in quell’anno viene, peraltro, data alle stampe la seconda edizione.

In questo stesso anno, mentre ella attende alla scrittura di *The Last Man*, viene pubblicato *Valperga*. Il romanzo ha una lunga e travagliata gestazione. È la stessa

---

morte di Mary Wollstonecraft e della nascita di Mary Shelley.

Da ultimo, a Crisafulli si deve la redazione della voce *Mostro* in V. Maestroni, Th. Casadei (a cura di), *Vita e visioni. Mary Shelley e noi*, con un *graphic novel* di C. Leonardi, Modena, Mucchi, 2023, pp. 75-79.

<sup>4</sup> Sulla prospettiva repubblicana di Mary Shelley si rimanda, da ultimo, a P. Leech, Th. Casadei, *Repubblicanesimo*, in *Vita e visioni*, cit., pp. 107-111. Sul rapporto di Shelley con l’Italia e la politica italiana si veda E. Marino, *Mary Shelley e l’Italia. Il viaggio, il risorgimento, la questione femminile*, Firenze, Le lettere, 2011.

Mary Shelley a descriverne la 'genesi' (sapientemente ricostruita da Crisafulli ed Elam nell'*Introduzione* al volume<sup>5</sup>) attraverso alcune lettere inviate all'amica e confidente Maria Gisborne, conosciuta e frequentata in occasione dei suoi soggiorni a Pisa.

Il romanzo viene concepito già nel 1817 nella biblioteca di Albion House a Marlow, nel Buckinghamshire, dove i coniugi Shelley all'epoca risiedono e dove Mary porta a termine la sua prima opera, *Frankenstein*. Di fatto la stesura del nuovo romanzo prende avvio l'anno successivo, in occasione del viaggio in Italia che vede Mary e Percy B. Shelley soggiornare dapprima a Napoli, quindi a Pisa, e verrà portata a compimento il 1° dicembre del 1821. L'autrice vive questa scrittura quasi si trattasse del concepimento di un figlio e vi si dedica *flesh and blood*; ne parla come di «un lavoro che ha richiesto grande fatica poiché h[a] letto e consultato moltissimi libri» (p. XVII).

*Valperga*, a differenza di *Frankenstein*, «è un romanzo storico di dimensioni epiche che nasconde, al suo interno, una straordinaria e assai precoce narrazione profemminista, cosa che rende l'opera – secondo i curatori – malgrado la sua ambientazione medievale, di sorprendente attualità nonostante i due secoli che ci separano da essa» (pp. V-VI).

Più precisamente, nel romanzo Shelley si misura con il genere dell'*historical romance*, all'epoca molto in voga in Inghilterra, i cui esponenti più celebri sono Walter Scott (1771-1832), l'autore di *Waverly* (1814) e di *Ivanhoe* (1819), e lo stesso William Godwin cui si devono i romanzi *Caleb Williams* (1794) e *St. Leon: A Tale of the Sixteenth Century* (1799)<sup>6</sup>.

Per la costruzione di questo grandioso affresco medievale, Shelley attinge a

numerose fonti storiche – scritte in italiano, in latino e in francese – da lei direttamente compulsate e che i curatori dell'edizione italiana puntualmente descrivono: fra queste, *in primis* la *Vita di Castruccio Castracani da Lucca* (1520) di Niccolò Machiavelli (1469-1527), la *Vita Castrucii Antelminelli Lucensis Ducis* (1496) di Niccolò Tegrini (1448-1527), la *Cronica* (1537) di Giovanni Villani (1280-1348), i *Rerum Italicarum Scriptores* (in venticinque volumi) e le *Dissertazioni sopra le Antichità italiane* (in tre volumi), pubblicate rispettivamente fra il 1723 e il 1751 e fra il 1751 e il 1755, di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750); non ultima, l'*Histoire des Républiques italiennes du Moyen-âge* di Sismonde de Sismondi (1773-1842), di cui Mary Shelley consulta la seconda edizione pubblicata in sedici volumi fra il 1807 e il 1818 (cfr. pp. XXV-XXXIII). Questo lavoro di rigoroso scandaglio attesta l'educazione 'privilegiata' di cui ella ha goduto fin dall'infanzia e, ancora, della sua «estrema attenzione alla documentazione storiografica» (p. XXVI).

Alla puntigliosa ricostruzione delle vicende storiche l'autrice aggiunge, «mentre segue mentalmente i percorsi dei suoi personaggi, [il disegno] di una ricca geografia ideale, unita a una dettagliata topografia reale della Toscana. Anzi – evidenziano Crisafulli ed Elam – *Valperga* rappresenta, fra le altre cose, una vera e propria mappa dei luoghi shelleiani» (p. XVII) col ripercorrere tante delle tappe del loro «movimentato soggiorno italiano». Nel marzo del 1818 Mary e Percy B. Shelley, attraversate le Alpi, raggiungono la Lombardia, scendono fino a Roma e da qui si trasferiscono a Napoli per poi, di nuovo, risalire la penisola e fermarsi a Firenze, a Pisa, a Bagni di Lucca e a Lucca, la città che

<sup>5</sup> L.M. Crisafulli, K. Elam, *Introduzione* a M. Shelley, *Valperga*, cit., pp. XI-LVII, in particolare pp. XI-XXV ("Valperga: la genesi di un capolavoro dimenticato").

<sup>6</sup> In merito al romanzo storico come genere letterario, si rimanda al testo classico di G. Lukács, *Il romanzo storico* (1937-1938), Torino, Einaudi, 1970.



aveva dato i natali, appunto, a Castruccio Castracani. Nel loro peregrinare hanno modo di ammirare le bellezze artistiche e paesaggistiche dei luoghi visitati, di apprezzare usi e costumi degli abitanti – «una galleria pittorica di colorati “tipi”» (p. XIX) – da cui trarre ispirazione per dare vita ai personaggi che animano il romanzo.

### 3. Una storia ‘altra’: un modo differente di intendere le relazioni

Come si è detto *Valperga* rientra nel filone letterario del romanzo storico ma la narrazione delle vicende non è fine a se stessa. Per Crisafulli ed Elam la storia della vita di Castruccio Castracani è metafora del declino e della caduta dell’Italia dei Comuni e Mary Shelley «usa il Medioevo anche per dar voce a una acuta e autorevole riflessione sullo stato delle cose dell’Italia a lei contemporanea» (p. XV). E si spinge ancora oltre. Infrange e stravolge i canoni propri del genere letterario: in primo luogo, «accrescendo, se non privilegiando, il tasso di autenticità storiografica rispetto agli aspetti romanzati» (p. XXXVII); in secondo luogo, rovesciando il modello narrativo che imponeva come unico protagonista della storia un eroe maschile e proponendo due figure femminili come protagoniste di un’epopea, per di più medievale.

Nel romanzo il ghibellino Castruccio Castracani, signore di Lucca, è solamente co-protagonista della storia. Già emblema del principe machiavelliano, nell’interpretazione squisitamente romantica della scrittrice egli diventa paradigma dell’avidità di potere e dell’egoismo maschili, della potenza distruttiva della guerra contrapposti alla forza creativa, all’amore e alla volontà di pace delle due

protagoniste femminili – la «razionale e coerente» Eutanasia, signora di Valperga, e l’«emotiva e sensuale» Beatrice, profetessa di Ferrara – che pur incarnando «due modelli opposti di donne» (p. VIII) rappresentano il fulcro di una storia ‘altra’, il «centro emotivo» di un modo differente di intendere le relazioni<sup>7</sup>.

In questo modo *Valperga* «oltre a essere la biografia di un uomo storicamente ben visibile, è anche la vicenda di due donne del tutto invisibili sul piano storico – perché inventate, e perché le donne medievali non avevano una propria storia “ufficiale” –, ma certamente non meno significative come presenze e come voci all’interno del discorso narrativo» (p. XVI). Per questo motivo Mary Shelley dedica idealmente il romanzo alla madre della quale – questa l’acuta interpretazione suggerita – «Eutanasia incarna i valori femministi e le istanze intellettuali illuministe, mentre Beatrice ne ripropone più problematicamente i travagli personali e le tendenze preromantiche» (p. XLI)<sup>8</sup>.

Fin dal primo incontro fra Castruccio e Eutanasia «si intravede [...] la possibilità di una politica alternativa “al femminile”, basata non sulla forza e sull’antagonismo, ma sulla ragionevolezza e la solidarietà: nel castello di Valperga, infatti guelfi e ghibellini convivono in assoluta armonia» (p. XII). L’immaginario castello, luogo utopico del regno di Eutanasia, «diventa così la metonimia topografica di una storia *fictional* al femminile, che prende il sopravvento sulla vicenda storiografica legata a Castruccio» (p. XXII).

Beatrice cadrà vittima del malvagio Castruccio di cui ella si innamora, sacrificando per lui i suoi poteri e l’onore,

<sup>7</sup> V. Maestroni, *Relazioni*, in *Vita e visioni*, cit., pp. 103-106.

<sup>8</sup> Sulla figura di Mary Wollstonecraft, nella letteratura italiana, si vedano i due recenti studi monografici di S. Vantin, «*Il diritto di pensare con la propria testa*». *Educazione, cittadinanza e*

*istituzioni in Mary Wollstonecraft*, Roma, Aracne, 2018, e di C. Cossutta, *Avere potere su se stesse: politica e femminilità in Mary Wollstonecraft*, prefazione di A. Cavarero, Pisa, ETS, 2020.

*Per una 'diversa' narrazione della storia e del potere.*

fino ad essere da lui abbandonata e lasciata al suo destino di follia. Solo Eutanasia le sarà amica e sorella, infondendole conforto nella speranza di riportarla alla vita e all'amore, ma invano.

Quando Eutanasia, paladina del repubblicanesimo toscano, si rifiuterà di consegnare il castello di Valperga e i suoi domini nelle mani del sanguinario Castruccio e dovrà affrontare con coraggio la propria sconfitta, sarà costretta all'esilio; durante un naufragio la nave su cui è imbarcata affonderà trascinandola negli abissi dove ella finirà per trasformarsi in una creatura delle profondità del mare (Cfr., pp. XLII-XLIX).

Così «queste parabole femminili diventano metafore non solo di destini di donne, pur diverse fra loro, ma, anche, più in generale di una storia d'Italia in una fase in cui se ne decreta il disfacimento» (p. VI); più ampiamente, restituiscono un modello di «“sorellanza” che si basa su una consapevole comunanza di condizioni e sentimenti, e che si traduce in una profonda empatia per contrastare un mondo dominato dal potere degli uomini»<sup>9</sup> cui, ancora oggi, le donne dovrebbero ispirarsi.

---

<sup>9</sup> V. Maestroni, *Relazioni*, in *Vita e visioni*, cit., p. 105.

**Barbara Giovanna Bello, Laura Scudieri (a cura di), *L'odio online: forme, prevenzione, contrasto*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1-186.**

Il volume curato da Barbara Giovanna Bello e Laura Scudieri – nono della collana “Diritto e vulnerabilità – Studi e ricerche del CRID”, diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti – mostra le numerose facce che può assumere l’odio. Quest’ultimo, come evidenziano le curatrici nell’introduzione del volume, è un fatto sociale che consente di esorcizzare alcuni timori ritenuti inconfessabili, semplicemente scansando la presenza ingombrante di chi è considerato “l’Altro” e al contempo, una parte scomoda di noi stessi (cfr. pp. 1-3). L’avvento del digitale non ha creato nuove forme d’odio ma ha reso il fenomeno sicuramente più diffuso e radicato, come hanno mostrato numerosi studi (a titolo meramente esemplificativo: G. Ziccardi, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano, 2016; M. Santerini, *La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano, 2021). Per tale ragione, il quadro giuridico si presenta altrettanto complesso e ne è la prova la nuova “Raccomandazione per contrastare i fenomeni d’odio online e offline”, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2022, che tenta di offrire una definizione di “*hate speech*”, contestualmente ad una raccomandazione agli Stati membri di redigere legislazioni capaci di contrastare l’odio online e offline (cfr. pp. 7-9). La raccomandazione appena richiamata, tuttavia, è solo uno degli esempi normativi atti a contrastare i fenomeni d’odio. Sul punto, l’attività legislativa compiuta dall’ONU è divenuta rilevante

anche se mediante atti di *soft law*, quali la *Digital Cooperation Road Map*, inaugurata nel 2021, con lo scopo di assicurare la possibilità di accedere a servizi internet sicuri e convenienti entro il 2030 (cfr. p. 12).

Il primo contributo di Stefania Cavagnoli si concentra, in particolare, sullo strumento linguistico, ponendo l’accento sulla forza del linguaggio come potente mezzo di modificazione della realtà. Nel discorso d’odio questa forza risiede sia nell’interazione contro una persona, sia nel rafforzamento di pregiudizi nei confronti di un gruppo, ma anche nella sua capacità di ridurre al silenzio, provocando un vero e proprio malessere – fisico, mentale, sociale – in chi lo subisce (cfr. pp. 19-24).

Una declinazione di odio che pone in evidenza l’Autrice è quello che non viene nominato: si fa qui riferimento ai sostantivi di cui non viene utilizzata la forma al femminile, determinando la lingua italiana come androcentrica, poiché “non nominare significa non prendere sul serio coloro che non vengono nominate” (p. 29). La via che propone Cavagnoli è quella di un’educazione linguistica, dalla sfera familiare fino alla scuola e ai gruppi sportivi, al fine di giungere ad una consapevolezza dell’uso e del peso delle parole (cfr. pp. 34-35).

Laura Scudieri propone, dal canto suo, un’accurata riflessione sull’ironia, come strumento per controllare la società e come veicolo per legittimare gli stereotipi negativi alla base del linguaggio d’odio (cfr. pp. 37-40). Essa “dice non dicendo”

(p. 43), permettendo a chi la utilizza di sentirsi sollevato da ogni responsabilità; al contempo provoca inevitabilmente il riso in chi ascolta, che – richiamando una delle principali capacità del discorso d'odio – toglie la parola e, ancor peggio, spesso fa sentire la vittima in dovere di ridere a sua volta, per non essere biasimata anche per la sua assenza di umorismo (cfr. pp. 43-44).

Matteo Botto nel suo contributo si sofferma sul caso dei *redpillers*, ossia un gruppo maschile che rifiuta le idee femministe, poiché fermamente convinto che il patriarcato sia superato (cfr. pp. 57-64). Essi, tuttavia, non si fermano ad un rifiuto, per così dire, passivo, bensì creano messaggi e contenuti odiosi nei confronti delle persone di genere femminile, che veicolano in particolare attraverso *meme*, di cui è nota in letteratura l'efficacia e il potere discorsivo.

La loro strategia è basata sulla rappresentazione del femminismo come nemico da combattere – attraverso la creazione di *fake news* ad hoc; l'utilizzo di un lessico vittimista, che ha l'intento di legittimare determinati messaggi attraverso una “crisi” del genere maschile; la strumentalizzazione di quello che chiamano “vero femminismo”, ossia quello della prima ondata: l'unico – secondo il loro parere – ad avere un fondamento, dal momento che ora la parità di genere sarebbe raggiunta (cfr. pp. 64-73).

Miguel Angel López-Saéz, Lucas R. Platero e Andrea Angulo Menassé portano alla luce le esperienze online dei giovani LGBTQI+, soprattutto con riferimento al contesto pandemico spagnolo, ponendo l'attenzione sui temi di “minority stress” e proponendo alcuni interventi sul piano psico-sociale e politico.

Per “minority stress” si intende l'impatto di esperienze negative sulla salute

mentale delle minoranze. La continua discriminazione nei confronti dei gruppi socialmente svantaggiati ha come esito ultimo l'interiorizzazione di determinate credenze da parte degli stessi soggetti (resi) vulnerabili, con conseguenze negative non solo a livello psico-fisico, ma anche a livello intra e interpersonale (pp. 76-79).

Il Covid-19 ha avuto, tra le sue conseguenze, anche quella di una coabitazione forzata dei membri della famiglia, che nel caso dei giovani LGBTQI+ si è trasformata in un auto-confinamento nello spazio online, al fine di fuggire alla sensazione di vulnerabilità e insicurezza, o addirittura di minaccia – psicologica e fisica – da parte dei propri conviventi (cfr. pp. 79-80). In tale contesto, l'accesso a internet in alcuni casi è fondamentale, poiché diventa uno strumento per comprendere la propria sessualità, attraverso esperienze con i dispositivi digitali, di cui spesso le famiglie rimangono all'oscuro (pp. 82-83).

Se, infatti, l'adolescenza è il momento nel quale si sperimenta il bisogno di esplorare la propria sessualità, per le persone LGBTQI+ questo spesso significa un rifiuto da parte della propria famiglia e ciò spinge, nella società della rete, i ragazzi e le ragazze a rifugiarsi nei social network. Si evidenzia, a tal proposito, che le persone trans percepiscono di essere – e sono – più soggette a violenza, rispetto alle persone cis e, contestualmente, percepiscono di essere un peso per gli altri, con conseguente isolamento e ideazione suicidaria (cfr. pp. 84-86).

Nella fase conclusiva del contributo, si prospettano alcune proposte – normative e psico-sociali – che possono essere utilizzate nel campo delle politiche giovanili.

Il primo punto evidenziato è il necessario abbandono della visione adulto-centrica,

così come affermato anche dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia (cfr. p. 87).

In secondo luogo, il diritto alla salute dovrebbe essere riarticolato nell'ambito dei diritti umani per i/le giovani, configurando le future politiche educative e socio-sanitarie come strumenti per affrontare le disuguaglianze sociali. Alla luce di ciò, si propone un necessario coinvolgimento attivo dei giovani, al fine di individuare opportunamente i loro bisogni e di conferire loro delle responsabilità, generando un'azione collettiva di cui essere protagonisti (cfr. pp. 87-88).

Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, dal canto loro, pongono l'accento sull'aspetto della profilazione e catalogazione degli individui – frutto della raccolta intensiva e pervasiva dei dati – che rende possibile un odio targettizzato – verso individui o gruppi specifici – che potremmo definire più sofisticato e adatto a circolare in rete (cfr. pp. 91-93).

Per poter contrastare nel migliore dei modi le forme d'odio online, è dunque necessario conoscere il funzionamento di questi aspetti della società tecnologica, primo fra tutti i cosiddetti *big data*. In realtà non esiste una definizione precisa del termine, ma sappiamo che i contenuti d'odio sfruttano le stesse caratteristiche di questi ultimi: amplificazione dei messaggi, persistenza del contenuto, viralità (cfr. pp. 93-94).

Al fine di proteggere la sfera digitale delle persone sono stati sviluppati alcuni strumenti informatici, tuttavia, dal momento che l'odio è prima di tutto un problema culturale, fondamentale è l'importanza ricoperta dall'educazione e dalla formazione (cfr. pp. 97-99).

A livello europeo, la protezione dei dati è diventata decisiva con l'approvazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento

2016/679), che tenta di dare una definizione onnicomprensiva di “dato personale”, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica. È emblematico, inoltre, l'art. 9 del GDPR, il quale definisce i dati “sensibili”, ossia quelli idonei a rivelare una determinata condizione – quali l'origine etnica, le opinioni politiche o l'orientamento sessuale – che possono essere al centro di discorsi d'odio. Tuttavia, il suo campo di applicazione non è generale, poiché le norme del GDPR non si possono applicare a persone fisiche che abbiano eseguito un trattamento di dati solo a scopo personale e domestico e non per attività commerciali (cfr. pp. 99-101).

Sara De Vido si concentra sui discorsi d'odio contro le donne, un fenomeno che ha sicuramente origine nella cultura patriarcale in cui anche il nostro paese è stato immerso fino a non molto tempo fa. L'Autrice si sofferma sugli strumenti attualmente a disposizione, rilevando che non esistono atti vincolanti a livello internazionale e regionale. Si richiama a tal proposito uno strumento a carattere non vincolante – la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo del 2019 – che sottolinea come il sessismo sia un *continuum* di violenza che produce intimidazione, discriminazione e paura, identificando così il discorso d'odio come un comportamento che può raggiungere forme di violenza quali l'abuso sessuale e lo stupro (cfr. pp. 107-113).

Sulla base di queste premesse, sarebbe utile includere il discorso d'odio contro le donne all'interno di un atto europeo vincolante. Due sono le strade qui proposte: la prima è quella di inserirlo all'interno del *Digital Service Act*; la seconda è invece quella di inserire il discorso d'odio come euro-crimine ai sensi dell'art. 83(1) del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea, così come proposto dalla Commissione, contestualmente all'adozione di una Direttiva sul contrasto d'odio e al crimine d'odio (cfr. pp. 118-121).

Giacomo Viggiani dedica il suo contributo alla declinazione d'odio online ravvisabile nel cyberbullismo, che a differenza del discorso d'odio generico, si rivolge quasi sempre a singole persone. Entro tale ambito, il punto di riferimento a livello nazionale è senz'altro la Legge 29 maggio 2017, n.71, che si pone proprio l'obiettivo di combattere tale fenomeno (cfr. pp. 123-127).

Tra gli strumenti individuati al fine di tutelare la dignità del minore, vittima di cyberbullismo, si ravvisa la procedura di oscuramento, rimozione o blocco – che può essere richiesta dal minore stesso o da chi ne esercita la potestà genitoriale – al gestore dei social media, oppure, in via sussidiaria, al Garante della protezione dei dati personali (cfr. pp. 128-130).

Un secondo strumento è costituito dalla procedura di ammonimento, un provvedimento amministrativo che può essere esperito fino a quando non è ancora stata presentata querela o denuncia. La procedura ha comunque caratteri penalmente rilevanti, poiché la legge indica esattamente le sue condizioni di applicabilità, prevedendo l'esposizione dei fatti alle forze dell'ordine, le quali trasmettono tutti gli atti al Questore, che in ultimo, convoca l'Autore/l'Autrice, facendolo/la riflettere su quanto avvenuto e lo invita a non ripetere più comportamenti contrari alla legge (cfr. pp. 130-133).

Al di là delle previsioni di istituti atti ad intervenire dopo l'avvenimento del fatto, ancora una volta emerge l'esigenza di educare i minori al fine, prima di tutto, di prevenire i fenomeni di cyberbullismo. A tal proposito, sono state dunque presentate le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del*

*cyberbullismo*, come capitolo del più ampio *Piano nazionale per l'educazione al rispetto* (2017), contenente anche le linee guida nazionali *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione* (cfr. pp. 133-136).

Sempre sul versante della prevenzione e soprattutto del contrasto Annalisa Verza, nel suo contributo, si occupa di approfondire la potenzialità dello *story-telling* come strumento educativo capace di affrontare le narrative violente, attraverso nuove storie e valori su cui fondare l'identità sociale (cfr. pp. 137-139).

Il punto di partenza per costruire l'opera di educazione alla cittadinanza online è sicuramente costituito dall'educazione civica e anche dalla didattica del diritto. Alla luce di ciò, si pone in primo piano l'esigenza di formare i docenti sull'acquisizione di competenze giuridiche e di capacità di trasmissione di regole, valori e competenze necessari ad un'effettiva "cittadinanza digitale" (cfr. pp.145-147).

Nell'ambito del *gender-based hate-speech*, affrontare in modo diretto il tema del sessismo può creare infatti polarizzazioni che corrono il rischio di alimentare lo stesso fenomeno che si cerca di combattere. Per questi motivi, emerge la potenzialità dello *story-telling*, come strumento per veicolare contenuti positivi, che siano in grado di trasmettere idee di progresso morale e politico, attraverso un discorso costruttivo, al posto di uno difensivo e critico.

In questo processo diventa di fondamentale importanza, a cominciare dal contesto scolastico, l'inclusione di studenti e studentesse al fine di passare dall'acquisizione di conoscenze allo sviluppo di competenze (cfr. pp. 147-151).

Il contributo di Barbara Giovanna Bello pone l'accento sul ruolo che sono in

grado di rivestire gli attivismi digitali, i quali hanno la capacità di catalizzare l'attenzione internazionale anche su questioni di livello locale. L'Autrice parla di "attivismi digitali" al plurale, poiché ne individua tre sotto-categorie: l'attivismo come "affermazione di sé", l'attivismo della società civile e l'attivismo promosso dalle istituzioni.

Per ciò che concerne la prima tipologia, esso si configura come autolegittimazione delle vittime dei discorsi d'odio, a proporre la propria narrazione, conferendo in tal modo significato alle proprie vite (cfr. pp.157-163).

L'attivismo della società civile è invece utile al fine di ricordare alle vittime che non sono sole e agli *haters* che l'odio non è accettabile in una società democratica; questo tipo di attivismo, al contempo, ingiunge alle istituzioni di non fomentare discorsi d'odio (cfr. pp.163-168).

Infine, si richiama l'attivismo promosso dalle istituzioni che – a differenza dei primi due – è un attivismo digitale *top down*, inteso come promozione dei diritti umani, con la consapevolezza che anche le migliori legislazioni contro l'odio necessitano di misure che ne accompagnino l'implementazione (cfr. pp. 168-172).

Federico Falloppa, nella postfazione, invita ad una riflessione a partire dal caso di attualità riguardante la società Meta, la quale, a seguito dell'invasione russa in Ucraina, ha acconsentito alla pubblicazione di contenuti politici violenti da parte della seconda, che in altri momenti avrebbero violato le regole della società riguardo all'*hate speech* (cfr. pp. 177-181). Questo episodio viene messo in luce per tre ordini di ragioni: evidenziare la discrezionalità e la forza di un soggetto giuridico privato di modificare unilateralmente i termini contrattuali tra azienda e utenza, su un tema di pubblico dominio e interesse; interrogarsi sul potere effettivo delle istituzioni che da anni si impegnano a redigere e diffondere linee guida, ma si sono trovate, in questo caso, davanti al fatto compiuto; infine, confermare la necessità di un approccio interdisciplinare nell'affrontare siffatti temi.

È dunque con un'attenzione ad una rilevante vicenda di attualità che si chiude il ricco lavoro curato da Bello e Scudieri: uno sguardo sul presente, che invita, evidentemente, a pensare e ad agire anche con uno sguardo al futuro.

CLAUDIA SEVERI





**Paola Imperatore, Emanuele Leonardi, *L'era della giustizia climatica. Prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso*, Orthotes, Napoli-Salerno, 2023, pp. 164.**

L'opera si struttura e sviluppa sulla base di due interrogativi, "Cos'è la giustizia climatica?" (p. 11) e "Come nasce la giustizia climatica?" (p. 12), ed è orientata dalla prospettiva dei movimenti *dal basso* che mirano ad una transizione ecologica.

I movimenti per la giustizia climatica – che nascono a partire dal celebre discorso di Greta Thunberg del 2018 – mettono in discussione la legittimità del governo globale del clima, principalmente a causa del fallimento della strategia centrata sul mercato, che non solo non è riuscita nell'intento di abbassare la quota di emissioni di gas a effetto serra, ma al contrario ha contribuito alla loro crescita (cfr. pp. 20-26).

La trattazione prende avvio da una ricostruzione storica della transizione ecologica *dall'alto*, ossia la piena fiducia nel sistema del mercato come "entità salvifica" (p. 33), sufficiente per porre fine alla controversa questione ambientale (cfr. pp. 31-44).

In una prospettiva cronologica, è possibile osservare che fino agli anni Ottanta si accettasse il fatto che il sistema capitalistico fosse causa diretta del degrado ambientale e altresì incapace di gestire siffatta problematica (cfr. pp. 34-36). È a partire dal 1987, con l'espressione di "Sviluppo sostenibile" coniata dal Rapporto Brundtland, che viene a formarsi l'idea di una *green economy*, secondo la quale la crisi ambientale può essere percepita come un'ulteriore opportunità di crescita

economica, anziché come un limite ad essa. Entro questo solco si collocano i Trattati in tema di clima, la Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992), il Protocollo di Kyoto (1997) e l'Accordo di Parigi (2015) (cfr. pp. 36-43).

L'avvento dei movimenti per la giustizia climatica costituisce un momento di rottura rispetto a questo approccio.

La nascita della giustizia climatica come strumento politico per le mobilitazioni sociali è, del resto, strettamente legata al ciclo di proteste contro la globalizzazione neoliberale, comunemente noto anche come movimento *no-global* o *new-global*. In particolare, è possibile distinguere tre accezioni differenti, corrispondenti alle correnti che si sono percepite come elementi attivi della giustizia climatica: *élite pro-corporate*; grandi ONG ambientaliste; sindacati radicali (cfr. pp. 46-50).

Il già menzionato discorso di Greta Thunberg ha sottoposto a critica il sistema delle COP (Conferenza delle Parti). Il suo messaggio si basa su tre pilastri: la delegittimazione di tale sistema; l'attribuzione di responsabilità di avviare il processo di transizione ecologica al Nord globale; l'invito all'azione, da preferire al negoziato (cfr. pp. 51-52).

Dopo una puntuale spiegazione – anche con l'aiuto di utili dati – delle ragioni per cui il sistema delle COP può ritenersi artefice di una crescente diseguaglianza "carbonica" (cfr. pp. 56-66), gli Autori presentano la proposta di "Una transizione giusta" (p. 68), che può essere riassunta mutuando le parole di Naomi Klein: "Il denaro che ci serve per questa transizione è là fuori, abbiamo solo bisogno che i governi abbiano il coraggio di andarlo a cercare: di tagliare e reindirizzare i sussidi ai combustibili fossili, di aumentare le tasse sui ricchi, di ridurre la spesa per le forze di polizia, le carceri e le guerre, di

chiudere i paradisi fiscali” (N. Klein, *Una transizione giusta*, in G. Thunberg, G. [a cura di], *The Climate Book*, Mondadori, 2022, p. 4) (p. 68).

In Italia, per inciso, la nascita di una coscienza ecologica, si registra a partire dai grandi disastri ambientali, quali la frana che portò al disastro del Vajont nel 1963, l'esplosione dell'industria chimica Farmoplant nel 1988, dai tanti morti per amianto, ma anche dall'insorgere di movimenti e proteste, quali quelli per l'accesso all'acqua a Partinico già negli anni Sessanta, in Sicilia, su iniziativa di Danilo Dolci (F. Rosignoli, *Environmental justice in Italy*, in “Partecipazione e Conflitto”, 2017, 3, pp. 926-954; Ead., *La giustizia ambientale e Danilo Dolci*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, 1, 2018, pp. 132-169) o quelli contro il nucleare, nei primi anni Ottanta (cfr. pp. 90-97).

Su scala planetaria, tra il 2018 e il 2019, esplodono le proteste ecologiste ad opera di due principali movimenti sociali – *Fridays for Future* e *Extinction Rebellion* – che per la prima volta e in modo inedito portano al centro del dibattito pubblico e politico le istanze della giustizia climatica (cfr. pp. 99-102).

Pertinente e rilevante è la tematizzazione delle diseguaglianze sociali ed economiche, alle quali corrispondono diverse declinazioni di (in)giustizia climatica, senz'altro leggibile come il prodotto della società da cui veniamo e nella quale ancora siamo immersi. A tal proposito, affermano Imperatore e Leonardi, “non c'è giustizia climatica senza lotta al colonialismo, al patriarcato e alla stratificazione di classe – frutti diversi, ma interconnessi, della modernità capitalista” (p. 110).

In effetti, se la diseguaglianza è lampante tra i paesi del Nord e del Sud Globali, le differenze possono sussistere anche all'interno di confini molto più ristretti – quali quelli di una città o di un territorio – sulla base della classe, del genere, della

“razza” e della provenienza (cfr. pp. 110-111).

In primo luogo, la “posizionalità” (p. 112), ossia la classe sociale occupata, è determinante nella risposta delle persone alla crisi climatica.

Un esempio è certamente l'Uragano Katrina che colpì la Louisiana nel 2005: tra le duemila vittime, l'80% era costituito da persone appartenenti alla comunità nera. Il motivo era la maggiore vulnerabilità, sul piano edilizio e strutturale, dei quartieri da loro abitati.

Un secondo esempio, molto più vicino a noi, è rappresentato dal “colonialismo interno” (p. 112), del meridione italiano. Secondo l'indagine condotta dal centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, il riscaldamento globale porterà a un aumento della disparità economica tra le regioni italiane, con impatti negativi particolarmente accentuati nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese, prevalentemente localizzate nel Sud Italia e in Sardegna. Durante l'estate 2023, la regione Sicilia ha sperimentato ondate di calore senza precedenti, con impatti drammatici su un territorio già notoriamente afflitto dalla siccità e della carenza di strutture sanitarie pubbliche. Nonostante ciò, il governo centrale – affermano gli Autori – ha dato prova di immobilismo (cfr. pp. 112-114).

Il riscaldamento globale è anche “una questione di genere” (p. 114): gli eventi climatici estremi fanno più vittime tra le donne, piuttosto che tra gli uomini; le donne costituiscono poi l'80% dei migranti climatici; infine, con l'inevitabile incremento di malattie legato al surriscaldamento globale e a causa del lavoro di cura a cui sono spesso destinate, le donne potrebbero, in futuro, dover stravolgere le loro vite. Sotto questo profilo d'analisi, in Italia, l'ISTAT nel 2022 ha registrato un aumento dei decessi dovuto alle condizioni climatiche avverse, che ha

interessato soprattutto le donne (cfr. pp. 114-118).

Per tutte queste ragioni è possibile affermare che “non è possibile immaginare la giustizia climatica dentro un mondo patriarcale” (p. 118).

Discutere di giustizia climatica implica tenere in considerazione il tema ad essa intrinseco della giustizia *sociale* (cfr. pp. 118-123), nonché la cosiddetta giustizia *epistemologica*.

Con quest’ultimo termine si fa riferimento alla doverosità di includere nel processo di transizione ecologica anche le comunità territoriali e quelle di lavoratori e lavoratrici, nonché i saperi popolari, come quelli contadini, indigeni e operai. Solo così, ad avviso di Imperatore e Leonardi, la transizione può ritenersi giusta ed equa (cfr. pp. 123-127).

La concretizzazione delle idee delineate nel testo è rappresentata, nell’ottica di Imperatore e Leonardi, dal motto “Insorgere per convergere, convergere per insorgere” (p. 131), che descrive l’incontro, ossia “la somma”, tra il Collettivo di Fabbrica GKN – nato a Firenze a seguito del licenziamento degli operai a causa della chiusura dello stabilimento – e i movimenti per la giustizia climatica.

Si tratta di una *liaison* che rifiuta la narrativa dell’ecologismo come nemico della classe operaia, e al contrario ha l’obiettivo di “smascherare” il capitalismo, che dipingendosi, per così dire, di verde “utilizza la transizione ecologica come clava per ristrutturarsi sul mercato globale” (p. 134).

Più concretamente, nel testo si spiega come si sia costituita un’alleanza, che ha dato vita a *GKN for future*, un piano operaio per la transizione ecologica, che da un lato interviene in modo diretto sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti – in conformità con le linee-guida fornite dal PNRR – dall’altro, offre un’opportunità per ripensare l’intero settore dell’*automotive* italiano (cfr. pp. 140-147).

L’ambizione che emerge da questo esempio concreto è creare un nuovo sistema produttivo, nel quale la *classe operaia* (che, secondo l’argomentazione sviluppata nel volume, non si è affatto estinta) si fa dirigente, rendendo la mitigazione un’eccezionale occasione di prosperità, coesione ed eguaglianza sociale (cfr. pp. 149-160).

“In campo” – concludono Imperatore e Leonardi – “non ci sono due progetti di società, uno capitalistico e uno rivoluzionario. In campo ci sono da un lato le macerie di una grande ambizione [...] e dall’altro la razionalità determinatissima di chi [...] propone la transizione ecologica *dal basso*. [...] La sfida è epocale, ma irrinunciabile” (p. 162).

CLAUDIA SEVERI

# **Eunomia**

**Rivista di studi su pace e diritti umani**

<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2023 Università del Salento – SIBA

**Coordinamento** **SIBA**  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
<http://siba.unisalento.it>